

Orientamenti

per le segnalazioni ai sensi del regolamento EMIR



Indice

| | |
|---|----|
| Allegato: Orientamenti per le segnalazioni ai sensi del regolamento EMIR..... | 6 |
| 1 Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni | 6 |
| 1 Ambito di applicazione..... | 10 |
| 2 Finalità | 11 |
| 3 Principi generali..... | 12 |
| 3.1 Il passaggio al regime di segnalazione ai sensi delle NTR e delle NTA in materia di segnalazione..... | 12 |
| 3.2 Determinazione del numero di derivati da segnalare | 14 |
| 3.2.1 Prodotti da segnalare | 14 |
| 3.2.2 Obbligo di segnalazione per quanto riguarda le parti impegnate nell'operazione | 17 |
| 3.2.3 Segnalabilità in scenari specifici | 19 |
| 3.3 Esenzione infragruppo dall'obbligo di segnalazione | 21 |
| 3.4 Attribuzione della responsabilità per la segnalazione | 27 |
| 3.4.1 Chiarimenti di carattere generale..... | 27 |
| 3.4.2 Negoziazione tra una CF e una CNF | 27 |
| 3.4.3 CCP | 34 |
| 3.4.4 Fondi (OICVM, FIA ed EPAP che, in forza della normativa nazionale, non sono dotati di personalità giuridica) | 35 |
| 3.5 Delega della segnalazione | 37 |
| 3.6 Segnalazione degli eventi del ciclo di vita..... | 39 |
| 3.6.1 Tipi di azione..... | 39 |
| 3.6.2 Combinazioni di tipi di azione e tipi di evento | 43 |
| 3.6.3 Gli eventi del ciclo di vita e l'utilizzo degli identificativi di collegamento (UTI precedente, identificativo di PTRR, UTI della posizione successiva) | 51 |
| 3.7 Segnalazione a livello di posizione | 52 |
| 3.8 Segnalazione dei derivati in una sede di negoziazione..... | 56 |
| 3.9 Segnalazione tempestiva della conclusione, della modifica e della cessazione di un derivato..... | 62 |
| 3.9.1 Conclusione di un derivato | 62 |
| 3.9.2 Modifica o correzione di un derivato | 63 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 3.9.3 | Segnalazione di aggiornamenti del margine e della valutazione..... | 63 |
| 3.9.4 | Cessazione di un derivato | 64 |
| 3.10 | Abbinamento tra gli eventi operativi e i tipi di azione e i livelli | 66 |
| 3.11 | Generazione del codice UTI | 75 |
| 3.12 | Determinazione del lato della controparte | 78 |
| 3.13 | Identificazione delle controparti | 80 |
| 3.14 | Procedura nel caso in cui una controparte subisca un evento di ristrutturazione aziendale | 82 |
| 3.15 | Identificazione e classificazione dei prodotti | 85 |
| 3.16 | Identificazione del sottostante | 86 |
| 3.17 | I campi del prezzo, del nozionale e della quantità | 87 |
| 3.18 | Segnalazione di valutazioni | 90 |
| 3.19 | Segnalazione di margini | 94 |
| 3.20 | Identificazione della sede di negoziazione..... | 101 |
| 3.21 | Campi relativi alla compensazione | 102 |
| 3.22 | Campi relativi alla conferma | 103 |
| 3.23 | Campi relativi al regolamento | 104 |
| 3.24 | Segnalazione di pagamenti periodici | 105 |
| 3.25 | Segnalazione di altri pagamenti..... | 105 |
| 3.26 | Campi relativi alle date e all'ora..... | 106 |
| 3.27 | Segnalazione di derivati basati su crypto-attività | 108 |
| 3.28 | Segnalazione di prodotti complessi | 108 |
| 3.29 | Assicurare la qualità dei dati forniti da parte delle controparti | 111 |
| 4 | Segnalazione per ogni tipologia di prodotto | 118 |
| 4.1 | Segnalazione di swap su tassi di interesse (IRS) | 118 |
| 4.2 | Segnalazione di swaption..... | 120 |
| 4.2.1 | Swaption su un IRS fisso-variabile | 121 |
| 4.3 | Segnalazione di altri prodotti derivati su tassi di interesse..... | 126 |
| 4.4 | Segnalazione di forward e swap su valute..... | 127 |
| 4.4.1 | Swap su valute (spot-forward e forward-forward) | 127 |
| 4.4.2 | Compressione della near leg dello swap su valute | 135 |
| 4.4.3 | Opzione su valute | 145 |
| 4.4.4 | Considerazioni supplementari sulla segnalazione delle valute | 147 |
| 4.5 | Segnalazione di NDF | 147 |
| 4.5.1 | NDF | 147 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 4.6 | Segnalazione di CFD | 150 |
| 4.6.1 | CFD | 151 |
| 4.7 | Segnalazione di derivati su azioni | 153 |
| 4.7.1 | Swap su dividendi | 154 |
| 4.8 | Segnalazione di derivati su crediti | 159 |
| 4.8.1 | CDS | 160 |
| 4.9 | Segnalazione di derivati su merci..... | 165 |
| 4.9.1 | Future sull'energia elettrica | 166 |
| 5 | Tabelle dei campi richieste dal regolamento EMIR | 169 |
| 5.1 | Tabella 1 - Dati sulla controparte..... | 169 |
| 5.1.1 | Opzione compensata tra CF (ETD) | 170 |
| 5.1.2 | Opzione compensata tra CF con accordo di delega volontario (ETD) | 172 |
| 5.1.3 | Opzione non compensata tra CF..... | 173 |
| 5.1.4 | Opzione OTC tra CNF- e CF | 175 |
| 5.1.5 | Opzione OTC tra CNF- e CNF+ | 177 |
| 5.1.6 | Contratto OTC tra CF che richiede la compilazione dei campi «Direzione della gamba 1» e «Direzione della gamba 2» | 179 |
| 5.2 | Tabella 2 Dati comuni..... | 180 |
| 5.2.1 | Segnalazione dei tipi di azione a livello di operazione e di posizione..... | 181 |
| 5.2.2 | Altri dettagli segnalabili..... | 197 |
| 5.3 | Tabella 3 - Dati relativi al margine | 217 |
| 5.3.1 | Segnalazione di un aggiornamento del margine per un nuovo derivato non garantito | 217 |
| 5.3.2 | Segnalazione di un margine per un nuovo derivato garantito a livello di portafoglio | 218 |
| 5.3.3 | Segnalazione di aggiornamento del margine a livello di singola operazione per un derivato non compensato | 222 |
| 6 | Orientamenti sulla gestione dei dati sui derivati | 225 |
| 6.1 | Trade State report | 225 |
| 6.1.1 | Introduzione | 225 |
| 6.1.2 | Tattamento della data dell'evento..... | 226 |
| 6.1.3 | Unicità dei derivati e campi speciali..... | 235 |
| 6.1.4 | Tattamento del tipo di azione «Ripristino»..... | 235 |
| 6.1.5 | Segnalazione con tipo di azione «EROR» e «REVI»..... | 237 |
| 6.1.6 | Inclusione nel TSR di informazioni incluse in tabelle | 237 |
| 6.1.7 | Derivati estinti..... | 238 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 6.2 | Riconciliazione | 239 |
| 6.2.1 | Ambito dei dati soggetti a riconciliazione | 239 |
| 6.2.2 | Riconciliazione a livello di posizione e a livello di operazione | 240 |
| 6.2.3 | Riconciliazione della valutazione | 242 |
| 6.2.4 | Derivati con due gambe | 242 |
| 6.2.5 | Riconciliazione di informazioni contenute in tabelle | 243 |
| 6.3 | Feedback sulla qualità dei dati | 243 |
| 6.3.1 | Feedback di rigetto..... | 243 |
| 6.3.2 | Warning feedback | 248 |
| 6.3.3 | Feedback di riconciliazione | 256 |
| 6.4 | Accesso ai dati | 260 |
| 6.4.1 | Aspetti operativi..... | 260 |
| 6.4.2 | Modulo per l'accesso ai dati | 263 |
| 6.4.3 | Campi previsti dal regolamento EMIR per il filtraggio dei dati | 268 |

Allegato: Orientamenti per le segnalazioni ai sensi del regolamento EMIR

1 Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni

Riferimenti normativi

| | |
|---------------------------------------|--|
| <i>EMIR</i> | Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni - Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo ⁽¹⁾ |
| <i>SFTR</i> | Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽²⁾ - Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli |
| <i>NTR in materia di segnalazione</i> | Regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare ⁽³⁾ |
| <i>NTA in materia di segnalazione</i> | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti iniziali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 ⁽⁴⁾ |

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 262 del 7.10.2022, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 262 del 7.10.2022, pag. 68.

*NTR in materia di
registrazione*

Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/362 della Commissione, del 13 dicembre 2018 ⁽⁵⁾ e dal regolamento delegato (UE) 2022/1857 della Commissione ⁽⁶⁾.

*NTR in materia di
qualità dei dati*

Regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati ⁽⁷⁾

*NTR in materia di
accesso ai dati*

Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/1800 della Commissione e dal regolamento delegato (UE) 2019/361 della Commissione, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/1856 ⁽⁸⁾

⁽⁵⁾ GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU L 262 del 7.10.2022, pag. 41.

⁽⁷⁾ GU L 262 del 7.10.2022, pag. 46.

⁽⁸⁾ GU L 262 del 7.10.2022, pag. 34.

*NTR in materia di
requisiti organizzativi*

Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva

Abbreviazioni

| | |
|-------------------------|---|
| <i>ANC</i> | Autorità nazionale competente |
| <i>BCE</i> | Banca centrale europea |
| <i>CCP</i> | Controparte centrale |
| <i>CE</i> | Commissione europea |
| <i>CM</i> | Partecipante diretto |
| <i>Codice CFI</i> | Codice di classificazione degli strumenti finanziari |
| <i>CPIM</i> | Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato |
| <i>DC</i> | Documento di consultazione sugli Orientamenti per le segnalazioni ai sensi del regolamento EMIR |
| <i>DC sulle NTR/NTA</i> | Documento di consultazione sulle norme tecniche in materia di segnalazione, qualità dei dati, accesso ai dati e registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento EMIR REFIT ⁽⁹⁾ |
| <i>ERR</i> | Soggetto responsabile della segnalazione (Entity responsible for reporting) |
| <i>ESMA</i> | Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati |

⁽⁹⁾ https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-47_cp_on_the_ts_on_reporting_data_quality_data_access_and_registration_of_trs_under_emir_refit.pdf

| | |
|-------------------------|--|
| <i>FIRDS</i> | Sistema di dati di riferimento sugli strumenti finanziari |
| <i>FSB</i> | Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board) |
| <i>GU</i> | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
| <i>IOSCO</i> | Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari |
| <i>ISIN</i> | Numero internazionale di identificazione dei titoli |
| <i>ISO</i> | Organizzazione internazionale per la standardizzazione |
| <i>LEI</i> | Identificativo della persona giuridica |
| <i>MIC</i> | Codice identificativo del mercato |
| <i>NTA</i> | Norme tecniche di attuazione |
| <i>NTR</i> | Norme tecniche di regolamentazione |
| <i>OTC</i> | Fuori borsa (over-the-counter) |
| <i>Q&A</i> | Domande e risposte |
| <i>RF sulle NTR/NTA</i> | Relazione finale sulle norme tecniche in materia di segnalazione, qualità dei dati, accesso ai dati e registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento EMIR REFIT ⁽¹⁰⁾ |
| <i>RSE</i> | Soggetto che trasmette la segnalazione (Report submitting entity) |
| <i>SEBC</i> | Sistema europeo di banche centrali |
| <i>SEE</i> | Spazio economico europeo |

⁽¹⁰⁾ https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-824_fr_on_the_ts_on_reporting_data_quality_data_access_and_registration_of_trs_under_emir_refit_0.pdf

| | |
|--------------|--|
| <i>SWIFT</i> | Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali |
| <i>TR</i> | Repertorio di dati sulle negoziazioni (Trade repository) |
| <i>UE</i> | Unione europea |
| <i>UTI</i> | Identificativo unico dell'operazione (Unique transaction identifier) |
| <i>XML</i> | Linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Mark-up Language) |
| <i>XSD</i> | Definizione del modello XML |

1 Ambito di applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano alle controparti finanziarie e non finanziarie di derivati quali definite all'articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento EMIR, ai repertori di dati sulle negoziazioni (TR) quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento EMIR e alle autorità competenti.

Oggetto

2. I presenti orientamenti si applicano in relazione agli obblighi di segnalazione dei derivati, come indicato all'articolo 9 del regolamento EMIR, e agli obblighi dei TR ai sensi degli articoli 78 e 81 del regolamento EMIR.

Tempistica

3. I presenti orientamenti si applicheranno a partire dal 29 aprile 2024.

2 Finalità

4. I presenti orientamenti sono emanati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento dell'ESMA e perseguono diverse finalità per quanto concerne l'armonizzazione e la standardizzazione delle segnalazioni ai sensi del regolamento EMIR. Ciò è fondamentale per garantire un'elevata qualità dei dati necessari ai fini del monitoraggio efficace del rischio sistemico. Inoltre, un incremento dell'armonizzazione e della standardizzazione delle segnalazioni permette di contenere i costi lungo l'intera catena di segnalazione: le controparti che segnalano i dati, i repertori di dati sulle negoziazioni che mettono in atto le procedure per verificare la completezza e la correttezza dei dati, e le autorità, secondo la definizione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento EMIR, che utilizzano i dati a fini di supervisione e regolamentazione. Gli orientamenti forniscono chiarimenti sui seguenti aspetti:
 - a. il passaggio alle nuove norme in materia di segnalazione;
 - b. il numero di derivati da segnalare;
 - c. l'esenzione dall'obbligo di segnalare i derivati infragruppo;
 - d. la delega della segnalazione e l'attribuzione della responsabilità corrispondente;
 - e. la logica di segnalazione e la compilazione dei campi di segnalazione;
 - f. la segnalazione di tipologie diverse di derivati;
 - g. garantire la qualità dei dati da parte delle controparti e dei TR;
 - h. costruzione del Trade State report e la riconciliazione dei derivati da parte dei TR;
 - i. l'accesso ai dati.

3 Principi generali

3.1 Il passaggio al regime di segnalazione ai sensi delle NTR e delle NTA in materia di segnalazione

5. Tutte le segnalazioni trasmesse dalle controparti ai TR successivamente all'entrata in vigore del regime di segnalazione ai sensi delle NTR e delle NTA dovranno soddisfare i requisiti modificati. Ciò vale per le segnalazioni di derivati conclusi dopo la data di inizio della segnalazione e per tutte le modifiche o cessazioni trasmesse dopo tale data, a prescindere dal momento in cui si è conclusa l'operazione in derivati modificata o cessata.
6. In generale, ogni evento del ciclo di vita da segnalare dovrà essere trasmesso in conformità ai requisiti modificati.
7. Ai sensi dell'articolo 10 delle NTA in materia di segnalazione, le controparti devono aggiornare tutti i derivati in essere al fine di conformarsi ai requisiti di segnalazione modificati trasmettendo una segnalazione con tipo di evento «Aggiornamento» entro 180 giorni di calendario a decorrere dalla data di inizio della segnalazione, a meno che non abbiano trasmesso una segnalazione con tipo di azione «Modifica» o «Correzione» (rettificando i dettagli della negoziazione ⁽¹⁾) per tali derivati entro lo stesso periodo (poiché «Modifica» e «Correzione» saranno messaggi completi, la segnalazione di una modifica o di una correzione del derivato richiederà dunque che vengano forniti tutti i dettagli pertinenti del derivato in questione).
8. Se la controparte non segnala tutte le modifiche o le correzioni del derivato entro il periodo di transizione di 180 giorni, deve trasmettere una segnalazione combinando il tipo di azione «Modifica» e il tipo di evento «Aggiornamento» e compilando tutti i dati pertinenti in conformità alle NTR e alle NTA in materia di segnalazione.
9. Se una controparte segnala aggiornamenti giornalieri delle garanzie e della valutazione, ma durante il periodo di transizione non è stata segnalata alcuna modifica né correzione per un determinato derivato, la controparte deve aggiornare quest'ultimo.
10. Se il derivato scade o viene terminato durante il periodo di transizione, le controparti non devono inviare la segnalazione con tipo di evento «Aggiornamento» nel caso in cui non si siano verificate modifiche da segnalare.
11. Tutti i derivati in essere, sia a livello di transazione che a livello di posizione, devono essere aggiornati. I derivati a livello di transazione che sono stati inclusi in una posizione non sono in essere e, pertanto, non devono essere aggiornati; è

⁽¹⁾ Il tipo di azione «Correzione» permetterà di rettificare i dati della negoziazione, quelli della negoziazione e della valutazione o i dati relativi al margine. Solo la segnalazione con tipo di azione «Correzione» relativa ai dati della negoziazione oppure a quelli della negoziazione e della valutazione garantirà l'aggiornamento di tutti i campi pertinenti di un derivato. I dati relativi alla valutazione e al margine saranno aggiornati in ogni caso inviando le segnalazioni in merito alla valutazione giornaliera e ai margini (con i tipi di azione «Aggiornamento della valutazione» e «Aggiornamento del margine» rispettivamente).

necessario aggiornare soltanto il derivato corrispondente a livello di posizione, purché sia in essere alla data di inizio della segnalazione.

12. Le operazioni terminate o scadute non devono essere aggiornate né segnalate di nuovo. Resta fermo l'invio di segnalazioni quali modifiche e correzioni per quanto riguarda eventi passati per operazioni cessate o scadute, ove pertinente.
13. Se una controparte riapre un derivato non aggiornato con tipo di azione «Ripristino», durante o dopo il periodo di transizione, deve fornire tutti i dati pertinenti del derivato a decorrere dalla data del ripristino, come nel caso di qualsiasi altra segnalazione di «Ripristino».
14. Il periodo di transizione non incide in alcun modo sull'obbligo di segnalare gli eventi pertinenti entro la data T+1 ai sensi dell'articolo 9 del regolamento EMIR. Pertanto, qualsiasi conclusione, modifica o cessazione di un derivato verificatasi dopo la data di inizio della segnalazione deve essere segnalata di conseguenza entro la fine del giorno lavorativo successivo (T+1), anche se si verifica durante il periodo di transizione di sei mesi.
15. Durante il periodo di transizione, i TR devono includere tutti i derivati in essere nel processo di riconciliazione, indipendentemente dal fatto che siano stati aggiornati o meno. I campi richiesti ai sensi delle NTR e delle NTA in materia di segnalazione saranno sottoposti a riconciliazione, come specificato nell'allegato delle NTR in materia di qualità dei dati. I campi che sono stati segnalati in passato, ma non sono più necessari ai sensi delle NTR e delle NTA in materia di segnalazione, non saranno riconciliati.
16. Le controparti non devono creare un nuovo codice UTI per i derivati in essere, quand'anche l'UTI originario non sia pienamente conforme ai nuovi requisiti di formato previsti dalle NTR e dalle NTA in materia di segnalazione. Ciò vale anche per i campi 2.3 «UTI precedente» e 2.4 «UTI della posizione successiva».
17. Conformemente alle norme di convalida del regolamento EMIR, i TR non devono rifiutare segnalazioni contenenti codici UTI non pienamente conformi ai nuovi requisiti per i derivati che sono stati conclusi prima della data di entrata in vigore degli obblighi segnaletici previsti dalle NTR e dalle NTA in materia di segnalazione.
18. In caso di trasferimento di dati tra TR, prima della data di trasferimento i repertori di dati sulle negoziazioni devono garantire che i rispettivi partecipanti aggiornino i derivati in essere che costituiscono oggetto del trasferimento, rendendoli conformi all'obbligo di segnalazione più recente ⁽¹²⁾.

⁽¹²⁾ Cfr. orientamento 11 del documento [ESMA74-362-2351 Guidelines on transfer of data between Trade Repositories under EMIR and SFTR](#) [Orientamenti sul trasferimento di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi dei regolamenti EMIR e SFTR].

3.2 Determinazione del numero di derivati da segnalare

3.2.1 Prodotti da segnalare

19. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento EMIR, «le controparti e le CCP assicurano che le informazioni relative ai contratti derivati che hanno concluso e a qualsiasi modifica o cessazione del contratto siano trasmesse ad un repertorio di dati sulle negoziazioni [...]». In base alla definizione fornita all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento EMIR, un contratto derivato o un derivato è uno strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della MiFID. Negli ultimi anni sono sorte molte incertezze in merito alla qualificazione di determinati contratti come derivati; la presente sezione si prefigge di fornire chiarimenti ai partecipanti al mercato, tenendo conto dello stato attuale della regolamentazione.

Derivati su valute

20. Le NTR della MIFID sui requisiti organizzativi per le imprese di investimento ⁽¹³⁾ specificano all'articolo 10 le caratteristiche degli altri contratti derivati connessi a valute, permettendo di operare una distinzione tra contratti a pronti che non sono derivati e contratti a termine che sono contratti derivati. In linea di massima, e in particolare per quanto riguarda le principali coppie valutarie, si ritiene che un contratto su tassi di cambio sia un derivato se la consegna è programmata almeno 3 giorni di negoziazione dopo l'esecuzione del contratto, mentre in alcune circostanze questo termine può essere prorogato in base a prassi di mercato standard. Sulla base degli elementi suddetti, i contratti a termine su tassi di cambio devono essere segnalati ai sensi del regolamento EMIR, mentre non è obbligatorio segnalare i contratti a pronti su tassi di cambio.

21. A titolo esemplificativo, un contratto su tassi di cambio che preveda la vendita di X EUR e l'acquisto di Y USD, negoziato lunedì 4 gennaio 2021 e regolato giovedì 7 gennaio 2021, è un contratto a termine e deve essere segnalato a norma del regolamento EMIR. Un analogo contratto su tassi di cambio negoziato lunedì 4 gennaio 2021 e regolato mercoledì 6 gennaio 2021 è un contratto a pronti e non deve essere segnalato a norma del regolamento EMIR.

22. Un contratto su tassi di cambio che preveda la vendita di X EUR e l'acquisto di Z ZAR, negoziato lunedì 4 gennaio 2021 e regolato mercoledì 6 gennaio 2021, in base al quale l'operazione viene effettuata al fine di acquistare un titolo azionario negoziato sulla JSE [Borsa di Johannesburg] ⁽¹⁴⁾ con un ciclo di regolamento T+3, non è un derivato e, pertanto, non deve essere segnalato ai sensi del regolamento EMIR perché, quando un contratto su tassi di cambio è collegato all'acquisto di valori mobiliari o quote di organismi d'investimento collettivo, si ritiene che sia un derivato quando la consegna viene effettuata dopo il periodo di consegna del

⁽¹³⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE).

⁽¹⁴⁾ [Equity Market Risk Management | Johannesburg Stock Exchange \(jse.co.za\)](http://www.jse.co.za).

mercato in cui vengono negoziati i valori mobiliari o le unità di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o dopo 5 giorni, a seconda di quale dei due lassi di tempo sia quello più breve.

23. Inoltre, l'articolo 10 stabilisce che «un contratto non è considerato un contratto a pronti quando, indipendentemente dai suoi termini espliciti, le parti hanno convenuto che la consegna del sottostante sia posticipata e non sia effettuata entro» il periodo di cui ai paragrafi precedenti.
24. Per quanto concerne gli swap, dapprima occorre distinguere i cross currency swap dagli swap su tassi di cambio. I cross currency swap sono contratti che contengono sia un fattore di tasso di interesse che un fattore valutario; sono considerati derivati su tassi di interesse e devono essere segnalati come tali ai sensi del regolamento EMIR. Gli swap su tassi di cambio, per contro, contengono solo un fattore valutario (in generale non avvengono pagamenti intermedi) e sono derivati composti da 2 gambe (una near leg e una far leg). Indipendentemente dal fatto che la near leg sia un'operazione a pronti o a termine, lo swap su tassi di cambio deve essere segnalato come singolo derivato, anziché come una combinazione di derivati. Per ulteriori dettagli sulle modalità di segnalazione di questi strumenti, consultare la sezione 4.4.

Derivati basati su cripto-attività

25. Solo i derivati basati su cripto-attività che corrispondano alla definizione di «derivato» o di «contratto derivato» ai sensi del regolamento EMIR devono essere segnalate.
26. Per quanto riguarda la segnalazione delle informazioni sui derivati, le controparti devono fare affidamento sul quadro normativo applicabile. Pertanto, se il derivato basato su una cripto-attività è considerato uno strumento finanziario ai sensi della MiFID, deve essere segnalato in base alle sue caratteristiche.
27. Se una controparte stipula un contratto derivato avente ad oggetto come sottostante una cripto-attività, è tenuta a compilare il campo 2.12 «Derivato basato su cripto-attività» con il valore «True».

Total return swap, swap di liquidità o collateral swap (in relazione al regolamento SFTR)

28. Alcuni obblighi che riguardano i total return swap (TRS) sono inclusi nel regolamento SFTR, segnatamente nel capo IV relativo alla trasparenza nei confronti degli investitori. Nondimeno, i TRS sono derivati e pertanto devono essere segnalati ai sensi del regolamento EMIR, anziché del regolamento SFTR. La definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 18, del regolamento SFTR indica chiaramente che un TRS è «un contratto derivato quale definito all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 nel quale una controparte trasferisce il rendimento economico complessivo, inclusi redditi da interessi e canoni, utili e perdite dovuti a variazioni di prezzo e perdite su crediti, di un'obbligazione di riferimento, a un'altra controparte». Si noti che, a seconda del sottostante, i TRS devono essere segnalati come derivati su crediti o come derivati su equity. Nelle sezioni 4.7 e 4.8 sono disponibili dettagli sulla modalità di segnalazione dei TRS.

29. Inoltre, il considerando 7 del regolamento SFTR precisa che alcune operazioni comunemente denominate swap di liquidità e collateral swap, che non rientrano nella definizione di «contratti derivati» di cui al regolamento EMIR, sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento SFTR. Questi contratti non devono essere segnalati ai sensi del regolamento EMIR.

Contratti complessi

30. Nel caso di contratti derivanti da un altro contratto (ad esempio un'opzione su un future), il primo contratto cessa di esistere prima di dare origine al secondo, che è sostanzialmente diverso dal primo. I due contratti devono essere segnalati separatamente (in altri termini, il secondo contratto deve essere segnalato solo una volta che sia cessato il primo). Pertanto, anche se i due contratti sono collegati tra loro in relazione alla loro genesi, devono essere comunicati in due segnalazioni separate. Se il contratto risultante non si qualifica come «derivato» o «contratto derivato» in base alla definizione contenuta di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento EMIR, non deve essere segnalato.

31. Nel caso in cui un derivato preveda due o più gambe (ad esempio un singolo contratto derivato che rappresenta una strategia con le caratteristiche di più contratti), tutte le gambe del contratto devono essere comunicate nell'ambito di un'unica segnalazione, ove la combinazione dei campi lo permetta. In caso contrario, per ogni gamba occorre trasmettere una segnalazione e collegarla utilizzando lo stesso identificativo del pacchetto indicato nel campo 2.6.

Operazioni di mercato che non rientrano nella definizione di derivato

32. Le seguenti operazioni non rientrano nella definizione di derivato di cui al regolamento EMIR e, pertanto, non devono essere segnalate ai sensi di detto regolamento:

- a. strumenti finanziari con derivati incorporati (ad esempio obbligazioni convertibili): alcuni strumenti finanziari vengono emessi con caratteristiche tali da poter essere considerati come derivati incorporati nella struttura dello strumento stesso. È quanto accade ad esempio con le obbligazioni convertibili che, a norma della tabella 2.2 dell'allegato III delle NTR di cui al regolamento 2017/583, sono «uno strumento consistente in un'obbligazione o uno strumento di debito cartolarizzato con un derivato incorporato, quale un'opzione per l'acquisto dello strumento rappresentativo di capitale sottostante»;
- b. secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, del regolamento MiFIR, gli strumenti finanziari strutturati o prodotti strutturati sono «titoli concepiti per cartolarizzare e trasferire il rischio di credito associato a un pool di attività finanziarie, che garantiscono al titolare pagamenti regolari che dipendono dal flusso di cassa delle attività sottostanti»;

c. secondo la definizione fornita nella tabella 4.1 dell'allegato delle NTR di cui al regolamento 2017/583, i derivati cartolarizzati sono un «valore mobiliare definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE diverso dagli strumenti finanziari strutturati», comprendenti quanto meno:

- warrant garantiti classici;
- certificati con leva;
- warrant garantiti esotici;
- diritti negoziabili;
- certificati di investimento.

3.2.2 Obbligo di segnalazione per quanto riguarda le parti impegnate nell'operazione

33. I derivati infragruppo, non ammessi ad esenzione, devono essere segnalati come qualsiasi altro derivato e il campo corrispondente 2.37 «Infragruppo» deve essere compilato indicando il valore «True». Tuttavia l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento EMIR prevede un'esenzione dall'obbligo di segnalare i derivati infragruppo qualora siano soddisfatte le pertinenti condizioni. In questi casi, entrambe le controparti continuano ad osservare tale obbligo fino a quando non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'esenzione e quest'ultima non venga accordata (per ulteriori chiarimenti sull'esenzione, consultare la sezione 3.3).

34. I derivati afferenti alla stessa entità giuridica (per esempio quelli tra due desk o due succursali della stessa entità) non devono essere segnalati ai sensi del regolamento EMIR, in quanto non coinvolgono due controparti. L'unica eccezione è costituita dal caso in cui un partecipante diretto risulti inadempiente e la CCP assuma temporaneamente il ruolo di entrambe le parti dei contratti derivati in essere.

35. Analogamente, le filiali extra-UE di un gruppo la cui impresa madre è stabilita nell'UE non sono tenute a segnalare i propri derivati ai sensi del regolamento EMIR. Nel caso di contratti fra una controparte dell'UE e una controparte extra-UE, quella dell'UE dovrà segnalare tali contratti.

36. Il regolamento EMIR richiede alle controparti e alle CCP di effettuare le segnalazioni. Le CCP sono definite all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento e le controparti sono definite come CF (controparte finanziaria) se l'entità rientra in una delle categorie di controparte finanziaria specificate nel regolamento EMIR o come CNF (controparte non finanziaria) se si tratta di un'impresa stabilita nell'Unione che non sia una CCP o una CF. Il concetto di impresa non è definito nel regolamento EMIR. Tuttavia, la Commissione europea indica nelle sue FAQ ⁽¹⁵⁾, domanda II.14, la logica secondo la quale il «concetto di impresa è più ampio di quello di "società" e, pertanto, non si limita alle aziende dotate di personalità

⁽¹⁵⁾ [emir-faqs-10072014_en.pdf \(europa.eu\)](#).

giuridica o con finalità di lucro (articolo 54 del TFUE)». Vale la pena di osservare che, conseguentemente, le persone che non svolgono un'attività economica non sono considerate imprese e non sono dunque soggette all'obbligo di segnalazione ai sensi del regolamento EMIR.

37. Di conseguenza, se l'attività svolta dall'ente di beneficenza o da un soggetto senza scopo di lucro rientra nella definizione di attività economica che le qualifica come ente di beneficenza o ente senza scopo di lucro, tali enti sono soggetti agli obblighi applicabili nei confronti delle controparti non finanziarie che concludono operazioni in derivati, ivi compreso l'obbligo di segnalazione.
38. Per quanto riguarda i fondi di investimento (ad esempio OICVM, FIA, fondi privi di personalità giuridica, EPAP), la controparte del derivato è generalmente il fondo (o, nel caso di fondi multicomparto, il comparto). Quando il gestore di un fondo esegue un contratto per diversi fondi simultaneamente (per esempio block trade), deve assegnare immediatamente la parte pertinente di tale contratto ai rispettivi fondi e segnalarlo di conseguenza. Pertanto, l'identificativo della controparte deve essere l'identificativo del fondo e non l'identificativo del gestore del fondo. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafi da 1 ter a 1 quinquies, del regolamento EMIR, il gestore del fondo segnala i derivati OTC per conto dei fondi. L'identificativo del gestore del fondo deve essere incluso in quanto soggetto responsabile della segnalazione, indicando se effettui quest'ultima direttamente in quanto soggetto che trasmette la segnalazione. Occorre osservare che, in rare circostanze, il gestore del fondo esegue operazioni per proprio conto e non per conto del fondo che gestisce. In tal caso, la controparte sarebbe il gestore del fondo.
39. I FIA non UE che vengono costituiti esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti o che sono società veicolo di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/61/UE, non sono considerati CF ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, né CNF ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9. Pertanto, questi FIA non sono soggetti all'obbligo di segnalazione e, di conseguenza, non sono tenuti a segnalare le operazioni in derivati a norma del regolamento EMIR; tuttavia, se l'altra controparte è soggetta a tale obbligo ai sensi del suddetto regolamento, tale controparte deve segnalare le operazioni in derivati concluse con tali FIA non UE.
40. Più generalmente, per quanto riguarda i fondi e, in particolare, quando un GEFIA gestisce FIA domiciliati nell'Unione e FIA domiciliati in paesi terzi, il gestore del fondo deve stabilire se il FIA costituisca o meno una CF a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento EMIR. Qualora il FIA costituisca una CF, il GEFIA autorizzato o registrato ai sensi della direttiva GEFIA deve garantire che le informazioni sui derivati vengano segnalate.
41. Infine, alcuni soggetti specifici esulano dall'ambito di applicazione del regolamento EMIR, generalmente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detto regolamento, come per esempio la BRI, le banche centrali o gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico per un elenco predeterminato di paesi. Tuttavia, in merito all'articolo 1, paragrafo 5, quello di segnalazione è l'unico obbligo previsto dal regolamento EMIR che si applichi alle banche multilaterali di sviluppo, ad alcuni enti del settore pubblico, all'FSE e al MES.

42. Le imprese di investimento che prestano servizi di investimento (quali l'esecuzione di ordini oppure la loro ricezione e trasmissione) senza diventare una controparte di un derivato agendo in qualità di obbligato principale non sono soggette all'obbligo di segnalazione ai sensi del regolamento EMIR. Nondimeno, qualora l'impresa di investimento agisca in qualità di gestore del fondo di investimento, come descritto all'articolo 9, paragrafi 1 ter, 1 quater o 1 quinquies, del regolamento EMIR, tale impresa di investimento assume la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto della controparte, ed è tenuta a comunicare il proprio codice LEI nel campo 1.3 «Soggetto responsabile della segnalazione».
43. Analogamente, quando una società di gestione presta un servizio di gestione del portafoglio (in base alla definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 8, della MiFID) per un cliente, stipulando contratti derivati nell'ambito di tale servizio, il cliente deve essere considerato la controparte del derivato, tranne quando la società di gestione assume il rischio del contratto derivato e, pertanto, è considerata controparte. La società di gestione può effettuare segnalazioni ai TR per conto dei suoi clienti, fatta salva la responsabilità del cliente di osservare l'obbligo di segnalazione. In tale situazione occorre fornire l'identificativo della società di gestione in quanto identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione.
44. Quando un intermediario è una controparte di un derivato, deve segnalare quest'ultimo e identificarsi come controparte. In conformità alle NTR in materia di segnalazione e, in particolare, relativamente ai dati da segnalare nel campo 1.15, l'intermediario non è dunque tenuto a comunicare il proprio codice LEI nel campo «Identificativo dell'intermediario». In caso contrario, se un intermediario agisce esclusivamente come tale per la controparte 1, il codice LEI dello stesso deve essere riportato nel campo «Identificativo dell'intermediario».

3.2.3 Segnalabilità in scenari specifici

45. A norma del regolamento EMIR, la segnalazione è bilaterale, ossia entrambe le controparti di contratti derivati sono tenute alla segnalazione se rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento. Di conseguenza, per un derivato concluso da due controparti soggette al regolamento EMIR, lo stesso derivato dovrebbe essere segnalato due volte (una per conto di ciascuna controparte) e i dati sul derivato in questione devono essere congruenti nelle due segnalazioni.
46. L'articolo 9, paragrafo 1 sexies, stabilisce che le controparti e le CCP provvedono a che tali dati siano segnalati correttamente e senza generare duplicazioni. In base a questo requisito, le controparti o altri soggetti responsabili della segnalazione devono mettere in atto procedure e controlli al fine di evitare il rischio di duplicare le comunicazioni. Ciò è particolarmente importante i) nel caso di un cambio di TR (occorre garantire che le segnalazioni vengano convogliate nel TR giusto), ii) nel caso di un evento societario, quale ad esempio una fusione o un'acquisizione (occorre evitare di segnalare lo stesso derivato per conto del soggetto errato) o iii) nel caso di modifiche nella delega (è necessario garantire che solo un soggetto delegato segnali un derivato). Se viene individuata una doppia segnalazione, la

controparte deve adottare subito e diligentemente azioni correttive per risolvere il problema.

47. Nel caso di una novazione, se una controparte (che sia una CCP o un altro tipo di controparte) interviene nell'ambito di un derivato e ne diventa nuova controparte (questo paragrafo non tratta casi di compensazione), il derivato deve essere segnalato da ambo le controparti, ossia la nuova controparte subentrante e la controparte che rimane invariata, con tipo di azione «Nuovo» e tipo di evento «Subentro». Per quanto riguarda la segnalazione originaria relativa al derivato esistente, entrambe le controparti devono inviare una segnalazione con tipo di azione «Cessazione» e tipo di evento «Subentro», compilando il campo 2.45 «Data di cessazione anticipata».
48. Per le operazioni block trades, è necessario operare una distinzione tra i) scenari in cui l'operazione block trades è stata conclusa da un'impresa di investimento e poi allocata ai clienti e ii) gli scenari in cui l'operazione è stata conclusa dal gestore di un fondo esente dall'obbligo di segnalazione e poi allocata a singoli fondi.
49. Nel primo caso, l'operazione block trades deve essere innanzitutto segnalata dall'impresa di investimento, che deve quindi segnalare le allocazioni ai singoli clienti.
50. Nel secondo caso, le operazioni block trades successivamente allocate ai singoli fondi alla data di contrattazione non devono essere segnalate. In tali casi, la controparte del derivato è il singolo fondo e, pertanto, le allocazioni devono essere segnalate a) specificando il singolo fondo pertinente (per conto del quale il gestore del fondo ha effettuato l'operazione block trades) in qualità di controparte dell'operazione suddetta e b) allocando la parte pertinente dell'operazione al singolo fondo. Tutte le parti di un'operazione block trades che non vengano allocate alla data di contrattazione devono essere segnalate indicando il gestore del fondo come controparte. Questa logica di segnalazione si applica solo se la data di allocazione post-negoziazione è consentita dalla normativa nazionale applicabile.
51. Nel caso in cui un accordo di garanzia permetta di coprire l'esposizione nell'ambito di operazioni che non devono essere segnalate a norma del regolamento EMIR, la garanzia comunicata deve essere solo quella che copre l'esposizione relativa ai derivati segnalati ai sensi del regolamento EMIR. Se è impossibile distinguere, in un pool di garanzie, l'importo relativo ai derivati da segnalare a norma del regolamento EMIR dall'importo relativo ad altre operazioni, la garanzia segnalata può rispecchiare la garanzia effettiva costituita / ricevuta a copertura di una serie più ampia di operazioni. Di conseguenza, nel caso in cui nessuna delle operazioni oggetto della segnalazione debba essere comunicata ai sensi del regolamento EMIR, non occorre segnalare alcuna garanzia.
52. Il regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, ha eliminato l'obbligo di backloading dall'articolo 9 del regolamento EMIR e, pertanto, i derivati conclusi prima del 12 febbraio 2014 e non più in essere in tale data non sono soggetti all'obbligo di segnalazione.

53. Se per diversi giorni non vengono conclusi, modificati né estinti contratti, non è necessaria alcuna segnalazione, eccettuati gli aggiornamenti relativi alle valutazioni e alle garanzie sui derivati in essere, come prescritto. Poiché l'obbligo di segnalazione deve essere osservato entro T+1 (dove T è la data di conclusione / modifica / cessazione del contratto), non vi è ulteriore necessità di inviare segnalazioni giornaliere in assenza di contratti conclusi, modificati o estinti.
54. I derivati conclusi e poi compensati o cessati per altri motivi nel corso dello stesso giorno devono essere segnalati ai TR. In caso di cessazione nello stesso giorno, devono essere inviate almeno due segnalazioni: una con tipo di azione «Nuovo» e una seconda segnalazione con tipo di azione «Cessazione» e con il tipo di evento pertinente, a meno che il derivato non sia segnalato con tipo di azione «Componente di posizione»; in tal caso sarà compensato nella posizione successiva (consultare la sezione 3.7 per gli aspetti specifici della segnalazione a livello di posizione).
55. Per quanto riguarda i derivati compensati, l'articolo 2 delle NTR in materia di segnalazione spiega come occorra segnalare le operazioni che vengono compensate. Di conseguenza, se l'operazione in derivati non è compensata nello stesso giorno da una CCP o viene conclusa fuori sede, deve essere segnalata prima nel suo stato originario e in seguito, una volta compensata, il derivato originario deve essere cessato con tipo di azione «Cessazione» e tipo di evento «Compensazione». Il derivato successivo deve essere segnalato con tipo di azione «Nuovo» e tipo di evento «Compensazione» o, se del caso, con tipo di azione «Componente di posizione».

3.3 Esenzione infragruppo dall'obbligo di segnalazione

56. Il periodo di tre mesi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento EMIR, modificato dal regolamento 2019/834, entro cui le autorità possono manifestare disaccordo sul fatto che sussistano le condizioni menzionate, decorre dal giorno di calendario successivo al ricevimento della notifica o delle notifiche da parte dell'ANC o delle ANC pertinenti.
57. L'esenzione deve essere valida a decorrere dalla data in cui l'ANC o le ANC confermano alla controparte o alle controparti che le condizioni per avvalersi dell'esenzione sono soddisfatte oppure, se nessuna decisione viene notificata dall'ANC o dalle ANC, l'esenzione sarà valida a decorrere dalla fine del periodo di non obiezione di tre mesi. Se le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento EMIR, modificato dal regolamento 2019/834, non possono più essere soddisfatte a causa di una modifica delle caratteristiche delle controparti, queste ultime devono informarne l'ANC o le ANC pertinenti. Fatta salva l'esenzione esistente, l'ANC o le ANC possono opporsi all'uso dell'esenzione se le condizioni non sono più soddisfatte. Dal momento in cui l'ANC si oppone all'uso dell'esenzione, quest'ultima cesserà di essere valida.
58. Occorre osservare che le controparti sono tenute a segnalare le operazioni in derivati nel corso del periodo di tre mesi, a meno che l'ANC o le ANC notifichino

alla controparte o alle controparti di concordare sul fatto che sussistano le condizioni prima che scada il periodo dei tre mesi.


59. Per quanto riguarda il riferimento all'«impresa madre» ai fini delle condizioni per l'esenzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento EMIR, modificato dal regolamento 2019/834, si deve considerare che:

- a) l'impresa madre capogruppo ⁽¹⁶⁾ pertinente per il consolidamento integrale è l'impresa madre per tale finalità; e
- b) le procedure centralizzate per la valutazione, le misurazioni e il controllo dei rischi devono essere applicabili per le controparti che notificano l'esenzione dall'obbligo di segnalazione. Non è necessario che tali procedure siano istituite a livello dell'intero gruppo dell'impresa capogruppo.

60. La nozione di impresa madre capogruppo di cui al summenzionato punto a) è da intendersi come la massima entità consolidante nel gruppo. La figura 1 illustra il caso generale.

⁽¹⁶⁾ La Commissione europea ha specificato che l'esenzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento EMIR non contempla operazioni infragruppo per le quali l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, anche se l'operazione è conclusa tra due controparti entrambe stabilite nell'UE [cfr. ESMA EMIR Q&A TR Risposta 51 (m)].

FIGURA 1: ESEMPIO DI STRUTTURA DI GRUPPO A DUE LIVELLI



61. Alcuni casi di utilizzo specifici sono spiegati nelle figure 2, 3, 4 e 5.

FIGURA 2: CONSOLIDAMENTO INTEGRALE DA PARTE DELL'IMPRESA MADRE CAPOGRUPPO




FIGURA 3: CONSOLIDAMENTO INTEGRALE DA PARTE DELL'IMPRESA MADRE CAPOGRUPPO CON UN ALTRO SOGGETTO CHE NE DETIENE LA PROPRIETÀ ULTIMA




FIGURA 4: CONSOLIDAMENTO INTEGRALE DA PARTE DELL'IMPRESA MADRE CAPOGRUPPO CON UN'IMPRESA MADRE INTERMEDIA





FIGURA 5: CONSOLIDAMENTO INTEGRALE DA PARTE DELL'IMPRESA MADRE CAPOGRUPPO CON UN'IMPRESA MADRE INTERMEDIA E CON UN ALTRO SOGGETTO CHE NE DETIENE LA PROPRIETÀ ULTIMA



62. Le controparti devono trasmettere le loro notifiche alle rispettive ANC (occorre inviare singole notifiche ad ogni ANC dei paesi in cui sono ubicate le controparti), conformemente alle procedure adottate da tali ANC in ogni Stato membro. Se questo è accettabile per la rispettiva ANC, l'impresa madre capogruppo (in base al paragrafo 59 dei presenti orientamenti) o il soggetto responsabile delle procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi relativamente alle controparti per cui viene notificata l'esenzione può fornire un'unica notifica che identifichi ciascun soggetto del suo gruppo ubicato all'interno dello Stato membro per cui si richiede l'esenzione. Non è necessario che l'impresa madre capogruppo o il soggetto responsabile delle procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi relativamente alle controparti per cui viene notificata l'esenzione sia una controparte di un contratto derivato, né che sia ubicato nello Stato membro in cui trasmette una notifica.
63. Quando si notifica la propria volontà di applicare l'esenzione dall'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento EMIR, la controparte che effettua la notifica deve affermare di soddisfare le condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento EMIR e, ove applicabile, deve indicare l'altra o le altre ANC che sono state informate con riferimento alla controparte o alle controparti incluse nella notifica. L'ANC può chiedere ulteriori informazioni e/o documenti per valutare il soddisfacimento delle condizioni stabilite nel terzo comma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento EMIR.
64. Le controparti possono notificare la propria volontà di applicare un'esenzione infragruppo anche se non hanno ancora concluso operazioni in derivati e, di conseguenza, possono applicare l'esenzione a meno che una delle ANC non si opponga circa i derivati conclusi dopo che sia stata concessa l'esenzione. Nondimeno, la notifica deve essere trasmessa solo una volta che sussistano tutte le condizioni specificate nel terzo comma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento EMIR.
65. Nel momento in cui le controparti di uno stesso gruppo stabilite in almeno due Stati membri diversi notificano alle rispettive ANC la propria volontà di applicare un'esenzione dall'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento EMIR, ogni ANC deve valutare se siano soddisfatte o meno le condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento EMIR. Le ANC possono manifestare disaccordo sul fatto che sussistano tali condizioni; se una delle ANC ritiene che non siano soddisfatte, deve informarne la controparte nel suo Stato membro nonché l'altra o le altre ANC entro il periodo di tre mesi dal ricevimento della notifica e specificarne i motivi.
66. Nel caso in cui le controparti intendono beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di segnalazione e, una volta che ritengano di avere risposto all'obiezione o alle obiezioni mosse dall'ANC o dalle ANC che si sono opposte, queste devono notificare nuovamente di conseguenza la loro volontà di applicare l'esenzione dall'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento EMIR.

67. Un contratto derivato tra una controparte finanziaria (CF) e una controparte non finanziaria (CNF) in cui:
- la CF appartiene sia a un gruppo di imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o all'articolo 80, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2006/48/CE (CRD), sia a un altro gruppo di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; e
 - la CNF appartiene solo al gruppo di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
 - può beneficiare di un'esenzione infragruppo dall'obbligo di segnalazione. In particolare, conformemente alla definizione di «gruppo» di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento EMIR, modificato dal regolamento 2019/834, un contratto di questo tipo può beneficiare dell'esenzione infragruppo dall'obbligo di segnalazione se la CNF, pur non essendo consolidata ai sensi della CRD, fa parte dello stesso gruppo non finanziario consolidato cui appartiene la CF.
68. Al fine di evitare dubbi, se le controparti effettuano la notifica alle rispettive ANC in date diverse, devono attendere fino al termine dell'ultimo periodo di tre mesi prima di avvalersi dell'esenzione (ammesso che nessuna ANC abbia mosso obiezioni) o fino a quando tutte le ANC pertinenti non abbiano concordato che sono soddisfatte le condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento EMIR. L'esenzione dall'obbligo di segnalazione per i contratti derivati conclusi dalle controparti pertinenti non è valida se almeno un'ANC vi si è opposta; pertanto è necessario continuare a segnalare le operazioni in derivati concluse tra le controparti incluse nella notifica.
69. Una volta che l'esenzione suddetta è valida, le controparti che ne beneficiano devono inviare segnalazioni con tipo di azione «Errore» per tutti i derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), delle NTA in materia di segnalazione, relativamente alle controparti per le quali è valida l'esenzione.
70. Se quest'ultima ha cessato di essere valida a causa di un'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento EMIR, le controparti interessate devono segnalare i contratti derivati che sono stati conclusi e non sono stati terminati dalle controparti né sono scaduti nella data in cui l'esenzione ha smesso di essere valida utilizzando il tipo di azione «Nuovo» e il tipo di evento «Operazione» e fornire tutte le informazioni pertinenti su tali derivati nel momento in cui l'esenzione cessa di essere valida, oltre a segnalare tutti gli eventi successivi del ciclo di vita quando si verificano. Non è necessario segnalare gli eventi del ciclo di vita del derivato che si sono verificati tra la data della sua conclusione e la data in cui l'esenzione ha cessato di essere valida. Se questi derivati sono stati precedentemente annullati con tipo di azione «Errore» nel momento in cui l'esenzione è stata concessa, le controparti devono segnalare tali derivati con tipo di azione «Ripristino»; anche in questa ipotesi non è necessario segnalare eventi del ciclo di vita che si sono verificati nel periodo in cui era valida l'esenzione dall'obbligo di segnalazione.

3.4 Attribuzione della responsabilità per la segnalazione

3.4.1 Chiarimenti di carattere generale

71. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento EMIR, le controparti e le CCP sono tenute ad assicurare che i dati di tutti i derivati da segnalare descritti della sezione 3.2 vengano comunicati a un TR. Pertanto, a meno che non si applichi un'esenzione o che un'altra parte non abbia la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento EMIR, gli obblighi di segnalazione si applicano a tutte le controparti e CCP stabilite nell'Unione non appena stipulano un contratto derivato. Ciò implica che tale contratto debba essere segnalato al più tardi nel giorno lavorativo che segue la sua conclusione, modifica o cessazione.

3.4.2 Negoziazione tra una CF e una CNF

72. In merito alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, delle NTA in materia di segnalazione, l'ESMA ritiene che, al fine di soddisfare i rispettivi requisiti, la CNF- e la CF debbano concordare la modalità di scambio delle informazioni in ciascuno dei casi in questione. Nello specifico, in relazione all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), delle NTA in materia di segnalazione, queste disposizioni devono permettere alla CF di ottenere le informazioni al più tardi il giorno T+1 dopo la data di conclusione o modifica di un contratto, affinché la CF possa procedere alla segnalazione tempestiva. Ciò è possibile, ad esempio, fornendo un elenco di valori standard predefiniti che deve essere utilizzato sistematicamente dalla CF, salvo diversa indicazione della CNF-. In ogni caso, quest'ultima rimane responsabile della fornitura dei dati corretti alla CF, mentre quest'ultima è tenuta a impiegare le informazioni fornite dalla CNF-. Fra gli esempi di valori predefiniti, si consideri il caso in cui una CNF- stipula contratti derivati con un istituto di credito senza ricorrere a un intermediario, senza compensare tali contratti e stipulandoli esclusivamente a fini di copertura della sua attività commerciale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento EMIR. In questo caso, la CNF- potrebbe accettare che la CF segnali i valori predefiniti di seguito indicati nei campi specificati all'articolo 9, paragrafo 2, delle NTA in materia di segnalazione (a meno che la CNF- non istruisca diversamente la CF nello specifico):

- a. 1.15 «Identificativo dell'intermediario»: in bianco.
- b. 1.16 «Partecipante diretto»: in bianco.
- c. 1.20 «Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria»: «True».

73. L'ESMA coglie questa occasione per ricordare ai partecipanti al mercato che la CNF- non è tenuta a segnalare dati sulle garanzie e sulle valutazioni dei contratti a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello a norma dell'articolo 4 delle NTR in materia di segnalazione. Nondimeno, qualora la CF segnalasse tali informazioni, queste ultime devono essere esatte per quanto riguarda le rispettive garanzie o la data e l'ora delle valutazioni.

74. Un caso particolare è quello in cui la conclusione di un'operazione in derivati è stata segnalata o dovrebbe essere stata segnalata dalla CNF- (perché è stata eseguita prima che le disposizioni che stabiliscono la responsabilità della segnalazione diventassero applicabili, ossia prima del 18 giugno 2020, o perché la CNF- ha rinunciato alla delega al momento dell'esecuzione) e occorre segnalare una modifica o una cessazione ai sensi delle disposizioni che attribuiscono la responsabilità, ivi compresa quella giuridica, alla CF. Nello specifico, questa situazione potrebbe verificarsi durante il periodo di transizione, dunque in base ai principi esposti nella sezione 3.1 sulla transizione alle nuove norme in materia di segnalazione. L'ESMA ritiene altresì che gli accordi tra la CNF- e la CF debbano tenere conto di tali situazioni al fine di garantire la continuità delle segnalazioni in termini di contenuto, tempestività e adeguatezza. Le controparti devono anche assicurare che tali contratti vengano segnalati senza generare duplicazioni.
75. Per quanto riguarda i derivati OTC in essere per cui una CF e una CNF- effettuano la segnalazione a due repertori diversi di dati sulle negoziazioni nel momento in cui viene trasferita la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, i derivati OTC in essere della CNF- devono essere trasferiti al TR della CF in quel momento, a meno che la CF non decida di diventare cliente del TR della CNF- e di segnalare a tale TR i derivati OTC conclusi con la CNF-. Analogamente, ogni volta che la CNF modifica il proprio status da CNF- a CNF+ e pertanto la responsabilità, inclusa quella giuridica, viene trasferita alla CNF, i derivati OTC conclusi con la CF devono essere trasferiti al TR della CNF, a meno che la CNF non decida di diventare cliente del TR della CF e di segnalare a tale TR i derivati OTC conclusi con la CF. Qualsiasi trasferimento simile di derivati OTC tra i TR di una coppia CF-CNF deve avvenire in base agli Orientamenti sul trasferimento di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁷⁾ (in particolare, i derivati oggetto del trasferimento non devono essere annullati né segnalati nuovamente dalle controparti, bensì trasferiti come indicato negli Orientamenti).
76. Per quanto concerne l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), delle NTA in materia di segnalazione, i campi 1.7 «Soglia di compensazione della controparte 1» e 1.13 «Soglia di compensazione della controparte 2» fanno parte delle informazioni da segnalare. Nella misura del possibile, la CNF- deve informare la CF di una modifica prevista del suo status prima della data del calcolo annuale delle sue posizioni, necessario ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento EMIR, per evitare interruzioni nella continuità delle segnalazioni. Benché lo status della CNF sia noto e valutato in primo luogo dalla stessa CNF, la CF deve acquisire periodicamente le informazioni al fine di poter effettuare le proprie segnalazioni. Quando la CF viene a conoscenza di una modifica dello status da CNF+ a CNF- dopo la data di calcolo, deve trasmettere senza indebito ritardo le segnalazioni mancanti relative ai derivati OTC che sono stati conclusi, modificati o cessati dopo tale data. Tali trasmissioni devono essere effettuate dopo aver ricevuto dalla CNF tutti i dati pertinenti (a norma

⁽¹⁷⁾ https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-2351_final_report_-_guidelines_on_data_transfer_between_trade_repositories_emir_sfr.pdf

dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), delle NTA in materia di segnalazione) relativi ai derivati in questione.

77. Analogamente, la CNF deve adottare tutti i provvedimenti del caso per garantire di potersi assumere la responsabilità della segnalazione una volta che abbia modificato il proprio status da CNF- a CNF+, al fine di garantire la continuità delle segnalazioni in termini di contenuto, tempestività e adeguatezza; ciò comporta altresì che la CNF informi la CF non appena possibile e che, pertanto, la CNF preveniva idealmente la modifica.
78. Per quanto concerne l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), delle NTA in materia di segnalazione, le CNF sono tenute a garantire che il proprio codice LEI venga rinnovato per tempo. Al fine di evitare interruzioni nella segnalazione e affinché la CF non debba gestire rifiuti da parte dei TR, l'ESMA ritiene che la CF possa ad esempio contattare tempestivamente la CNF-, affinché quest'ultima rinnovi il proprio codice LEI. Nondimeno, se la CNF- non ha rinnovato per tempo il proprio codice LEI e la CF non ha dunque potuto effettuare con successo la segnalazione per conto della CNF-, la CF deve trasmettere le segnalazioni mancanti senza indebito ritardo non appena viene rinnovato il codice LEI della CNF-.
79. Benché l'obbligo di segnalare i derivati OTC non incomba più sulla CNF-, l'ESMA ritiene della massima importanza che entrambe le controparti, compresa la CNF-, siano in possesso di informazioni complete e aggiornate in merito ai dati dei derivati che sono stati segnalati a un TR. Pertanto, l'ESMA è dell'idea che le CF possano ad esempio fornire periodicamente (per esempio con cadenza mensile) alle rispettive CNF- le informazioni riguardanti i contratti in essere presso i TR. La possibilità di confrontare periodicamente le sue registrazioni con quelle relative ai derivati conservate nei TR sarebbe di aiuto per la CNF- nell'adempimento degli altri suoi obblighi definiti nel regolamento EMIR e, nello specifico, nell'articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento, ai sensi del quale «le controparti conservano i dati relativi ai contratti derivati conclusi e alle relative modifiche per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione» o in altri regolamenti pertinenti, oltre ad essere a conoscenza delle informazioni disponibili per i soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento EMIR per loro conto.
80. Al fine di evitare dubbi, l'ESMA ribadisce che tutti i chiarimenti summenzionati si applicano esclusivamente ai derivati OTC. Perciò, per quanto riguarda gli ETD, ossia i contratti derivati che non sono qualificati come OTC in base alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento EMIR, modificato dall'articolo 32 del regolamento SFTR, la controparte mantiene la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare i dati a un TR e non si applicano le disposizioni afferenti al trasferimento della responsabilità, inclusa quella giuridica. Le controparti non possono dare per scontato che tutte le opzioni e i contratti future scambiati in sede di negoziazione siano ETD.
81. In casi molto specifici, circostanze esterne potrebbero determinare una modifica nell'attribuzione della responsabilità per la segnalazione; per esempio:
- una CF stabilita in un paese del SEE trasferirà la propria sede in un paese terzo;
 - un contratto derivato OTC si modifica in ETD o viceversa.

82. In tali casi, l'ESMA ritiene che l'attribuzione della responsabilità dipenda dalla situazione ogni volta in cui sorge l'obbligo di segnalazione: ad esempio, per un contratto derivato che viene considerato OTC fino al 30/11 e diventa un ETD a partire dall'1/12, la CF è responsabile della segnalazione fino al 30/11 incluso, mentre la CNF- ne diverrà responsabile, anche dal punto di vista giuridico, a decorrere dall'1/12. Tutte le altre disposizioni dei presenti orientamenti saranno applicabili conformemente all'attribuzione della responsabilità.
83. Un altro limite è costituito dal fatto che le disposizioni in materia di attribuzione della responsabilità si applicano esclusivamente quando la CF è stabilita nell'Unione o se sussistono le condizioni di cui al quarto comma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento EMIR.
84. Infine, le controparti devono tenere conto dello stato di attuazione delle modifiche al suddetto regolamento nei paesi del SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Fino a quando le modifiche dell'EMIR non saranno integrate nell'accordo SEE e recepite nelle normative nazionali di tali paesi, le controparti devono valutare attentamente i rispettivi obblighi in fase di negoziazione con controparti del SEE e porre in atto accordi intesi a garantire che le segnalazioni vengano effettuate senza generare duplicazioni.

Tabella 2 - Compilazione dei campi relativi alle controparti, al soggetto che trasmette la segnalazione e al soggetto responsabile della segnalazione

| Scenario | | Soggetto che trasmette la segnalazione (campo 1.2) | Soggetto responsabile della segnalazione (campo 1.3) | Controparte 1 (campo 1.4) | Controparte 2 (campo 1.9) |
|---|----------------|--|--|------------------------------|------------------------------|
| CF segnalante per conto della CNF- ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis | <i>Gamba 1</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CNF-</i> |
| | <i>Gamba 2</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CNF-</i> | <i>Codice LEI della CF</i> |
| CF segnalante per conto della CNF- ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis e CF delegante all'RSE | <i>Gamba 1</i> | <i>Codice LEI dell'RSE</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CNF-</i> |
| | <i>Gamba 2</i> | <i>Codice LEI dell'RSE</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CNF-</i> | <i>Codice LEI della CF</i> |
| CNF- che rinuncia alla | <i>Gamba 1</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CNF-</i> |

Tabella 2 - Compilazione dei campi relativi alle controparti, al soggetto che trasmette la segnalazione e al soggetto responsabile della segnalazione

| Scenario | | Soggetto che trasmette la segnalazione (campo 1.2) | Soggetto responsabile della segnalazione (campo 1.3) | Controparte 1 (campo 1.4) | Controparte 2 (campo 1.9) |
|---|----------------|--|--|------------------------------|------------------------------|
| delega nei confronti della CF segnalante per suo conto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis | <i>Gamba 2</i> | <i>Codice LEI della CNF-</i> | <i>Codice LEI della CNF-</i> | <i>Codice LEI della CNF-</i> | <i>Codice LEI della CF</i> |
| CNF- che rinuncia alla delega nei confronti della CF segnalante per suo conto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis CF delegante all'RSE CNF- delegante all'RSE 2 | <i>Gamba 1</i> | <i>Codice LEI dell'RSE</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CNF-</i> |
| | <i>Gamba 2</i> | <i>Codice LEI dell'RSE 2</i> | <i>Codice LEI della CNF-</i> | <i>Codice LEI della CNF-</i> | <i>Codice LEI della CF</i> |
| CNF+ delegante alla CF | <i>Gamba 1</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CNF+</i> |
| | <i>Gamba 2</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CNF+</i> | <i>Codice LEI della CNF+</i> | <i>Codice LEI della CF</i> |
| CNF+ delegante alla CF e CF che subdelega all'RSE | <i>Gamba 1</i> | <i>Codice LEI dell'RSE</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CNF+</i> |
| | <i>Gamba 2</i> | <i>Codice LEI dell'RSE</i> | <i>Codice LEI della CNF+</i> | <i>Codice LEI della CNF+</i> | <i>Codice LEI della CF</i> |
| CNF+ che non delega alla CF | <i>Gamba 1</i> | <i>Codice LEI della CF ⁽¹⁸⁾</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CNF+</i> |

⁽¹⁸⁾ Se la CF si affida a un altro soggetto per la trasmissione delle segnalazioni per suo conto, il campo deve essere compilato indicando il codice LEI di tale RSE.

Tabella 2 - Compilazione dei campi relativi alle controparti, al soggetto che trasmette la segnalazione e al soggetto responsabile della segnalazione

| Scenario | Soggetto che trasmette la segnalazione (campo 1.2) | Soggetto responsabile della segnalazione (campo 1.3) | Controparte 1 (campo 1.4) | Controparte 2 (campo 1.9) | |
|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | <i>Gamba 2</i> | <i>Codice LEI della CNF+ ⁽¹⁹⁾</i> | <i>Codice LEI della CNF+</i> | <i>Codice LEI della CNF+</i> | <i>Codice LEI della CF</i> |
| Controparte che negozia con una persona fisica, non idonea all'assegnazione di un codice LEI, che delega ad un RSE | <i>Gamba 1</i> | <i>Codice LEI dell'RSE</i> | <i>Codice LEI della controparte 1</i> | <i>Codice LEI della controparte 1</i> | <i>Codice del cliente specificato nelle NTA in materia di segnalazione per il campo 1.9</i> |
| | <i>Non è necessaria la segnalazione in merito alla gamba 2</i> | | | | |
| Il contratto è un ETD (Non sono in atto altre deleghe ⁽²⁰⁾) | <i>Gamba 1</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CF</i> | <i>Codice LEI della CNF-</i> |
| | <i>Gamba 2</i> | <i>Codice LEI della CNF-</i> | <i>Codice LEI della CNF-</i> | <i>Codice LEI della CNF-</i> | <i>Codice LEI della CF</i> |

⁽¹⁹⁾ Se la CNF+ si affida a un altro soggetto per la trasmissione delle segnalazioni per suo conto, il campo deve essere compilato indicando il codice LEI di tale RSE.

⁽²⁰⁾ Se viene conferita una delega a un altro RSE, la logica è la stessa che viene adottata quando si attribuisce la delega nel caso di una CNF- che si rinuncia alla delega nei confronti di una CF segnalante ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a).

Tabella 2 - Compilazione dei campi relativi alle controparti, al soggetto che trasmette la segnalazione e al soggetto responsabile della segnalazione

| Scenario | Soggetto che trasmette la segnalazione (campo 1.2) | Soggetto responsabile della segnalazione (campo 1.3) | Controparte 1 (campo 1.4) | Controparte 2 (campo 1.9) |
|--|---|--|-----------------------------|----------------------------|
| <p>Scenario complesso con vari eventi:</p> <p>CNF+ che delega la segnalazione a un RSE.</p> <p>Una CNF+ diventa CNF- e decide di rinunciare alla delega nei confronti della CF segnalante per suo conto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, ma si affida a un RSE.</p> <p>Una CNF- decide di aderire, ossia di revocare la delega all'RSE e iniziare ad affidarsi a una CF ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis.</p> <p>Una CF utilizza un altro TR rispetto all'RSE.</p> <p>Una CNF- viene assorbita da un'altra CNF (indicata come CNF*) che rimane CNF-.</p> <p>Una CNF- diventa CNF+.</p> <p>In questo scenario prendiamo in esame esclusivamente la gamba segnalata per conto della CNF.</p> | | | | |
| 1. CNF+ che delega la segnalazione a un RSE | <i>Codice LEI dell'RSE</i> | <i>Codice LEI della CNF</i> | <i>Codice LEI della CNF</i> | <i>Codice LEI della CF</i> |
| 2. Una CNF+ diventa CNF-, ma rinuncia alla delega nei confronti della CF segnalante per suo conto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, e decide di continuare a conferire la delega a un RSE | <p><i>Una CNF notifica a una CF la modifica dello status in base al calcolo annuale, prima di effettuarla.</i></p> <p><i>Una CNF notifica a una CF anche la decisione di non applicare il trasferimento di responsabilità, inclusa quella giuridica, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis. La CNF continua ad affidarsi alla sue procedure di segnalazione, conferendo volontariamente la delega al proprio RSE.</i></p> | | | |
| | <i>Codice LEI dell'RSE</i> | <i>Codice LEI della CNF</i> | <i>Codice LEI della CNF</i> | <i>Codice LEI della CF</i> |
| 3. Una CNF- opta per la segnalazione effettuata per suo conto da una CF ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis | <p><i>Prima della delega la CNF notifica alla CF, almeno 10 giorni prima del trasferimento di responsabilità, l'intenzione di aderire al regime previsto dall'articolo 9, paragrafo 1 bis, e di trasferire alla CF la responsabilità, anche giuridica, della segnalazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis.</i></p> | | | |

Tabella 2 - Compilazione dei campi relativi alle controparti, al soggetto che trasmette la segnalazione e al soggetto responsabile della segnalazione

| Scenario | Soggetto che trasmette la segnalazione (campo 1.2) | Soggetto responsabile della segnalazione (campo 1.3) | Controparte 1 (campo 1.4) | Controparte 2 (campo 1.9) |
|---|--|--|---------------------------|---------------------------|
| | <i>La CF e la CNF adottano le disposizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2, delle NTA in materia di segnalazione.</i> | | | |
| | <i>Come prerequisito per il trasferimento effettivo di responsabilità, la CNF avvia ed esegue il trasferimento dei dati dal TR del rispettivo RSE al TR della CF, conformemente agli Orientamenti sul trasferimento di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni e ai presenti orientamenti.</i> | | | |
| | Codice LEI della CF | Codice LEI della CF | Codice LEI della CNF | Codice LEI della CF |
| 4. Una CNF- viene assorbita da un'altra CNF- (indicata come CNF*) | <i>Una CF o CNF- segue la procedura di cui all'articolo 8 delle NTA in materia di segnalazione per quanto concerne le modifiche del codice LEI. Una volta che la modifica sia stata elaborata dal TR, occorre utilizzare il nuovo codice LEI.</i> | | | |
| | Codice LEI della CF | Codice LEI della CF | Codice LEI della CNF* | Codice LEI della CF |
| 5. Una CNF- diventa CNF+ | <i>Una CNF notifica a una CF la modifica dello status in base al calcolo annuale, prima di effettuarla.</i> | | | |
| | <i>In base alle disposizioni adottate da entrambe le controparti e prescritte ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, delle NTA in materia di segnalazione, la CNF notifica alla CF la modifica dello status in base al calcolo annuale.</i> | | | |
| | <i>Qualora le disposizioni lo richiedano, la CF o la CNF avvia ed esegue il trasferimento dei dati dal proprio TR al TR della CNF, conformemente agli Orientamenti sul trasferimento di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni e ai presenti orientamenti.</i> | | | |
| | Codice LEI della CNF* | Codice LEI della CNF* | Codice LEI della CNF* | Codice LEI della CF |

3.4.3 CCP

85. Per quanto riguarda le CCP, nel regolamento EMIR queste ultime non sono considerate controparti finanziarie a norma dell'articolo 2, paragrafo 8 e, pertanto, se una CNF- stipulasse direttamente un contratto derivato con una CCP, la CCP non diventerebbe responsabile, tanto meno dal punto di vista giuridico, della

segnalazione dei dati del derivato per conto della CNF-. In tali casi, l'obbligo di segnalazione ricade sulla CNF-.

3.4.4 Fondi (OICVM, FIA ed EPAP che, in forza della normativa nazionale, non sono dotati di personalità giuridica)

86. L'articolo 9, paragrafi 1 ter, 1 quater e 1 quinquies, introduce altresì l'attribuzione della responsabilità alla segnalazione per i fondi nei confronti del rispettivo gestore in determinate circostanze. In tali casi, si ritiene che i gestori dei fondi dispongano di tutti i dati pertinenti nell'ambito dei rispettivi ruoli e che sia possibile garantire la conformità alle disposizioni in materia di attribuzione della responsabilità di segnalazione ai sensi della normativa.

87. A titolo esemplificativo, consultare la tabella 3 riportata di seguito.

| Tabella 3– Compilazione dei campi relativi alle controparti, al soggetto che trasmette la segnalazione e al soggetto responsabile della segnalazione | | | | | |
|---|----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Situazione | | Soggetto che trasmette la segnalazione (campo 1.2) | Soggetto responsabile della segnalazione (campo 1.3) | Controparte 1 (campo 1.4) | Controparte 2 (campo 1.9) |
| Società di gestione / GEFIA (gestore di fondi di investimento) segnalante per conto del fondo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 quater | <i>Gamba 1</i> | <i>Codice LEI del gestore di fondi di investimento</i> | <i>Codice LEI del gestore di fondi di investimento</i> | <i>Codice LEI del fondo</i> | <i>Codice LEI della controparte</i> |
| | <i>Gamba 2</i> | <i>Codice LEI della controparte</i> | <i>Codice LEI della controparte</i> | <i>Codice LEI della controparte</i> | <i>Codice LEI del fondo</i> |
| Società di gestione / GEFIA (gestore di fondi di investimento) che effettua la segnalazione per conto del fondo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 quater, e conferisce la delega alla controparte | <i>Gamba 1</i> | <i>Codice LEI della controparte</i> | <i>Codice LEI del gestore di fondi di investimento</i> | <i>Codice LEI del fondo</i> | <i>Codice LEI della controparte</i> |
| | <i>Gamba 2</i> | <i>Codice LEI della controparte</i> | <i>Codice LEI della controparte</i> | <i>Codice LEI della controparte</i> | <i>Codice LEI del fondo</i> |
| Società di gestione / GEFIA (gestore di fondi di | <i>Gamba 1</i> | <i>Codice LEI dell'RSE</i> | <i>Codice LEI del gestore di fondi di investimento</i> | <i>Codice LEI del fondo</i> | <i>Codice LEI della controparte</i> |

Tabella 3– Compilazione dei campi relativi alle controparti, al soggetto che trasmette la segnalazione e al soggetto responsabile della segnalazione

| <i>Situazione</i> | | Soggetto che trasmette la segnalazione (campo 1.2) | Soggetto responsabile della segnalazione (campo 1.3) | Controparte 1 (campo 1.4) | Controparte 2 (campo 1.9) |
|---|----------------|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| investimento) che effettua la segnalazione per conto del fondo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 quater, e conferisce la delega a un RSE | <i>Gamba 2</i> | <i>Codice LEI della controparte</i> | <i>Codice LEI della controparte</i> | <i>Codice LEI della controparte</i> | <i>Codice LEI del fondo</i> |

88. Nel caso particolare in cui un fondo classificato come CF sottoscriva un derivato OTC con una CNF-, il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, sull'attribuzione della responsabilità per la segnalazione e i chiarimenti in merito contenuti nei presenti orientamenti alla precedente sezione 3.4.2 si applicano per il derivato OTC dal punto di vista della controparte. Pertanto, in tale situazione:

- a. il gestore del fondo ha la responsabilità, anche dal punto di vista giuridico, di segnalare il derivato OTC per conto del fondo;
- b. il fondo ha la responsabilità, anche dal punto di vista giuridico, di segnalare il derivato OTC per conto della CNF-.

89. A titolo esemplificativo, se un FIA (codice LEI AAAAAAAAAA1111111111) di un GEFIA (codice LEI AAAAAAAAAA2222222222) stipula un contratto derivato OTC con una CNF- (codice LEI 123456789ABCDEFGHIJK), i campi relativi alla controparte devono essere compilati come segue:

| TABELLA 4 – ESEMPIO DI FONDO RESPONSABILE PER LA SEGNALEZIONE DEL DERIVATO PER CONTO DELLA CNF- | | | |
|---|--|--|--|
| | | Segnalazione 1 del derivato | Segnalazione 2 del derivato |
| 1.3 | Soggetto responsabile della segnalazione | Codice LEI del GEFIA: AAAAAAAAAA222222222 | Codice LEI del FIA: AAAAAAAAAA111111111 |
| 1.4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | Codice LEI del FIA: AAAAAAAAAA111111111 | Codice LEI della CNF-: 123456789ABCDEFGHIJK |
| 1.9 | Controparte 2 | Codice LEI della CNF-: 123456789ABCDEFGHIJK | Codice LEI del FIA: AAAAAAAAAA111111111 |

90. Al fine di evitare dubbi, l'ESMA ribadisce che tutti i chiarimenti summenzionati si applicano esclusivamente ai derivati OTC. Perciò, per quanto riguarda gli ETD, ossia i contratti derivati che non sono classificati come OTC in base alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento EMIR, modificato dall'articolo 32 del regolamento SFTR, la controparte mantiene la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione dei dati a un TR e non si applicano le disposizioni afferenti al trasferimento della responsabilità, inclusa quella giuridica. Le controparti non possono dare per scontato che tutte le opzioni e i contratti future scambiati in sede di negoziazione siano ETD.

3.5 Delega della segnalazione

91. Oltre all'attribuzione della responsabilità derivante dall'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, del regolamento EMIR e trattata nella sezione 3.4, il regolamento EMIR stabilisce all'articolo 9, paragrafo 1 septies che le controparti e le CCP soggette all'obbligo di segnalazione possono delegare tale obbligo, ivi compreso qualsiasi compito (individualmente e separatamente) relativo alla segnalazione dei dati. In caso di delega della segnalazione, la controparte delegante deve fornire al soggetto che trasmette la segnalazione tutte le informazioni relative ai contratti derivati ed è responsabile di assicurare che tali informazioni siano corrette. Le procedure e le tempistiche, in caso di delega, devono essere identiche a quelle adottate nel caso dell'attribuzione della responsabilità per la segnalazione, descritta alla sezione 3.4. Benché a livello tecnico vi siano molte analogie e aspetti procedurali comuni tra l'attribuzione della responsabilità e la delega della segnalazione, dal punto di vista giuridico si tratta di scenari di segnalazione diversi e indipendenti. Occorre inoltre dire che le controparti UE devono valutare attentamente i rischi che potrebbero profilarsi per la loro conformità agli obblighi di

segnalazione in caso di delega a un soggetto extra-UE che trasmette la segnalazione.

92. Le NTR in materia di segnalazione prevedono un dato specifico, il campo 1.2 «Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione», che deve essere compilato obbligatoriamente e, qualora la controparte segnalante o il soggetto responsabile della segnalazione non abbia delegato la trasmissione di quest'ultima a un terzo o all'altra controparte, la controparte segnalante o il soggetto responsabile della segnalazione compilerà il suddetto campo indicando il proprio codice LEI. Nel caso in cui nella segnalazione di un derivato siano coinvolti più soggetti, ossia quando la segnalazione è effettuata da una catena di soggetti, il campo 1.2 deve essere compilato indicando il codice LEI del soggetto che trasmette in ultima analisi la segnalazione al TR. La RF sulle NTR/NTA (nella sezione 4.1.3) precisa inoltre che gli RSE devono informare le controparti segnalanti e gli ERR in merito ai problemi pertinenti che riguardano la qualità dei dati e della segnalazione (ivi compresi dati trasmessi per loro conto, tutti i rifiuti, le mancate riconciliazioni nonché qualsiasi altro problema relativo alla qualità dei dati che riguardi i dati pertinenti) per i quali tali informazioni non verranno fornite dal TR, soprattutto se le controparti segnalanti e gli ERR non sono partecipanti né utenti del TR. L'ESMA ha inoltre specificato nella RF sulle NTR/NTA che le responsabilità circa i derivati in essere devono essere concordate dalle parti e contemplate dall'accordo di delega. Naturalmente, tale accordo deve indicare la data della sua entrata in vigore e quella in cui cessa di avere efficacia. Le responsabilità delle controparti e degli RSE in merito alla completezza e all'esattezza dei dati (per esempio l'aggiornamento del codice LEI) e, in generale, la responsabilità per i contenuti delle segnalazioni, in caso di delega continuano a incombere sempre sul soggetto responsabile della segnalazione. La controparte delegante (soggetta all'obbligo di segnalazione) deve fornire tempestivamente all'RSE tutte le informazioni relative al derivato ed è responsabile di assicurare che tali informazioni siano corrette.
93. La delega della segnalazione comprende i seguenti scenari:
- una controparte conferisce la delega all'altra controparte;
 - una controparte conferisce la delega a un terzo;
 - entrambe le controparti conferiscono la delega ad un unico terzo;
 - entrambe le controparti conferiscono la delega a due terzi distinti.
94. In ciascuno degli scenari summenzionati, occorre attenersi al principio in base al quale si deve evitare la duplicazione e garantire la continuità delle segnalazioni.
95. L'ESMA incentiva la segnalazione centralizzata (ossia per il tramite della sede in cui è stata conclusa un'operazione in derivati non OTC o tramite la CCP presso cui l'operazione è stata compensata); tuttavia, questo aspetto deve essere sempre concordato dalle controparti sulla base di un accordo di delega. Ogni volta che un terzo svolge tale funzione in forza di un accordo di delega (per conto di una o di entrambe le controparti), deve garantire che tutti i dati pertinenti siano forniti

debitamente e tempestivamente dalle controparti al fine di adempiere all'obbligo di segnalazione.

96. Occorre prendere atto di ulteriori chiarimenti in merito alla delega di compiti nel caso in cui ci si avvalga di un terzo per le segnalazioni, nonché di ogni possibile differenza nei criteri per la delega a seconda dello Stato membro di origine del soggetto delegante. In primo luogo la controparte segnalante, l'ERR o l'RSE può decidere di delegare qualsiasi compito relativo alla segnalazione dei dati, compresa la generazione del codice UTI. In secondo luogo, attualmente non esistono norme specifiche sulla modalità di conferimento della delega, ma devono essere rispettate tutte le disposizioni del regolamento EMIR (segnalazione tempestiva e accurata, ecc.) e le controparti sono responsabili per i contenuti delle segnalazioni e di eventuali segnalazioni errate da parte dei soggetti terzi cui si affidano. È consigliata una documentazione legale che contempili l'accordo di delega (per esempio un accordo scritto tra il soggetto responsabile della segnalazione e il soggetto che trasmette la segnalazione, quand'anche siano vincolati a loro volta all'obbligo di segnalazione, come l'altra controparte o la CCP).
97. Per esempio le imprese di investimento che prestano solo servizi di investimento (quali l'esecuzione di ordini oppure la loro ricezione e trasmissione) non sono soggette all'obbligo di segnalazione ai sensi del regolamento EMIR, a meno che non diventino una controparte di un derivato agendo in qualità di obbligato principale. Tuttavia, nulla impedisce alle controparti di un derivato di ricorrere a un'impresa di investimento (operante come intermediario) in qualità di terzo per le segnalazioni al TR.
98. Nel caso in cui sia coinvolto un gestore di portafogli, ossia un soggetto cui viene delegata l'esecuzione (parziale) della strategia di investimento di una controparte, il gestore di portafogli deve essere identificato (nel campo pertinente) solo quando tale soggetto svolge, de iure o de facto, uno dei ruoli indicati nella sezione relativa ai dati della controparte nella segnalazione di un derivato (per esempio il ruolo di intermediario). In caso contrario, tale soggetto non deve essere identificato.

3.6 Segnalazione degli eventi del ciclo di vita

3.6.1 Tipi di azione

99. Le controparti sono tenute a segnalare la conclusione, la modifica e la cessazione di un derivato.
100. Nel caso in cui non siano intervenute modifiche nelle informazioni relative al derivato indicate nei campi della segnalazione, non è necessaria una nuova segnalazione da parte delle controparti. L'unica eccezione è costituita dall'aggiornamento dei derivati in essere nel periodo di transizione, come descritto nella sezione 3.1.
101. Inoltre, le controparti che sono tenute a segnalare la valutazione e le garanzie reali, ossia le CF, le CNF+ e le CCP, devono segnalare quotidianamente i dati sulla

valutazione e sulle garanzie nella situazione in cui si trovano a fine giornata, relativamente a tutti i loro derivati in essere.


102. Le controparti devono utilizzare il tipo di azione «Modifica» per segnalare cambiamenti apportati alle informazioni su un derivato, «Valutazione» per segnalare modifiche apportate al valore di un derivato e «Aggiornamento del margine» per segnalare modifiche apportate alle corrispondenti garanzie.
103. Le controparti devono assicurare che i tipi di azione «Modifica» e «Correzione» vengano utilizzati correttamente. In particolare, occorre impiegare «Modifica» per segnalare cambiamenti apportati ai termini o alle informazioni su un derivato segnalato in precedenza, anche quando la controparte fornisce informazioni supplementari che non erano disponibili al momento della segnalazione. Non si deve utilizzare «Modifica», bensì solo «Correzione», per segnalare rettifiche apportate alle informazioni sui derivati.
104. Analogamente, per quanto concerne i dati sulla garanzia, si deve ricorrere al tipo di azione «Aggiornamento del margine», per segnalare la garanzia per la prima volta nonché per segnalare eventuali modifiche apportate ai dati in merito, ma non le rettifiche apportate ai dati sulla garanzia segnalati in precedenza (in tal caso si deve utilizzare il tipo di azione «Correzione»). Una modifica del codice della garanzia per portafoglio deve essere segnalata con «Modifica» (per aggiornare il codice di portafoglio di un determinato derivato nel portafoglio) e con «Aggiornamento del margine» (quando si trasmettono le informazioni sulla garanzia a livello di portafoglio). Tuttavia, se si modificano le informazioni sul codice del portafoglio per via di un errore iniziale nella segnalazione, tale modifica deve essere segnalata con tipo di azione «Correzione».
105. In linea di principio è prevista un'unica segnalazione al giorno, con tipo di azione «Aggiornamento del margine». Tuttavia, se una controparte rileva di avere trasmesso dati erranei sulla garanzia per un determinato giorno, deve trasmettere una segnalazione di garanzia con tipo di azione «Correzione» per quel giorno (specificando nei campi «Data dell'evento» e «Data e ora della garanzia» la data in relazione alla quale vengono corretti i dati).
106. Le garanzie a livello di singolo derivato si possono segnalare per la prima volta nell'ambito della segnalazione di derivati con tipo di azione «Nuovo» o a parte con tipo di azione «Aggiornamento del margine». Le garanzie a livello di portafoglio si devono segnalare per la prima volta con tipo di azione «Aggiornamento del margine». Le nuove garanzie dovrebbero essere segnalate solo se almeno un derivato coperto da tali garanzie è stato segnalato e non annullato. I TR devono verificare, nell'ambito delle loro verifiche di convalida, che le garanzie non vengano segnalate ove non sia stato segnalato alcun derivato corrispondente. Se una controparte trasmettesse per errore sia i derivati che le garanzie corrispondenti, l'annullamento dei derivati comporterebbe automaticamente anche l'annullamento delle garanzie, poiché non risulterebbe più alcun derivato corrispondente a quelle garanzie.
107. Se una controparte non soggetta all'obbligo di segnalazione giornaliera delle garanzie trasmette un aggiornamento del margine a un TR (ma i derivati

corrispondenti sono validi e non devono essere annullati), detta controparte non è obbligata a trasmettere ulteriori aggiornamenti sul margine.

Sequenze di tipi di azione

108. Al fine di garantire la coerenza logica tra diverse segnalazioni relative allo stesso derivato, le norme di convalida dei TR contemplano tra l'altro le sequenze corrette dei tipi di azione.

FIGURA 6: SEQUENZE CONSENTITE DI TIPI DI AZIONE



109. I riquadri blu nel grafico della figura 6 specificano lo stato del derivato, mentre i tipi di azioni consentiti sono indicati sulle frecce. Per esempio, quando un derivato viene segnalato per la prima volta con il tipo di azione «Nuovo», lo status cambia da «Non segnalato» a «In essere». Se una controparte effettua successivamente una segnalazione di «Errore» per il derivato in esame, lo status cambia da «In essere» ad «Annullato (non in essere)». Per un derivato con uno status di questo genere, l'unico tipo di azione consentito è «Ripristino», ossia l'unico tipo di azione indicato sulle frecce che partono dal riquadro blu con lo status «Annullato (non in essere)». In caso di trasmissione, lo status del derivato ritornerebbe «In essere» o cambierebbe in «Cessato (non in essere)» a seconda della sua data di scadenza/cessazione. Tutte le dipendenze tra tipi di azioni e stati dei derivati indicate nel grafico devono essere lette in tal senso.

110. Tutte i rapporti di dipendenza descritti nel grafico si applicano alle segnalazioni di una determinata controparte. Le segnalazioni inviate dall'altra parte dell'operazione non incidono sui tipi di azione consentiti e segnalati dalla prima controparte. Ciò vale in particolare per il tipo di azione «Errore» nel senso che, se una controparte ha trasmesso una segnalazione di «Errore» per un determinato codice UTI (e non ha segnalato un «Ripristino» in seguito), soltanto quella controparte non potrà inviare ulteriori segnalazioni (fatta eccezione per quelle di

- «Ripristino») per il codice UTI in questione. Così, se una controparte segnala inavvertitamente un «Errore», non impedirà all'altra controparte di segnalare con tempestività eventi pertinenti del ciclo di vita.
111. I tipi di azione «Modifica», «Correzione», «Aggiornamento del margine» e «Valutazione» non influiscono sullo status del derivato; si possono segnalare per operazioni scadute esclusivamente in caso di segnalazione tardiva, ma non si possono utilizzare per attribuire al derivato lo status «In essere» (per esempio modificando la data di scadenza); si può usare a tal fine solo il tipo di azione «Ripristino».
112. Il tipo di azione «Ripristino» può essere impiegato per riaprire derivati annullati (con tipo di azione «Errore»), cessati inavvertitamente (con tipo di azione «Cessazione» e per riaprire derivati che hanno raggiunto la data di scadenza (erroneamente segnalata). Inoltre, «Ripristino» si può utilizzare dopo il tipo di azione «Componente di posizione», se quest'ultimo è stato segnalato per errore; in tal caso, a livello di operazione il derivato oggetto del ripristino verrà percepito come in essere, in funzione della data di scadenza. Se la controparte ha segnalato una nuova posizione o la modifica di una posizione, la situazione antecedente deve essere ripristinata separatamente (annullando o modificando tale posizione, rispettivamente).
113. Quando segnalano un «Ripristino», le controparti devono fornire tutte le informazioni applicabili relative ai contratti al momento del ripristino. Tuttavia, le controparti devono altresì trasmettere eventuali segnalazioni mancanti che avrebbero dovuto essere effettuate quando il derivato era temporaneamente non in essere, ivi comprese segnalazioni con tipo di azione «Correzione» per rettificarne valori specifici, salvo nel caso in cui l'unica correzione è consistita nell'aggiornare il derivato allo status in essere (qualora tale status si possa dedurre dalla stessa segnalazione di «Ripristino»).
114. Il raggiungimento della data di scadenza programmata non è un evento da segnalare per le controparti ai sensi del regolamento EMIR: in questo caso non si applica nessun tipo di azione, ivi compresi (ma non solo) «Errore» e «Cessazione». Una volta raggiunta la sua data di scadenza, un derivato non è più considerato in essere. Un derivato che non risulti più in essere e sia segnalato tardivamente con tipo di azione «Nuovo» dopo aver raggiunto la sua data di scadenza verrà considerato non in essere.
115. Quando un derivato viene incluso nella posizione, il suo stato si modifica in «Cessato (non in essere)». Qualsiasi evento successivo del ciclo di vita deve essere segnalato a livello di posizione con un codice UTI diverso (quello della posizione) e la sequenza corretta delle segnalazioni per tale posizione deve essere inoltre convalidata. È tuttavia possibile inviare una correzione a livello di operazione per un derivato che sia stato segnalato con tipo di azione «Componente di posizione», nel caso in cui alcune informazioni sul derivato fossero errate.
116. Le segnalazioni devono essere trasmesse nell'ordine cronologico in cui gli eventi si sono verificati, in linea con i requisiti stabiliti dalle NTA in materia di segnalazione. Tuttavia, nei casi in cui un soggetto non trasmette le segnalazioni

per tempo o viene a conoscenza della trasmissione di informazioni errate in passato, questi deve inviare le segnalazioni con le date degli eventi passati, violando così l'ordine cronologico.

117. Se c'è un errore nella trasmissione di una valutazione storica, è necessario rettificare solo la valutazione per la data trascorsa in questione e non occorre segnalare nuovamente le valutazioni corrette trasmesse dopo il messaggio errato di valutazione. Tuttavia, nel caso in cui siano stati segnalati erroneamente molteplici messaggi di «Valutazione» e si siano rese necessarie rettifiche, la controparte deve trasmettere una segnalazione di correzione per ciascun giorno in cui è stata trasmessa una valutazione errata.
118. I TR devono convalidare le sequenze corrette di tipi di azione considerando il contenuto del campo «Data dell'evento». Per quanto riguarda il modo in cui i TR devono trattare le segnalazioni con date dell' evento passate ai fini della predisposizione del Trade State Report, maggiori dettagli sono forniti nella sezione **Error! Reference source not found.**

3.6.2 Combinazioni di tipi di azione e tipi di evento

119. Le controparti sono tenute a segnalare, ove applicabile, il tipo di evento pertinente specificato nel campo 2.152 delle NTR in materia di segnalazione.
120. La tabella seguente specifica le combinazioni consentite di tipi di azione e tipi di evento, oltre a stabilire se si applichino o meno a livello di operazione (T - trade), di posizione (P - position) o di entrambe. L'ultima colonna della tabella indica quando è possibile segnalare un tipo di azione senza specificare un tipo di evento.

Tabella 5 - Combinazioni consentite di tipi di azione con tipi di evento

| | | Tipo di evento | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------------|----------|------|-----------------------|---------------|-----------|-------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | OPERAZIONE | SUBENTRO | PTRR | CESSAZIONE ANTICIPATA | COMPENSAZIONE | ESERCIZIO | ALLOCAZIONE | EVENTO DI CREDITO | INCLUSIONE NELLA POSIZIONE | EVENTO AZIENDALE | AGGIORNAMENTO | Non è richiesto un tipo di evento |
| Tipo di azione | NUOVO | T | T,P | T | | T | T | T | | P | T,P | | |
| | MODIFICA | T,P | T,P | T,P | T,P | | T,P | T | T,P | P | T,P | T,P | P |
| | CORREZIONE | | | | | | | | | | | | T,P |
| | CESSAZIONE | | T,P | T,P | T,P | T | T,P | T | T,P | T,P | T,P | | |
| | ERRORE | | | | | | | | | | | | T,P |
| | RIPRISTINO | | | | | | | | | | | | T,P |
| | VALUTAZIONE | | | | | | | | | | | | T,P |
| | AGGIORNAMENTO DEL MARGINE | | | | | | | | | | | | T,P |
| | COMPONENTE DI POSIZIONE | | | | | | | | | | | | T |

121. La tabella 6 chiarisce l'applicabilità di tutte le combinazioni consentite tra tipi di azione e di evento, oltre a fornire indicazioni supplementari su casi reali di utilizzo in cui tali combinazioni andrebbero segnalate o, al contrario, non si dovrebbero utilizzare.

122. Nella sezione 3.10 è riportata la mappatura completa tra eventi operativi e combinazioni tra tipi di azione e di evento.

123. Occorre osservare che non è previsto un tipo di evento per il trasferimento di dati tra TR. L'ESMA ribadisce che quest'ultima deve svolgersi in linea con gli Orientamenti sul trasferimento di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni ⁽²¹⁾. I tipi di azione «Nuovo» e «Cessazione» non si devono utilizzare a tal fine.

⁽²¹⁾ https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-2351_final_report_-_guidelines_on_data_transfer_between_trade_repositories_emir_sfr.pdf

Tabella 6 - Applicabilità delle combinazioni tra tipi di azioni e tipi di eventi

| Tipo di azione | Tipo di evento | Applicabilità | Commenti |
|----------------|----------------|---|---|
| Nuovo | Operazione | Quando si crea per la prima volta un derivato con nuovo codice UTI attraverso un'operazione e non per via di un altro evento precedente. | Si deve usare la combinazione «Nuovo» - «Compensazione» per i nuovi derivati risultanti dalla compensazione, in particolare per quelli contrattati nelle sedi di negoziazione e compensati nello stesso giorno da una CCP. |
| Nuovo | Subentro | Quando si crea per la prima volta un derivato o una posizione con un nuovo codice UTI a causa di un evento di subentro. | |
| Nuovo | PTRR | Quando si crea per la prima volta un derivato con un nuovo codice UTI a causa di un evento di PTRR (riduzione del rischio post-negoziazione). | La combinazione «Nuovo» - «PTRR» a livello di posizione non è applicabile, poiché qualsiasi derivato creato ex novo a causa di un evento di PTRR dovrebbe essere segnalato a livello di operazione (fatta salva la possibilità di includere successivamente tale derivato in una posizione). La combinazione «Nuovo» - «PTRR» si può utilizzare in caso di ribilanciamento. |
| Nuovo | Compensazione | Quando si crea per la prima volta un derivato con un nuovo codice UTI a causa di un evento di compensazione. | Questa combinazione comprende altresì una compensazione di derivati OTC concordata in precedenza fra le controparti e in seguito compensati. |
| Nuovo | Esercizio | Quando si crea per la prima volta un derivato con un nuovo codice UTI a causa di un evento di esercizio. | Questa combinazione deve essere utilizzata quando si segnala lo swap sottostante scaturito a seguito dell'esecuzione di una swaption. |

Tabella 6 - Applicabilità delle combinazioni tra tipi di azioni e tipi di eventi

| Tipo di azione | Tipo di evento | Applicabilità | Commenti |
|----------------|----------------------------|--|---|
| Nuovo | Allocazione | Quando si crea per la prima volta un derivato con un nuovo codice UTI a causa di un evento di allocazione. | |
| Nuovo | Inclusione nella posizione | Quando si crea per la prima volta una nuova posizione includendo nella stessa alcune operazioni. | |
| Nuovo | Evento aziendale | Quando si crea per la prima volta un derivato o una posizione con un nuovo codice UTI a causa di un'azione societaria sul sottostante in azioni. | |
| Modifica | Operazione | Quando si modifica un derivato o una posizione con un codice UTI esistente a causa di una rinegoziazione dei termini dell'operazione, per via delle modifiche ai suddetti termini concordate preventivamente nel contratto (tranne quando le modifiche in questione sono state già segnalate, per esempio con una tabella di importi nozionali) o perché sono diventati disponibili dati che non lo erano in precedenza. | |
| Modifica | Subentro | Quando si modifica un derivato o una posizione con un codice UTI esistente a causa di un evento di subentro. | Questa combinazione prevede anche il trasferimento di un derivato a livello di operazione o di posizione da una CCP a un'altra. |
| Modifica | PTRR | Quando si modifica un derivato o una posizione con un codice UTI esistente a causa di un evento di PTRR. | La combinazione «Modifica» - «PTRR» a livello di posizione deve essere utilizzata solo nel caso in cui talune posizioni di una CCP siano soggette a una PTRR (anziché a una compensazione bilaterale e a una segnalazione successiva a livello di posizione). La combinazione «Modifica» - «PTRR» si può utilizzare in caso di compressione. |
| Modifica | Cessazione anticipata | Quando si modifica un derivato o una posizione con un codice UTI | Nel caso di una cessazione anticipata |

| Tabella 6 - Applicabilità delle combinazioni tra tipi di azioni e tipi di eventi | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|
| Tipo di azione | Tipo di evento | Applicabilità | Commenti |
| | | esistente a causa di una cessazione anticipata concordata preventivamente o a causa di una cessazione parziale. | concordata preventivamente, le controparti devono aggiornare la data di scadenza. Nel caso di una cessazione parziale anticipata, le controparti devono aggiornare il nozionale. |
| Modifica | Esercizio | Quando si modifica un derivato o una posizione a causa dell'esercizio di un'opzione o di una swaption. | |
| Modifica | Allocazione | Quando un derivato con un codice UTI esistente è parzialmente allocato. Questa combinazione si utilizza per segnalare che è stato modificato il nozionale del derivato esistente. | |
| Modifica | Evento di credito | Quando si modifica un derivato o una posizione con un codice UTI esistente a causa di un evento di credito. | |
| Modifica | Inclusione nella posizione | Quando si modifica una posizione con un codice UTI esistente per via dell'inclusione di una nuova operazione. | |
| Modifica | Evento aziendale | Quando si modifica un derivato o una posizione con un codice UTI esistente a causa di un'azione societaria sul sottostante in azioni. | |
| Modifica | Aggiornamento | Quando si aggiorna un derivato o una posizione in essere alla data di inizio della segnalazione, al fine di garantirne la conformità agli obblighi di segnalazione modificati. | |
| Modifica | Non è richiesto un tipo di evento | Quando si modifica una posizione con un codice UTI esistente a causa di più di un tipo di eventi operativi che si sono verificati su base infragiornaliera. | Poiché la segnalazione infragiornaliera non è obbligatoria per gli ETD, le controparti possono segnalare una «Modifica» a livello di posizione senza indicare il tipo di evento, qualora tale modifica costituisca la conseguenza di più di un tipo di eventi operativi verificatisi su base infragiornaliera. |

Tabella 6 - Applicabilità delle combinazioni tra tipi di azioni e tipi di eventi

| Tipo di azione | Tipo di evento | Applicabilità | Commenti |
|----------------|-----------------------------------|--|--|
| Correzione | Non è richiesto un tipo di evento | Quando si corregge un derivato o una posizione con un codice UTI esistente o vengono corretti i dati relativi alle garanzie per via di una precedente trasmissione di informazioni errate. | |
| Cessazione | Subentro | Quando si cessa un derivato o una posizione con un codice UTI esistente a causa di un evento di subentro. Questa combinazione si utilizza per cessare il vecchio codice UTI dopo il subentro. | |
| Cessazione | PTRR | Quando si cessa un derivato o una posizione con un codice UTI esistente a causa di un evento di PTRR. Questa combinazione si utilizza per cessare il vecchio codice/i vecchi codici UTI dopo un'operazione PTRR. | La combinazione «Modifica» - «PTRR» si può utilizzare in caso di compressione. |
| Cessazione | Cessazione anticipata | Quando si cessa un derivato o una posizione con un codice UTI esistente a causa di una cessazione anticipata (e non si conosce un'altra causa o un altro evento che giustifichi tale cessazione). | |
| Cessazione | Compensazione | Quando si cessa un derivato con un codice UTI esistente a causa di un evento di compensazione. Questa combinazione si utilizza per cessare gli alfa trades. | Nel caso di derivati OTC conclusi bilateralmente, le controparti devono cessare le operazioni bilaterali segnalate in precedenza (con la combinazione «Cessazione» - «Compensazione») e segnalare le nuove operazioni compensate (con la combinazione «Nuovo» - «Cessazione»). La combinazione è applicabile anche nel caso in cui derivati esistenti diventino idonei alla compensazione in un secondo momento. |
| Cessazione | Esercizio | Quando si cessa un derivato con un codice UTI esistente a causa di un evento di esercizio. Questa | La combinazione «Cessazione» - «Esercizio» non si deve |

Tabella 6 - Applicabilità delle combinazioni tra tipi di azioni e tipi di eventi

| Tipo di azione | Tipo di evento | Applicabilità | Commenti |
|----------------|-----------------------------------|--|---|
| | | combinazione si utilizza, ad esempio, per cessare opzioni/swaption quando vengono esercitate. | segnalare quando l'opzione viene esercitata alla data di scadenza. Più generalmente, occorre segnalare solo le cessazioni che avvengono in una data anteriore a quella di scadenza. |
| Cessazione | Allocazione | Quando si cessa un derivato con un codice UTI esistente a causa di un evento di allocazione. Questa combinazione si utilizza per cessare il vecchio codice UTI dopo l'allocazione. | |
| Cessazione | Evento di credito | Quando si cessa un derivato o una posizione con un codice UTI esistente a causa di un evento di credito. | Questa combinazione deve essere segnalata quando un evento di credito comporta la cessazione e il regolamento dei derivati, per esempio CDS single name. |
| Cessazione | Inclusione nella posizione | Quando si cessa un derivato o una posizione con un codice UTI esistente a causa dell'inclusione in una posizione. | Un derivato a livello di operazione che venga incluso immediatamente in una posizione deve essere segnalato con tipo di azione «Componente di posizione». Un derivato si deve segnalare con tipo di azione «Cessazione» e tipo di evento «Inclusione nella posizione» solo quando viene incluso nella posizione dopo essere stato segnalato con tipo di azione «Nuovo». |
| Cessazione | Evento aziendale | Quando si cessa un derivato o una posizione con un codice UTI esistente a causa di un'azione societaria sul sottostante in azioni. | |
| Errore | Non è richiesto un tipo di evento | Quando si annulla un derivato o una posizione con un codice UTI esistente a causa di una precedente trasmissione di informazioni errate. | |

| Tabella 6 - Applicabilità delle combinazioni tra tipi di azioni e tipi di eventi | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|
| Tipo di azione | Tipo di evento | Applicabilità | Commenti |
| | | Questa combinazione si utilizza ad esempio per annullare il codice UTI di un derivato o di una posizione che non avrebbe dovuto essere segnalata (non trattandosi, per esempio, di un'operazione su derivati) o per annullare derivati in essere quando la controparte inizia a beneficiare di un'esenzione infragruppo. | |
| Ripristino | Non è richiesto un tipo di evento | Quando un derivato o una posizione che sono stati annullati vengono ripristinati a causa di una precedente trasmissione di informazioni errate. Questa combinazione si utilizza, ad esempio, per ripristinare il codice UTI di un derivato o di una posizione che è stato cessato erroneamente. | Questo tipo di azione non si deve usare per riaprire una posizione che in precedenza è stata compensata e cessata. Si deve ricorrere al «Ripristino» solo per riaprire le operazioni che sono state cessate o annullate per errore o sono state annullate a causa di un'esenzione per transazioni infragruppo, affinché le controparti non debbano rigenerare un nuovo codice UTI. Non deve essere utilizzato per altri scenari di segnalazione. In particolare, nel caso di una posizione netta, le controparti devono decidere se mantenere la posizione aperta (e segnalare la valutazione di conseguenza) o chiuderla. Se le controparti chiudono la posizione e poi stipulano un altro contratto derivato dello stesso tipo e intendono segnalarlo a livello di posizione, devono segnalare una nuova posizione con un nuovo codice UTI. |

| Tabella 6 - Applicabilità delle combinazioni tra tipi di azioni e tipi di eventi | | | |
|--|-----------------------------------|--|----------|
| Tipo di azione | Tipo di evento | Applicabilità | Commenti |
| Valutazione | Non è richiesto un tipo di evento | Quando vengono trasmessi dati relativi alla valutazione per un derivato o una posizione con un codice UTI esistente. | |
| Aggiornamento del margine | Non è richiesto un tipo di evento | Quando vengono trasmessi dati relativi alla garanzia per un derivato o una posizione con un codice UTI esistente. | |
| Componente di posizione | Non è richiesto un tipo di evento | Quando un nuovo derivato viene concluso e incluso in una posizione nello stesso giorno. | |

124. Se una controparte trasmette per errore un tipo di evento errato, non è possibile correggere tale informazione, poiché il «Tipo di evento» non è applicabile per il tipo di azione «Correzione». La controparte deve garantire la trasmissione di un «Tipo di evento» adeguato nella segnalazione successiva.

3.6.3 Gli eventi del ciclo di vita e l'utilizzo degli identificativi di collegamento (UTI precedente, identificativo di PTRR, UTI della posizione successiva)

125. Le controparti devono segnalare, ove pertinente, gli identificativi di collegamento per consentire di individuare segnalazioni che riguardano gli eventi dello stesso ciclo di vita. Gli ID di collegamento previsti a tal fine sono i seguenti:

- a. «UTI precedente» (campo 2.3)
- b. «UTI della posizione successiva» (campo 2.4)
- c. «Identificativo di PTRR» (campo 2.5)

126. L'UTI precedente si deve usare in occasione degli eventi del ciclo di vita con cui si cessa un singolo derivato e uno o più derivati vengono creati. In tali casi l'UTI precedente, ossia il codice UTI del derivato che è stato cessato, deve essere indicato nel campo 2.3 nelle segnalazioni che riguardano tutti i derivati creati in conseguenza dell'evento del ciclo di vita. In particolare, l'UTI precedente sarà applicabile in occasione degli eventi seguenti:

- a. subentro;
- b. compensazione (a meno che il derivato non sia concluso in una sede di negoziazione o su un sistema organizzato di negoziazione di un paese terzo e compensato da una CCP nello stesso giorno);
- c. esercizio (in caso di swaption);
- d. allocazione;
- e. evento aziendale (nel caso di un frazionamento).

127. L'UTI della posizione successiva deve essere segnalato quando un derivato viene incluso nella posizione (e segnalato con tipo di azione «Componente di posizione» o tipo di azione «Cessazione» e tipo di evento «Inclusione nella posizione»). Deve contenere il codice UTI della posizione in cui è incluso il derivato.
128. L'identificativo di PTRR deve essere segnalato quando il tipo di evento è «PTRR» e il tipo di tecnica PTRR si riferisce alla compressione mediante prestatore di servizi o al ribilanciamento. È necessario segnalare lo stesso identificativo di PTRR fornito dal prestatore di servizi PTRR in tutte le segnalazioni create, modificate o cessate in conseguenza dello stesso evento di PTRR. Occorre assegnare un identificativo di PTRR diverso a ciascun evento di PTRR.
129. È possibile segnalare più di un identificativo di collegamento per un determinato derivato (per esempio un derivato si può segnalare in un primo momento con un UTI precedente quando viene compensato, può essere segnalato in seguito con un identificativo di PTRR se viene modificato a causa di un evento di PTRR e, infine, si può segnalare con un UTI della posizione successiva se, in ultima analisi, viene incluso in una posizione). Tuttavia, si deve segnalare soltanto l'ID di collegamento pertinente nella segnalazione relativa a un determinato evento del ciclo di vita (nell'esempio summenzionato, la controparte che segnala l'inclusione nella posizione compilerebbe in tale segnalazione solo il campo «UTI della posizione successiva»).

3.7 Segnalazione a livello di posizione

130. In termini generali, per «posizione» si deve intendere l'esposizione tra una coppia di controparti, comprendente un set di derivati fungibili (operazioni) collegati tra loro da relazioni economiche e giuridiche, permettendo una gestione comune dei rischi che comporti un volume netto o ridotto dell'esposizione congiunta. In questa sezione i termini «operazione» e «transazione» sono usati in modo intercambiabile.
131. Ai sensi dell'articolo 3 delle NTR in materia di segnalazione, è possibile segnalare eventi post-negoziato a livello di posizione dopo aver segnalato inizialmente i dettagli di un derivato concluso a livello di operazione e la cessazione di tale derivato dovuta all'inclusione in una posizione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: l'accordo contrattuale è tale che il rischio si manifesta a livello di posizione, tutte le segnalazioni delle operazioni effettuate al TR si riferiscono a prodotti fungibili tra loro e le singole operazioni precedentemente segnalate al TR sono state sostituite successivamente dalla segnalazione di posizione (come nel caso, ad esempio, di operazioni fra un partecipante diretto e una CCP).
132. Le categorie di derivati idonee alla segnalazione a livello di posizione sono: ETD, derivati OTC compensati a livello centrale da CCP e contratti differenziali (CFD). Anche se, nel caso di tali derivati, le informazioni che riguardano le posizioni sono particolarmente pertinenti per la valutazione del rischio sistemico, la mera segnalazione a livello di posizione non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 del regolamento EMIR, che impone a tutte le controparti l'obbligo di segnalare, per esempio, la conclusione di un derivato a livello di operazione.

133. Si raccomanda vivamente di segnalare a livello di posizione contratti senza data di scadenza come i CFD, al fine di evitare che ogni singolo derivato in essere per una controparte finanziaria debba ricevere aggiornamenti giornalieri della valutazione 1) fino a quando il derivato non sarà annullato o 2) all'infinito, perché in genere questi derivati non hanno una scadenza. La valutazione può essere fornita a livello di posizione una volta che le corrispondenti operazioni su derivati siano state incluse in una posizione.
134. L'ESMA riconosce le potenziali difficoltà nel concordare bilateralmente il livello di segnalazione tra controparti e l'impatto di questo tipo di problemi sulla riconciliazione; nondimeno, ribadisce che la segnalazione a livello di posizione deve essere concordata fra le due controparti poiché quest'obbligo deriva dal requisito di cui all'articolo 9, paragrafo 1 sexies, del regolamento EMIR, per garantire che i dati dei contratti derivati siano segnalati correttamente e senza generare duplicazioni, cosa affermata anche nell'articolo 3 delle NTR in materia di segnalazione. Le due controparti di un derivato devono entrambe includere il derivato in una posizione o continuare entrambe a segnalare gli eventi pertinenti del ciclo di vita a livello di operazione. La segnalazione a livello di posizione è in genere una scelta anziché un obbligo ed è possibile solo qualora sussistano tutte le condizioni pertinenti, ivi compreso nel caso in cui le due controparti concordino di effettuare questo tipo di segnalazione; in mancanza di un accordo tra le controparti, la segnalazione a livello di operazione costituisce un'alternativa predefinita. Tuttavia, in determinate circostanze l'unica opzione possibile per conformarsi agli obblighi di segnalazione del regolamento EMIR è la segnalazione a livello di posizione (per esempio quando le controparti non possono valutare le singole componenti di posizione). Anche in queste circostanze, l'accordo tra le controparti coinvolte è una condizione necessaria.
135. La segnalazione infragiornaliera a livello di posizione non è obbligatoria per tutti i tipi di derivati, né per gli ETD né per quelli OTC; in altri termini, non occorre segnalare gli eventi del ciclo di vita (per esempio le modifiche) di una posizione su base infragiornaliera ma, al fine di segnalare correttamente una posizione e riportare tutte le modifiche che la riguardano (ivi compreso quando un'operazione viene inclusa in una segnalazione a livello di posizione nello stesso giorno), i dettagli aggiornati e la valutazione della posizione devono essere segnalati dalle controparti a livello di posizione a fine giornata. Ciò è conforme ai chiarimenti elaborati nelle sezioni 3.6 e 3.9, come ad esempio quello sulla possibilità di segnalare il tipo di evento «in bianco» quando si verificano molteplici eventi che incidono sulla stessa posizione in un determinato giorno, al fine di semplificare la segnalazione. A livello di operazione, la segnalazione infragiornaliera di eventi del ciclo di vita per le operazioni su ETD non è obbligatoria. Per quanto riguarda le negoziazioni OTC, la segnalazione infragiornaliera di eventi del ciclo di vita deve essere completa e fattibile a fine giornata.
136. Quando si crea una posizione, occorre effettuare una segnalazione con tipo di azione «Nuovo» e il tipo di evento appropriato. Eventuali modifiche di una posizione dovute all'inclusione o alla cessazione di operazioni, ecc. devono essere segnalate con tipo di azione «Modifica» e, per quanto possibile, il tipo di evento adeguato.

Una posizione è conclusa una volta raggiunta la sua data di scadenza. Se la cessazione di una posizione è dovuta ad altri motivi, le controparti devono segnalare un tipo di azione «Cessazione» e il tipo di evento che ne descrive il motivo. Ulteriori dettagli sono disponibili nella sezione 3.6.

137. Considerando che non è consentito segnalare esclusivamente le posizioni senza avere segnalato in precedenza i derivati originari a livello di operazione, questi ultimi devono essere aggiornati in modo da avere uno status appropriato, affinché risulti evidente che non sono più aperti e per evitare un doppio conteggio delle operazioni che sono state incluse nelle posizioni. Di conseguenza, le controparti sono tenute a segnalare le cessazioni di tutti i derivati a livello di operazioni che vengono incluse nella posizione, utilizzando il tipo di azione «Cessazione» e il tipo di evento «Inclusione nella posizione» o, quando segnalano una nuova operazione che viene inclusa nella posizione nello stesso giorno, il tipo di azione «Componente di posizione» senza alcun tipo di evento richiesto. Inoltre il campo «Livello» deve essere compilato indicando il valore «T» (trade - operazione); in tal modo tutte le operazioni incluse in una posizione non saranno più considerate in essere. Poi la posizione deve essere segnalata utilizzando il tipo di azione «Nuovo» se la posizione viene creata per la prima volta o il tipo di azione «Modifica» nel caso di un aggiornamento di una posizione esistente. Il campo «Livello» deve essere compilato indicando il valore «P» (posizione) per ogni segnalazione della posizione.
138. Quando una controparte effettua una segnalazione a livello di posizione, tutti gli aggiornamenti, le modifiche e gli eventi del ciclo di vita successivi (rivalutazioni comprese) devono essere applicati dai TR alla segnalazione della posizione di derivato e non alle segnalazioni delle operazioni originarie.
139. Tutti i dati necessari nella segnalazione di operazioni sono obbligatori anche nella segnalazione di posizioni, eccettuati i casi in cui sono pertinenti solo a livello di operazione.
140. Il campo «Nozionale» deve essere sempre compilato nelle segnalazioni a livello di posizione. Inoltre, il valore di questo campo in tali segnalazioni deve essere calcolato come segue:
- Per le opzioni: $\text{Nozionale} = \text{Quantitativo nozionale totale} \times \text{Prezzo strike}$
 - Per i contratti future: $\text{Nozionale} = \text{Quantitativo nozionale totale} \times \text{Prezzo di regolamento}^{(22)}$.
141. La segnalazione delle modifiche nel campo «Nozionale» a livello di posizione deve essere effettuata solo se si è verificato un evento pertinente per la posizione (per esempio, se è stata inclusa nella posizione una nuova operazione pertinente, questo nuovo valore nozionale deve essere considerato nel nozionale della posizione). Ulteriori dettagli sono disponibili nella sezione 3.17 dei presenti orientamenti.

⁽²²⁾ Il prezzo di regolamento non è un campo da segnalare.

142. Se la valutazione di una posizione si azzera, ci sono solo due possibili modi di procedere:
- cessare la posizione e segnalarne una nuova utilizzando un codice UTI differente in un secondo momento. Non vengono segnalate valutazioni tra la cessazione della prima posizione e la creazione di quella nuova;
 - mantenere aperta la posizione e segnalare un valore del contratto nullo su base giornaliera.
143. La «Data effettiva» è la data a decorrere dalla quale gli obblighi risultanti dal derivato hanno effetto, come indicato nella conferma del derivato o come altrimenti concordato dalle controparti. Se le controparti non hanno specificato la data effettiva nell'ambito dei termini del contratto, il campo «Data effettiva» deve essere compilato indicando la data di esecuzione del derivato. A livello di posizione, il valore di questo campo deve corrispondere alla data effettiva dell'operazione avente la prima data effettiva. Se le controparti non hanno specificato tale data della posizione nell'ambito dei termini del contratto, il campo «Data effettiva» a livello di posizione deve essere compilato indicando la data effettiva dell'operazione su derivati avente la prima data effettiva o la componente della data del campo relativo alla data e ora di esecuzione (questa data di esecuzione sarebbe la prima della posizione) nel caso in cui le controparti non abbiano specificato la data effettiva del contratto.
144. La «Data di scadenza» è la data a decorrere dalla quale gli obblighi risultanti dal derivato cessano di avere validità, come indicato nella conferma del derivato o come altrimenti concordato dalle controparti. La cessazione anticipata non incide su questo dato. La data di scadenza, a livello di posizione, deve essere l'ultima data di scadenza futura tra le operazioni incluse nella posizione. Se tale data di scadenza viene successivamente modificata perché il contratto di questa operazione prevedeva in origine questa possibilità, occorre inviare una segnalazione di modifica, alterando il campo «Data di scadenza» di conseguenza per indicare la data di scadenza aggiornata a livello di posizione.
145. La «data di cessazione anticipata» è la data in cui una cessazione del derivato si verifica prima della sua scadenza a causa, per esempio, di una decisione d'una controparte o delle controparti. Per quanto riguarda la segnalazione a livello di posizione, occorre compilare i campi relativi a un tipo di azione e ad un tipo di evento indicando rispettivamente «Cessazione» e «Cessazione anticipata» quando viene cessata l'intera posizione.
146. La «data e ora della segnalazione» è la data e ora della trasmissione di una determinata segnalazione di un derivato al repertorio di dati sulle negoziazioni. Si applica allo stesso modo nei confronti delle segnalazioni a livello di posizione.
147. La «data e ora di esecuzione» è la data e l'ora in cui un derivato (a livello di operazione o di posizione) è stato aperto per la prima volta ed è stato generato il suo codice UTI. Nel caso di una segnalazione a livello di posizione, il campo deve essere compilato in modo simile al campo «Data effettiva», ossia indicando la data dell'operazione avente la prima data di esecuzione.

148. Per «data dell'evento» si intende la data in cui un determinato evento si è svolto o in cui una modifica è diventata «effettiva» (anziché la data dell'accordo per modificare il derivato). A livello di posizione, questo campo deve essere compilato quando si verificano eventi pertinenti o modifiche che riguardano la posizione. Ulteriori dettagli sono disponibili nella sezione 3.9.
149. La «data e ora della compensazione» è la data e l'ora in cui viene compensata un'operazione o una posizione. A livello di posizione, questo campo deve essere compilato indicando la data e l'ora dell'esecuzione della posizione, poiché è previsto che le due marcature temporali siano uguali per le posizioni.
150. A livello di posizione, il campo «Sede di esecuzione» deve essere compilato indicano il codice MIC (definito dalla norma ISO 10383) della sede in cui è stato eseguito il maggior numero di derivati inclusi nella posizione segnalata.
151. Un derivato scaturito dall'esercizio di un PTRR deve essere segnalato a livello di operazione.
152. L'ESMA ribadisce che la segnalazione a livello di posizione è una casistica diversa rispetto alla segnalazione di eventi di PTRR, in entrambi i casi con norme di segnalazione diverse. La tabella seguente evidenzia le differenze principali tra i due esempi:

TABELLA 7

| # | Compression (or other PTRR techniques) | Reporting at position level |
|---------------------------|---|---|
| Applicability | Risk-reduction services (both cleared and uncleared derivatives) | CCP netting (both ETD and OTC) + reporting of CFDs |
| 2.154 Level | Derivatives entering the compression - <u>trade or position</u> , as applicable; derivatives resulting from a PTRR event are reported at <u>trade</u> level | Initial reports (action type NEWT or POSC) at <u>trade</u> level, resulting position and subsequent lifecycle events - at <u>position</u> level |
| Linking of reports | 2.5 PTRR ID | 2.4 Subsequent position UTI |

3.8 Segnalazione dei derivati in una sede di negoziazione

153. I contratti ETD sono contratti derivati soggetti alle norme di una sede di negoziazione (in base alla definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE) e vengono eseguiti in conformità di tali norme. Al fine di segnalare i «derivati in una sede di negoziazione», si tiene anche conto di piattaforme di negoziazione analoghe al di fuori dell'UE. Le norme della sede di negoziazione prevedono l'esecuzione e l'elaborazione del contratto in detta sede e la compensazione successiva tramite una camera di compensazione operante quale controparte centrale (CCP) entro un giorno lavorativo dopo l'esecuzione.

154. Al fine di permettere alle autorità di individuare e analizzare posizioni di rischio, le controparti che si assumono il rischio una volta che il contratto sia stato concluso devono essere chiaramente identificabili. In base al modello principal clearing, una volta effettuata la compensazione, il rischio incombe sul partecipante diretto rispetto alla CCP e sul cliente del partecipante diretto rispetto a quest'ultima. Perciò le parti di seguito sono vincolate da obblighi di segnalazione previsti dal regolamento EMIR:

- a. la CCP che effettua la compensazione del contratto derivato;
- b. i partecipanti diretti della CP che stanno effettuando la compensazione del contratto derivato;
- c. le imprese di investimento autorizzate ai sensi della MiFID coinvolte nella catena di operazioni ogni qualvolta assumono il rischio risultante dal derivato in virtù del loro rapporto contrattuale con le loro controparti (in particolare, con il partecipante diretto);
- d. altre parti che non rientrano in alcuna delle categorie summenzionate e che si assumono il rischio risultante dal derivato, tranne quando sono esentate per via del loro status.

155. Se una di tali parti assume più di un ruolo (per esempio un'impresa di investimento è anche il partecipante diretto), deve trasmettere una segnalazione che identifichi tutti i ruoli applicabili nei campi pertinenti e non deve effettuare una segnalazione distinta per ogni ruolo.

Esempi:

Scenario 1: l'impresa di investimento si assume il rischio nei confronti del partecipante diretto e, pertanto, è essa stessa una controparte. In questo caso si devono trasmettere le seguenti segnalazioni:





TABELLA 8

| Report | Entity responsible for reporting | UTI | Report tracking number | Counterparty 1 (Reporting counterparty) | Counterparty 2 | Broker ID | Clearing member | Direction | Venue of execution | Cleared | Central counterparty |
|--------|----------------------------------|-------|------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|---------|----------------------|
| 1 | Clearing member | A0001 | 102030 | Clearing member | CCP | | Clearing member | BYER | MIC | Y | CCP |
| 2 | CCP | A0001 | 102030 | CCP | Clearing member | | Clearing member | SLLR | MIC | Y | CCP |
| 3 | Investment firm | B0002 | 102030 | Investment firm | Clearing member | Investment firm | Clearing member | BYER | MIC | Y | CCP |
| 4 | Clearing member | B0002 | 102030 | Clearing member | Investment firm | Investment firm | Clearing member | SLLR | MIC | Y | CCP |
| 5 | Client | C0003 | 102030 | Client | Investment firm | Investment firm | Clearing member | BYER | MIC | Y | CCP |
| 6 | Investment firm | C0003 | 102030 | Investment firm | Client | Investment firm | Clearing member | SLLR | MIC | Y | CCP |

Scenario 2: l'impresa di investimento non si assume alcun rischio nei confronti del partecipante diretto poiché, in base agli accordi contrattuali, il cliente si assume direttamente il rischio nei confronti del partecipante diretto una volta che quest'ultimo abbia accettato il contratto per la compensazione.


TABELLA 9

| Report | Entity responsible for reporting | UTI | Report tracking number | Counterparty 1 (Reporting counterparty) | Counterparty 2 | Broker ID | Clearing member | Direction | Venue of execution | Cleared | Central counterparty |
|--------|----------------------------------|-------|------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|---------|----------------------|
| 1 | Clearing member | A0001 | 102030 | Clearing member | CCP | | Clearing member | BYER | MIC | Y | CCP |
| 2 | CCP | A0001 | 102030 | CCP | Clearing member | | Clearing member | SLLR | MIC | Y | CCP |
| 3 | Client | B0002 | 102030 | Client | Clearing member | Investment firm | Clearing member | BYER | MIC | Y | CCP |
| 4 | Clearing member | B0002 | 102030 | Clearing member | Client | Investment firm | Clearing member | SLLR | MIC | Y | CCP |

156. Quando si verifica un give-up dall'impresa di investimento al partecipante diretto entro il termine per la segnalazione (T+1) senza che il derivato originario sia stato modificato dal punto di vista economico, il derivato deve essere segnalato nello stato in cui si trova dopo il give-up. Ciò significa che l'impresa di investimento non si assume alcun rischio nei confronti del partecipante diretto; pertanto, il cliente assume direttamente il rischio nei confronti del partecipante diretto con cui ha stipulato l'accordo di compensazione. L'ESMA ribadisce inoltre che è necessario segnalare di conseguenza eventi pertinenti (per esempio un'allocazione di operazioni) che incidono sui derivati segnalati a livello di operazione.

157. Le esecuzioni parziali devono essere segnalate a parte, perché i parametri e le controparti saranno differenti.

158. Il numero di tracciamento della segnalazione (RTN) è un codice unico assegnato all'esecuzione, comune per un gruppo di segnalazioni relative alla stessa esecuzione. È un campo obbligatorio a determinate condizioni per il tipo di azione «POSC» a livello di operazione (è necessario quando l'operazione viene eseguita in una sede di negoziazione). L'RTN non deve essere indicato a livello di posizione.

159. Non c'è un collegamento univoco tra il Codice identificativo dell'operazione della sede di negoziazione (TVTIC) richiesto ai sensi del regolamento MiFIR e il numero di tracciamento della segnalazione (RTN). Il TVTIC è un codice per identificare ogni singola operazione derivante dall'esecuzione totale o parziale di un ordine comunicato alla parte acquirente e alla parte venditrice. L'RTN è un numero unico attribuito all'esecuzione, comune a un gruppo di segnalazioni relative alla stessa esecuzione al fine di permetterne l'identificazione. Poiché un internalizzatore sistematico (SI) non è considerato sede di negoziazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e l'RTN è generato da una sede di negoziazione, non è necessario compilare il campo RTN quando vengono concluse operazioni su un SI.

160. Le imprese di investimento, i partecipanti diretti o le CCP devono fornire i rispettivi RTN alle controparti segnalanti. Analogamente, queste ultime devono trasmettere gli RTN alle relative controparti per consentire loro di assolvere i rispettivi obblighi di segnalazione.

161. La segnalazione dell'RTN per i CFD (nel caso in cui vengano eseguiti in una sede e se un gruppo di CFD riguarda la stessa esecuzione) è soggetta alle stesse norme descritte sopra.
162. Il codice identificativo unico delle operazioni (UTI) è il codice unico attribuito a un derivato tra due controparti. Una coppia di controparti deve usare un codice UTI specifico per un unico derivato e non può riutilizzare lo stesso UTI per segnalare un altro derivato ai sensi del regolamento EMIR; lo stesso principio vale per i codici UTI generati per i derivati segnalati a livello di posizione. Le controparti che sottoscrivono un derivato devono usare lo stesso codice UTI nelle loro segnalazioni; ulteriori dettagli sul codice identificativo unico delle operazioni (UTI) sono disponibili nella sezione 3.11.
163. I campi delle marcature temporali devono essere compilati nel modo seguente:
- la data e l'ora di esecuzione devono corrispondere al momento dell'esecuzione nella sede di negoziazione;
 - la data e l'ora della compensazione da indicare devono corrispondere al momento in cui la CCP si è fatta legalmente carico di compensare l'operazione. Quando la compensazione viene svolta tramite il modello open offer, le marcature temporali della compensazione e dell'esecuzione utilizzate dovrebbero essere identiche. Tuttavia, se la compensazione avviene mediante novazione, le due marcature temporali possono essere differenti.
164. Salvo diversamente concordato dalle controparti, un'impresa di investimento non dovrebbe trasmettere alcuna segnalazione in merito al valore delle garanzie né a una successiva modifica o cessazione del contratto di derivato concluso quando il processo di collateralizzazione avviene per mezzo di accordi diretti tra il cliente (controparte 1) e il partecipante diretto.
165. A livello di operazione e di posizione, per quanto riguarda le operazioni su derivati in una sede di negoziazione, la segnalazione infragiornaliera degli eventi del ciclo di vita non è obbligatoria, bensì facoltativa. A livello di operazione e di posizione, per quanto riguarda i derivati in una sede di negoziazione, tutti gli eventi del ciclo di vita possono essere segnalati a fine giornata, rispecchiando lo stato del derivato in quel momento.
166. Esempio di derivato in una sede di negoziazione in conformità alle NTR in materia di segnalazione: un istituto di credito portoghese A segnala una modifica apportata a una posizione in una sede di negoziazione presso la controparte B, un'impresa di investimento spagnola, a causa di un evento societario in corso sul sottostante in azioni. La segnalazione riguarda una posizione su contratti future negoziati nella sede di negoziazione X, riguardante i dividendi su un titolo azionario di una società olandese. La posizione è garantita e il regolamento avverrà in contanti.
167. Non sono stati inclusi tutti i campi obbligatori.

| TABELLA 10 SEGNALAZIONE DI UN DERIVATO IN UNA SEDE DI NEGOZIAZIONE | | |
|--|--|----------------------|
| N° | Campo | Esempio |
| Tabella 1 | | |
| 1 | Data e ora della segnalazione | 2021-12-02T09:35:00Z |
| 2 | Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione | Codice LEI A |
| 3 | Soggetto responsabile della segnalazione | Codice LEI A |
| 4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | Codice LEI A |
| 5 | Natura della controparte 1 | F |
| 6 | Settore di attività della controparte 1 | CDTI |
| 7 | Soglia di compensazione della controparte 1 | TRUE |
| 8 | Tipo di identificativo della controparte 2 | TRUE |
| 9 | Controparte 2 | Codice LEI B |
| 11 | Natura della controparte 2 | F |
| 12 | Settore di attività della controparte 2 | INVF |
| 14 | Obblighi di segnalazione della controparte 2 | FALSE |
| 16 | Partecipante diretto | Codice LEI A |
| 17 | Direzione | BYER |
| 20 | Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria | FALSE |
| Tabella 2 | | |

| | | |
|----|---|-------------------------|
| 1 | UTI | ABCDE24680TTTTT22222 |
| 7 | ISIN | DE000C5XXXXX |
| 9 | Classificazione del prodotto | FFVCSX |
| 10 | Tipo di contratto | FUTR |
| 11 | Classe di attività | EQUI |
| 13 | Tipo di identificazione del sottostante | I |
| 14 | Identificazione del sottostante | NL001154XXXX |
| 19 | Valuta di regolamento 1 | EUR |
| 21 | Importo della valutazione | 205 100,00 |
| 22 | Valuta della valutazione | EUR |
| 23 | Data e ora della valutazione | 2021-12-02T00:59:00Z |
| 24 | Metodo di valutazione | CCPV |
| 26 | Indicatore della garanzia per portafoglio | TRUE |
| 27 | Codice della garanzia per portafoglio | 1814145_1145_BSC040XXXX |
| 30 | Obbligo di compensazione | UKWN |
| 31 | Compensato | Y |
| 32 | Data e ora della compensazione | 2021-12-01T00:59:00Z |
| 33 | Controparte centrale | Codice LEI della CCP |
| 37 | Infragruppo | FALSE |
| 38 | PTRR | FALSE |
| 41 | Sede di esecuzione | MIC X |
| 42 | Data e ora di esecuzione | 2021-12-01T00:30:00Z |

| | | |
|-----|---|------------------|
| 43 | Data effettiva | 2021-11-30 |
| 44 | Data di scadenza | 2021-12-17 |
| 47 | Tipo di consegna | CASH |
| 48 | Prezzo | 0,42 |
| 49 | Valuta del prezzo | EUR |
| 55 | Importo nozionale della gamba 1 | 1 554 000 |
| 56 | Valuta nozionale 1 | EUR |
| 60 | Quantitativo nozionale totale della gamba 1 | 3 700 000 |
| 151 | Tipo di azione | MODI |
| 152 | Tipo di evento | Evento aziendale |
| 153 | Data dell'evento | 2021-12-02 |
| 154 | Livello | PSTN |

3.9 Segnalazione tempestiva della conclusione, della modifica e della cessazione di un derivato

168. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento EMIR, «le controparti e le CCP assicurano che i dati dei contratti derivati che hanno concluso e di qualsiasi modifica o della cessazione del contratto siano segnalati (...) a un repertorio di dati sulle negoziazioni (...)». Inoltre, i dati pertinenti devono essere segnalati «al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione» del contratto.

3.9.1 Conclusione di un derivato

169. Ogni conclusione di un derivato deve essere segnalata a un TR. Se un derivato concluso viene successivamente cessato, le controparti o le ERR, ove applicabile, dopo averlo segnalato con tipo di azione «Nuovo», devono segnalarlo con tipo di azione «Cessazione».

170. Le controparti devono segnalare la conclusione di un derivato anche se la sua cessazione avviene prima del termine per la segnalazione (per esempio per i derivati su base infragiornaliera); in tal caso la controparte deve inviare, entro lo

stesso termine, due segnalazioni: una con tipo di azione «Nuovo» e una con tipo di azione «Cessazione». Se il derivato viene cessato nello stesso giorno a causa dell'inclusione in una posizione, la controparte deve inviare solo una segnalazione per quel derivato, con tipo di azione «Componente di posizione».

171. Se il derivato originario è stato incluso in una posizione e segnalato perciò con il tipo di azione «Componente della posizione» e viene successivamente cessato, le controparti non devono inviare una segnalazione con tipo di azione «Cessazione» per il derivato originario, bensì trasmettere una segnalazione con tipo di azione «Modifica» per la posizione in cui il derivato originario è stato incluso, al fine di rimuovere tale derivato dalla posizione.
172. Il tipo di azione «Errore» deve essere utilizzato solo per annullare i derivati che non sono mai esistiti o che non rientrano nell'ambito dell'obbligo di segnalazione ai sensi del regolamento EMIR. Pertanto, nello specifico scenario in cui le controparti si accordano di concludere un derivato a condizione che sia registrato presso la CCP, e la CCP rifiuta tale derivato, le controparti dovrebbero procedere alla cessazione del derivato con il tipo di azione «Errore» perché la condizione concordata per il contratto non è stata soddisfatta, e quindi il derivato non è mai esistito.

3.9.2 Modifica o correzione di un derivato

173. La modifica di un derivato comprende la segnalazione dei seguenti tipi di azione: «Modifica» e «Correzione». I tempi stabiliti per la segnalazione sono gli stessi che si applicano alla conclusione di un derivato; ciò significa che una modifica è da segnalare dal momento in cui è effettiva.
174. Le controparti dovrebbero segnalare unicamente le modifiche che hanno avuto luogo, ossia non dovrebbero segnalare le modifiche che sono state concordate ma che entreranno in vigore in futuro. Ad esempio, se le controparti si accordano di rettificare il nozionale in una data futura, la rettifica dovrebbe essere segnalata solo una volta raggiunta la data concordata (la data effettiva della rettifica).
175. Per quanto riguarda le correzioni, queste dovrebbero essere segnalate non appena vengono identificati dati segnalati in modo errato.
176. Non è necessario inviare una segnalazione di correzione se, a seguito della modifica di un derivato, una controparte ha introdotto informazioni errate solo nei propri sistemi interni, ma non ha segnalato al TR quei dati errati. In tali casi la controparte in questione deve solo inviare la segnalazione di modifica contenente dati corretti e definitivi (non deve quindi inviare la segnalazione di modifica con i dati errati e in seguito la correzione).

3.9.3 Segnalazione di aggiornamenti del margine e della valutazione

177. In caso di aggiornamenti della valutazione, le controparti devono trasmettere le valutazioni giornaliere entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data della valutazione, e indicare tale data nel campo «Data dell'evento», che deve essere identica alla componente della data del campo «Data e ora della valutazione».

178. Gli aggiornamenti del margine devono essere inviati quotidianamente e le controparti devono compilare il campo «Data dell'evento» indicando la data per cui viene segnalato l'aggiornamento del margine (la segnalazione dell'aggiornamento deve riflettere lo stato dei margini alla fine di quella giornata). Gli aggiornamenti dei margini devono essere segnalati quando sono effettivi, ossia alla data di regolamento prevista, e devono includere qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento, senza considerare mancati regolamenti di natura temporanea.
179. Nel caso specifico dei margini prepagati a una CCP su un portafoglio di operazioni compensate, questi dovrebbero essere segnalati il giorno successivo alla data di conclusione (T+1) del primo derivato applicabile nel relativo portafoglio (collegato da un codice di portafoglio), anziché il giorno successivo alla data del deposito della garanzia.
180. In generale, nessun margine deve essere segnalato se non sono stati segnalati in precedenza derivati coperti da tali margini.

3.9.4 Cessazione di un derivato

181. Le controparti non devono inviare una segnalazione con tipo di azione «Cessazione» quando un derivato raggiunge la propria data di scadenza e dunque non è più in essere. Una volta raggiunta la data di scadenza, il derivato verrà trattato automaticamente come un'operazione non in essere.
182. Laddove le controparti si accordano di cessare un derivato prima della data di scadenza o di cessare il derivato senza scadenza, esse devono:
- trasmettere una segnalazione con il tipo di azione «Cessazione», laddove la data di cessazione concordata è lo stesso giorno della notifica di cessazione; oppure
 - trasmettere una segnalazione con tipo di azione «Modifica», laddove la data di cessazione concordata è il giorno successivo o una data futura. In questo caso, le controparti devono modificare la data di scadenza di conseguenza.
183. Non occorre che le controparti inviino una segnalazione con tipo di azione «Cessazione» se la data di cessazione coincide con quella di scadenza, ivi compreso, per esempio, quando una controparte esercita un'opzione nella data di scadenza.
184. Nel caso di una posizione netta, le controparti possono decidere di mantenere la posizione aperta e segnalare quotidianamente la valutazione o chiudere tale posizione (e segnalarla con tipo di azione «Nuovo» e un nuovo codice UTI se è necessario riaprirla). Entrambe le parti devono effettuare segnalazioni coerenti (questo aspetto è approfondito nella sezione 3.7).

Data dell'evento

185. La tabella 11 specifica cosa occorre segnalare nel campo «Data dell'evento» per ciascun tipo di azione. La data dell'evento, per definizione, indica anche il fattore di attivazione della segnalazione, ad esempio la data della valutazione nel

caso degli aggiornamenti della valutazione. Le segnalazioni effettive si devono trasmettere entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data dell'evento.

| Tabella 11 | |
|---------------------------|---|
| Tipo di azione | Data dell'evento |
| Nuovo | Data di conclusione del derivato o data di creazione di una posizione |
| Modifica | Data di entrata in vigore della modifica |
| Correzione | Data a partire dalla quale la correzione deve essere applicata (di solito la data in relazione alla quale sono stati segnalati in precedenza dati errati) |
| Cessazione | Data in cui la cessazione diventa effettiva |
| Errore | Data di segnalazione dell'errore |
| Ripristino | Data di segnalazione del ripristino |
| Valutazione | Data della valutazione |
| Componente di posizione | Data di conclusione del derivato e della sua inclusione nella posizione |
| Aggiornamento del margine | Data di regolamento prevista del margine |

186. Nel caso in cui venga concordata una cessazione anticipata per una data futura, la modifica deve essere segnalata entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data dell'accordo. Tale segnalazione di modifica deve, tra l'altro, indicare la data dell'accordo come «Data dell'evento» e la data di scadenza futura concordata nel campo «Data di scadenza».

187. I TR devono tenere conto della data dell'evento ai fini della costruzione del Trade State report afferente a un derivato. A questo proposito sono forniti maggiori dettagli nella sezione **Error! Reference source not found.**

3.10 Abbinamento tra gli eventi operativi e i tipi di azione e i livelli

188. L'ESMA riporta di seguito un abbinamento tra gli eventi operativi e i corrispondenti tipi di azione e di eventi che le controparti devono utilizzare in relazione ai rispettivi eventi.

189. La tabella 12 include una colonna «Da segnalare?» che fornisce chiarimenti sull'opportunità o meno di segnalare ciascun evento. In generale, tuttavia, le

controparti devono segnalare tutte le nuove operazioni che rientrano nell'ambito del reporting e tutte le modifiche che influiscono sui dati segnalati.

190. Alcuni eventi operativi (per esempio l'inadempienza dell'altra controparte) potrebbero differire dal caso generale presentato nella tabella; pertanto, in alcuni casi la sequenza effettiva degli eventi da segnalare potrebbe discostarsi dagli esempi forniti e deve sempre riflettere il più possibile gli eventi concreti.

191. Quando si segnalano eventi di cessazione anticipata (per esempio a causa di una cessazione totale o dell'esercizio anticipato del contratto derivato), le controparti devono scegliere il tipo di azione da segnalare in base alla data effettiva dell'evento. Se la data di cessazione anticipata concordata è lo stesso giorno della notifica di cessazione, le controparti devono utilizzare il tipo di azione «Cessazione». Se l'evento concordato avviene nel futuro, le controparti devono utilizzare il tipo di azione «Modifica» e aggiornare la data di scadenza in funzione della data di cessazione concordata.

| Tabella 12 | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------|
| Categoria | Evento operativo | Dettagli | Da segnalare ? | Tipo di azione | Tipo di evento | Commenti |
| Modifiche e annullamenti | Modifica (correzione) | Modifica di dettagli che in origine sono stati inseriti erroneamente | Sì, se la modifica riguarda i dati segnalati | Correzione | | |
| | Modifica economicamente irrilevante | | Sì, se la modifica riguarda i dati segnalati | Modifica | Operazione | |
| | Modifica economicamente rilevante | | Sì, se la modifica riguarda i dati segnalati | Modifica | Operazione | |
| | Cancellazione | Operazione contabilizzata per errore e successivamente annullata | Sì | Errore | | |
| | Annullamento segnalato per errore | L'operazione è stata annullata per errore e deve essere ripristinata | Sì | Ripristino | | |
| Eventi dell'operazione | Nuova operazione | | Sì | Nuovo | Operazione | |

Tabella 12

| Categoria | Evento operativo | Dettagli | Da segnalare ? | Tipo di azione | Tipo di evento | Commenti |
|-----------|---------------------------------|--|----------------|----------------------|-----------------------|--|
| | Aumento | Un accordo eseguito a livello bilaterale con la finalità di aumentare il nozionale relativo alla transazione | Sì | Modifica | Operazione | |
| | Cessazione totale | Liquidazione totale | Sì | Cessazione /Modifica | Cessazione anticipata | |
| | Cessazione parziale | Liquidazione parziale | Sì | Modifica | Cessazione anticipata | |
| | Allocazione | Operazioni «in blocco» originariamente non allocate, allocate alle parti principali | Sì | Cessazione /Modifica | Allocazione | Modifica applicabile per allocazioni parziali |
| | | Operazioni successive allocate | Sì | Nuovo | Allocazione | |
| | Posizioni/operazioni compensate | Operazione bilaterale originaria («alfa trade») | Sì | Cessazione | Compensazione | |
| | | Posizione compensata («beta» e «gamma» trade) | Sì | Nuovo | Compensazione | |
| | Novazione totale | Parte rimanente | Sì | Cessazione + Nuovo | Subentro | L'operazione con la controparte originaria è cessata |
| | | Subentro | Sì | Nuovo | Subentro | |
| | | Recesso | Sì | Cessazione | Subentro | |
| | Novazione parziale | Parte rimanente | Sì | Modifica + Nuovo | Subentro | |
| | | Subentro | Sì | Nuovo | Subentro | |

Tabella 12

| Categoria | Evento operativo | Dettagli | Da segnalare ? | Tipo di azione | Tipo di evento | Commenti |
|-----------|--------------------------------|---|---|----------------------|----------------|----------|
| | | Recesso | Sì | Modifica | Subentro | |
| | Esercizio di un'opzione | Esercizio pieno | Solo se l'esercizio ha luogo prima della scadenza originaria | Cessazione /Modifica | Esercizio | |
| | | Esercizio parziale | Solo se l'esercizio ha luogo prima della scadenza originaria | Modifica | Esercizio | |
| | Give-up/Take-up | Parte rimanente | Solo se l'evento ha luogo dopo il termine per la segnalazione (T+1) | Modifica | Subentro | |
| | | Subentro | | Nuovo | Subentro | |
| | | Recesso | | Cessazione | Subentro | |
| | Trasferimento di una posizione | Parte rimanente | Solo se l'evento ha luogo dopo il termine per la segnalazione (T+1) | Modifica | Subentro | |
| | | Subentro | | Nuovo | Subentro | |
| | | Recesso | | Cessazione | Subentro | |
| | Esercizio di swaption | Esercizio di una swaption | Solo se l'esercizio ha luogo prima della scadenza originaria | Cessazione | Esercizio | |
| | | Swap derivante dall'esercizio di una swaption | Sì | Nuovo | Esercizio | |

Tabella 12

| Categoria | Evento operativo | Dettagli | Da segnalare ? | Tipo di azione | Tipo di evento | Commenti |
|---------------|--|--|----------------|----------------|----------------|---|
| | Evento di compressione | Operazione originaria - Cessata | Sì | Cessazione | PTRR | |
| | | Operazione originaria - Modifica | Sì | Modifica | PTRR | |
| | | Nuova operazione risultante | Sì | Nuovo | PTRR | |
| | Regolamento in contanti | Il regolamento effettivo in contanti di commissioni, pagamenti, ecc. | No | | | Le commissioni di liquidazione vengono segnalate nel messaggio di cessazione |
| | Scadenza del contratto | Il contratto derivato scade alla data originaria di scadenza | No | | | Il contratto viene automaticamente aggiornato dal TR con lo stato «non in essere» |
| | Cascade | Scomposizione di una posizione a un livello più dettagliato (per esempio una posizione iniziale in un contratto annuale) | Sì | Cessazione | Operazione | |
| | | Le conseguenti posizioni vengono scomposte, per esempio, in contratti trimestrali | Sì | Nuovo | Operazione | |
| Frazionamento | Suddivisione di un'operazione e sua allocazione a posizioni multiple | Sì | Cessazione | Allocazione | | |

Tabella 12

| Categoria | Evento operativo | Dettagli | Da segnalare ? | Tipo di azione | Tipo di evento | Commenti |
|------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------|----------------------------------|---|
| | | Creazione/modifica delle posizioni interessate | Sì | Nuovo/Modifica | Allocazione | |
| Cambiamenti intrinseci | Ammortizzazioni e dei nozionali | Modifiche al nozionale nel corso di un'operazione | No (il programma di ammortizzazione è già segnalato alla conclusione dell'operazione) | | | |
| | Dividend resets | | No | | | |
| | Equity resets | | No | | | |
| | Rates resets | Modifiche del tasso variabile di un'operazione | No | | | |
| Altro | Eventi successivi | L'altra controparte è cambiata | La modifica del codice LEI della controparte a causa di eventi aziendali è trattata nella sezione 3.14 | | | |
| | | Il soggetto di riferimento specificato nell'operazione è stato sostituito da un altro soggetto. | Sì | Modifica | Evento aziendale | |
| | Eventi di credito | Inadempienza riguardante un'operazione, ad esempio fallimento/ristrutturazione/inosservanza | Sì | Modifica/Cessazione | Operazione/Cessazione anticipata | La sequenza esatta di eventi da segnalare dipenderà dai dettagli di |

Tabella 12

| Categoria | Evento operativo | Dettagli | Da segnalare ? | Tipo di azione | Tipo di evento | Commenti |
|-----------|------------------|---|--|---------------------|-------------------|--|
| | | za di un obbligo dell'altra controparte. | | | | ciascuna procedura fallimentare |
| | | Inadempienza, ad esempio fallimento/ristrutturazione/inosservanza di un obbligo da parte del soggetto di riferimento. | Sì | Modifica/Cessazione | Evento di credito | Il tipo di azione dipende dal risultato dell'evento (l'operazione è cessata o, per esempio, occorre aggiornare il fattore dell'indice) |
| | Eventi aziendali | Emissione gratuita/capitalizzazione | Sì, se l'identificativo del pertinente sottostante (per esempio il codice ISIN o LEI) o altri termini dell'operazione cambiano | Modifica | Evento aziendale | Si suppone che l'evento aziendale abbia luogo sullo strumento/sull'emittente sottostante |
| | | dividendo speciale | | Modifica | Evento aziendale | |
| | | Scorporo (Spin-off) | | Modifica | Evento aziendale | |
| | | Frazionamento azionario/Modifica del valore nominale | | Modifica | Evento aziendale | |
| | | Raggruppamento azionario/Modifica del valore nominale | | Modifica | Evento aziendale | |
| | | Altri eventi aziendali che riguardano i dettagli segnalati | | Modifica | Evento aziendale | |
| | Conversioni | Le parti concordano di comune accordo e autorizzano una conversione che implica una modifica | Sì | Modifica | Operazione | |

Tabella 12

| Categoria | Evento operativo | Dettagli | Da segnalare ? | Tipo di azione | Tipo di evento | Commenti |
|-----------|--|---|--|----------------|----------------|----------|
| | | sostanziale. Un esempio potrebbe essere uno swap su un ADR (certificato azionario su titoli esteri) convertito in swap sul titolo sottostante, in base a un accordo di entrambe le parti, o un titolo azionario con doppia quotazione che viene convertito da una linea GBP a una linea HK in base a un accordo di entrambe le parti. | | | | |
| | Publicly Traded Swap index / Swap Index quotato in borsa | Lo swap è rimosso/modificato o nell'indice dal relativo amministratore (ossia non a discrezione del dealer o della controparte). Un esempio potrebbe essere la revisione trimestrale per l'indice CDS (non comprenderebbe il ribilanciamento dell'indice) | No, se l'identificativo del sottostante o altri termini dell'operazione non cambiano | | | |
| | Adozione di fallback rates | Modifica del tasso variabile a causa di un evento di fallback | Sì | Modifica | Operazione | |

Tabella 12


| Categoria | Evento operativo | Dettagli | Da segnalare ? | Tipo di azione | Tipo di evento | Commenti |
|----------------|--|--|----------------|----------------------|-----------------------|--|
| | Customized Basket index Swap | I componenti del paniere cambiano a discrezione del dealer o della controparte. Un esempio potrebbe essere costituito dal ribilanciamento del paniere attraverso la chiusura di uno swap su un vecchio ticker e sulla sua registrazione con un nuovo ticker. | Sì | Modifica | Operazione | Solo gli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione |
| Portfolio Swap | Aggiunta del sottostante di riferimento in un portafoglio long o short | Creazione di un nuovo contratto swap sul Titolo XYZ. | Sì | Nuovo | Operazione | Si presuppone che i componenti del portafoglio siano segnalati come swap singoli (potenzialmente appartenenti a un'operazione complessa) |
| | Rimozione del sottostante di riferimento da un portafoglio long o short | Cessazione parziale o totale di un contratto swap esistente sul Titolo XYZ. | Sì | Cessazione /Modifica | Cessazione anticipata | |
| | Aumento dell'importo nozionale per il sottostante di riferimento esistente | Aumento dell'esposizione lunga o corta al Titolo XYZ. | Sì | Modifica | Operazione | |
| | Riduzione dell'importo nozionale per il sottostante di riferimento esistente | Riduzione dell'esposizione lunga o corta al Titolo XYZ in un pacchetto di portfolio swap. | Sì | Modifica | Operazione | |

3.11 Generazione del codice UTI

192. La generazione e la comunicazione tempestive del codice UTI sono fondamentali per garantire che le controparti possano conformarsi per tempo ai propri obblighi di segnalazione. Se una delle controparti è responsabile per la generazione del codice, entrambe devono adottare le disposizioni necessarie affinché la prima controparte generi il codice tempestivamente, lo utilizzi nelle proprie segnalazioni e lo comunichi all'altra controparte e affinché quest'ultima acquisisca il codice UTI e lo utilizzi così com'è (senza alterarlo né troncarlo) nelle sue segnalazioni. È consigliabile evitare l'intervento manuale e privilegiare mezzi digitali nel processo di condivisione del codice UTI.
193. La scadenza delle ore 10:00 per la generazione e la comunicazione del codice si applica a tutti i derivati, inclusi quelli segnalati a livello di posizione. Se la parte che genera il codice UTI non riesce a crearlo o a comunicarlo nei tempi dovuti, ossia entro le ore 10:00 UTC del T+1, al fine di rispettare il termine per la segnalazione, la parte ricevente deve contattare quella che genera il codice e informarsi sul processo anziché effettuare segnalazioni utilizzando un codice UTI generato per conto proprio.
194. Il diagramma di flusso che segue mostra come le controparti devono stabilire il soggetto responsabile della generazione dell'UTI ai sensi dell'articolo 7 delle NTA in materia di segnalazione.

1.

UTI generation flowchart



195. Se il soggetto responsabile della generazione dell'UTI (per esempio la sede di un paese terzo o una piattaforma di conferma) non è vincolato all'osservanza del regolamento EMIR e non può/intende generare l'UTI, le parti devono seguire il passaggio successivo nell'approccio a cascata per la generazione dei codici UTI. Se il passaggio conclusivo dell'approccio attribuisce la responsabilità all'altra controparte che è una controparte extra-UE e non fornisce l'UTI, la controparte segnalante deve generarne uno per proprio conto al fine di rispettare il termine per la segnalazione. Tuttavia, se la controparte extra-UE fornisce l'UTI tardivamente e la controparte dell'UE ha già effettuato segnalazioni con il proprio UTI, la controparte dell'UE deve contrassegnare come Errore il derivato segnalato ed effettuare una nuova segnalazione con l'UTI generato in conformità alle NTA in materia di segnalazione.
196. Quando il processo approda alla fase di «accordo tra le controparti», queste ultime possono stabilire, per esempio, che una delle due generi sempre l'UTI o possono decidere di applicare altre norme comunemente concordate, con una logica di loro scelta per stabilire chi di volta debba generare il codice. Tale logica deve essere sufficientemente semplice da garantire che si determini chiaramente la controparte responsabile della generazione dell'UTI in tutti i casi.
197. La soluzione di ultima istanza stabilisce il soggetto che genera l'UTI sulla base della disposizione degli identificativi LEI disposti in ordine inverso. A tal fine, le controparti devono utilizzare il criterio di ordinamento ASCII, in base al quale una cifra precede sempre una lettera:

| Tabella 13 | | |
|---|---|--|
| | Esempio 1 | Esempio 2 |
| LEI | CP1: 1111ABCDEABCDEABC123 CP2: 1111AAAAABBBBBCCC23 | CP1: ABCDEABCDEABCDE12345 CP2: ABCDEABCDEAAAAA12344 |
| Identificativo LEI in ordine inverso | 321CBAEDCBAEDCBA1111 32CCCB BBBBAAAAA1111 | 54321EDCBAEDCBAEDCBA 44321AAAAAEDCBAEDCBA |
| Ordinamento carattere per carattere, una cifra precede sempre una lettera (ordine ASCII) | 321CBAEDCBAEDCBA1111, perché «1» (cifra) viene prima di «C» (lettera) | 44321AAAAAEDCBAEDCBA perché «4» viene prima di «5» |

198. La generazione effettiva dell'UTI può essere delegata, nel senso che qualsiasi soggetto determinato quale responsabile della generazione dell'UTI conformemente alle NTA in materia di segnalazione può delegare tale compito a un terzo, dovendo comunque garantire che il terzo in questione soddisfi tutti i requisiti pertinenti in merito alla tempestività della generazione, alla struttura e al formato del codice, ecc.

3.12 Determinazione del lato della controparte

199. L'articolo 4 delle NTA in materia di segnalazione prevede che il lato della controparte del contratto derivato sia determinato al momento della conclusione del derivato sulla base del contratto concluso.

200. Alla luce di quanto sopra, le controparti devono determinare il lato della controparte al momento della conclusione del derivato e indicare Acquirente/Venditore nel campo «Direzione» oppure Ordinate/Destinatario nei campi «Direzione della gamba 1» e «Direzione della gamba 2», a seconda del tipo di derivato concluso, come indicato nella tabella riportata di seguito.

201. Le controparti, una volta determinato il lato della controparte, devono compilare i campi «Direzione», «Direzione della gamba 1» e «Direzione della gamba 2» con i valori inversi l'una rispetto a quelli dell'altra.

202. Ciò significa che, qualora le due controparti abbiano concluso un contratto che richiede la compilazione del campo «Direzione», se la controparte 1 indica Acquirente in tale campo, l'altra controparte del contratto deve indicare Venditore e viceversa.

203. Analogamente, supponendo che le controparti debbano concordare una modalità coerente di segnalazione delle rispettive gambe del derivato, nel caso in cui le due controparti abbiano concluso un contratto che richiede la compilazione dei campi «Direzione della gamba 1» e «Direzione della gamba 2», se la controparte 1 indica Ordinate/Destinatario nel campo «Direzione della gamba 1» e Destinatario/Ordinate nel campo «Direzione della gamba 2», l'altra controparte del contratto deve indicare Destinatario/Ordinate nel campo «Direzione della gamba 1» e Ordinate/Destinatario nel campo «Direzione della gamba 2». Consultare la sezione 6.2.4 per una trattazione più dettagliata sulla segnalazione e sulla riconciliazione dei derivati con due gambe.

204. La controparte che indica Ordinate nel campo «Direzione della gamba 1» dovrebbe indicare Destinatario nel campo «Direzione della gamba 2» e viceversa.

Tabella 14 Utilizzo dei campi Direzione per ogni tipo di prodotto

| Tipo di contratto | Direzione | Direzione della gamba 1 | Direzione della gamba 2 |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Opzione | Acquirente/ Venditore | - | - |
| Swaption | Acquirente/ Venditore | - | - |
| Forward su valute | - | Ordinante/ Destinatario | Destinatario/ Ordinante |
| Swap su valute | - | Ordinante/ Destinatario | Destinatario/ Ordinante |
| Forward | Acquirente/ Venditore | | |
| Non-Deliverable Forward(NDF) | - | Ordinante/ Destinatario | Destinatario/ Ordinante |
| Future | Acquirente/ Venditore | | |
| CFD | Acquirente/ Venditore | | |
| Spreadbet | Acquirente/ Venditore | | |
| Swap su dividendi | Acquirente/ Venditore | | |
| Swap su titoli | | Ordinante/ Destinatario | Destinatario/ Ordinante |
| Swap su tassi di interesse | | Ordinante/ Destinatario | Destinatario/ Ordinante |
| Swap relativi a indici di inflazione | | Ordinante/ Destinatario | Destinatario/ Ordinante |
| Cross-Currency Swap | | Ordinante/ Destinatario | Destinatario/ Ordinante |
| Strumenti per il trasferimento del rischio di credito (ad eccezione delle opzioni e delle swaption) | Acquirente/ Venditore | | |
| Swap su merci | | Ordinante/ Destinatario | Destinatario/ Ordinante |
| Forward-rate agreement | | Ordinante/ Destinatario | Destinatario/ Ordinante |
| Derivati su varianza, volatilità e correlazione | Acquirente/ Venditore | | |

205. Per quanto riguarda i tipi di azione «Valutazione» e «Aggiornamento del margine», i campi «Direzione», «Direzione della gamba 1» e «Direzione della gamba 2» non devono essere compilati.

206. Quando una posizione è il risultato di un netting a zero, nel campo «Direzione» si può indicare alternativamente Acquirente/Venditore o Venditore/Acquirente e, nei campi «Direzione della gamba 1» e «Direzione della gamba 2», si può indicare alternativamente Ordinante/Destinataro o Destinataro/Ordinante poiché, ai fini della riconciliazione, non occorre riconciliare questi campi nel caso in esame. Consultare la sezione 6.2.4 per maggiori dettagli sulla compilazione e sulla riconciliazione dei campi «Direzione», «Direzione della gamba 1» e «Direzione della gamba 2» quando le posizioni sono il risultato di un netting a zero.

3.13 Identificazione delle controparti

207. L'articolo 3 delle NTA in materia di segnalazione prevede che la controparte 1 di un derivato e il soggetto responsabile della segnalazione provvedano, ai fini della segnalazione della conclusione o modifica di un derivato, a che i dati di riferimento relativi al rispettivo codice LEI ISO 17442 siano rinnovati secondo le condizioni delle unità operative locali accreditate del sistema LEI globale.

208. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 delle NTA in materia di segnalazione, il codice LEI (Legal Entity Identifier - identificativo della persona giuridica) ISO 17442 deve essere utilizzato per identificare l'intermediario, la controparte centrale, il partecipante diretto, la controparte, se persona giuridica, il soggetto che trasmette la segnalazione, il soggetto responsabile della segnalazione e il prestatore di servizi di riduzione del rischio post-negoiazione.

209. L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento EMIR prevede che siano segnalate almeno le controparti dei contratti derivati. Non è possibile derogare a questo requisito; pertanto, una controparte che effettua transazioni con controparti non identificabili a causa di impedimenti di diritto, normativi o contrattuali, non è conforme all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento EMIR.

210. Occorre osservare che le controparti segnalanti ai sensi del regolamento EMIR devono sempre identificarsi con il codice LEI assegnato alla sede centrale, poiché la responsabilità giuridica della segnalazione compete sempre alla persona giuridica e non alla succursale.

211. Al fine di ridurre i problemi di segnalazione dovuti a un codice LEI scaduto, il codice LEI della controparte 1 e quello del soggetto responsabile della segnalazione devono essere, ai fini della segnalazione di nuovi derivati o di eventuali modifiche, debitamente rinnovati e mantenuti secondo le condizioni delle unità operative locali approvate del sistema globale LEI.

212. Soggetti diversi dalla controparte 1 e dal soggetto responsabile della segnalazione possono essere indicati con un codice LEI scaduto conformemente alle norme di convalida.

213. Quando vengono inseriti, i codici LEI della controparte 2, dell'RSE, dell'intermediario, della CCP, del partecipante diretto e del prestatore di servizi PTRR devono essere inclusi nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF) gestita dall'unità operativa centrale, ossia devono essere codici LEI validi.

214. Il momento di convalida dello status del LEI è la data di segnalazione, come specificato nelle norme di convalida.
215. Il campo «Paese della controparte 2» deve essere compilato solo quando il valore del campo «Tipo di identificativo della controparte 2» è «False», ossia si riferisce a persone fisiche che non agiscono a titolo di impresa, e deve indicare il codice del paese di residenza della persona fisica in questione.
216. I campi «Settore di attività della controparte 1» e «Settore di attività della controparte 2» devono essere compilati indicando il settore della controparte stessa e non quello della sua succursale.
217. Se la controparte 2 del contratto derivato è una persona fisica che non agisce a titolo di impresa, occorre utilizzare un codice cliente. I codici cliente devono essere indicati solo quando il campo «Tipo di identificativo della controparte 2» è compilato col valore «False».
218. Se la controparte 2 è soggetta all'obbligo di segnalazione ai sensi del regolamento EMIR, il campo «Obblighi di segnalazione della controparte 2» deve essere compilato con il valore «True», poiché l'indicatore degli obblighi suddetti è indipendente dall'attribuzione della responsabilità della segnalazione e da qualsiasi accordo di delega.
219. Occorre osservare che il campo «Obblighi di segnalazione della controparte 2» deve essere compilato con il valore «False» quando la controparte 2 del contratto derivato è una persona fisica che non agisce in qualità di impresa, una controparte extra-UE, una CCP extra-UE o un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento EMIR (BRI, banche centrali, ecc.).

| Tabella 15 | |
|---|--|
| Controparte 2 | Obblighi di segnalazione della controparte 2 |
| CP/CNF/CCP dell'UE | TRUE |
| CP/CNF/CCP extra-UE | FALSE |
| PERSONA FISICA CHE NON AGISCE IN QUALITÀ DI IMPRESA | FALSE |
| SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO EMIR (BRI, BANCHE CENTRALI, ecc.) | FALSE |
| SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO EMIR (BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO, MES, FESF, ecc.) | TRUE |

220. I codici cliente devono essere indicati nel formato «LEI della controparte 1 + Identificativo interno delle persone», dove tale identificativo interno deve essere univoco a livello della controparte segnalante in questione (controparte 1); in altri termini, non è previsto che il cliente sia indicato con un unico identificativo interno

presso tutti i soggetti con cui svolge operazioni. Inoltre, l'identificativo interno adottato per le persone fisiche non deve contenere dati personali (indipendentemente dal loro grado di sensibilità).

221. Il componente LEI del codice cliente non deve essere aggiornato quando la controparte segnalante (cui il codice LEI si riferisce) è coinvolta in un evento aziendale.

222. Inoltre, in caso di eventi aziendali, se le controparti interessate hanno come cliente la stessa persona e i rispettivi identificativi interni associati a quest'ultima sono diversi tra loro, dopo la fusione la controparte segnalante deve identificare la persona in questione con uno degli identificativi interni utilizzati in precedenza, al fine di garantire la tracciabilità. In particolare, per quanto riguarda i derivati segnalati come "nuovi", si deve impiegare con regolarità un unico codice cliente, ossia quello che inizia con il codice LEI della controparte risultante dalla fusione. Gli eventi del ciclo di vita da segnalare per i derivati in essere al momento della fusione devono essere segnalati con i codici cliente che venivano utilizzati per tali derivati prima dell'evento aziendale.

TABELLA 16 SEGNALAZIONE DEI CODICI CLIENTE IN CASO DI EVENTO AZIENDALE

| Prima della fusione | Data e ora della segnalazione | Controparte segnalante | Altra controparte | Identificativo dell'operazione | Tipo di azione |
|---------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| | T | LEIAAAA | LEIAAAA123 | xyz | Modifica |
| | T | LEIBBBB | LEIBBBB456 | qwe | Modifica |

LEIBBBB è assorbito da LEIAAAA in data T+1

| Dopo la fusione | Data e ora della segnalazione | Controparte segnalante | Altra controparte | Identificativo dell'operazione | Tipo di azione |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| | T+2 | LEIAAAA | LEIAAAA123 | xyz | Modifica |
| | T+2 | LEIAAAA | LEIBBBB456 | qwe | Modifica |
| | T+2 | LEIAAAA | LEIAAAA123 | jkl | Nuovo |


3.14 Procedura nel caso in cui una controparte subisca un evento di ristrutturazione aziendale

223. L'articolo 8 delle NTA in materia di segnalazione stabilisce che, quando una controparte subisce un evento di ristrutturazione aziendale che comporta la modifica del suo codice LEI, tale controparte o l'ERR oppure il soggetto cui è stata delegata la segnalazione deve notificare la modifica al TR pertinente e richiedere l'aggiornamento del codice LEI. Inoltre, l'articolo 2 delle NTR in materia di qualità dei dati prevede che il TR cui è indirizzata la richiesta identifichi i derivati in essere al momento dell'evento di ristrutturazione aziendale se il soggetto è indicato con il vecchio identificativo nel campo «Controparte 1 (controparte segnalante)» o nel

campo «Controparte 2», secondo le informazioni fornite nella richiesta, e sostituisca il vecchio identificativo con il nuovo codice LEI nelle segnalazioni relative a tutti i derivati afferenti a tale controparte al momento dell'evento aziendale.

224. L'articolo 2 delle NTR in materia di qualità dei dati stabilisce altresì la procedura e le tempistiche cui i repertori di dati sulle negoziazioni devono attenersi per completare correttamente l'aggiornamento dei codici LEI per tutti i derivati relativi alla controparte che trasmette la richiesta ai sensi dell'articolo 8 delle NTA in materia di segnalazione.
225. L'aggiornamento in questione deve svolgersi nella data dell'evento di ristrutturazione aziendale. Se la richiesta di aggiornare il codice LEI a causa di un evento aziendale perviene ai TR meno di 30 giorni prima dell'evento aziendale, il TR deve eseguire l'aggiornamento non appena possibile ed entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta.
226. Per garantire la comunicazione tempestiva tra il soggetto coinvolto nell'aggiornamento e il rispettivo TR, la controparte interessata dalla modifica deve fornire al proprio TR tutte le informazioni necessarie sulla fusione almeno 30 giorni di calendario prima della data dell'evento aziendale.
227. Qualora la controparte interessata sia un soggetto di un paese terzo, la controparte dell'UE o il soggetto responsabile della segnalazione (oppure il soggetto cui la controparte segnalante dell'UE ha delegato la segnalazione) è tenuto a comunicare la modifica al TR.
228. Quando inoltre una controparte non è responsabile, tanto meno dal punto di vista giuridico, della segnalazione, il soggetto responsabile di quest'ultima è tenuto a comunicare la modifica al TR. In caso di delega, la responsabilità di comunicare la modifica al TR compete al soggetto che trasmette la segnalazione.
229. Occorre osservare che, se la controparte interessata non ha alcun rapporto contrattuale con il TR, deve informare il soggetto che trasmette la segnalazione o il soggetto responsabile della segnalazione. In ogni caso, la responsabilità di informare il TR può essere stabilita dalle controparti interessate tramite un atto di delega.
230. Inoltre, al fine di garantire un processo di comunicazione corretto tra repertori di dati sulle negoziazioni, il TR cui è indirizzata una richiesta di aggiornamento di un codice LEI deve informare gli altri TR in merito all'esecuzione di un nuovo aggiornamento almeno 3 settimane prima della data dell'evento aziendale.
231. Per garantire un processo di comunicazione tempestivo fra i TR e i rispettivi clienti, i TR devono informare questi ultimi in merito all'esecuzione di un nuovo aggiornamento almeno 2 settimane prima della data dell'evento aziendale.
232. Quando il TR trasmette ai suoi clienti informazioni su un evento aziendale, una controparte segnalante che non abbia rapporti contrattuali con il TR deve essere informata di tale evento senza indebito ritardo dal soggetto responsabile della segnalazione o dal soggetto che la trasmette, ove applicabile.

233. I soggetti coinvolti nell'aggiornamento dovrebbero fornire tutte le informazioni necessarie alle rispettive LOU (unità operative locali) al fine di garantire un aggiornamento corretto e tempestivo dei codici LEI nella banca dati della GLEIF.



234. Se la richiesta è pervenuta meno di trenta giorni di calendario prima dell'evento aziendale, il TR deve aggiornare il codice LEI di tutti i derivati che erano in essere nel momento in cui si è verificato l'evento aziendale e tra la data di tale evento e quella in cui il TR esegue l'aggiornamento. Pertanto, devono essere aggiornati anche i derivati cessati/scaduti tra le due date.

235. Se i soggetti interessati sono segnalati in campi diversi da «Controparte 1 (controparte segnalante)», «Controparte 2» o «Soggetto responsabile della segnalazione» del derivato (per esempio il soggetto interessato dalla modifica è quello segnalato nei campi «Identificativo dell'intermediario» o «Partecipante diretto»), tali soggetti devono fornire ai TR l'elenco dei codici UTI interessati dalla modifica o, qualora non possiedano tali informazioni, tutti i dettagli necessari affinché i TR possano identificare i derivati su cui incide la modifica. In tal caso, i TR devono eseguire l'aggiornamento solo dopo che la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione, ove applicabile, abbia confermato i recordsu cui incide la modifica. Se la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione non risponde nei tempi dovuti ai fini dell'esecuzione dell'aggiornamento, è possibile aggiornare le informazioni relative ai derivati in questione trasmettendo le segnalazioni pertinenti con tipo di azione «MODI».

236. Qualora l'evento aziendale riguardi solo un sottoinsieme di derivati (per esempio nel caso di uno scorporo), i TR devono mettere in atto procedure comuni per l'aggiornamento dei dati relativi al LEI per i contratti derivati che potrebbero essere interessati da modifiche parziali dei codici LEI. La responsabilità di indicare quali UTI siano interessati dalla modifica compete comunque alle controparti o ai soggetti responsabili della segnalazione. Entrambe le controparti/entrambi gli ERR sono tenute/tenuti a comunicare la modifica ai rispettivi TR.

237. Le operazioni con il vecchio codice LEI annullato o cessato per errore che siano effettivamente in essere al momento dell'evento aziendale devono essere necessariamente «ripristinate» prima (o al momento) dell'evento aziendale. Qualora la controparte o l'ERR, ove applicabile, si accorga dopo l'evento aziendale che un derivato con il vecchio LEI cessato/annullato per errore non è stato

ripristinato prima (o al momento) dell'evento aziendale, la controparte deve segnalare il derivato con un nuovo codice UTI. A sua volta, l'altra controparte deve cessare il proprio derivato e segnalarlo di nuovo con il codice UTI appena generato. Quest'ultimo scenario deve verificarsi esclusivamente come extrema ratio, considerando che le controparti interessate da un evento aziendale devono valutare accuratamente il perimetro dei derivati in essere prima che detto evento abbia luogo.

238. I TR devono produrre tutte le informazioni sull'aggiornamento del codice LEI, come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), delle NTR in materia di qualità dei dati, in un formato leggibile da un dispositivo elettronico, al fine di agevolare un processo tempestivo e automatico di aggiornamento del codice LEI ad opera delle parti interessate (TR, controparti segnalanti, soggetti che trasmettono la segnalazione, soggetti responsabili della segnalazione).
239. La procedura prevista dall'articolo 2 delle NTR in materia di qualità dei dati e le tempistiche summenzionate devono essere rispettate anche con riferimento allo scenario di aggiornamento da BIC (Business Identifier Code) o da altri identificativi al codice LEI.

3.15 Identificazione e classificazione dei prodotti

Chiarimenti di carattere generale

240. Come specificato nelle NTA in materia di segnalazione, i derivati che sono i) ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, oppure ii) sono negoziati in un internalizzatore sistematico e il loro sottostante è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione ovvero è un indice o un paniere composto di strumenti negoziati in una sede di negoziazione devono essere identificati nel campo 2.7 con un codice ISIN (International Securities Identification Number, numero internazionale di identificazione dei titoli), l'ISO 6166,. Gli altri derivati devono essere identificati nel campo 2.8 con un codice UPI (Unique Product Identifier, identificativo unico del prodotto) ISO 4914. Nel caso specifico dei derivati negoziati in un mercato di un paese terzo, l'identificazione del prodotto non è necessaria se non sono disponibili né il codice ISIN né l'UPI. In questo modo i prodotti derivati in questione possono essere identificati univocamente, mentre le controparti devono individuare un unico metodo di identificazione per un determinato prodotto, e assicurare la coerenza con gli obblighi di segnalazione del regolamento MiFIR.
241. Inoltre, le controparti devono classificare tutti i derivati utilizzando il codice CFI (Classification of Financial Instrument, classificazione degli strumenti finanziari) ISO 10692 (campo 2.9). Le controparti devono sempre reperire il codice CFI da fonti ufficiali. A tal fine, deve essere utilizzato il CFI attribuito dall'ANNA Derivatives Service Bureau (ANNA DSB) o dalla National Numbering Agency (NNA) competente. Ulteriori informazioni si possono richiedere ad ANNA DSB (<https://www.anna-dsb.com/ufaqs/cfi-code/>), ad ANNA

(<http://www.annaweb.org/standards/about-identification-standards/>) o all'NNA competente per il derivato.

242. Le controparti devono segnalare solo codici CFI validi. Nel caso di derivati identificati con un codice UPI, il CFI deve essere sempre disponibile. Per quanto riguarda gli altri derivati, se il codice CFI non è disponibile presso fonti ufficiali, le controparti devono richiederlo all'NNA competente.

Identificazione di swap su valute

243. Se le controparti sottoscrivono uno swap su valute (indipendentemente dal modo in cui il prodotto è stato successivamente confermato o regolato), devono comunicarlo in un'unica segnalazione e identificare il prodotto con il codice UPI o ISIN riferito a tale swap. Occorre osservare che gli orientamenti tecnici sul codice UPI prevedono espressamente gli swap su valute come un prodotto distinto, ragion per cui non c'è motivo di dovere scomporre tale swap in contratti a termine su tassi di cambio ai fini della segnalazione.

Dati di riferimento relativi al codice UPI

244. L'ESMA ritiene che non sarà necessario compilare la maggior parte dei campi afferenti ai dati di riferimento relativi al codice UPI per i prodotti con esso identificati, una volta che il sistema UPI sia pienamente operativo e tanto le autorità quanto i partecipanti al mercato abbiano acquisito maggiore esperienza con l'utilizzo del codice UPI. Si applica inoltre una considerazione analoga ai prodotti identificati con codice ISIN per i quali sono disponibili dati di riferimento nel sistema di dati di riferimento sugli strumenti finanziari (FIRDS). Anche se all'inizio della segnalazione saranno richiesti tutti i dati da comunicare, l'ESMA sta già considerando quali possano essere acquisiti dal catalogo dei dati di riferimento UPI o dal FIRDS anziché essere segnalati ai TR.
245. Quando le norme di convalida saranno modificate in futuro al fine di rendere obbligatori a determinate condizioni alcuni o tutti i campi in questione, le controparti dovranno attenersi alle norme di convalida senza segnalare i campi relativi ai derivati identificati con un codice UPI/ISIN.

3.16 Identificazione del sottostante

246. Il sottostante deve essere identificato mediante un identificativo unico del sottostante sulla base della sua tipologia. I campi da 2.13 a 2.18 descrivono il sottostante e, in particolare, il campo «Tipo di identificazione del sottostante» indica se quest'ultimo è un paniere, un indice o un titolo identificato con un codice ISIN.
247. Nel caso di derivati su indici, le controparti devono segnalare il codice ISIN dell'indice sottostante, ove disponibile, anziché il codice ISIN del derivato. Inoltre, ai sensi delle NTR in materia di segnalazione, le controparti devono segnalare il codice standardizzato che identifica l'indice (ove disponibile) nonché il nome dell'indice, il cui campo deve essere sempre compilato.

248. Nel caso di derivati su crediti, il campo «Identificazione del sottostante» deve essere segnalato nel caso di credit default swap (CDS) su un'obbligazione di riferimento specifica. Per quanto riguarda i CDS a copertura dell'insolvenza di un soggetto, quest'ultimo deve essere segnalato nel campo «Soggetto di riferimento».

3.17 I campi del prezzo, del nozionale e della quantità

Segnalazione del prezzo

249. Quando si segnalano contratti derivati, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, delle NTR in materia di segnalazione, le controparti devono utilizzare il campo 2.48 «Prezzo» solo quando le informazioni sul prezzo non sono indicate in un altro campo della segnalazione.
250. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, delle NTR in materia di segnalazione, le controparti devono compilare il campo 2.48 quando segnalano i seguenti tipi di derivati:
- swap con pagamenti periodici relativi a merci (nel campo 2.48 occorre indicare il prezzo fisso);
 - forward relativi a merci o azioni (nel campo 2.48 occorre indicare il prezzo forward del sottostante);
 - swap relativi ad azioni o contracts for difference (nel campo 2.48 occorre indicare il prezzo iniziale del sottostante).
251. L'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, delle NTR in materia di segnalazione non è esaustivo. Nel caso di derivati il cui prezzo non è specificato in un altro campo, è necessario compilare il campo «Prezzo». Esempi di tali derivati includono contratti future relativi a merci o azioni; in tali casi il prezzo forward del sottostante deve essere segnalato nel campo «Prezzo».
252. Tuttavia, il campo 2.48 non è applicabile e non deve essere compilato quando si segnala una delle seguenti tipologie di derivato:
- swap su tassi di interesse e forward-rate agreement, poiché resta inteso che le informazioni inserite nei campi «Tasso fisso della gamba 1»/«Tasso fisso della gamba 2» e «Differenziale della gamba 1»/«Differenziale della gamba 2» devono essere interpretate come prezzo del derivato;
 - opzioni su tassi di interesse e swaption su tassi di interesse, poiché resta inteso che le informazioni inserite nei campi «Prezzo strike» devono essere interpretate come prezzo del derivato;
 - commodity basis swap, poiché resta inteso che le informazioni inserite nei campi «Differenziale della gamba 1»/«Differenziale della gamba 2»²³ devono essere interpretate come prezzo del derivato;

⁽²³⁾ Anche se i campi relativi al differenziale fanno parte della sezione dei tassi di interesse nella tabella dei campi, devono essere compilati ove applicabile (in base alle descrizioni nelle NTR). Si deve seguire lo stesso approccio quando si segnalano, per esempio, lo spread e il tasso fisso dei CDS.

- d. Foreign exchange swap, forwards e opzioni, poiché resta inteso che le informazioni inserite nei campi «Tasso di cambio 1», «Tasso di cambio a termine», «Prezzo strike» e «Importo premio opzione» devono essere interpretate come prezzo del derivato;
 - e. opzioni su azioni, poiché resta inteso che le informazioni inserite nei campi «Prezzo strike» e «Importo premio opzione» devono essere interpretate come prezzo del derivato;
 - f. credit default swap e credit total return swap, poiché resta inteso che le informazioni inserite nei campi «Tasso fisso della gamba 1»/«Tasso fisso della gamba 2», «Differenziale della gamba 1»/«Differenziale della gamba 2» e «Importo di altri pagamenti» (quando il campo «Tipo di altri pagamenti» è compilato con il valore «UFRO») devono essere interpretate come prezzo del derivato;
 - g. opzioni su merci, poiché resta inteso che le informazioni inserite nei campi «Prezzo strike» e «Importo prezzo opzione» devono essere interpretate come prezzo del derivato.
253. Se il contratto derivato ha un prezzo che varia in base a un piano lungo tutto il ciclo di vita del derivato (e le informazioni sul prezzo non sono indicate in un altro campo), i campi da 2.50 a 2.52 devono essere compilati al fine di segnalare la tabella dei prezzi per l'intero ciclo di vita.
254. Nella sezione 6 sono disponibili esempi di segnalazione del prezzo (specificato nel campo apposito o in altri campi di dati) per diversi prodotti.

Segnalazione del nozionale e delle quantità

255. I campi dell'importo nozionale (2.55 e 2.64) devono essere compilati a norma dell'articolo 5 delle NTR in materia di segnalazione. I campi da 2.57 a 2.59 e da 2.66 a 2.68 sono ripetibili e devono essere compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di importi nozionali. La tabella dell'importo nozionale, ove applicabile, deve essere inoltre compilata ai sensi dell'articolo 5 delle NTR in materia di segnalazione.
256. Nel segnalare la tabella dell'importo nozionale, le controparti devono indicare:
- a. la data non rettificata in cui il rispettivo importo nozionale acquisisce validità;
 - b. la data finale non rettificata dell'importo nozionale; e
 - c. l'importo nozionale che acquisisce validità alla rispettiva data effettiva non rettificata.
257. Nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di importi nozionali, la «data finale» non è necessaria se è contigua alla data effettiva del periodo successivo.
258. Nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di importi nozionali, l'importo nozionale inserito nel campo 2.55 («Importo nozionale della gamba 1») deve essere riportato nei campi della tabella dell'importo nozionale. Lo stesso vale per il campo «Importo nozionale della gamba 2», ove applicabile.

259. Nel segnalare la tabella dell'importo nozionale, si devono redigere le tabelle delle date in ordine cronologico.
260. Tutti gli aggiornamenti dell'importo nozionale che non siano collegati a una tabella di importi nozionali concordata preventivamente devono essere segnalati come modifica.
261. Nel caso in cui una posizione sia nettata (l'importo nozionale di una posizione si azzerà) ci sono due possibili modi di procedere:
- a. si può cessare la posizione. Se viene riaperta, deve essere segnalata con un nuovo codice UTI;
 - b. le controparti possono mantenere la posizione aperta e segnalare un valore del contratto nullo su base giornaliera. Se vengono successivamente integrate nuove operazioni in questa posizione, il nozionale e gli altri campi pertinenti devono essere aggiornati di conseguenza.
262. È stato osservato che talvolta viene segnalato un nozionale nullo, per esempio nel caso di emissioni volontarie di diritti conferiti al titolare di un CFD o nel caso di CFD risultanti da un'azione societaria sul sottostante (frazionamento azionario), che hanno perciò un prezzo di acquisto pari a zero. Questa non è considerata una modalità di segnalazione corretta.
263. Per quanto concerne la compilazione dei campi relativi al nozionale a livello di posizione, consultare i chiarimenti forniti nella sezione 3.7.
264. In merito all'importo nozionale per derivati su indici di credito a seguito di una modifica del fattore dell'indice causata da eventi di credito, le controparti non devono modificare il nozionale, bensì limitarsi ad aggiornare il campo 2.147 «Fattore dell'indice» per evitare il doppio conteggio della rettifica.
265. Quando si segnalano derivati su merci non standard il cui nozionale non è noto, si deve adottare il seguente approccio in fase di esecuzione del contratto: segnalare un importo nozionale stimato che viene rivisto periodicamente quando la transazione è in corso di realizzazione. Se il nozionale diventa noto nel corso della durata del contratto, occorre trasmettere una modifica rettificando l'importo nozionale.
266. Per elaborare ulteriormente il precedente paragrafo, è bene che le controparti di questi derivati su merci non standard concordino l'approccio per calcolare il nozionale, affinché quello segnalato sia coerente. Per esempio, il nozionale segnalato si basa su una previsione di produzione. Le controparti devono inoltre concordare quando dovrà essere aggiornato il nozionale per garantire la coerenza degli importi nozionali aggiornati.

Campi del quantitativo nozionale totale

267. Per quantitativo nozionale totale si deve intendere il quantitativo nozionale aggregato dell'attività sottostante per la durata del derivato. Se il quantitativo nozionale totale non è noto quando viene segnalato un nuovo derivato e, pertanto, viene segnalato con un valore predefinito, il quantitativo nozionale totale deve essere aggiornato non appena diventa disponibile.

268. Il quantitativo nozionale totale si applica più generalmente agli ETD. Questo campo è pertinente per le azioni e le merci; ove applicabile, deve essere compilato anche per le altre classi di attività. I campi da 2.61 a 2.63 e da 2.70 a 2.72 sono ripetibili e devono essere compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di quantitativi nozionali.
269. Nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di quantitativi nozionali, l'importo nozionale inserito nel campo 2.60 («Importo nozionale della gamba 1») deve essere riportato anche nei campi della tabella del quantitativo nozionale. Lo stesso vale per il campo «Quantitativo nozionale totale della gamba 2», ove applicabile.
270. Nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di quantitativi nozionali, la «data finale» non è necessaria se è contigua alla data effettiva del periodo successivo.
271. Nel segnalare la tabella del quantitativo nozionale, si devono redigere le tabelle delle date in ordine cronologico.

3.18 Segnalazione di valutazioni

272. Consultare la sezione 6.2.3 per ulteriori orientamenti sulla riconciliazione dei dati della valutazione.

Valutazione del contratto

273. L'articolo 4 delle NTR in materia di segnalazione prevede che le controparti debbano segnalare la valutazione come segue:
- a. per i derivati compensati occorre indicare la valutazione del derivato fornita dalla CCP. Ciò non significa che la segnalazione debba essere effettuata dalla CCP; quest'ultima deve rendere disponibili i dati alle controparti affinché queste provvedano a segnalarli. Il ricorso ai dati della CCP in merito alla valutazione non implica che vengano duplicate le segnalazioni;
 - b. per i derivati non compensati, occorre indicare la valutazione del derivato effettuata secondo la metodologia definita nell'International Financial Reporting Standard 13, Valutazione al fair value, adottato dall'Unione e di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, senza applicare alcuna rettifica al fair value. Ciò significa che le controparti non devono applicare, ai fini della segnalazione a norma del regolamento EMIR, alcun aggiustamento della valutazione (quale ad esempio CVA o DVA), anche se tali aggiustamenti sono applicati a fini contabili.
274. Quando le controparti delegano la segnalazione, valutazioni incluse, mantengono la responsabilità di garantire l'esattezza delle segnalazioni trasmesse per loro conto. Nel caso di un'attribuzione della responsabilità per la segnalazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, del regolamento EMIR, il soggetto responsabile della segnalazione è responsabile dell'esattezza della valutazione trasmessa per conto della controparte segnalante.

275. Le controparti sono tenute a segnalare la valutazione effettiva del contratto (positiva o negativa) anziché un valore assoluto. In genere, la valutazione del contratto sarà positiva per una controparte e negativa per l'altra. Occorre osservare che, in base alle norme tecniche, la valutazione farà parte dei dati riconciliabili e, pertanto, le controparti devono inviare una valutazione coerente (il valore assoluto della valutazione deve essere lo stesso, mentre i segni saranno opposti).
276. In generale, il valore a prezzi correnti di mercato deve rappresentare il valore totale del contratto, anziché una modifica giornaliera della sua valutazione. Tuttavia, se in base al modello Settle-to-Market (STM), la valutazione è azzerata su base giornaliera e il margine di variazione viene regolato, le controparti e le CCP devono segnalare la modifica giornaliera nella valutazione.
277. Occorre altresì osservare che non è consentito segnalare la valutazione nulla del contratto adducendo esclusivamente come motivazione l'assenza del rischio di mercato perché è stato scambiato un margine di variazione. Qualsiasi margine pagato o ricevuto si riflette nei campi da 3.12 a 3.27 e non nella valutazione.
278. I requisiti della valutazione si applicano alle CCP nonché ad altre controparti segnalanti. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, delle NTR in materia di segnalazione, i partecipanti diretti sono tenuti a utilizzare la valutazione fornita dalla CCP. Ciò non implica tuttavia che le CCP possano stabilire norme divergenti: esse devono conformarsi ai requisiti previsti dalle NTA e dalle NTR in materia di segnalazione e seguire le indicazioni fornite negli orientamenti o nelle domande e risposte.
279. Per alcuni contratti la valutazione cambia di rado ed è possibile che non cambi da un giorno all'altro. Tuttavia, la qualità dei dati non trarrebbe vantaggio da eventuali eccezioni e sarebbe difficile distinguere i casi di valutazione stabile da una scarsa frequenza delle valutazioni, ragion per cui le controparti devono segnalarle su base giornaliera anche in relazione a questi contratti (in conformità all'articolo 2 delle NTA in materia di segnalazione). L'obbligo di segnalare la valutazione su base giornaliera si applica anche quando la valutazione è nulla, a prescindere dal modello utilizzato.
280. La prima valutazione di un determinato derivato deve essere segnalata a fine giornata dopo la conclusione del derivato (termine per la segnalazione), nella segnalazione originaria con tipo di azione «Nuovo» o in una segnalazione separata con tipo di azione «Valutazione».
281. Non è necessario segnalare la valutazione nell'ultimo giorno in cui un derivato è in essere, in particolare nel caso dei derivati su base infragiornaliera (ossia derivati che vengono conclusi e cessati nello stesso giorno).
282. Se le controparti segnalano pacchetti composti da due o più derivati, la valutazione deve essere segnalata indicando il valore per ciascun derivato.

Metodo di valutazione

283. Il metodo di valutazione deve essere segnalato in base al metodo applicato per determinarla. Ciò implica che, nel caso delle operazioni compensate mediante CCP, devono essere segnalate con il metodo di valutazione della CCP. Se si

utilizza almeno un input di valutazione classificato nella tabella seguente come valutazione in base ad un modello, l'intera valutazione deve essere segnalata come valutazione in base ad un modello. Se si utilizzano solo input che vengono classificati come valutazione al prezzo di mercato nella tabella seguente, l'intera valutazione deve essere segnalata come valutazione al prezzo di mercato.

| Tabella 17 - Classificazione degli input di valutazione | | |
|---|--|---|
| Categoria | Input utilizzati | Metodo di valutazione |
| 1 | <p>I prezzi quotati su mercati attivi per attività o passività identiche a cui l'entità può accedere alla data di valutazione [IFRS 13:76]. Un prezzo di mercato quotato su un mercato attivo fornisce la prova più attendibile del fair value e viene utilizzato senza rettifica per valutare il fair value, se disponibile, con limitate eccezioni. [IFRS 13:77]</p> <p>Un mercato attivo è un mercato in cui le operazioni relative all'attività o alla passività si verificano con una frequenza e con volumi sufficienti a fornire informazioni utili per la determinazione del prezzo su base continuativa. [IFRS 13: Appendice A]</p> | Valutazione al prezzo di mercato |
| 2 | Prezzi quotati per attività o passività simili in mercati attivi [IFRS 13:81] (diversi dai prezzi di mercato quotati inclusi nella categoria 1, osservabili direttamente o indirettamente per l'attività o per la passività) | Valutazione al prezzo di mercato |
| 3 | Prezzi quotati per attività o passività identiche o simili in mercati non attivi [IFRS 13:81] (diversi dai prezzi di mercato quotati inclusi nella categoria 1, osservabili direttamente o indirettamente per l'attività o per la passività). | Valutazione in base ad un modello: non devono essere direttamente utilizzati prezzi storici di mercati inattivi |
| 4 | Input diversi dai prezzi quotati osservabili per l'attività o la passività, per esempio tassi di interesse e curve dei rendimenti osservabili a intervalli comunemente quotati, volatilità implicite, spread creditizi [IFRS 13:81] (diversi dai prezzi di mercato | Valutazione al prezzo di mercato |

| Tabella 17 - Classificazione degli input di valutazione | | |
|---|--|---|
| Categoria | Input utilizzati | Metodo di valutazione |
| | quotati inclusi nella categoria 1, osservabili direttamente o indirettamente per l'attività o per la passività). | |
| 5 | Input che derivano prevalentemente da dati di mercato osservabili o che sono da questi corroborati attraverso analisi di correlazione o altre tecniche («Input corroborati dal mercato») [IFRS 13:81] (diversi dai prezzi di mercato quotati inclusi nella categoria 1, osservabili direttamente o indirettamente per l'attività o per la passività) | Valutazione in base ad un modello: gli input possono derivare «prevalentemente» da dati di mercato osservabili, nel senso che si possono utilizzare input non osservabili |
| 6 | Input non osservabili per l'attività o per la passività. [IFRS 13:86] Gli input non osservabili vengono utilizzati per valutare il fair value nella misura in cui gli input osservabili rilevanti non siano disponibili, consentendo pertanto situazioni di scarsa attività del mercato per l'attività o passività alla data di valutazione. Un soggetto elabora input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili nelle circostanze specifiche, che potrebbero anche includere i dati propri del soggetto, considerando tutte le informazioni relative ad assunzioni degli operatori di mercato ragionevolmente disponibili. [IFRS 13:87-89] | Valutazione in base ad un modello: vengono utilizzati input non osservabili |

Delta

284. Le controparti devono segnalare il delta di un'opzione o di una swaption, a livello di operazione o di posizione, nel campo 2.25. Il valore da segnalare è il rapporto tra la variazione assoluta del prezzo (o del valore) di un derivato e la variazione del prezzo (o del valore) del sottostante. Il delta segnalato non deve essere rettificato, ossia non deve contenere rettifiche relative, ad esempio, al rischio di credito della controparte.

285. Le CCP, le controparti finanziarie e non finanziarie di cui all'articolo 10 del regolamento EMIR devono utilizzare i messaggi «Aggiornamento della

valutazione» per segnalare il valore del delta nella situazione in cui si trova alla fine di ogni giornata. In pratica, ciò significa che solo le controparti tenute a inviare aggiornamenti della valutazione devono aggiornare quotidianamente il valore del delta.

286. Le controparti diverse da quelle cui si riferisce il paragrafo precedente non sono tenute a segnalare il delta.
287. Il valore del delta può variare da -1 a 0 per le opzioni put e da 0 a 1 per le opzioni call. I valori del delta segnalabili sono rapporti, ovvero non sono espressi in un'unità di misura (per esempio una valuta). Se un'opzione esotica (per esempio un'opzione binaria o knock-in/out) ha un delta inferiore a -1 o superiore a 1, occorre indicare rispettivamente -1 o 1.
288. Nel caso specifico delle swaption, per delta si deve intendere il rapporto tra la variazione del valore della swaption e la variazione del valore dello swap sottostante.
289. Il delta non deve essere segnalato per le opzioni su panieri.

3.19 Segnalazione di margini

290. Le categorie di costituzione di garanzia devono essere segnalate ai sensi dell'articolo 5 delle NTA in materia di segnalazione.
291. Il campo «Costituzione di garanzia» deve essere compilato in base all'accordo e non alle garanzie effettive scambiate; in altri termini, se l'accordo prevede un margine iniziale e un margine di variazione scambiato bilateralmente, il campo deve essere compilato indicando il valore «FLCL», anche se nella specifica situazione nessun margine iniziale o di variazione potrebbe essere scambiato.
292. La tabella seguente mostra diversi scenari di costituzione di garanzia e il modo in cui devono essere segnalati utilizzando le diverse categorie.

TABELLA 18 – CATEGORIE DI COSTITUZIONE DI GARANZIA

| Nr. | Scenarios | | | | Reporting of 'Collateralisation' | |
|-----|---|----|------|---|----------------------------------|-------------|
| | Collateral to be posted (acc. to the agreement) | | | | CP A report | CP B report |
| | CP A | | CP B | | | |
| IM | VM | IM | VM | | | |
| 1 | - | - | - | - | UNCL | UNCL |
| 2 | - | Y | - | - | PRC1 | PRC2 |
| 3 | - | - | - | Y | PRC2 | PRC1 |
| 4 | - | Y | - | Y | PRCL | PRCL |
| 5 | Y | Y | - | - | OWC1 | OWC2 |
| 6 | - | - | Y | Y | OWC2 | OWC1 |
| 7 | Y | Y | - | Y | OWP1 | OWP2 |
| 8 | - | Y | Y | Y | OWP2 | OWP1 |
| 9 | Y | Y | Y | Y | FLCL | FLCL |

*UNCL = senza garanzia, PRC1 = con garanzia parziale: controparte 1; PRC2 = con garanzia parziale: controparte 2, PRCL = con garanzia parziale, OWC1 = con garanzia unilaterale: solo controparte 1, OWC2 = con garanzia unilaterale: solo controparte 2, OWP1 = con garanzia parziale/unilaterale: controparte 1, OWP2 = con garanzia parziale/unilaterale: controparte 2; FLCL = pienamente garantito

293. Come specificato nell'articolo 4, paragrafo 2, delle NTR in materia di segnalazione, le garanzie possono essere segnalate sulla base di un portafoglio. Ciò significa che la segnalazione di ogni singolo derivato eseguito non deve includere tutti i campi relativi alle garanzie, nella misura in cui ogni singolo derivato è assegnato a un portafoglio specifico e le relative informazioni sul portafoglio vengono segnalate su base giornaliera (a fine giornata).
294. Le controparti segnalanti, indipendentemente dalla loro necessità di segnalare le garanzie, devono trasmettere almeno una segnalazione sui margini (campo 3.28 «Tipo di azione» compilato indicando il valore «Nuovo») anche per segnalare che il contratto derivato non è garantito. Se «UNCL» dovesse essere il valore segnalato più recente, non è previsto un ulteriore aggiornamento del margine. Per i dettagli sulla costruzione del report delle informazioni mancanti relative al margine, consultare la sezione **Error! Reference source not found.**
295. Non è necessario segnalare i margini nell'ultimo giorno in cui un derivato è in essere, in particolare nel caso dei derivati su base infragiornaliera (ossia derivati che vengono conclusi e cessati nello stesso giorno).
296. Quando si applica il modello Settle-to-Market, l'esposizione di mercato viene regolata e azzerata su base giornaliera e il margine di variazione viene pagato senza possibilità di restituzione. In tal caso, è consentito segnalare un margine di variazione nullo. I valori dei margini post-scarto di garanzia dipendono dai rischi associati alle modifiche al valore della garanzia e, pertanto, dalla natura della garanzia costituita (o raccolta). Inoltre, il frequente regolamento in contanti del margine può mitigare totalmente questo rischio in modo efficace. Occorre

segnalare entrambi i valori pre- e post-scato di garanzia. Se il rischio è completamente mitigato, tuttavia, i valori pre- e post-scato di garanzia devono essere identici.

297. Esiste solo un campo relativo alla valuta della garanzia che sia associato a un tipo di garanzia in una segnalazione effettuata da una controparte. Pertanto è necessario segnalare l'intera garanzia per portafoglio in un'unica valuta per tipologia di garanzia corrispondente. La controparte segnalante deve indicare la valuta che è stata contrattualmente concordata dalle controparti. Se la valuta non è stata contrattualmente concordata, la controparte segnalante è libera di decidere quale valuta debba essere utilizzata come valuta di base, a condizione che venga scelta la valuta principale che presenti la maggiore ponderazione nel pool, e che venga utilizzata costantemente ai fini della segnalazione della garanzia per un determinato portafoglio.
298. Le garanzie non in contanti devono essere segnalate indicando il loro equivalente in contanti al momento della costituzione/raccolta della garanzia.
299. La garanzia segnalata deve essere esclusivamente quella che copre l'esposizione relativa alle segnalazioni effettuate ai sensi del regolamento EMIR. Se è impossibile distinguere, in un pool di garanzie, l'importo relativo ai derivati da segnalare a norma del regolamento EMIR dall'importo relativo ad altre operazioni, la garanzia segnalata può essere la garanzia effettiva costituita a copertura di una serie più ampia di operazioni.
300. L'espressione «è impossibile distinguere» si riferisce all'impianto stabilito dalle controparti segnalanti per il calcolo dei margini (e non solo all'utilizzo di un comune conto dei margini). Nello specifico, le ANC si aspettano che si applichi l'approccio seguente:
- a. se il modello del margine adottato dalla controparte segnalante prevede la compensazione dei rischi tra derivati da segnalare ai sensi del regolamento EMIR e operazioni non segnalabili ai sensi di detto regolamento, la segnalazione dell'importo delle garanzie comuni è consentita;
 - b. se i margini relativi ai derivati da segnalare ai sensi del regolamento EMIR e i margini relativi alle operazioni che non devono essere segnalate ai sensi di detto regolamento vengono solo raccolti (e detenuti) in un conto di garanzia comune, ma sono calcolati separatamente, deve essere segnalato solo l'importo delle garanzie relativo ai derivati di cui al regolamento EMIR.
301. Le garanzie devono essere segnalate indicando il valore di mercato totale che è stato costituito o raccolto dalla controparte responsabile della segnalazione. Occorre non considerare che determinati tipi di garanzie potrebbero impiegare un paio di giorni per raggiungere l'altra controparte. Pertanto gli aggiornamenti dei margini devono essere segnalati quando sono effettivi, ossia alla data di regolamento prevista, e devono includere qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento, senza considerare i mancati regolamenti di natura temporanea.
302. Benché i dati sui margini non siano campi riconciliabili, i margini segnalati dalle controparti devono essere coerenti.

303. Le NTR in materia di segnalazione specificano che, se le garanzie relative a un contratto sono segnalate sulla base di un portafoglio, la controparte segnalante deve comunicare al repertorio di dati sulle negoziazioni il codice identificativo del portafoglio relativo al contratto segnalato. Questo campo deve essere compilato solo se il campo «Indicatore della garanzia per portafoglio» presenta il valore «Y». Spetta alla controparte segnalante determinare il valore unico da indicare nel campo «Codice della garanzia per portafoglio»; pertanto, controparti diverse di un contratto derivato possono utilizzare codici della garanzia per portafoglio differenti tra loro.
304. Le NTA in materia di segnalazione specificano che il campo 3.27 «Codice della garanzia per portafoglio» può contenere fino a 52 caratteri alfanumerici e che non sono ammessi caratteri speciali. Perciò, un codice della garanzia per portafoglio con una lunghezza inferiore a 52 caratteri è consentito, purché soddisfatti gli altri criteri stabiliti in questa sede.
305. È ammesso l'utilizzo in questo campo di un valore fornito dalla CCP, ma ciò non è obbligatorio e si potrebbero usare altri valori.
306. Tuttavia, le ANC presuppongono che i portafogli segnalati dalle due controparti, indipendentemente dai codici, coprano le stesse garanzie.
307. La garanzia costituita in eccesso deve comprendere solo la garanzia aggiuntiva costituita o ricevuta separatamente e a prescindere dal margine iniziale e di variazione. Se le controparti decidono di costituire maggiori garanzie del necessario e queste garanzie aggiuntive non vengono costituite separatamente e a prescindere dal margine iniziale e di variazione, entrambe le controparti devono includerle nel margine iniziale o in quello di variazione segnalato.
308. Anche se, in determinate circostanze, non vengono scambiate garanzie, ad esempio per via dell'esistenza di un «importo minimo dei trasferimenti» (MTA) concordato, di un altro accordo sul trasferimento delle garanzie o di soglie che le parti hanno stabilito, le controparti devono segnalare un importo dei margini invariato rispetto al giorno precedente. Potrebbe accadere che, nel primo giorno in cui viene concluso un derivato, i margini di variazione possano essere nulli. Pertanto, in questo caso specifico, se nei giorni seguenti non si raggiunge un MTA o altre soglie concordate fra le parti, i margini di variazione devono essere segnalati inserendo i valori del giorno precedente, ossia indicando uno zero nei campi dei margini di variazione.
309. In alcune circostanze i derivati sono esenti dallo scambio di garanzie ai sensi del regolamento EMIR, segnatamente nei casi in cui 1) una CNF- è la controparte di un derivato, 2) una coppia di controparti beneficia di un'esenzione infragruppo dal suddetto scambio o 3) per determinati derivati, a norma delle NTR di cui al regolamento 2016/2251, quali i) contratti a termine e swap su valute regolati fisicamente e ii) opzioni su singole azioni / su indici ai sensi delle disposizioni transitorie fino al 4 gennaio 2024. In tali casi, benché non siano tenute a scambiarsi le garanzie, le controparti sono comunque titolate a stipulare un accordo di garanzia e devono effettuare le segnalazioni in base all'accordo di garanzia applicabile (si indica il valore «UNCL» solo se non è previsto un contratto di garanzia e non ha

luogo il suddetto scambio). Inoltre, si prevede che le controparti tenute a segnalare le garanzie (ossia CCP, CF e CNF+) segnalino l'importo effettivo delle garanzie che vengono scambiate. Se una coppia di controparti beneficia di un'esenzione infragruppo dall'obbligo di segnalazione, le controparti non devono segnalare i derivati né le garanzie.

310. Occorre segnalare alternativamente il margine di variazione costituito o quello raccolto, non entrambi. Consultare l'esempio fornito nella tabella e il testo esplicativo sottostante.

311. In generale, le controparti e le CCP sono tenute a segnalare il valore totale del contratto e i margini. Secondo il modello STM, in base al quale i margini di variazione vengono regolati su base giornaliera, le controparti e le CCP devono segnalare la modifica giornaliera del margine di variazione.

312. Gli obblighi di segnalazione dei margini si applicano alle CCP nonché alle altre controparti segnalanti. Per garantire uniformità, i partecipanti diretti possono utilizzare i margini segnalati dalle CCP.

TABELLA 19 SEGNALAZIONE DEI MARGINI

| Data | CP 1 | CP 2 | MI costituito (pre-scato di garanzia) | MV costituito (pre-scato di garanzia) | MI costituito (post-scato di garanzia) | MV costituito (post-scato di garanzia) | MI ricevuto (pre-scato di garanzia) | MV ricevuto (pre-scato di garanzia) | MI ricevuto (post-scato di garanzia) | MV ricevuto (post-scato di garanzia) | Li vello |
|----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Giorno 1 | A | B | | | | | | 10 000 000 | | 5 000 000 | P |
| Giorno 1 | B | A | | 10 000 000 | | 5 000 000 | | | | | P |
| Giorno 2 | A | B | | | | | | 10 000 000 | | 5 000 000 | P |
| Giorno 2 | B | A | | 10 000 000 | | 5 000 000 | | | | | P |
| Giorno 3 | A | B | | | | | | 8 000 000 | | 4 000 000 | P |
| Giorno 3 | B | A | | 8 000 000 | | 4 000 000 | | | | | P |
| Giorno 4 | A | B | | | | | | 13 000 000 | | 6 500 000 | P |
| Giorno 4 | B | A | | 13 000 000 | | 6 500 000 | | | | | P |
| Giorno 5 | A | B | | 7 000 000 | | 3 500 000 | | | | | P |
| Giorno 5 | B | A | | | | | | 7 000 000 | | 3 500 000 | P |
| Giorno 6 | A | B | | 2 000 000 | | 1 000 000 | | | | | P |
| Giorno 6 | B | A | | | | | | 2 000 000 | | 1 000 000 | P |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|
| Giorno 7 | A | B | | 0 | | 0 | | | | | P |
| Giorno 7 | B | A | | | | | | 0 | | 0 | P |

313. Un «requisito di margine di variazione» (VM Requirement) è determinato dall'importo dei margini dovuti dalla controparte «in debito» al fine di coprire la sua esposizione nei confronti della controparte «in credito» al momento della valutazione del contratto.

314. Inoltre, si presuppone che:

- si applichi uno scarto di garanzia del 50 % alle garanzie scambiate fra le controparti;
- la controparte «in debito» debba costituire a favore della controparte «in credito» un importo della garanzia il cui valore post-scato sia pari al «requisito di margine di variazione»;
- si consideri un importo minimo dei trasferimenti (MTA) di 500 000 come soglia per il trasferimento delle garanzie;
- se la differenza tra il «requisito di margine di variazione» e la garanzia costituita (MV post-scato di garanzia) è inferiore all'MTA, non vengano scambiate garanzie fra le controparti;
- se la differenza tra il «requisito di margine di variazione» e la garanzia costituita (MV post-scato di garanzia) è superiore all'MTA, si verifica uno scambio di garanzie fra le controparti.

Giorno 1: per via della valutazione del contratto, un requisito di 5 milioni di margine di variazione deve essere costituito da B a favore di A.

B costituisce una garanzia il cui valore post-scato è pari a 5 milioni (MV costituito/ricevuto post-scato di garanzia = 5 milioni; MV ricevuto/costituito pre-scato di garanzia = 10 milioni).

Giorno 2: la valutazione del contratto comporta una riduzione da 5 milioni a 4,9 milioni del requisito di margine di variazione dovuto da B.

Poiché l'importo che A dovrebbe restituire a B (per allineare la garanzia costituita da B alla richiesta di MV) è inferiore all'MTA (5 milioni – 4,9 milioni = 100 000 < MTA = 500 000), non si verifica alcuno scambio di margini.

I margini di variazione segnalati sono gli stessi del Giorno 1.

Giorno 3: la valutazione del contratto comporta un'ulteriore riduzione, da 4,9 milioni a 4 milioni, del requisito di margine di variazione dovuto da B.

La differenza tra il valore aggiornato del «requisito di margine di variazione» e la garanzia costituita è pari a 1 milione (900 000 dal giorno 3 + 100 000 dal giorno 2).

Poiché tale differenza è superiore all'MTA, si verifica il trasferimento di garanzie: A restituisce a B un ammontare della garanzia il cui valore post-scato è pari a 1 milione.

I valori aggiornati degli MV sono segnalati di conseguenza (MV costituito/ricevuto post-scato di garanzia = 4 milioni; MV ricevuto/constituito pre-scato di garanzia = 8 milioni).

Giorno 4: la valutazione del contratto comporta un aumento, da 4 milioni a 6,5 milioni, del requisito di margine di variazione dovuto da B.

Poiché tale differenza è superiore all'MTA, ha luogo il trasferimento di garanzie: B costituisce una garanzia aggiuntiva a favore di A, al fine di soddisfare il nuovo requisito di MV.

I valori aggiornati degli MV costituiti/ricevuti sono segnalati di conseguenza (valore del MV costituito/ricevuto post-scato di garanzia = 6,5 milioni; valore del MV ricevuto/constituito pre-scato di garanzia = 13 milioni)

Giorno 5: la valutazione del contratto implica una modifica nella direzione dell'esposizione: il contratto diventa negativo per A, che deve coprire un requisito di MV pari a 3,5 milioni.

Pertanto, A restituisce a B l'intero importo della garanzia costituita in precedenza da B. A sua volta, A costituisce a favore di B una garanzia aggiuntiva il cui valore post-scato è di 3,5 milioni. Poiché tale differenza è superiore all'MTA, ha luogo il trasferimento di garanzie.

I valori aggiornati dei MV sono segnalati di conseguenza: A diventa la controparte che costituisce la garanzia (valore del MV costituito post-scato di garanzia = 3,5 milioni; valore del MV costituito pre-scato di garanzia = 7 milioni) e B diventa la controparte che la riceve (MV ricevuto post-scato di garanzia = 3,5 milioni; MV ricevuto pre-scato di garanzia = 7 milioni)

Giorno 6: A riduce la propria esposizione nei confronti di B vendendo parte del contratto. Di conseguenza, la valutazione del contratto risulta in una riduzione da 3,5 milioni a 1 milione del requisito di margine di variazione dovuto da B.

I valori aggiornati degli MV sono segnalati di conseguenza (MV costituito/ricevuto post-scato di garanzia = 1 milione; MV ricevuto/constituito pre-scato di garanzia = 2 milioni)

Giorno 7: A e B nettano la posizione a zero e pertanto scambiano tutti i margini in essere, segnalando un valore nullo nei campi relativi al MV. Se le controparti chiudono la posizione, non devono segnalare i margini nell'ultima giornata del derivato.

315. Per quanto concerne la segnalazione del valore delle garanzie per gli ETD, nel caso particolare in cui l'impresa di investimento non sia coinvolta nel processo di raccolta e/o di costituzione delle garanzie per conto del cliente per via degli accordi diretti tra il cliente e il partecipante diretto, l'impresa di investimento non deve trasmettere alcuna segnalazione in merito al valore della garanzia o a modifiche successive, nonché alla cessazione del contratto derivato.

3.20 Identificazione della sede di negoziazione

316. Il campo 2.41 «Sede di esecuzione» deve essere utilizzato per segnalare la sede in cui l'operazione sul derivato è stata eseguita, indipendentemente dalla classificazione come ETD od OTC.

317. Se è stato stipulato un contratto OTC e il relativo strumento non è ammesso alla negoziazione o è negoziato in una sede di negoziazione ma non è stata effettuata alcuna richiesta di ammissione a negoziazione, si deve utilizzare il codice MIC «XXXX».

318. Se è stato stipulato un contratto OTC e il relativo strumento è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione, oppure è stata effettuata una richiesta di ammissione a negoziazione, si deve utilizzare il codice MIC «XOFF».

319. Il valore «BILT» proposto negli orientamenti CDE (Critical Data Elements) deve essere utilizzato quando la controparte segnalante non può determinare se lo strumento sia quotato o meno, in base alle disposizioni attinenti alla giurisdizione. Nondimeno, questa situazione non dovrebbe verificarsi nell'UE, poiché tutti gli strumenti ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione vengono resi pubblici nel sistema di dati di riferimento sugli strumenti finanziari (FIRDS) sul sito web dell'ESMA ⁽²⁴⁾; pertanto si prevede che le controparti siano in grado di determinare se debbano indicare il codice «XOFF» o «XXXX» e che il valore «BILT» non sia consentito nella segnalazione ai sensi del regolamento EMIR.

320. Per quanto concerne i contratti derivati negoziati su mercati regolamentati o sedi di negoziazione di paesi terzi ritenuti equivalenti a un mercato regolamentato, sarà richiesto il codice MIC di segmento (o, in alternativa, il MIC operativo nel caso in cui non esista il codice MIC di segmento).

321. Per quanto concerne i contratti derivati negoziati su MTF, OTF, SI e piattaforme di negoziazione organizzate al di fuori dell'Unione, sarà richiesto il codice MIC di segmento (o, in alternativa, il MIC operativo nel caso in cui non esista il codice MIC di segmento), quand'anche i derivati conclusi in queste sedi siano derivati OTC in base alla definizione fornita nel regolamento EMIR.

322. Le operazioni eseguite nelle sedi di negoziazione o in base alle norme di queste ultime devono essere considerate come operazioni eseguite su sedi di negoziazione quando concluse in mercati regolamentati o sedi di paesi terzi

⁽²⁴⁾ https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_firds

ritenute equivalenti, MTF, OTF, SI e piattaforme di negoziazione organizzate al di fuori dell'Unione. Per esempio, operazioni come quelle negoziate su base bilaterale oppure operazioni pre-organizzate che sono state formalizzate in base alle norme di una sede di negoziazione devono essere segnalate con il corrispettivo identificativo della piattaforma.

323. I codici MIC sono definiti dallo standard ISO 10383. Questo standard identifica due tipi di codice MIC: «MIC» e «MIC operativo», noti anche rispettivamente come «MIC di segmento» e «MIC di organizzazione». Per quanto concerne le segnalazioni ai sensi del regolamento EMIR, i mercati regolamentati, gli MTF, gli OTF e i SI devono essere identificati dal relativo codice MIC definito nel registro dell'ESMA all'indirizzo <http://registers.esma.europa.eu/publication> (codice MIC di segmento). Le altre sedi devono essere identificate utilizzando i MIC di segmento (o, in alternativa, il MIC operativo nel caso in cui non esista il codice MIC di segmento).
324. Nel caso in cui la negoziazione avvenga tra due SI, le due controparti devono stabilire quale di loro agisce in qualità di SI per una determinata operazione e segnalare il codice MIC di tale controparte in quanto identificativo della sede.
325. L'ESMA ricorda che le operazioni su derivati eseguite su mercati regolamentati del Regno Unito prima della Brexit sono considerate ETD. Tuttavia, le operazioni su derivati eseguite su mercati regolamentati del Regno Unito dopo la Brexit sono considerate OTC. Il campo «Sede di esecuzione» verrebbe comunque identificato con il codice MIC corrispondente. Tuttavia, tali operazioni devono essere dichiarate OTC e devono essere compilati altri campi come «Infragrupo» e «Obbligo di compensazione».

3.21 Campi relativi alla compensazione

326. In merito al campo «Compensato», ai sensi delle NTA in materia di segnalazione sono ammessi solo due status, ossia compensato («Y») e non compensato («N»).
327. In alcuni mercati una CCP agisce con un modello di “open offer” nei confronti dei partecipanti al mercato svolgendo il ruolo di controparte e interponendosi fra i partecipanti quando si eseguono le negoziazioni (open offer model). In altri mercati, i partecipanti stessi sono in un primo momento le controparti. Successivamente le operazioni si possono trasmettere a una CCP, che si sostituisce al venditore per l'acquirente e all'acquirente per il venditore (novation clearing model).
328. L'articolo 2 delle NTR in materia di segnalazione stabilisce che, se un derivato di cui sono già stati comunicati i dati a norma dell'articolo 9 del regolamento EMIR è successivamente compensato da una CCP, tale contratto deve essere segnalato come cessato utilizzando il tipo di azione «Cessazione». I nuovi contratti risultanti dalla compensazione devono essere segnalati con il tipo di azione «Nuovo».
329. Lo stesso articolo prevede inoltre che, se i contratti vengono conclusi in una sede di negoziazione e compensati da una CCP nello stesso giorno, si devono segnalare solo i derivati risultanti dalla compensazione (novation clearing model).

Se la compensazione non avviene nello stesso giorno, è necessario applicare il processo di segnalazione stabilito nel paragrafo precedente.

330. Per quanto concerne le operazioni su derivati eseguite in sedi di paesi terzi e compensate da una CCP nello stesso giorno, l'articolo 2, paragrafo 2, delle NTR in materia di segnalazione specifica che, quando i derivati sono conclusi in una sede di negoziazione o su una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione e compensati da una CCP nello stesso giorno, si devono segnalare solo i derivati risultanti dalla compensazione. Tali derivati devono essere segnalati specificando nei campi «Tipo di azione» e «Tipo di evento» il tipo di azione «Nuovo» e il tipo di evento «Compensazione» o il tipo di azione «Componente di posizione», conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.
331. La data e l'ora di esecuzione per le operazioni compensate devono corrispondere al momento dell'esecuzione nella sede di esecuzione. La data e l'ora della compensazione da indicare devono corrispondere al momento in cui la CCP ha intrapreso legalmente la compensazione dell'operazione. Per quanto riguarda i mercati in cui la compensazione ha luogo mediante il modello open offer, la data e l'ora dell'esecuzione e della compensazione dovrebbero essere identiche. Per quanto riguarda i mercati in cui la compensazione avviene mediante novazione, le due date e l'ora possono essere differenti.
332. Il campo «Obbligo di compensazione» non è applicabile alle operazioni su derivati eseguite in un mercato regolamentato o in un mercato di un paese terzo considerato equivalente e deve essere lasciato in bianco. Nel caso di operazioni compensate, il campo deve essere compilato indicando il valore «UKWN» e il campo «Compensato» indicando il valore «Y».
333. Il campo «Controparte centrale» deve essere compilato indicando esclusivamente l'identificativo di una CCP, ossia una controparte centrale che rientri nella definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento EMIR. Pertanto, quando un contratto derivato è compensato da un'entità che non sia una CCP ai sensi del regolamento EMIR, non è necessario identificare la controparte centrale nel campo «Controparte centrale».
334. Quando un'operazione su derivati viene eseguita anonimamente in un mercato e compensata da una controparte centrale, la controparte che la esegue deve richiedere alla sede di negoziazione o alla controparte centrale che si occupa dell'accoppiamento delle controparti di rivelare l'identità dell'altra controparte prima del termine per la segnalazione.

3.22 Campi relativi alla conferma

335. La data e l'ora di conferma, determinate a norma dell'articolo 12 delle NTR in materia di accordi di compensazione, costituiscono la «Data e ora della conferma» che occorre segnalare nel campo 2.28, indicando i mezzi di conferma nel campo 2.29 «Confermato».
336. L'obbligo di conferma tempestiva si applica solo ai contratti OTC non compensati (la data e l'ora della conferma e i mezzi di conferma non devono essere

segnalati per gli ETD né per i derivati OTC compensati); tale obbligo si applica ogniqualvolta venga concluso un nuovo contratto derivato, anche in conseguenza della novazione e della compressione di portafoglio di contratti conclusi in precedenza. L'obbligo non si applica alle cessazioni, a condizione che la cessazione cancelli tutti gli obblighi residui afferenti a tale derivato. I campi «Confermato» e «Data e ora della conferma» devono essere aggiornati e segnalati di conseguenza nella misura in cui sono richiesti per una determinata operazione.

337. Per quanto concerne il campo «Confermato», si deve utilizzare il valore «NCNF» (non confermato) quando le controparti devono confermare il derivato, ma non l'hanno ancora fatto.
338. In altri casi le controparti sono tenute a segnalare il valore «ECNF» o «YCNF» per questo campo a seconda dei mezzi di conferma impiegati (per via elettronica o non elettronica), nonché a compilare il campo «Data e ora della conferma». Se si utilizza il valore «NCNF», il campo «Data e ora della conferma» deve essere lasciato in bianco.
339. Nel caso di operazioni eseguite in sedi di paesi terzi che non sono equivalenti a un mercato regolamentato, tali operazioni sono considerate OTC ai sensi di talune disposizioni del regolamento EMIR. Ciò significa che i campi «Data e ora della conferma» e «Confermato» devono essere segnalati purché tali operazioni non siano compensate. Nel caso di operazioni su derivati concluse in una sede (non compensate) la cui negoziazione implica l'accettazione dei termini dell'operazione tra le parti, se il derivato OTC viene automaticamente documentato e concordato, si deve considerare confermato per via elettronica (il campo «Confermato» viene compilato con il valore «ECNF»). Per contro, se il derivato OTC richiede di ulteriore documentazione per essere concordato, si deve considerare non confermato (il campo «Confermato» viene compilato con il valore «NCNF»).

3.23 Campi relativi al regolamento

340. Il campo «Valuta di regolamento» deve essere compilato per tutti i derivati regolati in contanti in un'unica valuta, nonché per quelli con una componente FX specifica. Il campo non si deve compilare nel caso di un derivato regolato fisicamente. Si deve specificare il campo «Valuta di regolamento» per ogni gamba dei prodotti multivaluta.
341. Nella sezione 4.4 è riportato un esempio della modalità di segnalazione della valuta di regolamento per le due gambe di uno swap su valuta.
342. Le controparti devono segnalare le valute valide ai sensi dello standard ISO 4217. Le valute non contemplate dallo standard ISO non saranno accettate e, pertanto, le controparti devono segnalare i valori pertinenti delle rispettive valute onshore ammesse dallo standard suddetto.

3.24 Segnalazione di pagamenti periodici

343. Le controparti devono segnalare esclusivamente quei campi relativi ai dati di pagamenti periodici che siano applicabili a un determinato derivato. Pertanto, considerando il tipo di contratto, la segnalazione conterrà informazioni su campi appositi specifici per ciascuna gamba a tasso fisso o variabile di un derivato. La stessa regola si applica ai dati che descrivono la frequenza della revisione e il periodo di riferimento dei tassi variabili.
344. Per ciascuna gamba di un derivato con pagamenti periodici, occorre segnalare il tasso fisso, ove applicabile, specificando valori positivi o negativi espressi in percentuale (per esempio 2,57 anziché 2,57 %).
345. Nel caso di gambe a tasso variabile, i pagamenti periodici si calcolano in base a un tasso di riferimento sottostante in date predefinite. I tassi variabili devono essere identificati, ove disponibili, con un codice ISIN e/o un codice standardizzato di 4 caratteri alfabetici, previsto espressamente dalle NTA in materia di segnalazione.
346. Inoltre, i tassi variabili si devono sempre identificare utilizzando il nome ufficiale del tasso attribuito dal fornitore di indici.
347. Non si prevede che il valore del periodo di frequenza del pagamento venga trasformato in un altro periodo di frequenza del pagamento. Per esempio, in caso di pagamenti annuali, le controparti devono segnalare una frequenza di pagamento di 1 anno, anziché 12 mesi o 365 giorni.

3.25 Segnalazione di altri pagamenti

348. Il pagamento del premio dell'opzione non è incluso come altro tipo di pagamento, in quanto i premi per l'opzione sono segnalati utilizzando il campo dedicato al premio dell'opzione.
349. Le commissioni di novazione non sono incluse nelle NTR in materia di segnalazione quali flussi di cassa tra entità riferibili a derivati che non sono regolarmente programmati. Pertanto, neppure le commissioni di novazione si possono segnalare nella forma di altri pagamenti.
350. I valori consentiti per tipologia di altri pagamenti sono:
- UFRO = pagamento anticipato, ossia il pagamento iniziale effettuato da una delle controparti per portare un'operazione al fair value o per qualsiasi altra ragione tale da determinare la conclusione di un'operazione fuori mercato;
 - UWIN = liquidazione o cessazione completa, cioè il pagamento finale effettuato quando un'operazione è liquidata prima della sua data finale; pagamenti che possono conseguire a causa della completa cessazione dell'operazione o delle operazioni su derivati;
 - PEXH = Principal Exchange, ossia scambio dei valori nozionali per i cross-currency swap.

351. Le informazioni fornite nei campi relativi ad altri pagamenti devono essere comunicate soltanto in relazione all'evento da segnalare e, una volta che siano stati indicati i dettagli del pagamento, i valori non devono essere riportati nuovamente nelle segnalazioni di tutti gli eventi successivi comunicati dalla controparte per l'operazione in questione.

352. Pertanto, se un derivato prevede sia un pagamento anticipato che una liquidazione, la controparte deve segnalare la sequenza dei pagamenti in segnalazioni successive, nel modo seguente:

| Tabella 20 | | |
|----------------|-----------------------|----------------------|
| Tipo di azione | Tipo di evento | Tipo altro pagamento |
| Nuovo | Operazione | UFRO |
| Cessazione | Cessazione anticipata | UWIN |

353. I dati relativi agli «altri pagamenti» si possono segnalare più volte per pagamenti multipli.

354. Nel caso di scambio dei valori nozionali per i cross-currency swap, le informazioni relative ai pagamenti devono essere segnalate nello stesso momento in cui il contratto derivato viene segnalato per la prima volta, mediante la segnalazione «NEWT».

3.26 Campi relativi alle date e all'ora

Data effettiva

355. La data effettiva è quella in cui gli obblighi derivanti dal derivato decorrono, come indicato nella conferma. Se le controparti non hanno specificato la data effettiva nell'ambito dei termini del contratto, il campo «Data effettiva» deve essere compilato indicando la data di esecuzione del derivato.

356. Ciò vale anche per i derivati su merci regolati in contanti e in caso di novazioni.

357. La data e l'ora di esecuzione devono riflettere la data e l'ora in cui l'operazione sul derivato è stata originariamente eseguita. Questo dato deve pertanto rimanere invariato quando le controparti segnalano eventi del ciclo di vita (per esempio la cessazione parziale) per un determinato derivato.

Data di scadenza / data di cessazione anticipata

358. La data di scadenza è la data non rettificata in cui gli obblighi derivanti dal derivato cessano di avere validità, come indicato nella conferma. La cessazione anticipata non incide su questo dato. La data di scadenza può servire a determinare se l'operazione sia in essere o meno. In caso di operazioni non confermate, il contenuto di questo campo deve essere quello specificato nel contratto fra le controparti.

359. Ciò vale sia per i derivati OTC che per quelli ETD.

360. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento EMIR, è obbligatorio segnalare la cessazione. Tuttavia, se quest'ultima ha luogo in conformità ai termini originari del contratto, si può presumere che sia stata originariamente segnalata, purché sia stata segnalata debitamente la data di scadenza. Pertanto, si devono segnalare solo le cessazioni che avvengono in una data differente.
361. La definizione del campo 2.44 «Data di scadenza» nelle NTR in materia di segnalazione specifica che le cessazioni anticipate di un derivato non si riflettono in questo campo. Di conseguenza, quando viene aperto un nuovo contratto, il campo «Data di scadenza» rappresenta la data originaria di scadenza del contratto segnalato. Tuttavia, quando la data di scadenza di un contratto esistente subisce modifiche che sono già previste nelle specifiche del contratto originario, le controparti inviano una segnalazione di modifica alla voce iniziale, cambiando di conseguenza il contenuto del campo «Data di scadenza» per rispecchiare la data di scadenza aggiornata.
362. Le controparti devono segnalare la data di scadenza non rettificata, come concordato nel contratto, anche se essa cade in un fine settimana o in un giorno festivo bancario.
363. L'esempio seguente spiega come compilare il campo «Data di scadenza» per un derivato OTC fisso contro variabile sul gas naturale con le seguenti caratteristiche:
- Data di negoziazione: 25-ago-2017 Merce: gas naturale
 - Data effettiva: 01-nov-2017
 - Data di cessazione: 31-mar-2018
 - Date di pagamento: dieci giorni lavorativi dopo la fine di ogni periodo di calcolo soggetto a
 - rettifica in base alla convenzione Modified Following Business Day.

La data di scadenza corretta sarebbe il 31/03/2018, poiché questa è la data di cessazione concordata.

364. I paragrafi seguenti spiegano come un «giorno lavorativo» si debba intendere ai fini della determinazione del termine per la segnalazione.
365. Le controparti devono seguire la propria ora locale per determinare il giorno in cui il derivato è stato concluso, modificato o cessato; il termine per la segnalazione è la fine del giorno lavorativo successivo a tale giorno. La determinazione del termine per la segnalazione nell'ora locale non incide sulla modalità di segnalazione ai TR delle date e delle ore pertinenti (quali la data e l'ora di esecuzione). La convenzione relativa all'orario è definita nelle NTA in materia di segnalazione.
366. Le controparti devono seguire il calendario pertinente del rispettivo Stato membro per stabilire se un determinato giorno sia lavorativo o festivo.
367. I presenti orientamenti si applicano altresì quando le due controparti dello stesso derivato seguono calendari differenti e/o sono ubicati in paesi con fusi orari

diversi, nel senso che ciascuna controparte deve seguire il proprio calendario locale e utilizzare l'ora locale per determinare il termine per la segnalazione.

3.27 Segnalazione di derivati basati su cripto-attività

368. Considerati gli sviluppi in corso e attualmente in discussione della normativa sulle cripto-attività, le NTR in materia di segnalazione non prevedono requisiti dettagliati per quanto riguarda la segnalazione di questo tipo di derivati. Ciò nonostante, l'ESMA ha deciso di includere nelle NTR in materia di segnalazione un campo supplementare denominato «Derivato basato su cripto-attività» in cui le controparti devono indicare se un determinato derivato si basi o meno su cripto-attività. Il campo è un semplice indicatore di tipo booleano che permetterà di valutare i volumi di contrattazione e il rischio in essere per questo tipo di strumenti, nonché di analizzare come questi strumenti siano attualmente segnalati.
369. Si prevede che solo i derivati basati su cripto-attività che soddisfino la definizione di derivati ai sensi della MiFID vengano segnalati (in linea con gli obblighi di segnalazione del regolamento EMIR).
370. Ai fini della segnalazione ai sensi del suddetto regolamento, i campi relativi alla valuta si possono compilare soltanto con valute elencate nella norma ISO 4217 (Codici per le valute); questi campi non devono pertanto essere attualmente compilati indicando codici relativi a cripto-attività comunemente denominati «criptovalute».
371. L'ESMA elaborerà ulteriori orientamenti su tali derivati basati su cripto-attività quando la normativa pertinente verrà approvata.

3.28 Segnalazione di prodotti complessi

372. In base agli orientamenti sui CDE CPMI-IOSCO, le NTR in materia di segnalazione hanno introdotto nuovi campi relativi ai pacchetti. Vi è incluso il campo 2.6 «Identificativo del pacchetto» che, da una parte, deve essere impiegato da controparti segnalanti o da soggetti responsabili della segnalazione come collegamento univoco tra segnalazioni afferenti allo stesso contratto derivato, nel caso in cui la tabella dei campi non consenta di trasmettere i dettagli in un'unica segnalazione e, dall'altra, nel caso in cui l'operazione a pacchetto sia costituita da una combinazione di contratti derivati che sono negoziati insieme in quanto facenti parte di un unico accordo economico (cfr. anche i considerando 3 e 4 delle NTR in materia di segnalazione).
373. Se è previsto un obbligo per entrambe le controparti di concordare il numero di segnalazioni da trasmettere per un determinato contratto od operazione a pacchetto nonché i codici UTI attribuiti a tali segnalazioni, non è necessario che le due controparti concordino sull'identificativo del pacchetto. L'«identificativo del pacchetto» sarà unico per un gruppo di segnalazioni collegate tra loro e attribuite da ciascuna controparte segnalante o soggetto responsabile della segnalazione per proprio conto. Per questo motivo non occorre impiegare l'identificativo del pacchetto fornito dalle sedi di negoziazione o dall'altra controparte.

374. La tabella 21 spiega la segnalazione dei codici UTI e degli identificativi del pacchetto in caso di operazioni a pacchetto:

| Tabella 21 | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Segnalazione #1 CP 1 | Segnalazione #2 CP 1 | Segnalazione #1 CP 2 | Segnalazione #2 CP 2 |
| Controparte 1 | Codice LEI della CP 1 | Codice LEI della CP 1 | Codice LEI della CP 2 | Codice LEI della CP 2 |
| Controparte 2 | Codice LEI della CP 2 | Codice LEI della CP 2 | Codice LEI della CP 1 | Codice LEI della CP 1 |
| Codice UTI | 1234 | ABCD | 1234 | ABCD |
| Identificativo del pacchetto | PCK1 | PCK1 | Package987 | Package987 |

375. Se un'operazione a pacchetto include contratti da segnalare e altri da non segnalare, devono essere segnalati esclusivamente i contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 del regolamento EMIR. Per esempio, nel caso di una combinazione costituita da un contratto a pronti e uno a termine (che non viene eseguito come swap), entrambi su valuta, solo il secondo contratto rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 del regolamento EMIR e sarebbe pertanto da segnalare. Nondimeno, i campi relativi all'intero pacchetto (per esempio «Prezzo dell'operazione a pacchetto») devono essere compilati per fornire alle autorità di regolamentazione una visione olistica dell'operazione a pacchetto conclusa.

376. Se un contratto derivato cessa di esistere, ma dà origine a un altro contratto derivato che è sostanzialmente differente (per esempio un'opzione su un future), questi due contratti devono essere considerati singolarmente e non si devono segnalare come operazione a pacchetto; perciò non si deve impiegare un identificativo del pacchetto per collegare le segnalazioni in tale circostanza, mentre contestualmente il campo «UTI precedente» sarebbe pertinente e deve essere segnalato.

377. Il campo 2.53 «Prezzo dell'operazione a pacchetto» e il campo 2.54 «Valuta del prezzo dell'operazione a pacchetto» devono essere compilati indicando il prezzo pertinente e la valuta per l'intera operazione a pacchetto, anziché il prezzo e la valuta dei singoli componenti. Se i singoli componenti hanno singoli prezzi e valute, occorre indicarli nella segnalazione pertinente (campi 2.28 «Prezzo» e 2.29 «Valuta del prezzo»), oltre a compilare il campo «Prezzo dell'operazione a pacchetto».

| Tabella 22 | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Segnalazione #1 CP 1 | Segnalazione #2 CP 1 | Segnalazione #1 CP 2 | Segnalazione #2 CP 2 |
| Controparte 1 | Codice LEI della CP 1 | Codice LEI della CP 1 | Codice LEI della CP 2 | Codice LEI della CP 2 |
| Controparte 2 | Codice LEI della CP 2 | Codice LEI della CP 2 | Codice LEI della CP 1 | Codice LEI della CP 1 |
| Codice UTI | 1234 | ABCD | 1234 | ABCD |
| Identificativo del pacchetto | PCK1 | PCK1 | Package987 | Package987 |
| Prezzo | 10,23 | 210,75 | 10,23 | 210,75 |
| Valuta del prezzo | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Prezzo dell'operazione a pacchetto | 220,98 | 220,98 | 220,98 | 220,98 |
| Valuta del prezzo dell'operazione a pacchetto | EUR | EUR | EUR | EUR |

378. Possono verificarsi casi in cui un prezzo dell'operazione a pacchetto diventa disponibile solo dopo il termine per la segnalazione (T+1). In tal caso, il prezzo dell'operazione a pacchetto deve essere segnalato indicando il valore predefinito stabilito, specificato nelle norme di convalida, e deve essere aggiornato di conseguenza una volta divenuto disponibile indicando il valore «MODI» nel campo 2.151 «Tipo di azione». Fine al

379. Nel caso in cui il prezzo di un'intera operazione a pacchetto sia espressa come spread (ossia la differenza tra due prezzi di riferimento), tale spread deve essere indicato nel campo 2.112 «Differenziale dell'operazione a pacchetto» nonché nel campo 2.113 «Valuta del differenziale dell'operazione a pacchetto». Se questo spread non è noto nel momento in cui viene conclusa l'operazione a pacchetto, occorre segnalarlo indicando il valore predefinito nelle norme di convalida e aggiornarlo in un secondo tempo, quando diventa noto. Anche questo aggiornamento deve essere inviato indicando il valore «MODI» nel campo 2.151 «Tipo di azione».

3.29 Assicurare la qualità dei dati forniti da parte delle controparti

380. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 sexies, del regolamento EMIR, le controparti e le CCP provvedono a effettuare segnalazioni corrette e senza generare duplicazioni. La qualità dei dati segnalati dalle controparti è un aspetto chiave per garantire un'ampia usabilità e la qualità dei relativi risultati analitici. L'articolo 9 delle NTA in materia di segnalazione e gli articoli 1 e 3 delle NTR in materia di qualità dei dati stabiliscono ulteriori requisiti per garantire la qualità dei dati forniti dalla controparte.
381. Per garantire la conformità all'obbligo di effettuare segnalazioni corrette, di segnalare in maniera coerente i dati e di ridurre gli oneri di segnalazione nonché un allineamento degli incentivi con le priorità del soggetto stesso, le controparti devono utilizzare i dati normativi per i rispettivi processi interni di gestione del rischio e della compliance.
382. Oltre ad attuare una serie comune di norme in materia di convalida, che forniscono un riscontro immediato sulla qualità dei dati nel momento in cui vengono trasmessi, i TR devono adottare un processo di riconciliazione che consiste nell'appaiamento (pairing) e nell'abbinamento (matching) delle segnalazioni che riguardano entrambe le parti del derivato per confrontare il contenuto delle segnalazioni ed evidenziare le incongruenze indicando le segnalazioni errate da parte di almeno una delle controparti. I TR devono fornire informazioni dettagliate sui rigetti e sulla riconciliazione ai rispettivi partecipanti e utenti del TR, nonché alle ANC. Le controparti segnalanti, i soggetti che trasmettono la segnalazione e i soggetti responsabili della stessa, ove applicabile, devono indagare sui problemi inerenti la qualità dei dati contrassegnati nei rigetti delle segnalazioni e nella loro mancata riconciliazione, nonché garantire la correzione dei dati. Inoltre, le NTA in materia di segnalazione richiedono nello specifico ai soggetti responsabili della segnalazione e ai soggetti che la trasmettono, ove applicabile, di predisporre accordi atti a garantire che il riscontro fornito dai TR sulle mancate riconciliazioni venga debitamente considerato.
383. Per quanto riguarda i dati storici, ci si aspetta che le controparti e gli ERR riportino (back report) tutti i dati omessi nel passato che sono stati individuati e correggano tutti quelli segnalati erroneamente ai TR.
384. Per integrare le statistiche sui rigetti e sulle riconciliazioni fornite dai TR alle ANC, il soggetto responsabile della segnalazione è tenuto a notificare prontamente (non appena ne viene a conoscenza) alla propria autorità competente e, qualora non sia la stessa, all'autorità competente della controparte segnalante, i seguenti casi:
- segnalazione errata causata da problemi dei sistemi di segnalazione che potrebbero interessare un numero cospicuo di segnalazioni;
 - ostacolo alla segnalazione che impedisce al soggetto che trasmette la segnalazione di inviare le segnalazioni a un repertorio di dati sulle negoziazioni entro il termine di cui all'articolo 9 del regolamento EMIR;

- c. problema significativo che determina errori di segnalazione che non causerebbero il rifiuto da parte di un repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente alle NTR in materia di qualità dei dati.
385. La notifica deve indicare almeno le informazioni di base sulla notifica e sulla sua identificazione, l'ERR e gli RSE, l'ambito delle segnalazione interessate, la tipologia e le ragioni degli errori o delle omissioni, le misure adottate o programmate per risolvere il problema, la data dell'evento e la tempistica di risoluzione del problema o della trasmissione o correzione dei dati. Il soggetto responsabile della segnalazione deve fornire la notifica tramite un modello condiviso pubblicato sul sito web dell'ESMA.
386. Ogni problema identificato relativo alla qualità dei dati deve essere notificato separatamente, a meno che non vengano individuati diversi problemi qualitativi dei dati che sono strettamente correlati, per esempio problemi dovuti a una causa comune, con tempistiche di risoluzione coincidenti o rettifiche comuni per gli errori, oppure problemi altrimenti interconnessi e impossibili da notificare separatamente. In tal caso è possibile fornire un'unica notifica per tutti i problemi correlati di qualità dei dati.
387. La valutazione di significatività deve essere effettuata non appena si identifica l'ambito della segnalazione errata e si determina il numero delle segnalazioni interessate dal problema. La notifica alle ANC deve essere inviata senza indebito ritardo a valutazione conclusa e una volta acquisite tutte le informazioni pertinenti. Se dopo la prima valutazione vengono individuati altri dati interessati dal problema, occorre effettuare un'altra valutazione e notificare un aggiornamento alle ANC. Poiché la valutazione verrà eseguita per lo più su base ad hoc, l'ESMA non prevede che gli ERR trasmettano frequentemente le notifiche alle autorità competenti.
388. L'ESMA è consapevole dell'esigenza di specificare più dettagliatamente le soglie e i parametri chiave per valutare l'ambito all'interno del quale effettuare le notifiche, nonché dell'esigenza di calibrare accuratamente la proposta. La necessità di chiarimenti riguarda in particolare la definizione di «numero cospicuo di segnalazioni» di cui alla lettera a) e di «problema significativo» di cui alla lettera c) summenzionata. L'ESMA fornisce di seguito alcuni esempi di scenari pertinenti e spiega i parametri per la valutazione dell'ambito all'interno del quale effettuare le notifiche.
389. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), delle NTA in materia di segnalazione, si deve notificare qualsiasi segnalazione errata causata da problemi dei sistemi di segnalazione che potrebbero interessare un numero cospicuo di segnalazioni. L'obbligo riguarda qualsiasi problema dei sistemi di segnalazione degli ERR o degli RSE o, in caso di ricorso all'esternalizzazione, di qualsiasi altro sistema di segnalazione di terzi. Questo scenario comprende ad esempio casi di problemi tecnici che escludono una percentuale consistente di segnalazioni dalla loro sottomissione, l'omissione sistematica di determinati campi nelle segnalazioni o l'indicazione sistematica di valori errati o anomali nelle segnalazioni (per esempio errori di sistema relativi all'ordine dei campi numerici). Poiché l'obbligo di notifica alle autorità compete all'ERR, l'RSE o qualsiasi altro terzo impegnato nella segnalazione è tenuto a informare tutti i rispettivi ERR se rileva guasti di sistema o

individua altri problemi nei propri sistemi di segnalazione. L'RSE deve inviare la notifica alle ANC solo se rappresenta l'ERR per alcune o tutte le controparti per conto delle quali effettua le segnalazioni. Altrimenti, se l'RSE o qualsiasi altro terzo impegnato nella segnalazione sta riscontrando problemi relativi alla qualità dei dati, deve limitarsi a informare i relativi ERR in merito ai dettagli del problema, affinché gli ERR possano eseguire la valutazione della significatività del problema. Gli ERR e gli RSE dovrebbero attuare controlli sufficienti a livello dei processi di segnalazione dei dati tali da individuare con tempestività tutti i problemi summenzionati, segnalarli alle autorità e risolverli in modo permanente.

390. Il numero cospicuo di segnalazioni deve essere valutato separatamente un per ciascuna delle seguenti categorie:

- d. categoria 1 - segnalazioni con tipo di azione «Nuovo», «Modifica», «Correzione», «Cessazione», «Errore», «Ripristino», «Componente di posizione»;
- e. categoria 2 - segnalazioni con tipo di azione «Valutazione»;
- f. categoria 3 - segnalazioni con tipo di azione «Aggiornamento del margine».

391. Se il numero di segnalazioni interessate dal problema è cospicuo in almeno una delle categorie, occorre notificare il problema alle autorità competenti.

392. Il numero di segnalazioni interessate dall'errore è cospicuo se supera la soglia seguente:

$$\text{NumOfAffReports} / \text{AverageMonthNum} > Y\% \quad \text{e} \quad \text{NumOfAffReports} > X$$

$$\text{ossia } \text{NumOfAffReports} \geq \text{Soglia} = \max \{X; Y\% \text{ di } \text{AverageMonthNum}\},$$

dove X e Y sono costanti di calibrazione e AverageMonthNum è la media delle segnalazioni mensili, calcolata nel giorno della valutazione come segue:

$$(\text{NumOfReportsMonth}_{-12} + \text{NumOfReportsMonth}_{-11} + \dots + \text{NumOfReportsMonth}_{-2} + \text{NumOfReportsMonth}_{-1}) / 12 = \text{NumOfReportsLast12Months} / 12,$$

utilizzando i numeri effettivi delle segnalazioni trasmesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

393. Ai fini della valutazione di significatività dell'ERR o dell'RSE, l'ESMA intende specificare le classi e le corrispondenti costanti di calibrazione in base alla media delle segnalazioni, come mostra l'esempio nella tabella 23.

394. La valutazione di significatività deve essere effettuata a livello di ERR o di RSE, ove applicabile. L'RSE deve eseguire la valutazione solo se rappresenta un ERR per alcune o tutte le controparti per conto delle quali effettua le segnalazioni. Se l'ERR o l'RSE le effettua per conto di più controparti, non si ritiene necessario calcolare la media delle segnalazioni separatamente per ciascuna controparte. Dal momento che l'ESMA intende rilevare i problemi sistematici, quand'anche venga superata una soglia in relazione a una singola controparte, si deve considerare il quadro generale a livello dell'RSE. I seguenti scenari servono ad agevolare la comprensione.

395. Consideriamo le classi e le soglie seguenti:

| TABELLA 23 | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Media delle segnalazioni mensili (AverageMonthNum) | | | |
| | $0 \leq A < 100\,000$ | $100\,000 \leq A < 1\,000\,000$ | $1\,000\,000 \leq A$ |
| X | 100 | 20 000 | 150 000 |
| Y % | 20 % | 15 % | 10 % |

Scenario A: tre controparti si affidano allo stesso soggetto che trasmette la segnalazione (RSE) per inviare le segnalazioni. L'RSE è al di sotto delle soglie, mentre una controparte le sta superando.

| TABELLA 24 | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | Media mensile | Segnalazioni interessate | X | Y | Soglie superate |
| Controparte 1 | 1 000 | 10 | $10 < 100$ | $1\% < 20\%$ | No |
| Controparte 2 | 1 000 | 250 | $250 > 100$ | $25\% > 20\%$ | Sì |
| Controparte 3 | 500 | 10 | $10 < 100$ | $2\% < 20\%$ | No |
| Totale dell'RSE | 2 500 | 270 | $270 > 100$ | $11\% < 20\%$ | No |

Anche se, relativamente alla controparte 2, le soglie sono state superate, il valore calcolato a livello dell'RSE è inferiore alle soglie e, pertanto, non è necessario che l'RSE invii una notifica alle relative ANC. Tuttavia, se l'RSE non è l'ERR per tutte le controparti interessate, deve informare debitamente tutti gli ERR di tali controparti in merito al problema di segnalazione, affinché possano valutare la rispettiva situazione generale e inviare una notifica alle proprie ANC in caso di superamento delle soglie.

Scenario B: tre controparti si affidano allo stesso soggetto che trasmette la segnalazione (RSE) per inviare le segnalazioni. L'RSE supera le soglie, mentre due controparti sono al di sotto. L'RSE è l'ERR solo per la controparte 2.

| TABELLA 25 | | | | | |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| | Media mensile | Segnalazioni interessate | X | Sì | Soglie superate |
| Controparte 1 | 1 000 | 180 | $180 > 100$ | $18\% < 20\%$ | No |

| TABELLA 25 | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| | Media mensile | Segnalazioni interessate | X | Sì | Soglie superate |
| Controparte 2 | 1 000 | 800 | 800 > 100 | 80 % > 20 % | Sì |
| Controparte 3 | 500 | 10 | 10 < 100 | 2 % < 20 % | No |
| Totale dell'RSE | 2 500 | 990 | 990 > 100 | 40 % > 20 % | Sì |

L'RSE ha un problema significativo, che però interessa solo lievemente le controparti 1 e 3. In questo caso la notifica alle ANC deve comprendere alcuni dettagli, quali ad esempio il numero delle segnalazioni interessate, che riguardano esclusivamente la controparte 2.

Analogamente allo scenario precedente, se l'RSE non è l'ERR per tutte le controparti interessate, deve informare debitamente tutti gli ERR di tali controparti (nello scenario in questione, le controparti 1 e 3) in merito al problema, affinché possano valutare la rispettiva situazione generale e inviare una notifica alle proprie ANC in caso di superamento delle soglie.

Scenario C: una controparte (ERR) delega la segnalazione a 2 RSE ed effettua parzialmente segnalazioni per conto proprio. A livello della controparte, solo un sottoinsieme di segnalazione è interessato dal problema, che riguarda un RSE.

| TABELLA 26 | | | | | |
|------------------------|---------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|
| | Media mensile | Segnalazioni interessate da un problema | X | Y | Soglie superate |
| Controparte | 1 000 | 0 | 0 < 100 | 0 % < 20 % | No |
| RSE 1 | 1 000 | 250 | 250 > 100 | 25 % > 20 % | Sì |
| RSE 2 | 500 | 0 | 0 < 100 | 0 % < 20 % | No |
| Totale dell'ERR | 2500 | 250 | 250 > 100 | 10 % < 20 % | No |

L'RSE 1 ha potenzialmente un problema significativo, che tuttavia non è tale per la controparte nel suo complesso. In questo caso la controparte non dovrebbe inviare una notifica alla rispettiva ANC. Nondimeno, per l'RSE 1 non è vietato informare l'ANC della controparte se il problema è significativo a livello dell'RSE 1 e la controparte può affidarsi alla RSE 1 per notificare le ANC.

396. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), delle NTA in materia di segnalazione, occorre notificare qualsiasi ostacolo alla segnalazione che impedisca al soggetto che la trasmette di inviare le segnalazioni entro il relativo termine. Questi casi includono principalmente guasti di sistema, ma non si devono intendere limitati ai problemi tecnici, per esempio problemi operativi (COVID-19), mancato aggiornamento del codice LEI, impossibilità di generare l'UTI. Per distinguere ulteriormente questa situazione dai casi di segnalazione errata e omissione di segnalazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), l'ESMA evidenzia che i casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) riguardano la completa impossibilità di inviare segnalazioni ai TR, mentre i problemi relativi alla qualità dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) interessano esclusivamente un sottoinsieme di segnalazioni.
397. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), delle NTA in materia di segnalazione, è necessario notificare qualsiasi problema significativo che determini errori di segnalazione che non causerebbero un rigetto da parte di un repertorio di dati sulle negoziazioni.
398. Un problema significativo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), delle NTA in materia di segnalazione deve essere valutato in base al seguente elenco non esaustivo di criteri qualitativi:
- a. la mancata segnalazione o un eccesso di segnalazioni di un derivato causato da un'errata valutazione circa la sua segnalabilità;
 - b. l'interpretazione erronea o incoerente del numero di segnalazioni da effettuare per un derivato specifico (per esempio un disaccordo con l'altra controparte);
 - c. l'interpretazione erronea o incoerente del contenuto dei campi (per esempio in disaccordo con l'altra controparte);
 - d. la segnalazione di derivati non standard per i quali i campi non sono totalmente adeguati;
 - e. errori e omissioni riguardanti:
 - i. dati errati nell'identificazione delle parti: campi da 1.2 a 1.16, 1.20, 2.33, 2.37;
 - ii. dati errati sull'operazione: campi da 1.17 a 1.19, da 2.1 a 2.12, da 2.38 a 2.41;
 - iii. dati errati sul sottostante; campi da 2.13 a 2.18 (in particolare quando il paniere non è completo);
 - iv. importi e valute in tutti i relativi campi (nozionale, valutazione, garanzie, prezzo, strike, ecc.);
 - v. date / marcature temporali: esecuzione, conferma dell'evento, scadenza;
 - vi. campi relativi alla compensazione: da 2.30 a 2.32;
 - vii. dettagli incorretti sulle segnalazioni: campi 2.151, 2.152 e 2.154;
 - viii. codice della garanzia per portafoglio: campo 3.9;
 - ix. errori nei metodi di valutazione che causano una segnalazione errata della valutazione.

399. Un problema significativo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), delle NTA in materia di segnalazione deve essere ulteriormente (cumulativamente) valutato in base ai criteri quantitativi, specificando il numero cospicuo di segnalazioni interessate da un problema qualitativamente significativo. Gli scenari esemplificativi summenzionati si applicano analogamente a problemi significativi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), delle NTA in materia di segnalazione.
400. Il soggetto responsabile della segnalazione deve predisporre procedure per poter valutare in qualsiasi momento la significatività dei casi identificati di segnalazioni errate sopra descritte e notificarle prontamente alle rispettive ANC. Nello specifico, tali procedure comprendono l'identificazione rapida delle segnalazioni interessate, il loro numero e il calcolo dei relativi parametri per valutare se siano state superate o meno le soglie.
401. Le controparti, gli ERR o gli RSE dovranno trasmettere le proprie notifiche alle ANC in base alle procedure adottate da queste ultime in ciascuno Stato membro.
402. Molti problemi relativi alla qualità dei dati riguardano l'interpretazione incoerente delle norme per la segnalazione dei derivati. La finalità dei presenti orientamenti consiste nel fornire nelle relative sezioni le indicazioni necessarie per la segnalazione dei vari scenari di segnalazione e dei vari contratti derivati, ivi compresi dettagliati esempi illustrativi.
403. La compilazione dei campi che le norme di convalida indicano come facoltativi non è lasciata alla discrezionalità delle controparti segnalanti. Tali campi devono essere sempre compilati in tutti i casi in cui sono pertinenti per lo scenario o il derivato in questione.

4 Segnalazione per ogni tipologia di prodotto

404. Questa sezione contiene chiarimenti ed esempi che spiegano come segnalare determinati prodotti derivati.
405. Gli esempi sono forniti sotto forma di tabelle, ciascuna delle quali mostra i campi da compilare ai sensi delle NTA in materia di segnalazione. La colonna «Campo» mostra il nome di ciascun campo, e la colonna «Esempio» fornisce un esempio di ciò che andrebbe incluso in quel campo. L'ultima colonna, intitolata «Messaggio XML» mostra il formato del messaggio XML che deve essere trasmesso nella segnalazione.
406. Salvo diversamente specificato nello scenario specifico, le seguenti informazioni di base si applicano a tutti gli scenari situazioni indicati in questa sezione:

La controparte A è una controparte finanziaria tedesca identificata con il codice LEI 12345678901234500000

La controparte B è una controparte finanziaria italiana identificata con il codice LEI ABCDEFGHIJKLMNOPQRST

La controparte C è una CNF- spagnola, identificata con il codice LEI 123456789ABCDEFGHIJK

La controparte D è una CNF+ francese, identificata con il codice LEI 11223344556677889900

La controparte J funge anche da partecipante diretto ed è identificata con il codice LEI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

La CCP O è identificata con il codice LEI BBBBBBBBBB1111111111

4.1 Segnalazione di swap su tassi di interesse (IRS)

407. Nel segnalare un IRS, le controparti devono descrivere i tassi fissi o variabili sottostanti nei campi appositi per la gamba 1 e la gamba 2 (campi da 2.79 a 2.110), anziché indicare per esempio il tasso variabile nel campo relativo alsottostante.
408. Vi sono tre campi distinti per descrivere un tasso variabile:
- Identificativo del tasso variabile (campi 2.83 e 2.99), che deve essere compilato indicando il codice ISIN;
 - Indicatore del tasso variabile (campi 2.84 e 2.100), che deve essere compilato indicando un codice standardizzato composto da 4 caratteri alfabetici; e
 - nome del tasso variabile (campi 2.85 e 2.101), che deve essere compilato indicando il nome completo del tasso.
409. Le controparti devono sempre segnalare l'ISIN e il codice di 4 caratteri alfabetici nel caso in cui siano disponibili per un determinato tasso. Il nome del tasso deve essere segnalato in tutti i casi.

IRS fisso-variabile

410. Single-currency IRS fisso-variabile a 5 anni EURIBOR a 3 mesi vs 0,5 % (senza spread aggiuntivo). Le controparti si scambiano i pagamenti ogni sei mesi, con una reset frequency annuale. La convenzione sul conteggio dei giorni è Effettivi/360.

| Tabella 27 – Segnalazione di un IRS fisso-variabile | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 79 | Tasso fisso della gamba 1 o cedola | 0,5 | <pre> <IntrstRate> <FrstLeg> <Fxd> <Rate> <Rate>0.5</Rate> </Rate> <DayCnt> <Cd>A004</Cd> </DayCnt> <PmtFrqcy> <Term> <Unit>MNTH</Unit> <Val>6</Val> </Term> </PmtFrqcy> </Fxd> </FrstLeg> <ScndLeg> <Fltg> <Id>EU0009652783</Id> <Nm>Euro Interbank Offered Rate</Nm> <Rate> <Cd>EURI</Cd> </Rate> <RefPrd> <Unit>MTH</Unit> <Val>3</Val> </RefPrd> <Sprd> <Pctg>0</Pctg> </Sprd> <DayCnt> <Cd>A004</Cd> </DayCnt> <PmtFrqcy> <Term> <Unit>MNTH</Unit> <Val>6</Val> </Term> </PmtFrqcy> <RstFrqcy> <Term> <Unit>YEAR</Unit> <Val>1</Val> </Term> </RstFrqcy> </Fltg> </ScndLeg> </IntrstRate> </pre> |
| 80 | Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso o della cedola della gamba 1 | A004 | |
| 81 | Periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1 | MNTH | |
| 82 | Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1 | 6 | |
| 99 | Identificativo del tasso variabile della gamba 2 | EU0009652783 | |
| 100 | Indicatore del tasso variabile della gamba 2 | EURI | |
| 101 | Nome del tasso variabile della gamba 2 | Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) | |
| 102 | Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 2 | A004 | |
| 103 | Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2 | MNTH | |

Tabella 27 – Segnalazione di un IRS fisso-variabile

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|-----|--|---------|--|
| 104 | Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2 | 6 | </Term> </RstFrqcy> </Fltg> </ScndLeg> </IntrstRate> |
| 105 | Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — periodo | MNTH | |
| 106 | Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — moltiplicatore | 3 | |
| 107 | Periodo di frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2 | YEAR | |
| 108 | Moltiplicatore frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2 | 1 | |
| 109 | Differenziale della gamba 2 | 0 | |
| 110 | Valuta del differenziale della gamba 2 | | |

4.2 Segnalazione di swaption

411. Nella segnalazione di una swaption, le controparti devono indicare sia i campi relativi alle opzioni (campi da 2.132 a 2.142) nonché quelli che descrivono lo swap sottostante (campi da 2.79 a 2.110).
412. L'esercizio della swaption deve essere segnalato con tipo di azione «Cessazione» e tipo di evento «Esercizio». Lo swap derivante deve essere segnalato con tipo di azione «Nuovo» e tipo di evento «Esercizio», compilando inoltre il campo 2.3 «UTI precedente».
413. Le tabelle seguenti mostrano come segnalare una swaption originaria, l'esercizio della stessa e lo swap risultante.

4.2.1 Swaption su un IRS fisso-variabile

414. La controparte sottoscrive un'opzione put americana su un IRS fisso-variabile basato su indice SONIA giornaliero vs 0,75 % (senza spread aggiuntivo). Il premio è di 200,000 GBP. In caso di esercizio, la controparte segnalante pagherà un tasso fisso e le controparti si scambieranno i pagamenti ogni tre mesi, con una reset frequency annuale. La convenzione sul conteggio dei giorni è Effettivi/Effettivi ISDA.

| Tabella 28 – Segnalazione di una swaption su un IRS fisso-variabile | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 1 | Codice UTI | AAAAABBBBBBCCCCCD DDDD12345 | <pre> <Rpt><New><CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> AAAAABBBBBBCCCCDDDD12345 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> ... <IntrstRate> <FrstLeg> <Fxd> <Rate> <Rate>0.75</Rate> </Rate> <DayCnt> <Cd>A008</Cd> </DayCnt> <PmtFrqcy> <Term> <Unit>MNTH</Unit> <Val>3</Val> </Term> </PmtFrqcy> </Fxd> </FrstLeg> <ScndLeg> <Fltg> <Id>GB00B56Z6W79</Id> <Nm>Sterling Overnight Index Average</Nm> <Rate> <Cd>SONA</Cd> </Rate> <RefPrd> <Unit>DAIL</Unit> <Val>1</Val> </RefPrd> <Sprd> <Pctg>0</Pctg> </Sprd> </pre> |
| 79 | Tasso fisso della gamba 1 o cedola | 0,75 | |
| 80 | Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso o della cedola della gamba 1 | A008 | |
| 81 | Periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1 | MNTH | |
| 82 | Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1 | 3 | |
| 99 | Identificativo del tasso variabile della gamba 2 | GB00B56Z6W79 | |
| 100 | Indicatore del tasso variabile della gamba 2 | SONA | |
| 101 | Nome del tasso variabile della gamba 2 | Sterling Overnight Index Average | |
| 102 | Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 2 | A008 | |

Tabella 28 – Segnalazione di una swaption su un IRS fisso-variabile

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|-----|--|---------|--|
| 103 | Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2 | MNTH | <pre> <DayCnt> <Cd>A008</Cd> </DayCnt> <PmtFrqcy> <Term> <Unit>MNTH</Unit> <Val>3</Val> </Term> </PmtFrqcy> <RstFrqcy> <Term> <Unit>YEAR</Unit> <Val>1</Val> </Term> </RstFrqcy> </Fltg> </ScndLeg> </IntrstRate> <Optn> <Tp>PUT0</Tp> <ExrcStyle>AMER</ExrcStyle> <StrkPric> <Pctg>0.75</Pctg> </StrkPric> <PrmAmt Ccy="GBP">200000.00 </PrmAmt> <PrmPmtDt>2022-07-01 </PrmPmtDt> <MtrtyDtOfUndrlyg>2025-12-01 </MtrtyDtOfUndrlyg> </Optn> </TxData> </CmonTradData></New></Rpt> </pre> |
| 104 | Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2 | 3 | |
| 105 | Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — periodo | DAIL | |
| 106 | Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — moltiplicatore | 1 | |
| 107 | Periodo di frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2 | YEAR | |
| 108 | Moltiplicatore frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2 | | |
| 109 | Differenziale della gamba 2 | 0 | |
| 110 | Valuta del differenziale della gamba 2 | | |
| 132 | Tipo di opzione | PUTO | |
| 133 | Stile dell'opzione | AMER | |
| 134 | Prezzo strike | 0,75 | |

Tabella 28 – Segnalazione di una swaption su un IRS fisso-variabile

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|-----|---|------------|---------------|
| 138 | Valuta/coppia di valute del prezzo strike | | |
| 139 | Importo premio opzione | 200 000 | |
| 140 | Valuta premio opzione | GBP | |
| 141 | Data di pagamento premio opzione | 2022-07-01 | |
| 142 | Data di scadenza del sottostante | 2025-12-01 | |
| 151 | Tipo di azione | NEWT | |
| 152 | Tipo di evento | TRAD | |

Tabella 29 - Segnalazione dell'esercizio di una swaption

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|-----|-------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Codice UTI | AAAAABBBBBCCCCDDDD D12345 | <pre> <Rpt><Termntn><CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> AAAAABBBBBCCCCDDDD12345 </UnqTxIdr> </TxId> ... <EarlyTermntnDt>2022-11-01 </EarlyTermntnDt> ... <DerivEvt> <Tp>EXER</Tp> </DerivEvt> </TxData> </CmonTradData></Termntn></Rpt> </pre> |
| 3 | UTI precedente | | |
| 45 | Data di cessazione anticipata | 2022-11-01 | |
| 151 | Tipo di azione | TERM | |
| 152 | Tipo di evento | EXER | |

Tabella 30 - Segnalazione di uno swap dopo l'esercizio della swaption

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|-----|--|----------------------------------|--|
| 1 | Codice UTI | AAAAABBBBBBCCCCDD DDD67890 | <pre> <Rpt><New><CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> AAAAABBBBBBCCCCDDDDDD67890 </UnqTxIdr> </TxId> <PrrTxId> <UnqTxIdr> AAAAABBBBBBCCCCDDDDDD12345 </UnqTxIdr> </PrrTxId> ... <DerivEvt> <Tp>EXER</Tp> </DerivEvt> ... <IntrstRate> <FrstLeg> <Fxd> <Rate> <Rate>0.75</Rate> </Rate> <DayCnt> <Cd>A008</Cd> </DayCnt> <PmtFrqcy> <Term> <Unit>MNTN</Unit> <Val>3</Val> </Term> </PmtFrqcy> </Fxd> </FrstLeg> <ScndLeg> <Fltg> <Id>GB00B56Z6W79</Id> <Nm>Sterling Overnight Index Average</Nm> <Rate> <Cd>SONA</Cd> </Rate> <RefPrd> <Unit>DAIL</Unit> <Val>1</Val> </RefPrd> <Sprd> <Pctg>0</Pctg> </Sprd> <DayCnt> <Cd>A008</Cd> </DayCnt> <PmtFrqcy> <Term> </pre> |
| 3 | UTI precedente | AAAAABBBBBBCCCCDD DDD12345 | |
| 79 | Tasso fisso della gamba 1 o cedola | 0,75 | |
| 80 | Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso o della cedola della gamba 1 | A008 | |
| 81 | Periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1 | MNTN | |
| 82 | Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1 | 3 | |
| 99 | Identificativo del tasso variabile della gamba 2 | GB00B56Z6W79 | |
| 100 | Indicatore del tasso variabile della gamba 2 | SONA | |
| 101 | Nome del tasso variabile della gamba 2 | Sterling Overnight Index Average | |
| 102 | Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile | A008 | |

Tabella 30 - Segnalazione di uno swap dopo l'esercizio della swaption

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|-----|--|---------|--|
| | della gamba 2 | | <Unit>MNTH</Unit> <Val>3</Val> </Term> |
| 103 | Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2 | MNTH | </PmtFrqcy> <RstFrqcy> <Term> <Unit>YEAR</Unit> <Val>1</Val> </Term> </RstFrqcy> |
| 104 | Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2 | 3 | </Fltg> </ScndLeg> </IntrstRate> </TxData> </CmonTradData></New></Rpt> |
| 105 | Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — periodo | DAIL | |
| 106 | Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — moltiplicatore | 1 | |
| 107 | Periodo di frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2 | ANNO | |
| 108 | Moltiplicatore frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2 | 1 | |
| 109 | Differenziale della gamba 2 | 0 | |
| 110 | Valuta del differenziale | | |

Tabella 30 - Segnalazione di uno swap dopo l'esercizio della swaption

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|-----|----------------|---------|---------------|
| | della gamba 2 | | |
| 151 | Tipo azione di | NEWT | |
| 152 | Tipo evento di | EXER | |

4.3 Segnalazione di altri prodotti derivati su tassi di interesse

415. Forward-rate agreement (FRA), cross-currency swap, opzioni cap e floor devono essere classificati come derivati su tassi di interessi.

416. Nella segnalazione di FRA le controparti devono prestare attenzione ai seguenti punti:

- a. il tasso sottostante deve essere indicato nei campi relativi alla sezione del sottostante (campi da 2.13 a 2.16);
- b. il campo «Data e ora di esecuzione» deve essere compilato indicando la data e l'ora in cui le controparti hanno concluso un derivato e in accordo con le specifiche contenute nelle norme di convalida;
- c. la data effettiva (effective date) è quella in cui gli obblighi derivanti dal contratto decorrono. A meno che gli obblighi fra le controparti non vengano posticipati a una data futura, la data effettiva corrisponde alla data contenuta nel campo «Data e ora di esecuzione». La data effettiva non è la data di regolamento indicata nella documentazione del FRA;
- d. la data di scadenza (maturity date) è quella concordata dalle controparti nella quale si estinguono gli obblighi associati al derivato. Nel caso dei FRA, questa corrisponde alla data in cui le esposizioni tra le controparti si estinguono mediante la determinazione del pagamento a copertura della differenza tra il tasso convenuto e il tasso di mercato. La data di scadenza non è la data finale del tasso sottostante;
- e. la data di regolamento (settlement date) è quella in cui le controparti effettuano il regolamento del sottostante. Il sottostante di un FRA è un tasso di interesse a termine e il regolamento della differenza tra il tasso convenuto e il tasso di mercato coincide o con la data di scadenza o con una data successiva.

417. Esempio di un FRA (rappresentato utilizzando la terminologia dell'industry):

- Eseguito il 22 febbraio
- Fixing date (2 giorni) 20 maggio
- Effective date (3 mesi) 22 maggio
- Maturity date (6 mesi) 22 agosto
- Settlement date 22 maggio

418. Nell'esempio precedente, la data effettiva ai fini della segnalazione è il 22 febbraio (a meno che le controparti non concordino di posticipare la data a partire dal quale decorrono gli obblighi contrattuali) e la data di scadenza è il 20 maggio.
419. Nel caso di opzioni cap e floor, le controparti devono compilare sia i campi relativi alle opzioni che quelli relativi ai derivati su tassi di interesse (in modo analogo all'esempio della swaption mostrato nella sezione 4.2).
420. Nel caso dei cross-currency swap, le controparti devono compilare sia i campi relativi ai derivati su valute che quelli relativi ai derivati su tassi di interesse.

4.4 Segnalazione di forward e swap su valute

421. Il campo relativo alla data finale di regolamento contrattuale, specificata nelle NTR in materia di segnalazione, non è ripetibile; pertanto in questo campo non si possono segnalare entrambe le date di regolamento (quella della near e quella della far leg).
422. Uno swap su valute viene comunicato in un'unica segnalazione e, pertanto, non si deve compilare il campo «Identificativo del pacchetto».
423. Gli esempi che seguono mostrano come uno swap su valute e un evento del ciclo di vita che riguarda una sola gamba di uno swap si debbano segnalare ai sensi dell'articolo 9 del regolamento EMIR.

4.4.1 Swap su valute (spot-forward e forward-forward)

424. Si considerino i seguenti scenari:
- scenario A: segnalazione di uno swap su valute costituito da una spot leg e una forward leg;
- scenario B: segnalazione di uno swap su valute costituito da due forward leg.
425. In entrambi gli scenari i derivati presentano le seguenti caratteristiche:
- il 1° giugno 2018 le banche A e B sottoscrivono uno swap EUR/GBP (indipendentemente da come lo strumento sia stato successivamente confermato o regolato);
 - nozionale del contratto: 1 000 000 EUR;
 - data di scadenza del contratto: 31 dicembre 2018;
 - lo swap viene regolato fisicamente;
 - la banca A consegna GBP e riceve EUR per la far leg; viene così identificato come destinatario della gamba 1 (riceve la valuta indicata nel campo «Valuta nozionale 1», ossia EUR);
 - il tasso di cambio della near leg è pari a 0,88 EUR/GBP, mentre quello della far leg è pari a 0,865 EUR/GBP.

Tabella31 - Segnalazione di uno swap su valute costituito da una spot leg e una forward leg

| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----------|--|----------------------|--|
| 1 | Data e ora della segnalazione | 2018-06-01T12:00:00Z | <pre> <New> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1> <LEI>12345678901234500000 </LEI> </Lg1> </Id> ... <DrctnOrSd><Drctn> <DrctnOfTheFrstLeg>TAKE </DrctnOfTheFrstLeg> <DrctnOfTheScndLeg>MAKE </DrctnOfTheScndLeg> </Drctn></DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lg1> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lg1> </IdTp> ... </OthrCtrPty> </CtrPty> <RptgTmStmp>2018-06-01T12:00:00Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <CtrctData> <CtrctTp>SWAP</CtrctTp> <AsstCls>CURR</AsstCls> <PdctClsfctn>SFAXXP </PdctClsfctn> </CtrctData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr>123456 </UnqTxIdr> </TxId> ... <NtnIAmt> <FrstLeg> <Amt Ccy="EUR">1000000</Amt> </FrstLeg> <ScndLeg> <Amt Ccy="GBP">865000</Amt> </ScndLeg> </NtnIAmt> </CmonTradData> </New> </pre> |
| 4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | |
| 9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMNQRST | |
| 18 | Direzione della gamba 1 | TAKE | |
| 19 | Direzione della gamba 2 | MAKE | |
| 1 | UTI | 123456 | |

Tabella31 - Segnalazione di uno swap su valute costituito da una spot leg e una forward leg

| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----------|------------------------------|---------|--|
| | | | <pre> </ScndLeg> </NtnlAmt> ... <DlvryTp>PHYS</DlvryTp> <ExctnTmStmp>2018-06- 01T12:00: 00Z</ExctnTmStmp> <FctvDy>2018-06- 01</FctvDy> <XprtnDt>2018-12- 31</XprtnDt> <SttlmDt>2018-12- 31</SttlmDt> ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> ... <Ccy> <XchgRate>0.88</XchgRate> <FwdXchgRate>0.865 </FwdXchgRate> <XchgRateBsis> <CcyPair> <BaseCcy>EUR</BaseCcy> <QtdCcy>GBP</QtdCcy> </CcyPair> </XchgRateBsis> </Ccy> </TxData> </CmonTradData> </New> </pre> |
| 6 | Identificativo del pacchetto | | |
| 9 | Classificazione del prodotto | SFAXXP | |
| 10 | Tipo di contratto | SWAP | |
| 11 | Classe di attività | CURR | |
| 19 | Valuta di regolamento 1 | | |

Tabella31 - Segnalazione di uno swap su valute costituito da una spot leg e una forward leg

| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----------|---|-----------------------|---------------|
| 20 | Valuta di regolamento 2 | | |
| 42 | Data e ora di esecuzione | 2018-06- 01T12:00:00Z | |
| 43 | Data effettiva | 2018-06-01 | |
| 44 | Data di scadenza | 2018-12-31 | |
| 46 | Data finale di regolamento contrattuale | 2018-12-31 | |
| 47 | Tipo di consegna | PHYS | |
| 48 | Prezzo | | |
| 49 | Valuta del prezzo | | |
| 55 | Importo nozionale della gamba 1 | 1 000 000 | |
| 64 | Importo nozionale della gamba 2 | 865 000 | |
| 56 | Valuta nozionale 1 | EUR | |

Tabella31 - Segnalazione di uno swap su valute costituito da una spot leg e una forward leg

| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----------|---------------------------|---------|---------------|
| 65 | Valuta nozionale 2 | GBP | |
| 113 | Tasso di cambio 1 | 0,88 | |
| 114 | Tasso di cambio a termine | 0,865 | |
| 115 | Base del tasso di cambio | EUR/GBP | |
| 151 | Tipo di azione | NEWT | |
| 152 | Tipo di evento | TRAD | |

Tabella 32 - Segnalazione di uno swap su valute costituito da due forward leg

| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----------|-------------------------------|----------------------|---|
| 1 | Data e ora della segnalazione | 2018-06-01T12:00:00Z | <pre> <New> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <LEI>12345678901234500000 </LEI> </Lgl> </Id> ... <DrctnOrSd><Drctn> <DrctnOfTheFrstLeg>TAKE </DrctnOfTheFrstLeg> <DrctnOfTheScndLeg>MAKE </DrctnOfTheScndLeg> </Drctn></DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lgl> </IdTp> ... </OthrCtrPty> </CtrPty> <RptgTmStmp>2018-06- 01T12:00:00Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <CtrctData> <CtrctTp>SWAP</CtrctTp> <AsstClss>CURR</AsstClss> <PdctClssfctn>SFCXXP </PdctClssfctn> </CtrctData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> 123457 </UnqTxIdr> </TxId> </pre> |

Tabella 32 - Segnalazione di uno swap su valute costituito da due forward leg

| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----------|---|------------------------|---|
| | | | <pre> ... <NtnlAmt> <FrstLeg> <Amt Ccy="EUR"> 1000000</Amt> </FrstLeg> <ScndLeg> <Amt Ccy="GBP"> 865000</Amt> </ScndLeg> </NtnlAmt> ... <DivryTp>PHYS</DivryTp> <ExctnTmStmp>2018-06- 01T 12:00:00Z</ExctnTmStmp> <FctvDy>2018-06- 01</FctvDy> <XprtnDt>2018-12- 31</XprtnDt> <SttlmDt>2018-12- 31</SttlmDt> ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> ... <Ccy> ... <XchgRate>0.88</XchgRate> <FwdXchgRate>0.865 </FwdXchgRate> <XchgRateBsis> <CcyPair> ... <BaseCcy>EUR</BaseCcy> ... <QtdCcy>GBP</QtdCcy> </CcyPair> </XchgRateBsis> </Ccy> </TxData> </CmonTradData> </New> </pre> |
| 4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | |
| 9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMNOPS T | |

Tabella 32 - Segnalazione di uno swap su valute costituito da due forward leg

| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----------|---|-----------------------|---------------|
| 18 | Direzione della gamba 1 | TAKE | |
| 19 | Direzione della gamba 2 | MAKE | |
| 1 | UTI | 123457 | |
| 6 | Identificativo del pacchetto | | |
| 9 | Classificazione del prodotto | SFCXXP | |
| 10 | Tipo di contratto | SWAP | |
| 11 | Classe di attività | CURR | |
| 19 | Valuta di regolamento 1 | | |
| 20 | Valuta di regolamento 2 | | |
| 42 | Data e ora di esecuzione | 2018-06- 01T12:00:00Z | |
| 43 | Data effettiva | 2018-06-01 | |
| 44 | Data di scadenza | 2018-12-31 | |
| 46 | Data finale di regolamento contrattuale | 2018-12-31 | |
| 47 | Tipo di consegna | PHYS | |

Tabella 32 - Segnalazione di uno swap su valute costituito da due forward leg

| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----------|---------------------------------|-----------|---------------|
| 48 | Prezzo | | |
| 49 | Valuta del prezzo | | |
| 55 | Importo nozionale della gamba 1 | 1 000 000 | |
| 64 | Importo nozionale della gamba 2 | 865 000 | |
| 56 | Valuta nozionale 1 | EUR | |
| 65 | Valuta nozionale 2 | GBP | |
| 113 | Tasso di cambio 1 | 0,88 | |
| 114 | Tasso di cambio a termine | 0,865 | |
| 115 | Base del tasso di cambio | EUR/GBP | |
| 151 | Tipo di azione | NEWT | |
| 152 | Tipo di evento | TRAD | |

4.4.2 Compressione della near leg dello swap su valute

426. Consideriamo lo scenario seguente:

- il derivato viene concluso il 1° giugno 2018;
- nozionale del contratto: 1 000 000 EUR;
- data di scadenza del contratto: 31 dicembre 2018;
- lo swap viene regolato fisicamente;
- la banca A vende EUR e riceve GBP per la near leg (e consegna GBP ricevendo EUR per la far leg);

- il tasso di cambio della near leg è pari a 0,88 EUR/GBP, mentre quello della far leg è pari a 0,865 EUR/GBP;
- le due date di regolamento sono 01/08/2018 e 31/12/2018.

427. Il 17 luglio si verifica una compressione della near leg, mentre la far leg rimane invariata. Pertanto, lo swap su valute deve essere cessato con tipo di azione «TERM» e tipo di evento «COMP», mentre il contratto a termine su cambi che deriva da questa compressione deve essere segnalato con un nuovo codice UTI e spuntando il valore «TRUE» nel campo «PTRR». Il campo relativo all'«Identificativo di PTRR», fornito dal prestatore di servizi PTRR WWWWWXXXXXXYYYYZZZZZ, viene compilato sia per quanto riguarda il contratto a termine su valute che per la segnalazione di cessazione dello swap su valute.

428. Questa modalità di segnalazione è prevista esclusivamente nei casi in cui gli eventi del ciclo di vita influenzano un'unica gamba dello swap su tassi di cambio e non si applica nel caso di un normale regolamento di una near leg, in base a quanto previsto dal contratto originario.

429. Conformemente alle norme di convalida, per il tipo di azione «TERM» è obbligatorio solo un sottoinsieme limitato di campi.

| Tabella 33 - Nuova segnalazione (per uno swap) | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 1 | Data e ora della segnalazione | 2018-06- 01T12:00:00Z | <pre> <New> <CtrPtySpfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1> <LEI>12345678901234500000 </LEI> </Lg1> </Id> ... <DrctnOrSd><Drctn> <DrctnOfTheFrstLeg>TAKE </DrctnOfTheFrstLeg> <DrctnOfTheScndLeg>MAKE </DrctnOfTheScndLeg> </Drctn></DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lg1> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lg1> </IdTp> ... </OthrCtrPty> </CtrPty> <RptgTmStmp>2018-06-01T </pre> |

Tabella 33 - Nuova segnalazione (per uno swap)

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----|-------|---------|--|
| | | | <pre> 12:00:00Z</RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <CtrctData> <CtrctTp>SWAP</CtrctTp> <AsstCls>CURR</AsstCls> <PdctClsfctn>SFCXXP </PdctClsfctn> </CtrctData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> 123456 </UnqTxIdr> </TxId> ... <NtnlAmt> <FrstLeg> <Amt Ccy="EUR"> 1000000</Amt> </FrstLeg> <ScndLeg> <Amt Ccy="GBP"> 865000</Amt> </ScndLeg> </NtnlAmt> ... <DlvryTp>PHYS</DlvryTp> <ExctnTmStmp>2018-06-01T 12:00:00Z</ExctnTmStmp> <FctvDy>2018-06-01</FctvDy> <XprtnDt>2018-12-31 </XprtnDt> <SttlmDt>2018-12-31 </SttlmDt> ... <PstTradRskRdctnFlg>FALSE </PstTradRskRdctnFlg> ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> ... <Ccy> <XchgRate>0.88</XchgRate> <FwdXchgRate>0.865 </FwdXchgRate> <XchgRateBsis> <CcyPair> <BaseCcy>EUR</BaseCcy> <QtdCcy>GBP</QtdCcy> </CcyPair> </XchgRateBsis> </Ccy> </pre> |

Tabella 33 - Nuova segnalazione (per uno swap)

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----|---|------------------------|---|
| | | | </TxData> </CmonTradData> <Lv1>TCTN</Lv1> </New> |
| 4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | |
| 9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMNOPS T | |
| 18 | Direzione della gamba 1 | TAKE- | |
| 19 | Direzione della gamba 2 | MAKE | |
| 1 | UTI | 123456 | |
| 5 | Identificativo di PTRR | | |
| 9 | Product classification | SFCXXP | |
| 10 | Tipo di contratto | SWAP | |
| 11 | Asset class | CURR | |
| 19 | Valuta di regolamento 1 | | |
| 20 | Valuta di regolamento 2 | | |
| 38 | PTRR | FALSE | |

Tabella 33 - Nuova segnalazione (per uno swap)

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|-----|---|-----------------------|---------------|
| 42 | Data e ora di esecuzione | 2018-06- 01T12:00:00Z | |
| 43 | Data effettiva | 2018-06-01 | |
| 44 | Data di scadenza | 2018-12-31 | |
| 45 | Data di cessazione anticipata | | |
| 46 | Data finale di regolamento contrattuale | 2018-12-31 | |
| 47 | Tipo di consegna | PHYS | |
| 48 | Prezzo | | |
| 49 | Valuta del prezzo | | |
| 55 | Importo nozionale della gamba 1 | 1 000 000 | |
| 64 | Importo nozionale della gamba 2 | 865 000 | |
| 56 | Valuta nozionale 1 | EUR | |
| 65 | Valuta nozionale 2 | GBP | |
| 113 | Tasso di cambio 1 | 0,88 | |
| 114 | Tasso di cambio a termine | 0,865 | |
| 115 | Base del tasso di cambio | EUR/GBP | |

Tabella 33 - Nuova segnalazione (per uno swap)

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|-----|----------------|---------|---------------|
| 151 | Tipo di azione | NEWT | |
| 152 | Tipo di evento | TRAD | |
| 154 | Livello | TCTN | |

Tabella 34 – Cessazione (dovuta a compressione) della gamba 1

| N° | Campo | Esempio | Esempio di XML |
|----|--|----------------------------|---|
| 1 | Data e ora della segnalazione | 2018-07- 17T12:00:00Z | <pre> <Termntn> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <LEI>12345678901234500000 </LEI> </Lgl> </Id> ... </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <LEI>ABCDEFGHJKLMNOPQRST </LEI> </Lgl> </IdTp> ... </OthrCtrPty> </CtrPty> <RptgTmStmp>2018-07- 17T12:00:00Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> 123456 </UnqTxIdr> </TxId> <EarlyTermntnDt>2018-07-17 </EarlyTermntnDt> </pre> |
| 4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | |
| 9 | Controparte 2 | ABCDEFGHJKLMNOPQRST | |
| 18 | Direzione della gamba 1 | - | |
| 19 | Direzione della gamba 2 | - | |
| 1 | UTI | 123456 | |
| 5 | Identificativo di PTRR | WWWWWXXXXXXYYYYZZZZ1234567 | |
| 9 | Classificazione del prodotto | - | |
| 10 | Tipo di contratto | - | |
| 11 | Classe di attività | - | |
| 19 | Valuta di regolamento 1 | | |
| 20 | Valuta di regolamento 2 | | |
| 38 | PTRR | | |

Tabella 34 – Cessazione (dovuta a compressione) della gamba 1

| N° | Campo | Esempio | Esempio di XML |
|-----|---|------------|--|
| 42 | Data e ora di esecuzione | - | <DerivEvt> <Tp>COMP</Tp> <Id> |
| 43 | Data effettiva | - | <PstTradRskRdctnIdr> <Strr>WWWWXXXXX |
| 44 | Data di scadenza | - | YYYYZZZZ</Strr> <Id>1234567</Id> |
| 45 | Data di cessazione anticipata | 2018-07-17 | </PstTradRskRdctnIdr> </Id> </DerivEvt> |
| 46 | Data finale di regolamento contrattuale | | ... </TxData> </CmonTradData> <Lv1>TCTN</Lv1> |
| 47 | Tipo di consegna | | </Termtn> |
| 48 | Prezzo | | |
| 49 | Valuta del prezzo | | |
| 55 | Importo nozionale della gamba 1 | | |
| 64 | Importo nozionale della gamba 2 | - | |
| 56 | Valuta nozionale 1 | | |
| 65 | Valuta nozionale 2 | | |
| 113 | Tasso di cambio 1 | | |
| 114 | Tasso di cambio a termine | | |
| 115 | Base del tasso di cambio | | |
| 151 | Tipo di azione | TERMINE | |
| 152 | Tipo di evento | COMP | |

Tabella 34 – Cessazione (dovuta a compressione) della gamba 1

| N° | Campo | Esempio | Esempio di XML |
|-----|---------|---------|----------------|
| 154 | Livello | TCTN | |

Tabella 35 – Nuova segnalazione di forward su valute (per la far leg dello swap precedente)

| N° | Campo | Esempio | Modello XML |
|----|--|-----------------------------|--|
| 1 | Data e ora della segnalazione | 2018-07- 17T12:00:00Z | <pre> <New> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1> <LEI> 1234567890123450000 </LEI> </Lg1> </Id> <DrctnOrSd><Drctn> <DrctnOfTheFrstLeg> TAKE </DrctnOfTheFrstLeg> <DrctnOfTheScndLeg> MAKE <DrctnOfTheScndLeg> </Drctn></DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <Id> <Lg1> <LEI> ABCDEF GHIJKLMNOPQRST </LEI> </Lg1> </Id> </OthrCtrPty> </CtrPty> <RptgTmStmp>2018-07-17T 12:00:00Z</RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <CtrctData> <CtrctTp>FORW</CtrctTp> <AsstClss>CURR</AsstClss> <PdctClssfctn> JFTXFP </PdctClssfctn> </CtrctData> <TxData> <TxId> </pre> |
| 4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | |
| 9 | Controparte 2 | ABCDEF GHIJKLMNOPQRST | |
| 18 | Direzione della gamba 1 | TAKE | |
| 19 | Direzione della gamba 2 | MAKE | |
| 1 | UTI | 789ABC | |
| 5 | Identificativo di PTRR | WWWWWWXXXXXXYYYYZZZZ1234567 | |
| 9 | Classificazione del prodotto | JFTXFP | |
| 10 | Tipo di contratto | FORW | |
| 11 | Classe di attività | CURR | |
| 19 | Valuta di regolamento 1 | | |

Tabella 35 – Nuova segnalazione di forward su valute (per la far leg dello swap precedente)

| N° | Campo | Esempio | Modello XML |
|----|---|-----------------------|--|
| 20 | Valuta di regolamento 2 | | <pre> <UnqTxIdr>789ABC </UnqTxIdr> </TxId> ... <NtnlAmt> <FrstLeg> <Amt Ccy="EUR"> 1000000</Amt> </FrstLeg> <ScndLeg> <Amt Ccy="GBP"> 865000</Amt> </ScndLeg> </NtnlAmt> </pre> |
| 38 | PTRR | TRUE | |
| 42 | Data e ora di esecuzione | 2018-06- 01T12:00:00Z | <pre> ... <DlvryTp>PHYS</DlvryTp> <ExctnTmStmp>2018-06-01 T12:00:00Z</ExctnTmStmp> <FctvDy>2018-07-17 </FctvDy> <XprtnDt>2018-12-31 </XprtnDt> <SttlmDt>2018-12-31 </SttlmDt> </pre> |
| 43 | Data effettiva | 2018-07-17 | |
| 44 | Data di scadenza | 2018-12-31 | <pre> ... <PstTradRskRdctnFlg> true </PstTradRskRdctnFlg> ... <DerivEvt> <Tp>COMP</Tp> <Id> <PstTradRskRdctnIdr> <Strr>WWWWXXXXXX YYYYYZZZZ</Strr> <Id>1234567</Id> </PstTradRskRdctnIdr> </Id> </DerivEvt> </pre> |
| 45 | Data di cessazione anticipata | | |
| 46 | Data finale di regolamento contrattuale | 2018-12-31 | |
| 47 | Tipo di consegna | PHYS | <pre> ... <Ccy> <FwdXchgRate>0.865 </FwdXchgRate> <XchgRateBsis> <CcyPair> <BaseCcy>EUR </BaseCcy> <QtdCcy>GBP </QtdCcy> </CcyPair> </pre> |
| 48 | Prezzo | | |

Tabella 35 – Nuova segnalazione di forward su valute (per la far leg dello swap precedente)

| N° | Campo | Esempio | Modello XML |
|-----|---------------------------------|-----------|--|
| 49 | Valuta del prezzo | | <pre> </XchgRateBsis> </Ccy> </TxData> </CmonTradData> <Lvl>TCTN</Lvl> </New> </pre> |
| 55 | Importo nozionale della gamba 1 | 1 000 000 | |
| 64 | Importo nozionale della gamba 2 | 865 000 | |
| 56 | Valuta nozionale 1 | EUR | |
| 65 | Valuta nozionale 2 | GBP | |
| 113 | Tasso di cambio 1 | | |
| 114 | Tasso di cambio a termine | 0,865 | |
| 115 | Base del tasso di cambio | EUR/GBP | |
| 151 | Tipo di azione | NEWT | |
| 152 | Tipo di evento | COMP | |
| 154 | Livello | TCTN | |

4.4.3 Opzione su valute

430. Consideriamo un'opzione su valute con la seguente impostazione:

- il 1° giugno 2018 le banche A e B sottoscrivono un'opzione call EUR/GBP;
- nozionale del contratto: 1 000 000 EUR;
- data di scadenza del contratto: 31 dicembre 2018;
- l'opzione viene regolata fisicamente;
- la banca A è l'acquirente dell'opzione;
- il prezzo strike dell'opzione è pari a 0,87;
- il premio dell'opzione è di 200 000 EUR e viene pagato il 5 giugno 2018.

431. L'opzione ha solo una gamba e la direzione deve essere definita conformemente al modello acquirente/venditore. La direzione deve essere determinata in base alla controparte che acquista o vende l'opzione.

| Tabella 36 – Segnalazione di una nuova opzione su valute | | | |
|--|--|-----------------------|---|
| Elemento | Campo | Esempio | Esempio di XML |
| 1 | Data e ora della segnalazione | 2018-06- 01T12:00:00Z | <pre> <New> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1> <LEI>1234567890123450000 </LEI> </Lg1> </Id> ... <DrctnOrSd> <CtrPtySd>BYER</DrctnOrSd> </DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lg1> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lg1> </IdTp> ... </OthrCtrPty> </CtrPty> <RptgTmStmp>2018-06-01T12:00:00Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <CtrctData> <CtrctTp>OPTN</CtrctTp> <AsstCls>CURR</AsstCls> </pre> |
| 4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 1234567890123450000 | |
| 9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMNQRST | |
| 17 | Direzione | BYER | |
| 1 | UTI | 123OPT | |
| 9 | Classificazione del prodotto | HFTAVP | |
| 10 | Tipo di contratto | OPTN | |
| 11 | Classe di attività | CURR | |
| 19 | Valuta di regolamento 1 | | |

Tabella 36 – Segnalazione di una nuova opzione su valute

| Elemento | Campo | Esempio | Esempio di XML |
|----------|---|-----------------------|--|
| 20 | Valuta di regolamento 2 | | <PdctClsfctn>HFTAVP </PdctClsfctn> </CtrctData> <TxData> |
| 42 | Data e ora di esecuzione | 2018-06- 01T12:00:00Z | <TxId> <UnqTxIdr>1230PT</UnqTxIdr> </TxId> |
| 43 | Data effettiva | 2018-06-01 | ... |
| 44 | Data di scadenza | 2018-12-31 | <NtnlAmt> <FrstLeg> <Amt Ccy="EUR"> 1000000</Amt> </FrstLeg> |
| 46 | Data finale di regolamento contrattuale | 2019-01-02 | <ScndLeg> <Amt Ccy="GBP"> 870000</Amt> </ScndLeg> |
| 47 | Tipo di consegna | PHYS | </NtnlAmt> |
| 48 | Prezzo | | ... |
| 49 | Valuta del prezzo | | <DlvryTp>PHYS</DlvryTp> <ExctnTmStmp>2018-06-1T12:00:00Z</ExctnTmStmp> <FctvDy>2018-06-01</FctvDy> <XprtnDt>2018-12-31</XprtnDt> <SttlmDt>2019-01-02</SttlmDt> |
| 55 | Importo nozionale della gamba 1 | 1 000 000 | ... |
| 56 | Valuta nozionale 1 | EUR | <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> |
| 64 | Importo nozionale della gamba 2 | 870 000 | ... |
| 65 | Valuta nozionale 2 | GBP | <Ccy> <XchgRateBsis> <CcyPair> <BaseCcy>EUR</BaseCcy> <QtdCcy>GBP</QtdCcy> </CcyPair> </XchgRateBsis> |
| 132 | Tipo di opzione | CALL | </Ccy> |
| 133 | Stile dell'opzione | EURO | <Optn> <Tp>CALL</Tp> <ExrcStyle>EURO</ExrcStyle> <StrkPric> <Pctg>0.87</Pctg> </StrkPric> |
| 134 | Prezzo strike | 0,87 | <PrmAmt> <Amt Ccy="EUR">200000</Amt> </PrmAmt> <PrmPmtDt>2018-06-05 </PrmPmtDt> </Optn> |
| 138 | Valuta/coppia di valute del prezzo strike | EUR/GBP | </TxData> </CmonTradData> <Lv1>TCTN</Lv1> </New> |

Tabella 36 – Segnalazione di una nuova opzione su valute

| Elemento | Campo | Esempio | Esempio di XML |
|----------|----------------------------------|------------|----------------|
| 139 | Importo premio opzione | 200 000 | |
| 140 | Valuta premio opzione | EUR | |
| 141 | Data di pagamento premio opzione | 2018-06-05 | |
| 151 | Tipo di azione | NEWT | |
| 152 | Tipo di evento | TRAD | |
| 154 | Livello | TCTN | |

4.4.4 Considerazioni supplementari sulla segnalazione delle valute

432. Le parti sono tenute a segnalare la direzione del derivato e delle valute coinvolte tenendo conto della propria modalità di booking, indipendentemente da quella dell'altra parte. Di conseguenza, la direzione e l'ordine delle valute possono differire nella segnalazione. I TR devono gestire tale differenza nel rispettivo processo di riconciliazione, affinché la direzione del derivato venga considerata sulla base delle valute indicate nella segnalazione.

4.5 Segnalazione di NDF

433. I non-deliverable forward (NDF) sono contratti a termine su valute regolati in contanti. Un contratto di questo tipo specifica il tasso di cambio rispetto alla valuta di consegna (convertible currency), che di norma è il dollaro statunitense, il nozionale della valuta non convertibile e una data di regolamento. Un contratto forward su valute regolato in contanti è simile a un classico forward su valute regolato fisicamente, ma a differenza di quest'ultimo non prevede la consegna fisica alla scadenza delle valute designate. Alla scadenza, il tasso di cambio a pronti viene confrontato con il tasso forward ai fini della valutazione del NDF. Il contratto viene regolato in contanti su base netta, nella valuta di consegna, sulla base dell'importo nozionale.

4.5.1 NDF

434. Consideriamo un non-deliverable forward (NDF) su valute con la seguente impostazione:

- il 1° giugno 2018 le banche A e B sottoscrivono uno strumento NDF BRL/USD;
- nozionale del contratto: 1 000 000 BRL;
- data di scadenza del contratto: 31 dicembre 2018;

- data di regolamento del contratto: 2 gennaio 2019;
 - il forward è regolato in contanti per via della sua natura non-deliverable;
 - la banca A consegna o riceve la differenza (in base al segno del relativo importo) in USD tra spot e forward alla data di regolamento;
 - si indica USD nel campo «Valuta di regolamento 1»;
 - il tasso di cambio a termine è pari a 0,29 BRL/USD.
435. Nel caso di forward su valute, la controparte 1 deve identificarsi quale ordinante o destinatario per la gamba 1 (BRL nell'esempio in questione). Poiché in questo esempio la controparte segnalante riceverebbe la differenza in caso di aumento del valore BRL (calo del tasso di cambio), si identifica come destinatario della gamba 1.
436. Il campo del prezzo non viene compilato perché le relative informazioni si considerano incluse nel campo del tasso di cambio a termine.
437. Data la presenza di un'unica valuta di regolamento, questa deve essere sempre indicata come valuta di regolamento 1.

Tabella 37 – Segnalazione di un NDF

| N° | Campo | Esempio | Modello XML |
|----|---|-----------------------|---|
| 1 | Data e ora della segnalazione | 2018-06- 01T12:00:00Z | <pre> <New> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1> <LEI>12345678901234500000 </LEI> </Lg1> </Id> ... <DrctnOrSd><Drctn> <DrctnOfTheFrstLeg>TAKE </DrctnOfTheFrstLeg> <DrctnOfTheScndLeg>MAKE </DrctnOfTheScndLeg> </Drctn></DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lg1> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lg1> </IdTp> ... </OthrCtrPty> </CtrPty> <RptgTmStmp>2018-06-01T12:00:00Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <CtrctData> <CtrctTp>FORW</CtrctTp> <AsstClss>CURR</AsstClss> <PdctClssfctn>JFTXFC </PdctClssfctn> <SttlmCcy><Ccy>USD</Ccy> </SttlmCcy> </CtrctData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr>123NDF</UnqTxIdr> </TxId> ... <NtnlAmt> <FrstLeg> <Amt Ccy="BRL">1000000</Amt> </FrstLeg> <ScndLeg> <Amt Ccy="USD">290000</Amt> </ScndLeg> </NtnlAmt> ... <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </pre> |
| 4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | |
| 9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMNQRST | |
| 18 | Direzione della gamba 1 | TAKE | |
| 19 | Direzione della gamba 2 | MAKE | |
| 1 | UTI | 123NDF | |
| 9 | Classificazione del prodotto | JFTXFC | |
| 10 | Tipo di contratto | FORW | |
| 11 | Classe di attività | CURR | |
| 19 | Valuta di regolamento 1 | USD | |
| 20 | Valuta di regolamento 2 | - | |
| 42 | Data e ora di esecuzione | 2018-06- 01T12:00:00Z | |
| 43 | Data effettiva | 2018-06-01 | |
| 44 | Data di scadenza | 2018-12-31 | |
| 46 | Data finale di regolamento contrattuale | 2019-01-02 | |
| 47 | Tipo di consegna | CASH | |
| 48 | Prezzo | | |
| 49 | Valuta del prezzo | | |
| 55 | Importo nozionale della gamba 1 | 1 000 000 | |
| 56 | Valuta nozionale 1 | BRL | |

Tabella 37 – Segnalazione di un NDF

| N° | Campo | Esempio | Modello XML |
|-----|---------------------------------|---------|--|
| 64 | Importo nozionale della gamba 2 | 290 000 | <pre> <ExctnTmStmp>2018-06-01T12:00:00Z</ExctnTmStmp> <FctvDy>2018-06-01</FctvDy> <XprtnDt>2018-12-31</XprtnDt> <SttlmDt>2019-01-02</SttlmDt> ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> ... <Ccy> <FwdXchgRate>0.29 </FwdXchgRate> <XchgRateBsis> <CcyPair> <BaseCcy>BRL</BaseCcy> <QtdCcy>USD</QtdCcy> </CcyPair> </XchgRateBsis> </Ccy> </TxData> </CmonTradData> <Lvl>TCTN</Lvl> </New> </pre> |
| 65 | Valuta nozionale 2 | USD | |
| 114 | Tasso di cambio a termine | 0,29 | |
| 115 | Base del tasso di cambio | BRL/USD | |
| 151 | Tipo di azione | NEWT | |
| 152 | Tipo di evento | TRAD | |
| 154 | Livello | TCTN | |

4.6 Segnalazione di CFD

438. I contract for difference (CFD) non hanno in genere una data di scadenza specificata e, al momento della loro conclusione, non viene precisata neppure la data di cessazione. Le controparti possono decidere in qualsiasi momento di chiudere il contratto con effetto immediato e hanno anche la possibilità di chiuderlo parzialmente, poiché le controparti possono cessare una sola parte del volume un giorno e l'altra parte o le altre parti del contratto in un qualsiasi altro giorno.
439. Ogni apertura di un nuovo contratto deve essere segnalata dalle controparti alla TR come nuova segnalazione. Ciò implica che ogni CFD deve essere segnalato con il proprio UTI e tipo di azione «Nuovo» o, se l'operazione viene inclusa in una posizione nello stesso giorno, può essere segnalata con tipo di azione «Componente di posizione», anche se i CFD vengono eseguiti e poi compensati o cessati per altri motivi nel corso dello stesso giorno.
440. Inoltre, i CFD devono essere segnalati anche se vengono conclusi con una controparte che non è soggetta all'obbligo di segnalazione, per esempio un soggetto che non svolge un'attività economica e che, di conseguenza, non è considerato un'impresa.

441. Non è necessario, ma si raccomanda vivamente di includere in una posizione eventuali CFD successivi. Dal momento che questi derivati non hanno una scadenza, la mancata inclusione in una posizione di ogni CFD da parte di una controparte finanziaria implicherebbe la necessità di ricevere aggiornamenti giornalieri della valutazione 1) fino a quando il CFD non viene cessato o 2) all'infinito. I CFD in essere richiedono gli aggiornamenti della valutazione ma, quando vengono inclusi in una posizione, si può fornire la valutazione a livello di posizione, in base a quanto specificato nella sezione 3.7.
442. Analogamente a qualsiasi altro contratto, la segnalazione di valutazione di un CFD deve rappresentare il valore totale del contratto, anziché la variazione giornaliera della sua valutazione.
443. L'ESMA ritiene che gli offsetting CFD siano derivati da segnalare che richiedono un codice identificativo unico delle operazioni per ciascun derivato. Se gli offsetting CFD non sono nettati in una posizione, gli offsetting CFD devono essere cessati.
444. Una volta chiuso il CFD, la controparte deve inviare una segnalazione di cessazione per la segnalazione iniziale, compilando il campo «Data di cessazione anticipata». Se il CFD viene chiuso parzialmente, le controparti inviano una segnalazione con tipo di azione «Modifica» e tipo di evento «Cessazione anticipata» alla segnalazione iniziale, riducendone solo l'importo nozionale (il volume che rimane equivale al volume non ancora cessato). Se c'è un'altra chiusura parziale, si invia ancora un'altra segnalazione di modifica fino a quando il contratto non è definitivamente chiuso nella sua interezza. In seguito, le controparti inviano una segnalazione di cessazione con tipo di azione «Cessazione» e tipo di evento «Cessazione anticipata», compilando il campo «Data di cessazione anticipata». In questi casi, il prezzo di apertura del contratto viene indicato solo nella prima segnalazione (con tipo di azione «Nuovo») e non viene aggiornato nelle successive segnalazioni di modifica. Si noti che ci si deve avvalere della possibilità, appena descritta, di modificare il nozionale di una determinata operazione solo nel caso in cui entrambe le parti concordino di fatto la cessazione parziale dell'operazione. Se, tuttavia, si accordano per concludere un'operazione offsetting con un nozionale inferiore, è necessaria una segnalazione con tipo di azione «Nuovo».

4.6.1 CFD

445. La tabella seguente mostra come compilare i campi per un nuovo CFD (non incluso in una posizione) su un titolo azionario XS1234567890. Il codice UPI attribuito a tale prodotto CFD è AAA111222333. Il prezzo iniziale dell'azione è di 30 EUR e la controparte segnalante A acquista un CFD su 1 000 azioni.

| Tabella 38- Segnalazione di un nuovo CFD | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 1 | Data e ora della segnalazione | 2023-06- 06T12:00:00Z | <pre><New> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty></pre> |

Tabella 38- Segnalazione di un nuovo CFD

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----|---|----------------------|--|
| 4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <LEI>12345678901234500000 |
| 9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMNQRST | </LEI> </Lgl> </Id> |
| 17 | Direzione | BYER | ... <DrctnOrSd> <CtrPtySd>BYER</CtrPtySd> |
| 1 | UTI | 123CFD | </DrctnOrSd> </RptgCtrPty> |
| 8 | UPI | AAA111222333 | <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> |
| 9 | Classificazione del prodotto | JESXCC | <LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST |
| 10 | Tipo di contratto | CFDS | </LEI> </Lgl> </IdTp> |
| 11 | Classe di attività | EQUI | ... </OthrCtrPty> </CtrPty> |
| 13 | Tipo di identificazione del sottostante | I | <RptgTmStmp>2023-06-06T12:00:00Z</RptgTmStmp> </CtrPtySpfcData> |
| 14 | Identificazione del sottostante | XS1234567890 | <CmonTradData> <CtrctData> <CtrctTp>CFDS</CtrctTp> |
| 19 | Valuta di regolamento 1 | EUR | <AsstClss>EQUI</AsstClss> <PdctClssfctn>JESXCC |
| 20 | Valuta di regolamento 2 | - | </PdctClssfctn> <PdctId><UnqPdctIdr><Id> AAA111222333 |
| 42 | Data e ora di esecuzione | 2023-06-05T11:43:00Z | </Id></UnqPdctIdr></PdctId> <UndrlygInstrm><ISIN> XS1234567890 |
| 43 | Data effettiva | 2023-06-05 | </ISIN></UndrlygInstrm> <SttlmCcy><Ccy>EUR</Ccy> |
| 44 | Data di scadenza | - | </CtrctData> <TxData> |
| 46 | Data finale di regolamento contrattuale | - | <TxId> <UnqTxIdr>123CFD</UnqTxIdr> </TxId> |
| 47 | Tipo di consegna | CASH | ... <TxPric> <Pric> |
| 48 | Prezzo | 30 | <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">30</Amt> |
| 49 | Valuta del prezzo | EUR | </MntryVal> </Pric> </TxPric> |
| 55 | Importo nozionale della gamba 1 | 30 000 | ... <NtnlAmt> <FrstLeg> |

| Tabella 38- Segnalazione di un nuovo CFD | | | |
|--|---|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 56 | Valuta nozionale 1 | EUR | <Amt Ccy="EUR"> 30000</Amt> </FrstLeg> |
| 60 | Quantitativo nozionale totale della gamba 1 | 1 000 | </NtnlAmt> <NtnlQty> <FrstLeg> <TtlQty>1000</TtlQty> </FrstLeg> |
| 151 | Tipo di azione | NEWT | </NtnlQty> |
| 152 | Tipo di evento | TRAD | ... <DlvryTp>CASH</DlvryTp> <ExctnTmStmp>2023-06-05 T11:43:00Z</ExctnTmStmp> <FctvDy>2023-06-05</FctvDy> |
| 154 | Livello | TCTN | ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> ... </TxData> </CmonTradData> <Lv1>TCTN</Lv1> </New> |

4.7 Segnalazione di derivati su azioni

446. I derivati su azioni sono una tipologia di derivato il cui valore si ricava, almeno in parte, da uno o più titoli azionari sottostanti. Le opzioni e i future sono i derivati su azioni più comuni. Il tipo di contratto deve essere specificato nel campo 2.10 e la classe di attività (EQUI) nel campo 2.11, come indicato nella NTR e nelle NTA in materia di segnalazione.
447. Un total return swap è un contratto fra due parti che si scambiano i rendimenti di un'attività finanziaria (sottostante). In queste tipologie di derivati una parte effettua pagamenti sulla base di un tasso stabilito, mentre l'altra parte effettua pagamenti sulla base del rendimento totale dell'attività sottostante. Le attività sottostanti sono in genere un'obbligazione, un titolo o un indice azionario, un tasso di interesse o un prestito.
448. Per esempio, un total return swap su un indice azionario deve essere segnalato con il valore «EQUI» nel campo 2.11 «Classe di attività», mentre un total return swap su un'obbligazione o un prestito deve essere segnalato con il valore «CRDT» nel campo 2.11 «Classe di attività».
449. Il tipo di evento «Evento aziendale» deve essere utilizzato nel caso di eventi del ciclo di vita indotti da azioni societarie sul sottostante in azioni. Per maggiori dettagli cfr. la sezione 3.6.
450. La direzione dell'operazione della maggior parte degli swap azionari deve essere segnalata seguendo l'approccio mediante il quale le controparti indicano se

la controparte segnalante è l'ordinante/il destinatario per una gamba determinata del derivato, utilizzando un indicatore nei campi specifici («Direzione della gamba 1» o «Direzione della gamba 2»). Per maggiori dettagli, cfr. la sezione 3.12 dei presenti orientamenti.

451. Inoltre, a norma dell'articolo 4 delle NTA in materia di segnalazione, per quanto riguarda gli swap su dividendi, la controparte che riceve l'importo equivalente dei dividendi distribuiti deve essere identificata come acquirente e la controparte che paga tale importo deve essere identificata come venditore. Per di più, nel caso di swap relativi a titoli diversi dagli swap su dividendi, la controparte 1 deve identificarsi come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 deve compilare i due relativi campi con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.
452. Maggiori dettagli sulla segnalazione del nozionale e dei prezzi sono disponibili nella sezione 3.17 dei presenti orientamenti.
453. Il prezzo strike delle opzioni su azioni, quando viene espresso come importo monetario, deve essere segnalato con qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali, ad esempio: USD 6,39 espresso come 6,39. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti devono arrotondare allo 0,5 superiore (campo 2.134 nelle NTR/NTA in materia di segnalazione).
454. Il prezzo strike delle opzioni su azioni deve essere segnalato nella valuta in cui è denominato lo strike (campi 2.137 e 2.138 nelle NTR/NTA in materia di segnalazione).

4.7.1 Swap su dividendi

455. Un ente creditizio conclude e segnala unoswap su azioni su un singolo titolo il cui rendimento o pagamento dello swap è rappresentato dal dividendo. L'ente creditizio segnala inoltre l'aggiornamento delle garanzie e della valutazione, in base al suo modello interno. L'altra controparte è un'impresa di investimento del suo gruppo. L'importo nozionale ammonta a 1 milione di EUR e l'operazione è pienamente garantita.

Tabella 39 – Segnalazione di un derivato su azioni

| N° | Campo | Esempio | Modello XML |
|-----------|---|----------------------|---|
| Tabella 1 | | | <pre> <ValtnUpd> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id><Lg1><LEI> 1234567890123450000 </LEI></Lg1></Id> <Ntr> <FI> <Sctr> <Cd>CDTI</Cd> </Sctr> <ClrThrshld>>true </ClrThrshld> </FI> </Ntr> <DrctnOrSd><Drctn> <CtrPtySd>SLLR</CtrPtySd> </Drctn></DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lg1> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lg1> </IdTp> <Ntr> <FI> <Sctr> <Cd>INVF</Cd> </Sctr> <ClrThrshld>>true </ClrThrshld> </FI> </Ntr> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI>1234567890123450000</LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI>1234567890123450000</LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPty> </ValtnUpd> <Valtn> <CtrctVal> <Amt Ccy="EUR">6827412379 </Amt> </CtrctVal> <TmStmp>2021-03-02T17:00:00Z </TmStmp> <Tp>MTMO</Tp> </pre> |
| 1 | Data e ora della segnalazione | 2021-02-24T17:00:00Z | |
| 2 | Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione | 1234567890123450000 | |
| 3 | Soggetto responsabile della segnalazione | 1234567890123450000 | |
| 4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 1234567890123450000 | |
| 5 | Natura della controparte 1 | F | |
| 6 | Settore di attività della controparte 1 | CDTI | |
| 7 | Soglia di compensazione della controparte 1 | TRUE | |
| 8 | Tipo di identificativo della controparte 2 | TRUE | |
| 9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMNQRST | |
| 11 | Natura della controparte 2 | F | |
| 12 | Settore di attività della controparte 2 | INVF | |
| 17 | Direzione | SLLR | |
| Tabella 2 | | | |
| 1 | UTI | AAAAABBBBBCCCCDDDDDD | |
| 5 | Identificativo di PTRR | | |
| 9 | Classificazione del prodotto | SESDXC | |
| 10 | Tipo di contratto | SWAP | |
| 11 | Classe di attività | EQUI | |

Tabella 39 – Segnalazione di un derivato su azioni

| N° | Campo | Esempio | Modello XML |
|-----|---|----------------------|--|
| 13 | Tipo di identificazione del sottostante | I | </Valtn> <RptgTmStmp>2021-02-24T17:00:00Z </RptgTmStmp> |
| 14 | Identificazione del sottostante | ES1234567890 | </CtrPtySpfcData> <CmonTradData> <CtrctData> |
| 21 | Importo della valutazione | 6 827 412 379 | <CtrctTp>SWAP</CtrctTp> <AsstClss>EQUI</AsstClss> |
| 22 | Valuta della valutazione | EUR | <PdctClssfctn>SESDXC </PdctClssfctn> |
| 23 | Data e ora della valutazione | 2021-03-02T17:00:00Z | <UndrlygInstrm><ISIN> ES1234567890 |
| 24 | Metodo di valutazione | MTMO | </ISIN></UndrlygInstrm> <SttlmCcy><Ccy>EUR</Ccy> </SttlmCcy> |
| 26 | Indicatore della garanzia per portafoglio | FALSE | </CtrctData> <TxData> |
| 30 | Obbligo di compensazione | FALSE | <TxId> <UnqTxIdr> AAAAABBBBBCCCCDDDDD |
| 31 | Compensato | N | </UnqTxIdr> </TxId> |
| 37 | Infragruppo | TRUE | <CollPrtflCd> <Prtfl><NoPrtfl>NOAP |
| 38 | PTRR | FALSE | </NoPrtfl></Prtfl> </CollPrtflCd> |
| 41 | Sede di esecuzione | XXXX | <PltfmIdr>XXXX</PltfmIdr> <NtnlAmt> |
| 42 | Data e ora di esecuzione | 2021-02-23T17:00:00Z | <FrstLeg> <Amt Ccy="EUR"> 1000000</Amt> |
| 43 | Data effettiva | 2021-02-24 | </FrstLeg> </NtnlAmt> |
| 44 | Data di scadenza | 2024-06-15 | ... |
| 47 | Tipo di consegna | CASH | <DlvryTp>CASH</DlvryTp> <ExctnTmStmp>2021-02-23T17:00:00Z</ExctnTmStmp> |
| 55 | Importo nozionale della gamba 1 | 1 000 000 | <FctvDy>2021-02-24</FctvDy> <XprtnDt>2024-06-15</XprtnDt> <PstTradRskRdctnFlg> |
| 56 | Valuta nozionale 1 | EUR | false </PstTradRskRdctnFlg> |
| 151 | Tipo di azione | VALU | <TradClr> <ClrOblgtn>FLSE</ClrOblgtn> <ClrSts><NonClrd><Rsn> |
| 152 | Tipo di evento | | NORE |

Tabella 39 – Segnalazione di un derivato su azioni

| N° | Campo | Esempio | Modello XML |
|-----------|--|----------------------|--|
| 154 | Livello | TCTN | <pre> </Rsn></NonClrd></ClrSts> <IntraGrp>true</IntraGrp> </TradClr> ... </TxData> </CmonTradData> <Lvl>TCTN</Lvl> </ValtnUpd> </pre> |
| Tabella 3 | | | |
| 7 | Data e ora della garanzia | 2021-03-24T17:00:00Z | <pre> <MrgnUpd> <EvtDt>2021-03-24</EvtDt> <TxId> <UnqTxIdr> AAAAABBBBBCCCCDDDDD </UnqTxIdr> </TxId> <Coll> <CollPrtf1Cd> <Prtf1> <NoPrtf1>NOAP</NoPrtf1> </Prtf1> </CollPrtf1Cd> <CollstnCtgy>FLCL</CollstnCtgy> <TmStmp>2021-03-24T17:00:00Z </TmStmp> </Coll> <PstdMrgnOrColl> <InitlMrgnPstdPreHrcut> <Amt Ccy="EUR">500000</Amt> </InitlMrgnPstdPreHrcut> <InitlMrgnPstdPstHrcut> <Amt Ccy="EUR">450000</Amt> </InitlMrgnPstdPstHrcut> <VartnMrgnPstdPreHrcut> <Amt Ccy="EUR">100000</Amt> </VartnMrgnPstdPreHrcut> <VartnMrgnPstdPstHrcut> <Amt Ccy="EUR">800000</Amt> </VartnMrgnPstdPstHrcut> </PstdMrgnOrColl> <RcvdMrgnOrColl> <InitlMrgnRcvdPreHrcut> <Amt Ccy="EUR">500000</Amt> </pre> |
| 8 | Indicatore della garanzia per portafoglio | FALSE | |
| 9 | Codice della garanzia per portafoglio | | |
| 10 | UTI | AAAAABBBBBCCCCDDDDD | |
| 11 | Categoria di costituzione di garanzia | FLCL | |
| 12 | Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (pre-scato di garanzia) | 5 000 000 | |
| 13 | Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (post-scato di garanzia) | 4 500 000 | |
| 14 | Valuta del margine iniziale costituito | EUR | |
| 15 | Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (pre-scato di garanzia) | 1 000 000 | |

Tabella 39 – Segnalazione di un derivato su azioni

| N° | Campo | Esempio | Modello XML |
|----|---|------------|--|
| 16 | Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (post-scato di garanzia) | 800 000 | <pre> </InitlMrgnRcvdPreHrcut> <InitlMrgnRcvdPstHrcut> <Amt Ccy="EUR">4300000</Amt> </InitlMrgnRcvdPstHrcut> </RcvdMrgnOrColl> </MrgnUpd> </pre> |
| 17 | Valuta dei margini di variazione costituiti | EUR | |
| 20 | Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (pre-scato di garanzia) | 5 000 000 | |
| 21 | Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (post-scato di garanzia) | 4 300 000 | |
| 22 | Valuta del margine iniziale raccolto | EUR | |
| 23 | Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (pre-scato di garanzia) | | |
| 24 | Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (post-scato di garanzia) | | |
| 25 | Valuta del margine di variazione raccolto | | |
| 28 | Tipo di azione | MARU | |
| 29 | Data dell'evento | 2021-03-24 | |

456. Un altro esempio su contratti future ETD su azioni è disponibile nella sezione 3.8.

4.8 Segnalazione di derivati su crediti

457. Un derivato su crediti è un contratto finanziario in cui il sottostante è un titolo creditizio (strumento di debito o a reddito fisso); la sua finalità consiste nel trasferire il rischio di credito senza trasferire il titolo stesso. Il tipo di contratto deve essere specificato nel campo 2.10 e la classe di attività («CRDT») nel campo 2.11.
458. I total return swap (definiti più sopra nella sezione «Segnalazione di derivati su azioni» dei presenti orientamenti) devono essere classificati in base al sottostante. Per esempio, un total return swap su un indice azionario deve essere segnalato con il valore «EQUI» nel campo 2.11, mentre un total return swap su un'obbligazione o un prestito deve essere segnalato con il valore «CRDT».
459. Nel caso di una modifica del fattore dell'indice su derivati su crediti (campo 2.147 nelle NTR in materia di segnalazione) causata da eventi di credito, le controparti non devono modificare il nozionale, bensì limitarsi ad aggiornare il fattore dell'indice.
460. Per quanto concerne la segnalazione del soggetto di riferimento (reference entity) (campo 2.144) per i derivati su crediti, occorre utilizzare esclusivamente i codici ISO 3166 e ISO 3166-2 in caso di derivati su crediti per i quali il soggetto di riferimento è rispettivamente sovranazionale, sovrano o locale. In tutti gli altri casi, il soggetto di riferimento deve essere identificato con un codice LEI.
461. Nel caso della segnalazione di un CDS con pagamento di una cedola versato in un'unica soluzione alla data di scadenza, anziché con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, le controparti devono compilare il campo 2.81 «Periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1» delle NTA in materia di segnalazione utilizzando il codice «EXPI» = pagamento a termine.
462. I segmenti dell'indice CDS sono titoli obbligazionari garantiti (CDO) standardizzati e basati su un indice CDS, in cui ogni segmento rimanda a una porzione differente della distribuzione delle perdite dell'indice CDS sottostante. La rischiosità di un segmento diminuisce con l'aumentare del suo rango nella struttura del capitale della cartolarizzazione, permettendo agli investitori di assumere esposizioni a porzioni specifiche della distribuzione delle perdite in caso di inadempienza dell'indice CDS, distribuzione in cui ogni segmento presenta una diversa sensibilità alle correlazioni del rischio di credito tra soggetti presenti nell'indice.
463. I segmenti di un indice CDS che assorbono le perdite sequenzialmente sono delimitati da un punto di attacco e da uno di distacco e sono definiti nei campi 2.149 e 2.150 delle NTR in materia di segnalazione.
464. Entrambi i dati (i punti di attacco e di distacco) non sono applicabili se il derivato non è un CDS con segmenti (indice o paniere personalizzato).
465. Ad esempio, il nozionale in un segmento con un punto di attacco del 3 % e un punto di distacco del 6 % sarà ridotto in seguito a perdite del 3 % nel portafoglio. Perdite del 6 % nel portafoglio esauriscono il nozionale del segmento.

466. Il tipo di evento «Evento di credito» si applica solo ai derivati su crediti ed è definito come un evento di credito che causa una modifica di un derivato su crediti a livello di operazione o di posizione. Per ulteriori dettagli, cfr. la sezione 3.6 dei presenti orientamenti.
467. Ai sensi dell'articolo 4 delle NTA in materia di segnalazione, per gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, come i derivati su crediti (principalmente CDS), la controparte che acquista la protezione deve essere identificata come acquirente e la controparte che vende la protezione deve essere identificata come venditore. Per le opzioni e le swaption si applica il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, delle NTA in materia di segnalazione (chi acquista l'opzione/la swaption deve essere identificato come acquirente).
468. Il prezzo dei credit default swap e dei credit total return swap deve essere indicato nei campi «Tasso fisso», «Differenziale» e «Importo altro pagamento» (indicando nel campo «Tipo altro pagamento» il valore «UFRO»). Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione 3.17 dei presenti orientamenti.
469. Per quanto riguarda i credit default swap, quando viene segnalato un sottostante, occorre fornire il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento (campo 2.14).
470. Il prezzo strike di swaption su crediti espresso come differenziale deve essere segnalato con qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali, per esempio: 2,1 invece di 2,1 % (campi 2.134 e 2.137).
471. Il rango del titolo di debito, del paniere di debito o dell'indice sottostante un derivato deve essere indicato nel campo «Rango» per i derivati su crediti (campo 2.143).
472. Ove applicabile, occorre riportare il numero di serie della composizione dell'indice per i derivati su crediti così come occorre riportare la nuova versione di una serie se emessa in caso di default di una delle componenti e di riponderazione dell'indice per tenere conto del nuovo numero di componenti complessivi dell'indice (campi 2.145 e 2.146).
473. Se un derivato su crediti è suddiviso in segmenti, occorre indicare il valore «True» nel campo 2.148.
474. Il campo 2.47 «Tipo di consegna» per i derivati su crediti in caso di asta quale evento creditizio, deve essere compilato indicando il valore «CASH» (contante) per i derivati su crediti che vengono regolati in contanti. Tuttavia, le controparti devono inserire il valore «PHYS» (fisica) in caso di consegna fisica del sottostante del derivato su crediti effettuata, a beneficio dell'altra controparte, dalla controparte che è acquirente della protezione.

4.8.1 CDS

475. Un'impresa di investimento francese segnala l'acquisto, valutato con un modello interno, di una copertura dal rischio di default. Tale copertura si basa su

un derivato bilaterale concluso con un'impresa di investimento irlandese. Il derivato, il cui nozionale è pari a 520 000 000 EUR, rientra nella categoria dei derivati CDS con segmenti con un punto di attacco del 10 % e un punto di distacco del 20 %. Il sottostante del derivato corrisponde a una determinata serie dell'indice Itraxx Europe. Viene versata una cedola mensile fissa dell'1 % e il derivato è parzialmente garantito dall'acquirente.

| Tabella 40- Segnalazione di un CDS | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|
| N° | Campo | Esempio | Modello XML |
| Tabella 1 | | | <New> |
| 1 | Data e ora della segnalazione | 2020-05-19T14:23:26Z | <CtrPtySpcfcData> |
| 2 | Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione | 12345678901234500000 | <CtrPty> |
| 3 | Soggetto responsabile della segnalazione | 12345678901234500000 | <RptgCtrPty> |
| 4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | <Id> |
| 5 | Natura della controparte 1 | F | <Lgl> |
| 6 | Settore di attività della controparte 1 | INVF | <LEI>12345678901234500000</LEI> |
| 7 | Soglia di compensazione della controparte 1 | TRUE | </Lgl> |
| 8 | Tipo di identificativo della controparte 2 | TRUE | </Id> |
| 9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRST | <Ntr> |
| 11 | Natura della controparte 2 | F | <FI> |
| 12 | Settore di attività della controparte 2 | INVF | <Sctr> |
| 17 | Direzione | BYER | <Cd>INVF</Cd> |
| Tabella 2 | | | </Sctr> |
| 1 | UTI | AABBCCDDEEFFGGHHIIPP | </FI> |
| 5 | Identificativo di PTRR | | </Ntr> |
| 9 | Classificazione del prodotto | SCVCCA | </OthrCtrPty> |
| | | | <SubmitgAgt> |
| | | | <LEI>1234567890 |
| | | | 1234500000</LEI> |
| | | | </SubmitgAgt> |

Tabella 40- Segnalazione di un CDS

| N° | Campo | Esempio | Modello XML |
|----|---|---------------------------|---|
| 10 | Tipo di contratto | SWAP | <NttyRspnsblForRpt> <LEI> |
| 11 | Classe di attività | CRDT | 1234567890123450000</LEI> </NttyRspnsblForRpt> |
| 13 | Tipo di identificazione del sottostante | X | </CtrPrty> <Valtn> <CtrctVal> |
| 14 | Identificazione del sottostante | | <Amt Ccy="EUR"> 8954030.09</Amt> </CtrctVal> |
| 15 | Indicatore dell'indice sottostante | | <TmStmp> 2020-05-19T14:23:26Z </TmStmp> |
| 16 | Nome dell'indice sottostante | ITRAXX EUROPE SERIES 28 V | <Tp>MTMO</Tp> </Valtn> |
| 21 | Importo della valutazione | 8 954 030,09 | <RptgTmStmp>2020-05-19T 14:23:26Z</RptgTmStmp> |
| 22 | Valuta della valutazione | EUR | </CtrptySpfcData> <CmonTradData> <CtrctData> |
| 23 | Data e ora della valutazione | 2020-05-19T14:23:26Z | <CtrctTp>SWAP</CtrctTp> <AsstCls>CRDT</AsstCls> <PdctClsfctn>SCVCCA </PdctClsfctn> |
| 24 | Metodo di valutazione | MTMO | <UndrlygInstrm> <Indx> |
| 26 | Indicatore della garanzia per portafoglio | FALSE | <Nm>ITRAXX EUROPE SERIES 28 V</Nm> </Indx> |
| 28 | Data e ora della conferma | 2020-05-18T14:39:32Z | </UndrlygInstrm> </CtrctData> |
| 29 | Confermato | ECNF | <TxData> <TxId> |
| 30 | Obbligo di compensazione | UKWN | <UnqTxIdr> AABBCCDDEEFF GGHHIIPP |
| 31 | Compensato | N | </UnqTxIdr> |
| 37 | Infragruppo | FALSE | </TxId> |
| 38 | PTRR | FALSE | <CollPrtf1Cd> <Prtf1> |
| 41 | Sede di esecuzione | XXXX | <NoPrtf1>NOAP</NoPrtf1> </Prtf1> |
| 42 | Data e ora di esecuzione | 2020-05-18T14:39:32Z | </CollPrtf1Cd> |
| 43 | Data effettiva | 2020-05-19 | <PltfmIdr>XXXX</PltfmIdr> <NtnlAmt> |
| 44 | Data di scadenza | 2022-12-20 | <FrstLeg> <Amt Ccy="EUR"> 520000000</Amt> |
| 47 | Tipo di consegna | PHYS | </FrstLeg> </NtnlAmt> |
| 55 | Importo nozionale della gamba 1 | 520 000 000 | <DlvryTp>PHYS</DlvryTp> <ExctnTmStmp>2020-05-18 T14:39:32Z</ExctnTmStmp> |
| 56 | Valuta nozionale 1 | EUR | <FctvDt>2020-05-19</FctvDt> |

Tabella 40- Segnalazione di un CDS

| N° | Campo | Esempio | Modello XML |
|-----|--|---------|--|
| 79 | Tasso fisso della gamba 1 o cedola | 0,01 | <XprtnDt>2022-12-20</XprtnDt> <PstTradRskRdctnEvt> false</PstTradRskRdctnEvt> |
| 80 | Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso o della cedola della gamba 1 | A004 | <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> <TradConf> <Confd> <Tp>ECNF</Tp> <TmStmp> 2020-05-18T14:39:32Z </TmStmp> </Confd> |
| 81 | Periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1 | MNTH | </TradConf> <TradClr> <ClrOblgtn>UKWN</ClrOblgtn> <ClrSts> <NonClrd><Rsn>NORE</Rsn> </NonClrd> </ClrSts> |
| 82 | Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1 | 1 | <IntraGrp>>false</IntraGrp> </TradClr> <IntrstRate> <FrstLeg> |
| 143 | Rango | SNDB | <Fxd> <Rate> |
| 144 | Soggetto di riferimento | | <Rate>0.01</Rate> </Rate> |
| 145 | Serie | 28 | <DayCnt><Cd>A004 |
| 146 | Versione | 2 | </Cd></DayCnt> <PmtFrqcy> |
| 147 | Fattore dell'indice | 1 | <Term> <Unit>MNTH</Unit> |
| 148 | Segmento | TRUE | <Val>1</Val> </Term> |
| 149 | Punto di attacco indice CDS | 0,10 | </PmtFrqcy> </Fxd> |
| 150 | Punto di distacco indice CDS | 0,20 | </FrstLeg> </IntrstRate> <Cdt> |
| 151 | Tipo di azione | NEWT | <Snrty>SNDB</Snrty> <Srs>28</Srs> |
| 152 | Tipo di evento | TRAD | <Vrsn>2</Vrsn> <IndxFctr>1</IndxFctr> |
| 154 | Livello | TCTN | <Trch> <Trnchd> <AttchmntPt>0.10 </AttchmntPt> <DtchmntPt>0.20 </DtchmntPt> </Trnchd> </Trch> </Cdt> </TxData> </CmonTradData> |

Tabella 40- Segnalazione di un CDS

| N° | Campo | Esempio | Modello XML |
|-----------|---|----------------------|--|
| | | | <Lv1>TCTN</Lv1> </New> |
| Tabella 3 | | | |
| 7 | Data e ora della garanzia | 2020-05-18T14:39:32Z | |
| 8 | Indicatore della garanzia per portafoglio | FALSE | |
| 9 | Codice della garanzia per portafoglio | | |
| 11 | Categoria di costituzione di garanzia | PRC1 | |
| 12 | Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (pre-scato di garanzia) | | <MrgnUpd> <EvtDt>2020-05-18</EvtDt> <Coll> <CollPrtf1Cd> <Prtf1> <NoPrtf1>NOAP</NoPrtf1> </Prtf1> </CollPrtf1Cd> <CollstnCtgy>PRC1</CollstnCtgy> <TmStmp>2020-05- |
| 13 | Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (post-scato di garanzia) | | 18T14:39:32Z</TmStmp> </Coll> <PstdMrgnOrColl> <VartnMrgnPstdPreHrcut> <Amt Ccy="EUR">1000000</Amt> </VartnMrgnPstdPreHrcut> <VartnMrgnPstdPstHrcut> <Amt Ccy="EUR">745000</Amt> </VartnMrgnPstdPstHrcut> </PstdMrgnOrColl> </MrgnUpd> |
| 14 | Valuta del margine iniziale costituito | | |
| 15 | Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (pre-scato di garanzia) | 1 000 000 | |
| 16 | Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (post-scato di garanzia) | 745 000 | |
| 17 | Valuta dei margini di variazione costituiti | EUR | |
| 20 | Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 | | |

Tabella 40- Segnalazione di un CDS

| N° | Campo | Esempio | Modello XML |
|----|---|------------|-------------|
| | (pre-scato di garanzia) | | |
| 21 | Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (post-scato di garanzia) | | |
| 22 | Valuta del margine iniziale raccolto | | |
| 23 | Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (pre-scato di garanzia) | | |
| 24 | Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (post-scato di garanzia) | | |
| 25 | Valuta del margine di variazione raccolto | | |
| 28 | Tipo di azione | MARU | |
| 29 | Data dell'evento | 2020-05-18 | |

4.9 Segnalazione di derivati su merci

476. La tabella 2 delle NTR in materia di segnalazione contiene campi specifici per la segnalazione di derivati su merci: i campi da 2.116 a 2.118 per tutti i derivati di questo tipo e ulteriori campi (da 2.119 a 2.131) per i derivati energetici.

477. In particolare, la classificazione delle merci deve essere segnalata nei campi da 2.116 a 2.118, in linea con le categorie specificate nella tabella 4 delle NTA in materia di segnalazione. La classificazione segnalata della merce sottostante deve essere quanto più dettagliata possibile. Per esempio, nel caso dei derivati sull'oro, la controparte deve specificare «Metalli», «Preziosi» e «Oro» nei campi 2.116, 2.117 e 2.118, rispettivamente. La merce sottostante deve essere segnalata con il valore «Altro» solo se non corrisponde a nessuna delle categorie specifiche incluse nelle NTA in materia di segnalazione. Nel caso in cui, per un determinato prodotto, non siano previsti valori specifici le NTA in materia di segnalazione per i campi 2.117 e 2.118 (ad esempio per la categoria «Esotici multimerchi»), la controparte non deve indicare alcun valore per questi campi, in linea con il modello XML.

478. Le controparti non devono identificare le merci nei campi relativi alla valuta, quand'anche sia stato designato un codice apposito per tali merci nella norma ISO 4217 (per esempio XAU per l'oro o XBA per l'argento). Le merci devono essere identificate esclusivamente per mezzo dei campi di classificazione delle merci.
479. I campi di classificazione delle merci (da 2.116 a 2.118) non sono ripetibili; pertanto, nel caso di swap relativi a merci comprendenti due merci sottostanti, la controparte è tenuta a segnalare questo tipo di swap come operazione complessa composta da due contratti a termine su merci e compilare il campo «Identificativo del pacchetto» in entrambe le segnalazioni (cfr. la sezione 3.28).
480. Nel caso di strumenti derivati sull'energia elettrica o sul gas naturale, le controparti devono compilare i campi da 2.119 a 2.131 (nonché altri dettagli pertinenti da segnalare che riguardano il derivato e le controparti, come indicato in altre sezioni).
481. I campi da 2.122 a 2.131 per i derivati energetici sono ripetibili. Inoltre, per quanto concerne il campo 2.127 «Giorni della settimana», è possibile segnalare più di un valore, per esempio MOND, TUED (lu-ma) o WDAY, XBHL (giorni della settimana esclusi i giorni festivi) o altre combinazioni.

4.9.1 Future sull'energia elettrica

482. La tabella 41 mostra un esempio di future relativo al carico di punta sul prezzo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso spagnolo. Il contratto viene negoziato in MWh/h e la consegna deve avvenire nel secondo trimestre del 2022 per 100 MWh a 58 euro.

Tabella 41- Segnalazione di un future sull'energia elettrica relativo al carico di punta

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|-----|--------------------------------------|-----------------|--|
| 116 | Categoria di prodotti | NRGY | <pre> <Cmmdty> <Ngry> <Elctrcty> <BasePdct>NRGY</BasePdct> <SubPdct>ELEC</SubPdct> <AddtlSubPdct>PKLD </AddtlSubPdct> </Elctrcty> </Ngry> </Cmmdty> <NrgySpcfcAttrbts> <DlvryPtOrZone> <Cd>10YES-REE-----0</Cd> </DlvryPtOrZone> <IntrCnctnPt> <Cd>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</Cd> </IntrCnctnPt> <LdTp>PKLD</LdTp> <DlvryAttr> <DlvryIntrvl> <FrTm>08:00:00Z</FrTm> <ToTm>19:59:59Z</ToTm> </DlvryIntrvl> <DlvryDt> <FrDt>2022-04-01</FrDt> <ToDt>2022-06-30</ToDt> </DlvryDt> <Drtn>QURT</Drtn> <WkDay>WDAY</WkDay> <DlvryCpcty> <Qty>100</Qty> </DlvryCpcty> <QtyUnit> <Cd>MWHH</Cd> </QtyUnit> <PricTmIntrvlQty> <Amt Ccy="EUR">58</Amt> </PricTmIntrvlQty> </DlvryAttr> </NrgySpcfcAttrbts> </pre> |
| 117 | Sottocategoria di prodotti | ELEC | |
| 118 | Ulteriore sottocategoria di prodotti | PKLD | |
| 119 | Punto o zona di consegna | 10YES-REE-----0 | |

Tabella 41- Segnalazione di un future sull'energia elettrica relativo al carico di punta

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|-----|--|----------------------|---------------|
| 120 | Punto di interconnessione | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| 121 | Tipo di carico | PKLD | |
| 122 | Ora di inizio dell'intervallo di consegna | 08:00:00Z | |
| 123 | Ora di fine dell'intervallo di consegna | 19:59:59Z | |
| 124 | Data di inizio della consegna | 2022-04-01 | |
| 125 | Data di fine della consegna | 2022-06-30 | |
| 126 | Durata | QURT | |
| 127 | Giorni della settimana | WDAY | |
| 128 | Capacità di consegna | 100 | |
| 129 | Unità di quantità | MWHH | |
| 130 | Prezzo per quantità per intervallo di tempo | 58 | |
| 131 | Valuta del prezzo per quantità per intervallo di tempo | EUR | |

5 Tabelle dei campi richieste dal regolamento EMIR

483. L'articolo 1, paragrafo 1, delle NTR in materia di segnalazione stabilisce che «[I]e segnalazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni effettuate ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 includono i dati completi e accurati di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato relativi al derivato in questione». I casi d'uso descritti nelle sezioni 5.1, 5.2 e 5.3 non comprendono necessariamente tutti i campi relativi al derivato in questione, ma si concentrano su sezioni specifiche di campi di dati al fine di fornire un orientamento più granulare e dettagliato sulla segnalazione, senza l'inutile ripetizione o inclusione di altri elementi di dati.
484. Le norme di convalida contengono le indicazioni complete riguardo ai campi applicabili per tipo di azione e livello, nonché le relative dipendenze.
485. Le seguenti sezioni comprendono vari scenari e le corrispondenti tabelle per chiarire come tali scenari dovrebbero essere segnalati. Ogni tabella mostra i campi di segnalazione ai sensi delle NTA in materia di segnalazione. La colonna «Campo» mostra il nome di ciascun campo, e la colonna «Esempio» fornisce un esempio di ciò che andrebbe incluso in quel campo. L'ultima colonna, intitolata «Messaggio XML» mostra il formato del messaggio XML che deve essere trasmesso nella segnalazione.
486. Se non diversamente indicato in uno specifico scenario, le seguenti informazioni di base valgono per tutti gli scenari indicati nella sezione 6:

La controparte A è una controparte finanziaria tedesca identificata con il codice LEI 12345678901234500000

La controparte B è una controparte finanziaria italiana identificata con il codice LEI ABCDEFGHIJKLMNOPQRST

La controparte C è una CNF- spagnola, identificata con il codice LEI 123456789ABCDEFGHIJK

La controparte D è una CNF+ francese identificata con il codice LEI 11223344556677889900

La controparte J funge anche da partecipante diretto ed è identificata con il codice LEI CCCCCCCCCCCCCCCCCC

La CCP O è identificata con il codice LEI BBBBBBBBBB1111111111

5.1 Tabella 1 - Dati sulla controparte

487. Questa sezione degli orientamenti spiega come compilare la sezione relativa ai dati sulla controparte per vari casi d'uso. Viene fornita anche la segnalazione effettiva effettuata secondo i modelli XML conformi alla norma ISO 20022.
488. Laddove un derivato è compensato, ciascuna controparte dovrebbe segnalare nel campo «Partecipante diretto» il proprio partecipante diretto.

489. Laddove è presente una delega volontaria della segnalazione o un'attribuzione di responsabilità, il soggetto che trasmette la segnalazione o il soggetto responsabile della segnalazione dovrebbe trasmettere separatamente i dati sulla controparte e i dati sulla garanzia reale per ciascuno dei due lati segnalati.

490. In presenza di casi d'uso che comprendono due o più dei casi d'uso descritti di seguito, le controparti segnalanti, i soggetti responsabili della segnalazione o i soggetti che la trasmettono dovrebbero includere tutte le informazioni pertinenti sulla base degli orientamenti che seguono.

| Tabella 42 | |
|---|--|
| Casi d'uso | |
| Opzione compensata tra CF (ETD) | |
| Opzione compensata tra CF con accordo di delega volontario (ETD) | |
| Opzione non compensata tra CF | |
| Opzione OTC tra CNF- e CF | |
| Opzione OTC tra CNF- e CNF+ | |
| Contratto OTC tra CF che richiede la compilazione dei campi «Direzione della gamba 1» e «Direzione della gamba 2» | |

5.1.1 Opzione compensata tra CF (ETD)

491. La tabella 43 spiega come segnalare un'opzione compensata ETD in cui la controparte 1 (controparte A con codice LEI 12345678901234500000) è una controparte finanziaria tedesca che supera la soglia di compensazione, trasmette la propria segnalazione (non c'è un soggetto distinto che la trasmetta) ed è il soggetto responsabile della segnalazione. L'opzione viene conclusa con la controparte 2 (controparte B con codice LEI ABCDEFGHIJKLMNOPQRST), una controparte finanziaria italiana che supera la soglia di compensazione. La controparte A accede alla CCP tramite il partecipante diretto J (controparte J con codice LEI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC).

492. Si noti che il campo «Controparte centrale» appartiene alla tabella 2 e pertanto la sua compilazione è trattata nella sezione 5.2.

| Tabella 43 - Opzione compensata tra CF (ETD) | | | |
|--|---|-----------------------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 1 | Data e ora della segnalazione | 2021-03- 17T15:17:00Z | <pre> <CtrPtySpcfcData> <CtrPrty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1><LEI> 12345678901234500000 </LEI></Lg1> </Id> <Ntr> <FI> </pre> |
| 2 | Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione | 12345678901234500000 | |
| 3 | Soggetto responsabile della segnalazione | 12345678901234500000 | |

Tabella 43 - Opzione compensata tra CF (ETD)

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----|--|---------------------------|---|
| 4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | <Sctr> <Cd>CDTI</Cd> </Sctr> |
| 5 | Natura della controparte 1 | F | <ClrThrshld>>true </ClrThrshld> </FI> </Ntr> |
| 6 | Settore di attività della controparte 1 | CDTI | <DrctnOrSd> <Drctn> <CtrPtySd>BYER </CtrPtySd> </Drctn> </DrctnOrSd> |
| 7 | Soglia di compensazione della controparte 1 | TRUE | </RptgCtrPty> |
| 8 | Tipo di identificativo della controparte 2 | TRUE | <OthrCtrPty> <Id> <Lgl><LEI> ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI></Lgl> </Id> |
| 9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMNQRST | <Ntr> <FI> |
| 10 | Paese della controparte 2 | | <Sctr> <Cd>CDTI</Cd> </Sctr> |
| 11 | Natura della controparte 2 | F | <ClrThrshld>true </ClrThrshld> </FI> </Ntr> |
| 12 | Settore di attività della controparte 2 | CDTI | <RptgOblgtn>true </RptgOblgtn> |
| 13 | Soglia di compensazione della controparte 2 | TRUE | </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> |
| 14 | Obblighi di segnalazione della controparte 2 | TRUE | </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> |
| 15 | Identificativo dell'intermediario | | <LEI> 12345678901234500000 </LEI> |
| 16 | Partecipante diretto | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C | </NttyRspnsblForRpt> <ClrMmb> |
| 17 | Direzione | BYER | <Lgl><LEI> CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC </LEI></Lgl> |
| 18 | Direzione della gamba 1 | | </ClrMmb> |
| 19 | Direzione della gamba 2 | | </CtrPrty> <RptgTmStmp>2020-05-19T 14:23:26Z</RptgTmStmp> |
| 20 | Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria | | </CtrPtySpcfcData> |

5.1.2 Opzione compensata tra CF con accordo di delega volontario (ETD)

493. La tabella 44 spiega come segnalare un'opzione compensata ETD in cui la controparte 1 (controparte A con codice LEI 12345678901234500000) è una controparte finanziaria tedesca che supera la soglia di compensazione ed è il soggetto responsabile della segnalazione, ma delega quest'ultima all'altra controparte (controparte B con codice LEI ABCDEFGHIJKLMNOPQRST). L'opzione viene conclusa con la controparte 2 (controparte B), una controparte finanziaria italiana che supera la soglia di compensazione.

494. La controparte A accede alla CCP tramite il partecipante diretto J (controparte J con codice LEI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC).

495. Si noti che il campo «Controparte centrale» appartiene alla tabella 2 e pertanto la sua compilazione è trattata nella sezione 5.2.

| Tabella 44 - Opzione compensata tra CF con accordo di delega volontario (ETD) | | | |
|---|---|----------------------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 1 | Data e ora della segnalazione | 2021-03-17T15:17:00Z | <pre> <CtrPtySpfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1><LEI> 12345678901234500000 </LEI></Lg1> </Id> <Ntr> <FI> <Sctr> <Cd>CDTI</Cd> </Sctr> <ClrThrshld>true </ClrThrshld> </FI> </Ntr> <DrctnOrSd> <Drctn> <CtrPtySd>BYER </CtrPtySd> </Drctn> </DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lg1> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI> </IdTp> </OthrCtrPty> </pre> |
| 2 | Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione | ABCDEFGHIJKLMNQRST | |
| 3 | Soggetto responsabile della segnalazione | 12345678901234500000 | |
| 4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | |
| 5 | Natura della controparte 1 | F | |
| 6 | Settore di attività della controparte 1 | CDTI | |
| 7 | Soglia di compensazione della controparte 1 | TRUE | |
| 8 | Tipo di identificativo della controparte 2 | TRUE | |
| 9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMNQRST | |
| 10 | Paese della controparte 2 | | |

| Tabella 44 - Opzione compensata tra CF con accordo di delega volontario (ETD) | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 11 | Natura della controparte 2 | F | </LEI> |
| 12 | Settore di attività della controparte 2 | CDTI | </Lg1> |
| 13 | Soglia di compensazione della controparte 2 | TRUE | </IdTp> |
| 14 | Obblighi di segnalazione della controparte 2 | TRUE | <Ntr> |
| 15 | Identificativo dell'intermediario | | <FI> |
| 16 | Partecipante diretto | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC | <Sctr> |
| 17 | Direzione | BYER | <Cd>CDTI</Cd> |
| 18 | Direzione della gamba 1 | | </Sctr> |
| 19 | Direzione della gamba 2 | | <ClrThrshld>>true |
| 20 | Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria | | </ClrThrshld> |

5.1.3 Opzione non compensata tra CF

496. La tabella 45 spiega come segnalare un'opzione non compensata in cui la controparte 1 (controparte A con codice LEI 12345678901234500000) è una controparte finanziaria tedesca che supera la soglia di compensazione, è il soggetto responsabile della segnalazione e trasmette la propria segnalazione. L'opzione viene conclusa con la controparte 2 (controparte B con codice LEI ABCDEFGHIJKLMNOPQRST), una controparte finanziaria italiana che supera la soglia di compensazione.

| Tabella 45 – Opzione non compensata tra CF | | | |
|--|---|-----------------------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 1 | Data e ora della segnalazione | 2021-03- 17T15:17:00Z | <pre> <CtrPtySpfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl><LEI> 12345678901234500000 </LEI></Lgl> </Id> <Ntr> <FI><Sctr> <Cd>CDTI</Cd> </Sctr> <ClrThrshld>true </ClrThrshld></FI> </Ntr> <DrctnOrSd> <Drctn> <CtrPtySd>BYER </CtrPtySd> </Drctn> </DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI> </Lgl> </IdTp> <Ntr> <FI><Sctr> <Cd>CDTI</Cd> </Sctr> <ClrThrshld>true </ClrThrshld></FI> </Ntr> <RptOblgtn>true </RptOblgtn> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPty> <RptgTmStmp> 2021-03-17T15:17:00Z </pre> |
| 2 | Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione | 12345678901234500000 | |
| 3 | Soggetto responsabile della segnalazione | 12345678901234500000 | |
| 4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | |
| 5 | Natura della controparte 1 | F | |
| 6 | Settore di attività della controparte 1 | CDTI | |
| 7 | Soglia di compensazione della controparte 1 | TRUE | |
| 8 | Tipo di identificativo della controparte 2 | TRUE | |
| 9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMNQRST | |
| 10 | Paese della controparte 2 | | |

| Tabella 45 – Opzione non compensata tra CF | | | |
|--|--|---------|-------------------------------------|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 11 | Natura della controparte 2 | F | </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> |
| 12 | Settore di attività della controparte 2 | CDTI | |
| 13 | Soglia di compensazione della controparte 2 | TRUE | |
| 14 | Obblighi di segnalazione della controparte 2 | TRUE | |
| 15 | Identificativo dell'intermediario | | |
| 16 | Partecipante diretto | | |
| 17 | Direzione | BYER | |
| 18 | Direzione della gamba 1 | | |
| 19 | Direzione della gamba 2 | | |
| 20 | Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria | | |

5.1.4 Opzione OTC tra CNF- e CF

497. La tabella 46 spiega come segnalare un'opzione OTC in cui la controparte 1 (controparte C con codice LEI 123456789ABCDEFGHIJK) è una controparte non finanziaria spagnola che non supera la soglia di compensazione. L'opzione viene

conclusa con la controparte 2 (controparte A con codice LEI 12345678901234500000), una controparte finanziaria tedesca che supera la soglia di compensazione. In questo caso la controparte A è il soggetto responsabile della segnalazione, nonché quello che la trasmette in conformità delle disposizioni sull'attribuzione della responsabilità per la segnalazione.

| Tabella 46 – OTC tra CNF- e CF | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 1 | Data e ora della segnalazione | 2021-03-17T15:17:00Z | <pre> <CtrPtySpfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl><LEI> 123456789ABCDEFGHIJK </LEI></Lgl> </Id> <Ntr> <NFI><Sctr><Id>K </Id></Sctr> <ClrThrshld>>false </ClrThrshld> <DrctlyLkdActvty> false </DrctlyLkdActvty> </NFI> </Ntr> <DrctnOrSd> <Drctn> <CtrPtySd>BYER </CtrPtySd> </Drctn> </DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </Lgl> </IdTp> <Ntr> <FI><Sctr><Cd>CDTI </Cd></Sctr> <ClrThrshld>true </ClrThrshld></FI> </Ntr> <RptOblgtn>true </RptOblgtn> </OthrCtrPty> </SubmitgAgt> <LEI> 12345678901234500000 </pre> |
| 2 | Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione | 12345678901234500000 | |
| 3 | Soggetto responsabile della segnalazione | 12345678901234500000 | |
| 4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 123456789ABCDEFGHIJK | |
| 5 | Natura della controparte 1 | N | |
| 6 | Settore di attività della controparte 1 | K | |
| 7 | Soglia di compensazione della controparte 1 | FALSE | |
| 8 | Tipo di identificativo della controparte 2 | TRUE | |
| 9 | Controparte 2 | 12345678901234500000 | |
| 10 | Paese della controparte 2 | | |
| 11 | Natura della controparte 2 | F | |
| 12 | Settore di attività della controparte 2 | CDTI | |
| 13 | Soglia di compensazione della controparte 2 | TRUE | |
| 14 | Obblighi di segnalazione della controparte 2 | TRUE | |

| Tabella 46 – OTC tra CNF- e CF | | | |
|--------------------------------|--|---------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 15 | Identificativo dell'intermediario | | </LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPty> <RptgTmStmp> 2021-03-17T15:17:00Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpfcData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> |
| 16 | Partecipante diretto | - | |
| 17 | Direzione | BYER | |
| 18 | Direzione della gamba 1 | | |
| 19 | Direzione della gamba 2 | | |
| 20 | Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria | FALSE | |
| 154 | Livello | TCTN | |

5.1.5 Opzione OTC tra CNF- e CNF+

498. La tabella 47 spiega come segnalare un'opzione OTC in cui la controparte 1 (controparte C con codice LEI 123456789ABCDEFGHIJK) è una controparte non finanziaria spagnola che non supera la soglia di compensazione. L'opzione viene conclusa con la controparte 2 (controparte D con codice LEI 11223344556677889900), una controparte non finanziaria francese che supera la soglia di compensazione. La controparte C è il soggetto responsabile della segnalazione, nonché il soggetto che la trasmette.

| Tabella 47 – OTC tra CNF- e CNF+ | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 1 | Data e ora della segnalazione | 2021-03-17T15:17:00Z | <CtrPtySpfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl><LEI> 123456789ABCDEFGHIJK </LEI></Lgl> </Id> <Ntr> <NFI><Sctr><Id>K </Id></Sctr> <ClrThrshld>>false </ClrThrshld> <DrctlyLkdActvty> false </DrctlyLkdActvty> </NFI> |
| 2 | Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione | 123456789ABCDEFGHIJK | |
| 3 | Soggetto responsabile della segnalazione | 123456789ABCDEFGHIJK | |
| 4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 123456789ABCDEFGHIJK | |
| 5 | Natura della controparte 1 | N | |

Tabella 47 – OTC tra CNF- e CNF+

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|---------|--|----------------------|---|
| 6 | Settore di attività della controparte 1 | K | </Ntr> <DrctnOrSd> <Drctn> <CtrPtySd>BYER </CtrPtySd> </Drctn> </DrctnOrSd> |
| 7 | Soglia di compensazione della controparte 1 | FALSE | </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lgl> |
| 8 | Tipo di identificativo della controparte 2 | TRUE | </IdTp> <Ntr> <NFI><Sctr><Id>L </Id></Sctr> <ClrThrshld>true </ClrThrshld> </NFI> |
| 9 | Controparte 2 | 11223344556677889900 | </Ntr> <RptOblgtn>true </RptOblgtn> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI> 123456789ABCDEFGHIJK </LEI> |
| 10 | Paese della controparte 2 | | </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 123456789ABCDEFGHIJK </LEI> |
| 11 | Natura della controparte 2 | N | </NttyRspnsblForRpt> </CtrPty> <RptgTmStmp> 2021-03-17T15:17:00Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> |
| 12 | Settore di attività della controparte 2 | L | ... <Lv1>TCTN</Lv1> |
| 13 | Soglia di compensazione della controparte 2 | TRUE | |
| 14 | Obblighi di segnalazione della controparte 2 | TRUE | |
| 15 | Identificativo dell'intermediario | | |
| 16 | Partecipante diretto | | |
| 17 | Direzione | BYER | |
| 18 | Direzione della gamba 1 | | |
| 19 | Direzione della gamba 2 | | |
| 20 | Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria | FALSE | |
| 15 4 | Livello | TCTN | |

5.1.6 Contratto OTC tra CF che richiede la compilazione dei campi «Direzione della gamba 1» e «Direzione della gamba 2»

499. La tabella 48 mostra come segnalare un contratto OTC che richiede la compilazione dei campi «Direzione della gamba 1» e «Direzione della gamba 2» e in cui la controparte 1 (controparte A con codice LEI 12345678901234500000) è una controparte finanziaria tedesca che supera la soglia di compensazione. Il contratto viene concluso con la controparte 2 (controparte B con codice LEI ABCDEFGHIJKLMNOPQRST), una controparte finanziaria italiana che supera la soglia di compensazione.

| Tabella 48 -Contratto OTC tra CF che richiede la compilazione dei campi «Direzione della gamba 1» e «Direzione della gamba 2» | | | |
|---|---|-----------------------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 1 | Data e ora della segnalazione | 2021-03- 17T15:17:00Z | <pre> <<CtrPtySpfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl><LEI> 12345678901234500000 </LEI></Lgl> </Id> <Ntr> <FI><Sctr><Cd>CDTI</Cd> </Sctr><ClrThrshld>>true </ClrThrshld></FI> </Ntr> <DrctnOrSd><Drctn> <DrctnOfTheFrstLeg>MAKE </DrctnOfTheFrstLeg> <DrctnOfTheScndLeg>TAKE </DrctnOfTheScndLeg> </Drctn></DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI> </Lgl> </IdTp> <Ntr> <FI><Sctr><Cd>CDTI</Cd> </Sctr><ClrThrshld>>true </ClrThrshld></FI> </Ntr> <RptOblgtn>true </pre> |
| 2 | Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione | 12345678901234500000 | |
| 3 | Soggetto responsabile della segnalazione | 12345678901234500000 | |
| 4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | |
| 5 | Natura della controparte 1 | F | |
| 6 | Settore di attività della controparte 1 | CDTI | |
| 7 | Soglia di compensazione della controparte 1 | TRUE | |
| 8 | Tipo di identificativo della controparte 2 | TRUE | |
| 9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMNQRST | |

| Tabella 48 -Contratto OTC tra CF che richiede la compilazione dei campi «Direzione della gamba 1» e «Direzione della gamba 2» | | | |
|---|--|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 10 | Paese della controparte 2 | | <pre> </RptOblgtn> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPty> <RptgTmStmp> 2021-03-17T15:17:00Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpfcData> </pre> |
| 11 | Natura della controparte 2 | F | |
| 12 | Settore di attività della controparte 2 | CDTI | |
| 13 | Soglia di compensazione della controparte 2 | TRUE | |
| 14 | Obblighi di segnalazione della controparte 2 | TRUE | |
| 15 | Identificativo dell'intermediario | | |
| 16 | Partecipante diretto | | |
| 17 | Direzione | - | |
| 18 | Direzione della gamba 1 | MAKE | |
| 19 | Direzione della gamba 2 | TAKE | |
| 20 | Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria | | |

5.2 Tabella 2 Dati comuni

500. Dopo la compilazione dei campi relativi ai dati sulla controparte, questa sezione descrive la compilazione dei campi relativi ai dati comuni per diversi casi d'uso. Viene fornita anche la segnalazione effettuata secondo i modelli XML conformi alla norma ISO 20022.

501. Ciascuna delle sottosezioni comprende una breve descrizione della logica di segnalazione per i campi in questione.

5.2.1 Segnalazione dei tipi di azione a livello di operazione e di posizione

502. Questa sottosezione mostra come compilare i campi pertinenti per segnalare gli eventi del ciclo di vita.

5.2.1.1 Nuovo derivato bilaterale segnalato a livello di operazione, non compensato

503. La tabella 49 descrive la compilazione dei campi di segnalazione nel caso di un nuovo derivato non compensato. Questo è il modo in cui dovrebbero essere segnalati i derivati bilaterali a livello di operazione.

| Tabella 49 - Nuovo derivato a livello di operazione, non compensato | | | |
|---|----------------|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.1 | UTI | UTI1 | <pre> <New> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> ... <TradClr> <ClrSts> <NonClrd> <Rsn>NORE</Rsn> </NonClrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> ... <Lvl>TCTN</Lvl> </New> </pre> |
| 2.31 | Compensato | N | |
| 2.151 | Tipo di azione | NEWT | |
| 2.152 | Tipo di evento | TRAD | |
| 2.154 | Livello | TCTN | |

5.2.1.2 Nuovo derivato bilaterale segnalato a livello di operazione, compensato lo stesso giorno o in un giorno successivo

504. Le tabelle 50, 51 e 52 descrivono come una controparte debba compilare i campi di segnalazione nel caso in cui un nuovo derivato venga concluso bilateralmente e compensato il giorno stesso o in un giorno successivo. Le controparti devono trasmettere la segnalazione di un derivato con tipo di azione «Cessazione» e tipo di evento «Compensazione» per indicare la cessazione dell'operazione segnalata come non compensata. Successivamente la controparte è tenuta a trasmettere la segnalazione di un derivato con tipo di azione «Nuovo» e tipo di evento «Compensazione» per indicare che il derivato è stato compensato.

La controparte deve indicare l'«UTI precedente» in quest'ultima segnalazione. La sequenza delle segnalazioni è descritta nelle tabelle seguenti.

| Tabella 50 - Nuovo derivato bilaterale a livello di operazione, compensato lo stesso giorno o in un giorno successivo | | | |
|---|----------------|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.1 | UTI | UTI1 | <pre> <New> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> ... <TradClr> <ClrSts> <NonClrd> <Rsn>NORE</Rsn> </NonClrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </New> </pre> |
| 2.31 | Compensato | N | |
| 2.151 | Tipo di azione | NEWT | |
| 2.152 | Tipo di evento | TRAD | |
| 2.154 | Livello | TCTN | |

| Tabella 51 - Cessazione del derivato bilaterale segnalato a livello di operazione a causa della compensazione effettuata lo stesso giorno o in un giorno successivo | | | |
|---|----------------|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.1 | UTI | UTI1 | <pre> <Termntn> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>CLRG</Tp> </DerivEvt> </pre> |
| 2.151 | Tipo di azione | TERM | |
| 2.152 | Tipo di evento | CLRG | |
| 2.154 | Livello | TCTN | |

| Tabella 51 - Cessazione del derivato bilaterale segnalato a livello di operazione a causa della compensazione effettuata lo stesso giorno o in un giorno successivo | | | |
|---|-------|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| | | | <pre> ... </TxData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </Termntn> </pre> |

| Tabella 52 - Nuovo derivato compensato a livello di operazione e risultante dalla compensazione di un derivato bilaterale, effettuata lo stesso giorno o in un giorno successivo | | | |
|--|----------------|---------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.1 | UTI | UTI2 | <pre> <New> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI2 </UnqTxIdr> </TxId> <PrrTxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </PrrTxId> ... <DerivEvt> <Tp>CLRG</Tp> </DerivEvt> ... <TradClr> <ClrSts> <Clrd> ... </Clrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </New> </pre> |
| 2.3 | UTI precedente | UTI1 | |
| 2.31 | Compensato | Y | |
| 2.151 | Tipo di azione | NEWT | |
| 2.152 | Tipo di evento | CLRG | |
| 2.154 | Livello | TCTN | |

505. Si noti che, se l'operazione è conclusa in una sede di negoziazione e compensata lo stesso giorno da una CCP, non è richiesta la segnalazione di cui alla tabelle 50 e 51, ma in tal caso è dovuta soltanto la segnalazione di cui alla tabella 52 (senza il campo «UTI precedente»). Inoltre, la tabella 52 descrive la segnalazione nel caso in cui un derivato compensato non sia incluso immediatamente in una posizione (nel qual caso verrebbe segnalato con il tipo di azione «POSC», come chiarito negli esempi successivi).

5.2.1.3 Nuovo derivato bilaterale segnalato a livello di operazione, compensato lo stesso giorno o in un giorno successivo e incluso immediatamente in una posizione

506. Le tabelle 53, 54, 55 e 56 descrivono come una controparte debba compilare i campi di segnalazione nel caso in cui un nuovo derivato venga concluso bilateralmente, compensato il giorno stesso o in un giorno successivo e incluso immediatamente in una posizione. Le controparti devono trasmettere la segnalazione di un derivato con tipo di azione «Cessazione» e tipo di evento «Compensazione» per indicare la cessazione dell'operazione compensata. In seguito devono segnalare il derivato compensato, incluso immediatamente in una posizione, con il tipo di azione «Componente di posizione». Nel contesto degli esempi dei derivati segnalati a livello di posizione, questi strumenti sono identificati con il codice identificativo unico delle operazioni (UTI) della posizione, «PUTI1». L'UTI della posizione deve essere altresì indicato nel campo «UTI della posizione successiva» per il derivato a livello di operazione che viene incluso nella posizione, affinché sia possibile collegare le segnalazioni. In seguito la controparte deve trasmettere la segnalazione di un derivato con tipo di azione «Modifica» per indicare che il rispettivo derivato a livello di posizione è stato aggiornato per via dell'inclusione di un'operazione. La sequenza delle segnalazioni è descritta nelle tabelle seguenti.

| Tabella 53 - Nuovo derivato bilaterale segnalato a livello di operazione, compensato lo stesso giorno o in un giorno successivo | | | |
|---|----------------|---------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.1 | UTI | UTI1 | <pre> <New> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> ... <TradClr> <ClrSts> <NonClrd> </pre> |
| 2.31 | Compensato | N | |
| 2.151 | Tipo di azione | NEWT | |
| 2.152 | Tipo di evento | TRAD | |
| 2.154 | Livello | TCTN | |

| Tabella 53 - Nuovo derivato bilaterale segnalato a livello di operazione, compensato lo stesso giorno o in un giorno successivo | | | |
|---|-------|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| | | | <pre> <Rsn>NORE</Rsn> </NonClrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> ... <Lvl>TCTN</Lvl> </New> </pre> |

| Tabella 54 - Cessazione del derivato bilaterale segnalato a livello di operazione a causa della compensazione effettuata lo stesso giorno o in un giorno successivo | | | |
|---|----------------|---------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.1 | UTI | UTI1 | <pre> <Termntn> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>CLRG</Tp> </DerivEvt> ... </TxData> ... <Lvl>TCTN</Lvl> </Termntn> </pre> |
| 2.151 | Tipo di azione | TERMINE | |
| 2.152 | Tipo di evento | CLRG | |
| 2.154 | Livello | TCTN | |

| TABELLA 55- NUOVO DERIVATO COMPENSATO, INCLUSO IMMEDIATAMENTE IN UNA POSIZIONE | | | |
|--|-------|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.1 | UTI | UTI2 | <pre> <PosCmpnt> ... </pre> |

| TABELLA 55- NUOVO DERIVATO COMPENSATO, INCLUSO IMMEDIATAMENTE IN UNA POSIZIONE | | | |
|--|--------------------------------|---------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.3 | UTI precedente | UTI 1 | <pre> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI2 </UnqTxIdr> </TxId> <PrrTxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </PrrTxId> <SbsqntTxId> <UnqTxIdr> PUTI1 </UnqTxIdr> </SbsqntTxId> ... <TradClr> <ClrSts> <Clrd> ... </Clrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> ... <Lvl>TCTN</Lvl> </PosCmpnt> </pre> |
| 2.4 | UTI della posizione successiva | PUTI1 | |
| 2.31 | Compensato | Y | |
| 2.151 | Tipo di azione | POSC | |
| 2.152 | Tipo di evento | | |
| 2.154 | Livello | TCTN | |

| Tabella 56 – Modifica di un derivato a livello di posizione, risultante dall'inclusione di un'operazione | | | |
|--|----------------|---------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.1 | UTI | PUTI1 | <pre> <Mod> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> PUTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>INCP</Tp> </DerivEvt> </pre> |
| 2.31 | Compensato | Y | |
| 2.151 | Tipo di azione | MODI | |
| 2.152 | Tipo di evento | INCP | |
| 2.154 | Livello | PSTN | |

Tabella 56 – Modifica di un derivato a livello di posizione, risultante dall'inclusione di un'operazione

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----|-------|---------|--|
| | | | <pre> ... <TradClr> <ClrSts> <Clrd> ... </Clrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> ... <Lv1>PSTN</Lv1> </Mod> </pre> |

5.2.1.4 Nuovo derivato concluso in una sede di negoziazione e compensato lo stesso giorno, segnalato come componente di posizione

507. Le tabelle 57 e 58 descrivono come compilare i campi di segnalazione nel caso in cui un nuovo derivato venga concluso in una sede di negoziazione o su una piattaforma di negoziazione organizzata, compensato da una controparte centrale e incluso in una posizione nello stesso giorno. Nello specifico, occorre segnalare solo il derivato nella sua forma compensata. Nel contesto degli esempi dei derivati segnalati a livello di posizione, questi strumenti sono identificati con il codice identificativo unico delle operazioni (UTI) della posizione, «PUTI1». L'UTI della posizione deve essere altresì indicato nel campo «UTI della posizione successiva» per il derivato a livello di operazione che viene incluso nella posizione, affinché sia possibile collegare le segnalazioni.

Tabella 57 - Nuovo derivato concluso in una sede di negoziazione, compensato lo stesso giorno da una CCP e segnalato come componente di posizione a livello di operazione

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|------|--------------------------------|---------|---|
| 2.1 | UTI | UTI1 | <pre> <PosCmpnt> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> </pre> |
| 2.4 | UTI della posizione successiva | PUTI2 | |
| 2.31 | Compensato | Y | |

Tabella 57 - Nuovo derivato concluso in una sede di negoziazione, compensato lo stesso giorno da una CCP e segnalato come componente di posizione a livello di operazione

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|-------|----------------|---------|---|
| 2.151 | Tipo di azione | POSC | <pre> <SbsqntTxId> <UnqTxIdr> PUTI2 </UnqTxIdr> </SbsqntTxId> ... <TradClr> <ClrSts> <Clrd> ... </Clrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> ... <Lvl>TCTN</Lvl> </PosCmpnt> </pre> |
| 2.152 | Tipo di evento | | |
| 2.154 | Livello | TCTN | |

Tabella 58 - Nuovo derivato segnalato a livello di posizione

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|-------|----------------|----------------------|--|
| 2.1 | UTI | PUTI2 | <pre> <New> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> PUTI2 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>INCP</Tp> </DerivEvt> ... <TradClr> <ClrSts> <Clrd> ... </Clrd> </pre> |
| 2.31 | Compensato | Y | |
| 2.151 | Tipo di azione | NEWT ⁽²⁵⁾ | |
| 2.152 | Tipo di evento | INCP | |
| 2.154 | Livello | PSTN | |

⁽²⁵⁾ In questo esempio viene creata una nuova posizione. Nel caso in cui un'operazione compensata sia inclusa in una posizione esistente, essa verrebbe segnalata come modifica di tale posizione (con tipo di azione «MODI»), come nell'esempio...

| Tabella 58 - Nuovo derivato segnalato a livello di posizione | | | |
|--|-------|---------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| | | | <pre> </ClrSts> </TradClr> </TxData> ... <Lv1>PSTN</Lv1> </New> </pre> |

5.2.1.5 Modifica di un derivato a livello di posizione per via dell'inclusione di un nuovo derivato nella posizione

508. Questo esempio mostra come segnalare la modifica di una posizione quando viene incluso in quest'ultima un nuovo derivato a livello di operazione.

| Tabella 59 - Modifica di un derivato a livello di posizione | | | |
|---|----------------|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.1 | UTI | PUTI1 | <pre> <Mod> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> PUTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>INCP</Tp> </DerivEvt> ... </TxData> ... <Lv1>PSTN</Lv1> </Mod> </pre> |
| 2.151 | Tipo di azione | MODI | |
| 2.152 | Tipo di evento | INCP | |
| 2.154 | Livello | PSTN | |

5.2.1.6 Modifica di un derivato a livello di posizione per via di molteplici eventi del ciclo di vita

509. Questo esempio mostra come segnalare la modifica di un derivato a livello di posizione quando, nel corso della giornata, più eventi incidono sulla posizione e non è possibile specificare il tipo di evento che ha determinato la modifica.

| Tabella 60 - Modifica di un derivato a livello di posizione | | | |
|---|----------------|---------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.1 | UTI | PUTI1 | <pre> <Mod> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> PUTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... </TxData> ... <Lvl>PSTN</Lvl> </Mod> </pre> |
| 2.151 | Tipo di azione | MODI | |
| 2.152 | Tipo di evento | | |
| 2.154 | Livello | PSTN | |

5.2.1.7 Modifica di un derivato a livello di operazione

510. La tabella 61 mostra come compilare i campi di segnalazione nel caso in cui un derivato segnalato in precedenza a livello di operazione venga modificato in seguito all'accordo tra le controparti di modificare alcuni termini del derivato.

| Tabella 61 - Modifica di un derivato a livello di operazione | | | |
|--|----------------|---------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.1 | UTI | UTI1 | <pre> <Mod> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> ... </TxData> ... <Lvl>TCTN</Lvl> </Mod> </pre> |
| 2.151 | Tipo di azione | MODI | |
| 2.152 | Tipo di evento | TRAD | |
| 2.154 | Livello | TCTN | |

5.2.1.8 Correzione di un derivato a livello di operazione

511. La tabella 62 descrive la compilazione dei campi di segnalazione nel caso di una correzione di campi relativi ai dati che erano stati trasmessi erroneamente in una precedente segnalazione di un derivato a livello di operazione.

| Tabella 62 - Correzione di un derivato a livello di operazione | | | |
|--|----------------|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.1 | UTI | UTI1 | <pre> <Crrctn> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... </TxData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </Crrctn> </pre> |
| 2.151 | Tipo di azione | CORR | |
| 2.152 | Tipo di evento | | |
| 2.154 | Livello | TCTN | |

5.2.1.9 Correzione della valutazione di un derivato a livello di operazione

512. La tabella 63 descrive la compilazione dei campi di segnalazione nel caso di una correzione di campi relativi alla valutazione che erano stati trasmessi erroneamente in una precedente segnalazione di un derivato a livello di operazione. Si noti che la compilazione dei campi relativi alla valutazione è spiegata in un esempio a parte nella sezione 5.2.2.3.

| Tabella 63 - Correzione di un derivato a livello di operazione | | | |
|--|----------------|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.1 | UTI | UTI1 | <pre> <Crrctn> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... </TxData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </Crrctn> </pre> |
| 2.151 | Tipo di azione | CORR | |
| 2.152 | Tipo di evento | | |
| 2.154 | Livello | TCTN | |

5.2.1.10 Valutazione di un derivato a livello di operazione

513. La tabella 64 descrive come compilare i campi di segnalazione quando la controparte trasmette un aggiornamento giornaliero della valutazione per un derivato segnalato in precedenza a livello di operazione. Si noti che la compilazione dei campi relativi alla valutazione è spiegata in un esempio a parte nella sezione 5.2.2.3.

| Tabella 64 - Valutazione di un derivato a livello di operazione | | | |
|---|----------------|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.1 | UTI | UTI1 | <pre> <ValtnUpd> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... </TxData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </ValtnUpd> </pre> |
| 2.151 | Tipo di azione | VALU | |
| 2.152 | Tipo di evento | | |
| 2.154 | Livello | TCTN | |

5.2.1.11 Segnalazione di un aggiornamento del margine per un derivato garantito a livello di operazione

514. La tabella 65 descrive come compilare i campi di segnalazione quando la controparte trasmette un aggiornamento giornaliero del margine per un derivato segnalato in precedenza a livello di operazione e garantito individualmente. Si noti che la compilazione dei campi relativi al margine è spiegata in alcuni esempi a parte nella sezione 5.3.

| Tabella 65 - Aggiornamento del margine per un derivato segnalato e garantito a livello di operazione | | | |
|--|---|---------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 3.8 | Indicatore della garanzia per portafoglio | FALSE | <pre> <MrgnUpd> ... <TxId> <UnqTxIdr> </pre> |

| Tabella 65 - Aggiornamento del margine per un derivato segnalato e garantito a livello di operazione | | | |
|--|---------------------------------------|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 3.9 | Codice della garanzia per portafoglio | | UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> <Coll> <CollPrtf1Cd> <Prtf1> <NoPrtf1> NOAP </NoPrtf1> </Prtf1> </CollPrtf1Cd> ... <MrgnUpd> |
| 3.10 | UTI | UTI1 | |
| 3.28 | Tipo di azione | MARU | |

5.2.1.12 Segnalazione di un aggiornamento del margine per un derivato garantito a livello di portafoglio

515. La tabella 66 descrive come compilare i campi di segnalazione quando la controparte trasmette un aggiornamento giornaliero del margine nel caso di una costituzione di garanzia a livello di portafoglio. Si noti che la compilazione dei campi relativi al margine è spiegata in alcuni esempi a parte nella sezione 5.3.

| Tabella 66 - Aggiornamento del margine per un derivato segnalato a livello di operazione e garantito a livello di portafoglio | | | |
|---|---|------------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 3.8 | Indicatore della garanzia per portafoglio | TRUE | <MrgnUpd> ... <Coll> <CollPrtf1Cd> <Prtf1> <Cd> COLLPCODE1 </Cd> </Prtf1> </CollPrtf1Cd> ... </MrgnUpd> |
| 3.9 | Codice della garanzia per portafoglio | COLLPCODE1 | |
| 3.10 | UTI | | |
| 3.28 | Tipo di azione | MARU | |

5.2.1.13 Correzione dei dati relativi al margine a livello di portafoglio

516. La tabella 67 descrive la compilazione dei campi di segnalazione nel caso di una correzione di campi relativi al margine che erano stati trasmessi erroneamente in una precedente segnalazione di una garanzia a livello di portafoglio.

| Tabella 67 - Correzione dei dati relativi al margine a livello di portafoglio | | | |
|---|---|------------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 3.8 | Indicatore della garanzia per portafoglio | TRUE | <pre> <Crrctn> ... <Coll> <CollPrtflCd> <Prtfl> <Cd> COLLPCODE1 </Cd> </Prtfl> </CollPrtflCd> ... </Crrctn> </pre> |
| 3.9 | Codice della garanzia per portafoglio | COLLPCODE1 | |
| 3.10 | UTI | | |
| 3.28 | Tipo di azione | CORR | |

5.2.1.14 Cessazione anticipata di un derivato a livello di operazione

517. La tabella 68 descrive come compilare i campi di segnalazione quando un derivato a livello di operazione viene cessato prima della sua data di scadenza, in seguito all'accordo tra le controparti di procedere alla cessazione anticipata (anziché a causa di un evento specifico che comporta la cessazione di un derivato).

| Tabella 68 - Cessazione anticipata di un derivato a livello di operazione | | | |
|---|----------------|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.1 | UTI | UTI1 | <pre> <Termntn> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>ETRM</Tp> </DerivEvt> ... </TxData> ... </pre> |
| 2.151 | Tipo di azione | TERMINE | |
| 2.152 | Tipo di evento | ETRM | |
| 2.154 | Livello | TCTN | |

| Tabella 68 - Cessazione anticipata di un derivato a livello di operazione | | | |
|---|-------|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| | | | <pre><Lv1>TCTN</Lv1> </Termntn></pre> |

5.2.1.15 Cessazione anticipata di un derivato a livello di posizione

518. La tabella 69 descrive come compilare i campi di segnalazione quando un derivato a livello di posizione viene cessato prima della sua data di scadenza, in seguito all'accordo tra le controparti di procedere alla cessazione anticipata (anziché a causa di un evento specifico che comporta la cessazione di un derivato). Questo può succedere, per esempio, quando la posizione viene nettata a zero e le controparti preferiscono chiuderla anziché continuare a segnalare quotidianamente la valutazione.

| Tabella 69 - Cessazione anticipata di un derivato a livello di posizione | | | |
|--|----------------|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.1 | UTI | PUTI1 | <pre><Termntn> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> PUTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>ETRM</Tp> </DerivEvt> ... </TxData> ... <Lv1>PSTN</Lv1> </Termntn></pre> |
| 2.151 | Tipo di azione | TERMINE | |
| 2.152 | Tipo di evento | ETRM | |
| 2.154 | Livello | PSTN | |

5.2.1.16 Annullamento di un derivato a livello di operazione

519. La tabella 70 descrive la compilazione dei campi di segnalazione in caso di annullamento di un'intera segnalazione trasmessa per errore, in cui il derivato non è mai esistito o non era soggetto ai requisiti di segnalazione del regolamento EMIR, ma è stato segnalato per errore a un TR.

| Tabella 70 - Annullamento di un derivato a livello di operazione | | | |
|--|----------------|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.1 | UTI | UTI1 | <pre> <Err> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... </TxData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </Err> </pre> |
| 2.151 | Tipo di azione | EROR | |
| 2.152 | Tipo di evento | | |
| 2.154 | Livello | TCTN | |

5.2.1.17 Ripristino di un derivato a livello di operazione

520. La tabella 71 descrive come compilare i campi di segnalazione nel caso in cui venga ripristinato un derivato che è stato cessato o annullato per errore.

| Tabella 71 - Ripristino di un derivato a livello di operazione | | | |
|--|----------------|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.1 | UTI | UTI1 | <pre> <Revi> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... </TxData> ... <Lvl>TCTN</Lvl> </Revi> </pre> |
| 2.151 | Tipo di azione | REVI | |
| 2.152 | Tipo di evento | | |
| 2.154 | Livello | TCTN | |

5.2.2 Altri dettagli segnalabili

5.2.2.1 Segnalazione di un'operazione compensata / non compensata

5.2.2.1.1 Operazione compensata in un open offer model

521. Quando un'operazione è compensata in un open offer model, la compensazione avviene al momento della conclusione dell'operazione. Perciò si prevede che la data e l'ora dell'esecuzione coincidano con quelle della compensazione.

522. Come mostra la tabella seguente, nella suddetta situazione la compilazione dei campi della tabella 2 dal punto di vista della CCP (con codice LEI BBBB BBBB B1111111111) e della controparte 1 è identica.

523. In questo caso il seguente gruppo di campi deve essere segnalato come segue:
 nel campo 2.31 «Compensato» si indica il valore «Y»;

nel campo 2.32 «Data e ora della compensazione» il valore indicato è identico a quello del campo 2.42 «Data e ora di esecuzione»;

nel campo 2.33 «Controparte centrale» si indica il codice LEI della CCP.

Tabella 72 - Operazione compensata secondo un open offer model

| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----------|--------------------------------|---|---|
| 31 | Compensato | Y | <pre> <CmonTradData> <TxData> <ExctnTmStmp> 2021-03-17T15:17:00Z </ExctnTmStmp> <MstrAgrmt> <Tp> <Tp>OTHR</Tp> </Tp> <OthrMstrAgrmtDtls> CCP Clearing Conditions </OthrMstrAgrmtDtls> </MstrAgrmt> <TradClr> <ClrSts><Clrd> <Dtls> <CCP> <LEI>BBBBBBBBBB 1111111111 </LEI> </CCP> <ClrDtTm>2021- 03- 17T15:17:00Z </ClrDtTm> </Dtls></Clrd> </ClrSts> </TradClr> </TxDate> </CmonTradData> </pre> |
| 32 | Data e ora della compensazione | 2021-03-17T15:17:00Z | |
| 33 | Controparte centrale | BBBBBBBBBB1111111111 | |
| 34 | Tipo di accordo quadro | OTHR | |
| 35 | Altro tipo di accordo quadro | CCP Clearing Conditions [Condizioni per la compensazione da parte della CCP] | |
| 43 | Data e ora di esecuzione | 2021-03-17T15:17:00Z | |

5.2.2.1.2 Operazione compensata secondo un novation model

524. Quando un derivato viene compensato secondo in un novation model, la compensazione avviene successivamente alla conclusione dell'operazione.

525. La tabella seguente mostra come compilare i campi, dal punto di vista della CCP e della CP1, quando un derivato viene compensato dalla CCP secondo un novation model.

526. In questo caso il seguente gruppo di campi deve essere segnalato come segue:
 nel campo 2.3 «UTI precedente» occorre indicare l'UTI precedente (quello del derivato bilaterale originario nel caso di derivati compensati da una CCP);

nel campo 2.31 «Compensato» si indica il valore «Y»;

la «Data e ora della compensazione» (campo 2.32) è successiva alla «Data e ora di esecuzione» (campo 2.42);

nel campo 2.33 «Controparte centrale» si indica il codice LEI della CCP.

| Tabella 73 - Derivato compensato secondo un novation model | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|---|
| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 1 | UTI | UTI2 | <New> ... |
| 3 | UTI precedente | UTI1 | <CmonTradData> <TxDate> <TxId> |
| 31 | Compensato | Y | <UnqTxIdr>UTI2</UnqTxIdr> </TxId> <PrrTxId> |
| 32 | Data e ora della compensazione | 2021-03-18T18:00:00Z | <UnqTxIdr>UTI1</UnqTxIdr> </PrrTxId> |
| 33 | Controparte centrale | BBBBBBBBBB1111111111 | <ExctnTmStmp> 2021-03-17T15:17:00Z </ExctnTmStmp> |
| 34 | Tipo di accordo quadro | OTHR | <MstrAgrmt> <Tp> <Tp>OTHR</Tp> </Tp> |
| 35 | Altro tipo di accordo quadro | CCP Clearing Conditions | <OthrMstrAgrmtDtls> CCP Clearing Conditions </OthrMstrAgrmtDtls> </MstrAgrmt> ... <DerivEvt> |

Tabella 73 - Derivato compensato secondo un novation model

| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----------|--------------------------|--|--|
| | | [Condizioni per la compensazione da parte della CCP] | <pre> <Tp>CLRG</Tp> </DerivEvt> <TradClr> <ClrSts><Clrd> <Dtls> <CCP> <LEI BBBBBBBBBB1111111111 </LEI> </CCP> <ClrDtTm> 2021-03-18T18:00:00Z </ClrDtTm> </Dtls></Clrd> </ClrSts> </TradClr> ... </TxDate> </CmonTradData> </New> </pre> |
| 43 | Data e ora di esecuzione | 2021-03-17T15:17:00Z | |
| 151 | Tipo di azione | NEWT | |
| 152 | Tipo di evento | CLRG | |

Tabella 74 - Cessazione di un derivato precedente (operazione alfa) secondo un modello di novazione

| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----------|-------------------------------|------------|--|
| 1 | UTI | UTI1 | <pre> <Termntn> ... <CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> <EarlyTermntnDt> 2021-03-18 </EarlyTermntnDt> ... <DerivEvt> <Tp>CLRG</Tp> </DerivEvt> ... </pre> |
| 45 | Data di cessazione anticipata | 2021-03-18 | |
| 151 | Tipo di azione | TERMINE | |
| 152 | Tipo di evento | CLRG | |

Tabella 74 - Cessazione di un derivato precedente (operazione alfa) secondo un modello di novazione

| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----------|-------|---------|---|
| | | | <pre> </TxData> </CmonTradData> </Termntn> </pre> |

5.2.2.1.3 Operazione non compensata

527. Nel campo 2.31 «Compensato» si indica il valore «N». Gli altri campi relativi alla compensazione non vengono compilati.

Tabella 75 - Operazione non compensata

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----|---|----------------------|--|
| 1 | UTI | UTI1 | <pre> <CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> <ExctnTmStmp> 2021-03-17T15:17:00Z </ExctnTmStmp> <TradClr> <ClrSts> <NonClr> <Rsn>NORE</Rsn> </NonClr> </ClrSts> </TradClr> </TxData> </CmonTradData> </pre> |
| 2 | Numero di tracciamento della segnalazione | | |
| 31 | Compensato | N | |
| 32 | Data e ora della compensazione | | |
| 33 | Controparte centrale | | |
| 43 | Data e ora di esecuzione | 2021-03-17T15:17:00Z | |

5.2.2.2 Sede di negoziazione

528. Il campo 2.41 «Sede di esecuzione» deve essere compilato in funzione della modalità di conclusione del derivato.

529. Le controparti devono utilizzare il codice MIC del segmento secondo lo standard ISO 10383 per le operazioni su derivati eseguite in una sede di negoziazione, in un internalizzatore sistematico (SI) o su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione. Se non esiste il codice MIC del segmento, occorre utilizzare il MIC operativo.
530. Le controparti devono impiegare il codice MIC «XOFF» per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata effettuata una richiesta di ammissione a negoziazione, se l'operazione in derivati su tale strumento finanziario non è eseguita in una sede di negoziazione, in un SI o su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione, o se una controparte non sa che sta negoziando con una controparte 2 che agisce come SI.
531. Le controparti devono utilizzare il codice MIC «XXXX» per gli strumenti finanziari che non sono ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione a negoziazione e che non sono negoziati su una piattaforma organizzata al di fuori dell'Unione.

5.2.2.2.1 Esempio di negoziazione tra due SI

532. La negoziazione avviene tra due controparti A e B, entrambe internalizzatori sistematici. Per quanto concerne il derivato in questione, la controparte A agisce in qualità di SI, ragion per cui entrambi i soggetti devono indicare il codice MIC di tale controparte nel campo relativo alla sede di esecuzione.
533. La controparte A è identificata con il codice LEI 12345678901234500000 e il codice MIC 1234.
534. La controparte B è identificata con il codice LEI ABCDEFGHIJKLMNOPQRST e il codice MIC ABCD.

| Tabella 76 - Segnalazione della sede di negoziazione dal punto di vista della controparte A | | | |
|---|--------------------|----------------------|--|
| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 4 | Controparte 1 | 12345678901234500000 | <pre> <CtrPtySpfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1> <Id> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </Id> </Lg1> </RptgCtrPty> </CtrPty> </CtrPtySpfcData> </pre> |
| 9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMNQRST | |
| 41 | Sede di esecuzione | 1234 | |

Tabella 76 - Segnalazione della sede di negoziazione dal punto di vista della controparte A

| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----------|-------|---------|---|
| | | | <pre> </Id> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <Id> <LEI> ABCDEF GHIJKLMNOPQRST </LEI> </Id> </Lgl> </IdTp> </OthrCtrPty> ... </CtrPty> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <TxData> ... <PltfrmId>1234</PltfrmId> </TxData> </CmonTradData> </pre> |

Tabella 77 - Segnalazione della sede di negoziazione dal punto di vista della controparte B

| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----------|--------------------|-----------------------|---|
| 4 | Controparte 1 | ABCDEF GHIJKLMNOPQRST | <pre> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <Id> <LEI> ABCDEF GHIJKLMNOPQRST </LEI> </Id> </Lgl> </pre> |
| 9 | Controparte 2 | 12345678901234500000 | |
| 41 | Sede di esecuzione | 1234 | |

Tabella 77 - Segnalazione della sede di negoziazione dal punto di vista della controparte B

| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----------|-------|---------|--|
| | | | <pre> </Id> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <Id> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </Id> </Lgl> </IdTp> </OthrCtrPty> ... </CtrPty> </CtrPtySpfcData> <CmonTradData> <TxData> ... <PltfrmId>1234</PltfrmId> </TxData> </CmonTradData> </pre> |

5.2.2.2.2 Esempio di operazione su derivati eseguita su un mercato regolamentato del Regno Unito dopo la Brexit

535. Le operazioni su derivati eseguite su mercati regolamentati del Regno Unito prima della Brexit sarebbero considerate ETD.

536. D'altra parte, le operazioni su derivati eseguite su mercati regolamentati del Regno Unito dopo la Brexit sarebbero considerate OTC. Il campo «Sede di esecuzione» deve comunque essere compilato indicando il codice MIC corrispondente e ad ogni modo incide su altri campi quali «Infragruppo» e «Obbligo di compensazione», che devono essere compilati per i derivati OTC.

Tabella 78 - Operazione su derivati eseguita prima della Brexit

| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----------|--------------------------|----------------------|--|
| 41 | Sede esecuzione | di XLON | <pre> <CmonTradData> <TxData> ... <PltfmId>XLON</PltfmId> <ExctnTmStmp> 2020-12-31T17:00:00Z </ExctnTmStmp> ... </TxData> </CmonTradData> </pre> |
| 43 | Data e ora di esecuzione | 2020-12-31T17:00:00Z | |
| 30 | Obbligo di compensazione | | |
| 37 | Infragruppo | | |

Tabella 79 - Operazione su derivati eseguita dopo la Brexit

| Elemento | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|----------|--------------------------|----------------------|--|
| 41 | Sede esecuzione | di XLON | <pre> <CmonTradData> <TxData> ... <PltfmId>XLON</PltfmId> <ExctnTmStmp> 2021-01-04T15:00:00Z </ExctnTmStmp> ... <TradClr> <ClrOblgtn>>false </ClrOblgtn> <IntraGrp>>false</IntraGrp> </TradClr> ... </TxData> </CmonTradData> </pre> |
| 43 | Data e ora di esecuzione | 2021-01-04T15:00:00Z | |
| 30 | Obbligo di compensazione | FALSE | |
| 37 | Infragruppo | FALSE | |

5.2.2.3 Segnalazione di valutazioni

537. La tabella 80 descrive come compilare i data di valutazione quando la controparte trasmette un aggiornamento giornaliero della valutazione per un derivato segnalato in precedenza a livello di operazione.

5.2.2.3.1 Valutazione di un derivato a livello di operazione

538. In questo esempio, la controparte A (con codice LEI 12345678901234500000) è acquirente di un'opzione call in-the-money che il giorno precedente è stata valutata 221,100 EUR. Poiché il derivato in questione è un'opzione, viene calcolato e indicato il delta (0,6). La controparte B (con codice LEI ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) è il venditore.

| Tabella 80 - Valutazione di un derivato a livello di operazione | | | |
|---|---|----------------------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 1.1 | Data e ora della segnalazione | 2023-05-16T19:15:05Z | <pre> <ValtnUpd> <CtrPtySpfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <Lgl><Id><LEI> 12345678901234500000 </LEI></Id></Lgl> </Id> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl><Id><LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI></Id></Lgl> </IdTp> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPty> <Valtn> <CtrctVal> <Amt Ccy="EUR"> </pre> |
| 1.2 | Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione | 12345678901234500000 | |
| 1.3 | Soggetto responsabile della segnalazione | 12345678901234500000 | |
| 1.4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | |
| 2.8 | Tipo di identificativo della controparte 2 | TRUE | |
| 2.9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMNQRST | |
| 2.1 | UTI | UTI1 | |
| 2.21 | Importo della valutazione | 221 100 | |

| Tabella 80 - Valutazione di un derivato a livello di operazione | | | |
|---|------------------------------|----------------------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.22 | Valuta della valutazione | EUR | 221100</Amt> </CtrctVal> <TmStmp> 2023-05-15T18:00:00Z </TmStmp> <Tp>MTMA</Tp> <Dlta>0.6</Dlta> </Valtn> <RptgTmStmp> 2023-05-16T19:15:05Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTradIdr> UTI1</UnqTradIdr> </TxId> <DerivEvt> <TmStmp> 2023-05-15 </TmStmp> </DerivEvt> </TxData> </CmonTradData> <Lvl><TCTN</Lvl> </ValtnUpd> |
| 2.23 | Data e ora della valutazione | 2023-05-15T18:00:00Z | |
| 2.24 | Metodo di valutazione | MTMA | |
| 2.25 | Delta | 0,6 | |
| 2.151 | Tipo di azione | VALU | |
| 2.153 | Data dell'evento | 2023-05-15 | |
| 2.154 | Livello | TCTN | |

5.2.2.3.2 Valutazione di un derivato a livello di posizione

539. La tabella 81 mostra come compilare i dati relativi alla valutazione per un IRS quando la relativa posizione è nettata a zero e le controparti decidono di mantenere la posizione aperta (e trasmettere perciò la valutazione quotidianamente).

| Tabella 81 - Valutazione di un derivato a livello di posizione | | | |
|--|---|----------------------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 1.1 | Data e ora della segnalazione | 2023-06-06T20:00:00Z | <ValtnUpd> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1> <Lg1><Id><LEI> 1234567890123450000 </LEI></Id></Lg1> |
| 1.2 | Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione | 12345678901234500000 | |

| Tabella 81 - Valutazione di un derivato a livello di posizione | | | |
|--|--|----------------------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 1.3 | Soggetto responsabile della segnalazione | 12345678901234500000 | <pre> </Id> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl><Id><LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI></Id></Lgl> </IdTp> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPty> <Valtn> <CtrctVal> <Amt Ccy="EUR"> 0</Amt> </CtrctVal> <TmStmp> 2023-06-06T20:00:00Z </TmStmp> <Tp>MTMA</Tp> </Valtn> <RptgTmStmp> 2023-05-16T19:15:05Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTradIdr> PUTI1</UnqTradIdr> </TxId> <DerivEvt> <TmStmp> 2023-06-05 </TmStmp> </DerivEvt> </TxData> </CmonTradData> <Lvl>PSTN</Lvl> </ValtnUpd> </pre> |
| 1.4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | |
| 2.8 | Tipo di identificativo della controparte 2 | TRUE | |
| 2.9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMNQRST | |
| 2.1 | UTI | PUTI1 | |
| 2.21 | Importo della valutazione | 0 | |
| 2.22 | Valuta della valutazione | EUR | |
| 2.23 | Data e ora della valutazione | 2023-06-05T19:00:00Z | |
| 2.24 | Metodo di valutazione | MTMA | |
| 2.151 | Tipo di azione | VALU | |
| 2.153 | Data dell'evento | 2023-06-05 | |
| 2.154 | Livello | PSTN | |

5.2.2.4 Segnalazione di altri pagamenti

5.2.2.4.1 Segnalazione di un pagamento anticipato

540. La tabella 82 mostra come compilare i campi di segnalazione quando la controparte A (con codice LEI 12345678901234500000), che si assume la responsabilità per il rischio, effettua un pagamento iniziale a favore della controparte B (con codice LEI ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) a copertura di eventuali inadempienze future e trasmette una segnalazione a livello di operazione.

| Tabella 82 - Segnalazione di un pagamento anticipato | | | |
|--|---|----------------------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 1.1 | Data e ora della segnalazione | 2021-03-06T18:20:05Z | <pre> <New> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <Lgl><Id><LEI> 12345678901234500000 </LEI></Id></Lgl> </Id> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl><Id><LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI></Id></Lgl> </IdTp> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPty> </CtrPtySpcfcData> <RptgTmStmp> 2023-03-06T18:20:05Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <TxData> </pre> |
| 1.2 | Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione | 12345678901234500000 | |
| 1.3 | Soggetto responsabile della segnalazione | 12345678901234500000 | |
| 1.4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | |
| 1.9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMNQRST | |
| 2.1 | UTI | 123456 | |
| 2.73 | Tipo altro pagamento | UFRO | |
| 2.74 | Importo altro pagamento | 100 000 | |
| 2.75 | Valuta altro pagamento | EUR | |
| 2.76 | Data altro pagamento | 2021-03-05 | |

| Tabella 82 - Segnalazione di un pagamento anticipato | | | |
|--|------------------------------|----------------------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.77 | Ordinante altro pagamento | 12345678901234500000 | <pre> <TxId> <UnqTradIdr> 123456</UnqTradIdr> </TxId> <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> <OthrPmt> <PmtAmt> <Amt Ccy="EUR"> 100000 </Amt> </PmtAmt> <PmtTp> <Tp>UFRO</Tp> </PmtTp> <PmtDt> 2021-03-05 </PmtDt> <PmtPyer> <Lgl><LEI> 12345678901234500000 </LEI></Lgl> </PmtPyer> <PmtRcvr> <Lgl> <Lgl><LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI> </Lgl> </PmtRcvr> </OthrPmt> ... </TxData> </CmonTradData> <Lv1>TCTN</Lv1> </New> </pre> |
| 2.78 | Destinatario altro pagamento | ABCDEFGHIJKLMNQRST | |
| 2.151 | Tipo di azione | NEWT | |
| 2.152 | Tipo di evento | TRAD | |
| 2.154 | Livello | TCTN | |

5.2.2.4.2 Segnalazione di una liquidazione

541. La tabella 83 mostra come compilare i campi di segnalazione quando la stessa controparte A liquida un pagamento risultante dalla cessazione completa e trasmette una segnalazione a livello di operazione.

Tabella 83 - Segnalazione di una liquidazione

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|------|---|----------------------|---|
| 1.1 | Data e ora della segnalazione | 2021-03-06T18:20:05Z | <pre> <Termntn> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl><Id><LEI> 12345678901234500000 </LEI></Id></Lgl> </Id> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl><Id><LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI></Id></Lgl> </IdTp> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPty> <RptgTmStmp> 2023-03-06T18:20:05Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTradIdr> 456789</UnqTradIdr> </TxId> <EarlyTermntnDt> 2021-03-05 </EarlyTermntnDt> </CmonTradData> </Termntn> </pre> |
| 1.2 | Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione | 12345678901234500000 | |
| 1.3 | Soggetto responsabile della segnalazione | 12345678901234500000 | |
| 1.4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | |
| 1.9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRST | |
| 2.1 | UTI | 456789 | |
| 2.45 | Data di cessazione anticipata | 2021-03-05 | |
| 2.73 | Tipo altro pagamento | UWIN | |
| 2.74 | Importo altro pagamento | 70 000 | |
| 2.75 | Valuta altro pagamento | EUR | |
| 2.76 | Data altro pagamento | 2021-03-05 | |
| 2.77 | Ordinante altro pagamento | 12345678901234500000 | |

Tabella 83 - Segnalazione di una liquidazione

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|-------|------------------------------------|--------------------|---|
| 2.78 | Destinatario altro pagamento | ABCDEFGHIJKLMNQRST | <pre> <DerivEvt> <Tp>ETRM</Tp> </DerivEvt> <OthrPmt> <PmtAmt> <Amt Ccy="EUR"> 70000 </Amt> </PmtAmt> <PmtTp> <Tp>UWIN</Tp> </PmtTp> <PmtDt> 2021-03-05 </PmtDt> <PmtPyer> <Lgl><LEI> 12345678901234500000 </LEI></Lgl> </PmtPyer> <PmtRcvr> <Lgl> <Lgl><LEI> ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI></Lgl> </Lgl> </PmtRcvr> </OthrPmt> ... </TxData> </CmonTradData> <Lv1>TCTN</Lv1> </Termntn> </pre> |
| 2.151 | Tipo di azione | TERMINE | |
| 2.152 | Tipo di evento | ETRM | |
| 2.154 | Livello | TCTN | |

5.2.2.4.3 Segnalazione di un principal exchange

542. La tabella 84 mostra come compilare i campi di segnalazione quando viene stabilito un principal exchange relativo a un cross-currency swap.

543. In questo esempio le controparti A e B hanno stipulato un contratto derivato OTC, che specifica:

- lo scambio iniziale di nozionale in valuta con importi in tutte le altre valute e i termini del relativo rimborso della valuta nozionale durante il ciclo di vita del derivato;
- uno scambio di pagamenti regolari stabiliti in rapporto a due tassi di interesse, denominati in due valute diverse.

544. La controparte A pagherà 5 milioni di EUR e la controparte B pagherà 4,3 milioni di GBP a titolo di principal exchange iniziale. Le controparti si scambieranno pagamenti ogni 6 mesi in relazione a un IRS triennale variabile-variabile concordato.
545. Lo scambio inverso dello stesso nozionale sarà effettuato alla data di scadenza.
546. La tabella seguente mostra come segnalare i pagamenti oggetto del principal exchange dal punto di vista della controparte A. Quest'ultima segnala sia i pagamenti effettuati che quelli ricevuti, nella data iniziale e in quella finale di scambio, poiché tutti questi pagamenti sono noti al momento della segnalazione.

Tabella 84 - Segnalazione degli scambi di nozionale dal punto di vista della controparte A

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|------|---|----------------------|---|
| 1.1 | Data e ora della segnalazione | 2021-05-20T18:00:15Z | <pre> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1> <Id> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </Id> </Lg1> </Id> <DrctnOrSd><Drctn> <DrctnOfTheFrstLeg> TAKE </DrctnOfTheFrstLeg> <DrctnOfTheScndLeg> MAKE </DrctnOfTheScndLeg> </DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lg1> <Id> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI> </Id> </Lg1> </IdTp> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPty> <RptgTmStmp> 2021-05-20T18:00:15Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <CtrctData> <CtrctTp>SWAP</CtrctTp> </pre> |
| 1.2 | Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione | 12345678901234500000 | |
| 1.3 | Soggetto responsabile della segnalazione | 12345678901234500000 | |
| 1.4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | |
| 1.9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMNQRST | |
| 1.18 | Direzione della gamba 1 | TAKE | |
| 1.19 | Direzione della gamba 2 | MAKE | |
| 2.1 | UTI | AABB123456 | |
| 2.10 | Tipo di contratto | SWAP | |
| 2.42 | Data e ora di esecuzione | 2021-05-19T13:10:25Z | |
| 2.44 | Data di scadenza | 2024-05-18 | |
| 2.55 | Importo nozionale | 5 000 000 | |

Tabella 84 - Segnalazione degli scambi di nozionale dal punto di vista della controparte A

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|------|---------------------------------|----------------------|---|
| | della gamba 1 | | </CtrctData> |
| | | | <TxData> |
| | | | <TxId> |
| 2.56 | Valuta nozionale 1 | EUR | <UnqTradIdr> AABB123456 </UnqTradIdr> |
| | | | </TxId> |
| | | | ... |
| 2.64 | Importo nozionale della gamba 2 | 4 300 000 | <NtnlAmt> <FrstLeg><Amt> <Amt Ccy="EUR">5000000 </Amt></Amt></FrstLeg> <ScndLeg><Amt> <Amt Ccy="GBP">4300000 </Amt></Amt></ScndLeg> </NtnlAmt> |
| 2.65 | Valuta nozionale 2 | GBP | |
| 2.73 | Tipo altro pagamento | PEXH | <ExctnTmStmp> 2021-05-19T13:10:25Z </ExctnTmStmp> |
| 2.74 | Importo altro pagamento | 5 000 000 | <XprtnDt> 2024-05-18 </XprtnDt> |
| 2.75 | Valuta altro pagamento | EUR | <OthrPmt> <PmtAmt> <Amt Ccy="EUR"> 5000000</Amt> </PmtAmt> |
| 2.76 | Data altro pagamento | 2021-05-20 | <PmtTp> <Tp>PEXH</Tp> </PmtTp> |
| 2.77 | Ordinante altro pagamento | 12345678901234500000 | <PmtDt> 2021-05-20 </PmtDt> |
| 2.78 | Destinatario altro pagamento | ABCDEFGHIJKLMNQRST | <PmtPyer> <Lgl> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </Lgl> |
| 2.73 | Tipo altro pagamento | PEXH | </PmtPyer> <PmtRcvr> <Lgl> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> |
| 2.74 | Importo altro pagamento | 4 300 000 | </Lgl> </PmtRcvr> |
| 2.75 | Valuta altro pagamento | GBP | </OthrPmt> <OthrPmt> <PmtAmt> <Amt Ccy="GBP"> |

Tabella 84 - Segnalazione degli scambi di nozionale dal punto di vista della controparte A

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|------|------------------------------|----------------------|--|
| 2.76 | Data altro pagamento | 2021-05-20 | 4300000</Amt> </PmtAmt> <PmtTp> <Tp>PEXH</Tp> |
| 2.77 | Ordinante altro pagamento | ABCDEFGHIJKLMNQRST | </PmtTp> <PmtDt> 2021-05-20 </PmtDt> <PmtPyr> |
| 2.78 | Destinatario altro pagamento | 12345678901234500000 | <Lgl> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> |
| 2.73 | Tipo altro pagamento | PEXH | </Lgl> </PmtPyr> <PmtRcvr> |
| 2.74 | Importo altro pagamento | 4 300 000 | <Lgl> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> |
| 2.75 | Valuta altro pagamento | GBP | </Lgl> </PmtRcvr> </OthrPmt> <OthrPmt> |
| 2.76 | Data altro pagamento | 2024-05-18 | <PmtAmt> <Amt Ccy="GBP"> 4300000</Amt> </PmtAmt> |
| 2.77 | Ordinante altro pagamento | 12345678901234500000 | <PmtTp> <Tp>PEXH</Tp> </PmtTp> |
| 2.78 | Destinatario altro pagamento | ABCDEFGHIJKLMNQRST | <PmtDt> 2021-05-18 </PmtDt> <PmtPyr> |
| 2.73 | Tipo altro pagamento | PEXH | <Lgl> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> |
| 2.74 | Importo altro pagamento | 5 000 000 | </Lgl> </PmtPyr> <PmtRcvr> |
| 2.75 | Valuta altro pagamento | EUR | <Lgl> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> |
| 2.76 | Data altro pagamento | 2024-05-18 | </Lgl> </PmtRcvr> </OthrPmt> <OthrPmt> <PmtAmt> <Amt Ccy="EUR"> |

| Tabella 84 - Segnalazione degli scambi di nozionale dal punto di vista della controparte A | | | |
|--|------------------------------|----------------------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 2.77 | Ordinante altro pagamento | ABCDEFGHIJKLMNQRST | <pre> 5000000</Amt> </PmtAmt> <PmtTp> <Tp>PEXH</Tp> </PmtTp> <PmtDt> 2021-05-18 </PmtDt> <PmtPyer> <Lg1> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lg1> </PmtPyer> <PmtRcvr> <Lg1> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </Lg1> </PmtRcvr> </OthrPmt> </pre> |
| 2.78 | Destinatario altro pagamento | 12345678901234500000 | |

5.3 Tabella 3 - Dati relativi al margine

547. Le controparti devono segnalare tutte le tipologie di collateral (margine iniziale, margine di variazione e garanzia in eccesso), indicando sia il valore pre-scato che quello post-scato. Ogni collateral deve essere segnalato con un unico importo, trattandosi della somma dei valori di tutte le attività costituite/ricevute in garanzia, espressi in un'unica valuta.

548. Si possono segnalare le garanzie costituite sulla base di un portafoglio. Spetta alla controparte segnalante determinare il valore unico da inserire nel campo «Codice della garanzia per portafoglio», ma tale valore deve essere costante durante il ciclo di vita del portafoglio e non deve essere riassegnato ogni giorno per lo stesso portafoglio. Nel contempo, controparti diverse possono utilizzare codici della garanzia per portafoglio differenti per lo stesso gruppo di derivati.

5.3.1 Segnalazione di un aggiornamento del margine per un nuovo derivato non garantito

549. La tabella 85 mostra come compilare i campi di segnalazione quando la controparte trasmette la segnalazione sui margini per un derivato non garantito. Non è necessario inviare ulteriori aggiornamenti del margine, a meno che la categoria di costituzione di garanzia non cambi.

| Tabella 85 – Segnalazione di un aggiornamento del margine per un derivato non garantito | | | |
|---|---------------------------------|---------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 3.8 | Indicatore garanzia portafoglio | FALSE | <pre> <Rpt> <MrgnUpd> <TxId> <UnqTxIdr> UTI3 </UnqTxIdr> </TxId> <Coll> <CollPrtf1Cd> <Prtf1> <NoPrtf1> <Rsn>NOAP</Rsn> </NoPrtf1> </Prtf1> </CollPrtf1Cd> <CollstnCtgy> UNCL </CollstnCtgy> </MrgnUpd> </Rpt> </pre> |
| 3.9 | Codice garanzia portafoglio | | |
| 3.10 | UTI | UTI3 | |
| 3.11 | Categoria costituzione garanzia | UNCL | |
| 3.28 | Tipo di azione | MARU | |

5.3.2 Segnalazione di un margine per un nuovo derivato garantito a livello di portafoglio

550. Nello scenario seguente la controparte segnalante J (con codice LEI CCCCCCCCCCCCCCCCCC) è anche un partecipante diretto. Essa segnala l'importo di 1,000,000 EUR, costituito a titolo di margine iniziale, e l'importo di 300,000 EUR costituito a titolo di margine di variazione a favore della CCP O (con codice LEI BBBBBBBBBB1111111111). La controparte segnala inoltre una garanzia in eccesso di 100,000 EUR.

| Tabella 86 - Aggiornamento del margine a livello di portafoglio per un derivato compensato | | | |
|--|---|---------------------------|---|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 3.1 | Data e ora della segnalazione | 2023-07-19T18:05:45Z | <pre> <MrgnUpd> <RptgTmStmp> 2023-07-19T18:05:45Z </RptgTmStmp> <CtrPtyId> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1> <Id> <LEI> CCCCCCCCCCCCCCCCCC </LEI> </Id> </Lg1> </Id> </RptgCtrPty> </CtrPtyId> </pre> |
| 3.2 | Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione | CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCC | |
| 3.3 | Soggetto responsabile | CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCC | |

Tabella 86 - Aggiornamento del margine a livello di portafoglio per un derivato compensato

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|------|---|---------------------------|---|
| | della segnalazione | | </Lgl> </Id> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> |
| 3.4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | CCCCCCCCCCCCCCC CCCCCC | <IdTp> <Lgl> <Id> <LEI> BBBBBBBBBB1111111111 |
| 3.5 | Tipo di identificativo della controparte 2 | TRUE | </LEI> </Id> </Lgl> </IdTp> </OthrCtrPty> |
| 3.6 | Controparte 2 | BBBBBBBBBB111111 1111 | <SubmitgAgt> <LEI> CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC </LEI> |
| 3.7 | Data e ora della garanzia | 2023-07-18T18:00:00Z | </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC </LEI> |
| 3.8 | Indicatore della garanzia per portafoglio | TRUE | </NttyRspnsblForRpt> </CtrPtyId> <EvtDt> 2023-07-18 |
| 3.9 | Codice della garanzia per portafoglio | CODEPORTFOLIO123 | </EvtDt> <Coll> <CollPrtf1Cd> <Prtf1> <Cd> CODEPORTFOLIO123 </Cd> |
| 3.10 | UTI | | </Prtf1> </CollPrtf1Cd> <CollstnCtgy> OWC1 </CollstnCtgy> |
| 3.11 | Categoria di costituzione di garanzia | OWC1 | <TmStmp> 2023-07-18T18:00:00Z </TmStmp> <PstdMrgnOrColl> |
| 3.12 | Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (pre-scato di garanzia) | 1000000 | <InitlMrgnPstdPreHrcut Ccy="EUR">1000000 </InitlMrgnPstdPreHrcut> |
| 3.13 | Margine iniziale costituito dalla controparte 1 | 1000000 | <InitlMrgnPstdPstHrcut Ccy="EUR">1000000 |

Tabella 86 - Aggiornamento del margine a livello di portafoglio per un derivato compensato

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|------|---|---------|--|
| | (post-scato di garanzia) | | <pre> </InitMrgnPstdPstHrcut> <VartnMrgnPstdPreHrcut Ccy="EUR">300000 </VartnMrgnPstdPreHrcut> <VartnMrgnPstdPstHrcut Ccy="EUR">300000 </VartnMrgnPstdPstHrcut> <XcssCollPstd Ccy="EUR">100000 </XcssCollPstd> </PstdMrgnOrColl> </MrgnUpd> </pre> |
| 3.14 | Valuta del margine iniziale costituito | EUR | |
| 3.15 | Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (pre-scato di garanzia) | 300 000 | |
| 3.16 | Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (post-scato di garanzia) | 300 000 | |
| 3.17 | Valuta dei margini di variazione costituiti | EUR | |
| 3.18 | Garanzia costituita in eccesso dalla controparte 1 | 100 000 | |
| 3.19 | Valuta della garanzia costituita in eccesso | EUR | |
| 3.20 | Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (pre-scato di garanzia) | | |

Tabella 86 - Aggiornamento del margine a livello di portafoglio per un derivato compensato

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|------|---|------------|---------------|
| 3.21 | Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (post-scato di garanzia) | | |
| 3.22 | Valuta del margine iniziale raccolto | | |
| 3.23 | Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (pre-scato di garanzia) | | |
| 3.24 | Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (post-scato di garanzia) | | |
| 3.25 | Valuta del margine di variazione raccolto | | |
| 3.26 | Garanzia raccolta in eccesso dalla controparte 1 | | |
| 3.27 | Valuta della garanzia raccolta in eccesso | | |
| 3.28 | Tipo di azione | MARU | |
| 3.29 | Data dell'evento | 2023-07-18 | |

5.3.3 Segnalazione di aggiornamento del margine a livello di singola operazione per un derivato non compensato

551. Nello scenario successivo, due controparti si scambiano garanzie per un derivato non compensato. Entrambe costituiscono un MI e un MV in base all'accordo sulla garanzia. La controparte A (con codice LEI 12345678901234500000) ha costituito un MI in contanti pari a 800,000 EUR e un MI in titoli pari a 220,000 EUR, soggetto a uno scarto di garanzia del 10 %. La controparte B (con codice LEI ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) ha costituito un MI in contanti pari a 1,000,000 EUR. La controparte B deve inoltre costituire un MV pari a 100,000 EUR in base alla valutazione più recente del contratto, ma questa somma è inferiore all'importo minimo dei trasferimenti (MTA) concordato dalle controparti.

| Tabella 87- Aggiornamento del margine a livello di singola operazione per un derivato non compensato | | | |
|--|---|--------------------------|--|
| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
| 3.1 | Data e ora della segnalazione | 2023-04-07T10:00:00Z | <MrgnUpd> <RptgTmStmp> 2023-04-07T10:00:00Z </RptgTmStmp> |
| 3.2 | Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione | 12345678901234500000 | <CtrPtyId> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <Id> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> |
| 3.3 | Soggetto responsabile della segnalazione | 12345678901234500000 | </Id> </Lgl> </Id> </RptgCtrPty> |
| 3.4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <Id> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> |
| 3.5 | Tipo di identificativo della controparte 2 | TRUE | </Id> </Lgl> </IdTp> </OthrCtrPty> |
| 3.6 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMN OPQRST | <SubmitgAgt> <LEI> 12345678901234500000 |

Tabella 87- Aggiornamento del margine a livello di singola operazione per un derivato non compensato

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|------|--|----------------------|---|
| 3.7 | Data e ora della garanzia | 2023-04-06T20:30:00Z | </LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPtyId> |
| 3.8 | Indicatore della garanzia per portafoglio | FALSE | <EvdDt> 2023-04-06 </EvdDt> <TxId> <UnqTxIdr>UTI1</UnqTxIdr> </TxId> |
| 3.9 | Codice della garanzia per portafoglio | | <Coll> <CollPrtflCd> <Prtfl> <NoPrtfl> NOAP </NoPrtfl> </Prtfl> |
| 3.10 | UTI | UTI1 | </CollPrtflCd> </CollstnCtgy> <CollstnCtgy> FLCL </CollstnCtgy> <TmStmp> 2023-04-06T20:30:00Z </TmStmp> |
| 3.11 | Categoria di costituzione di garanzia | FLCL | <PstdMrgnOrColl> <InitlMrgnPstdPreHrcut Ccy="EUR">1020000 </InitlMrgnPstdPreHrcut> <InitlMrgnPstdPstHrcut Ccy="EUR">998000 </InitlMrgnPstdPstHrcut> |
| 3.12 | Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (pre-scato di garanzia) | 1 020 000 | </PstdMrgnOrColl> <RcvdMrgnOrColl> <InitlMrgnRcvdPreHrcut Ccy="EUR"> 1000000 </InitlMrgnRcvdPreHrcut> <InitlMrgnRcvdPstHrcut Ccy="EUR"> 1000000 </InitlMrgnRcvdPstHrcut> |
| 3.13 | Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (post-scato di garanzia) | 998 000 | <VartnMrgnRcvdPreHrcut Ccy="EUR"> 0 </VartnMrgnRcvdPreHrcut> <VartnMrgnRcvdPstHrcut Ccy="EUR"> 0 |
| 3.14 | Valuta del margine iniziale costituito | EUR | |
| 3.15 | Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (pre-scato di garanzia) | | |
| 3.16 | Margine di variazione costituito dalla | | |

Tabella 87- Aggiornamento del margine a livello di singola operazione per un derivato non compensato

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|------|---|-----------|--|
| | controparte 1 (post-scato di garanzia) | | <pre> </VartnMrgnRcvdPstHrcut> </RcvdMrgnOrColl> </MrgnUpd> </pre> |
| 3.17 | Valuta dei margin di variazione costituiti | | |
| 3.18 | Garanzia costituita in eccesso dalla controparte 1 | | |
| 3.19 | Valuta della garanzia costituita in eccesso | | |
| 3.20 | Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (pre-scato di garanzia) | 1 000 000 | |
| 3.21 | Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (post-scato di garanzia) | 1 000 000 | |
| 3.22 | Valuta del margine iniziale raccolto | EUR | |
| 3.23 | Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (pre-scato di garanzia) | 0 | |

Tabella 87- Aggiornamento del margine a livello di singola operazione per un derivato non compensato

| N° | Campo | Esempio | Messaggio XML |
|------|---|------------|---------------|
| 3.24 | Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (post-scato di garanzia) | 0 | |
| 3.25 | Valuta del margine di variazione raccolto | EUR | |
| 3.26 | Garanzia raccolta in eccesso dalla controparte 1 | | |
| 3.27 | Valuta della garanzia raccolta in eccesso | | |
| 3.28 | Tipo di azione | MARU | |
| 3.29 | Data dell'evento | 2023-04-06 | |

6 Orientamenti sulla gestione dei dati sui derivati

6.1 Trade State report

6.1.1 Introduzione

552. La preparazione corretta del Trade State Report (TSR) da parte dei TR è fondamentale per garantire il conseguimento di uno dei principali obiettivi del regolamento EMIR, ossia il monitoraggio dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria.

553. I TR devono includere le informazioni più aggiornate sui derivati in essere nel TSR, al fine di permettere alle autorità di avere un accesso diretto e immediato alle informazioni più dettagliate sulle esposizioni al rischio esistenti tra le controparti. I

TR devono altresì consentire a ciascuna controparte una chiara comprensione delle proprie esposizioni nei confronti di ogni partecipante al mercato con cui ha stipulato un derivato in essere.

554. I requisiti che i TR devono soddisfare per presentare un TSR sono indicati agli articoli 2 e 5 delle NTR in materia di accesso ai dati e all'articolo 4 delle NTR in materia di qualità dei dati.
555. Nelle sezioni 0 e 3.6.2, l'ESMA fornisce chiarimenti sulle sequenze consentite di tipi di azione e sulle combinazioni consentite tra tipi di azione e di evento. Inoltre, nella sezione 3.9 l'ESMA include orientamenti per una segnalazione tempestiva della conclusione, della modifica e della cessazione di un derivato.
556. I TR devono utilizzare le informazioni segnalate dalle controparti, dagli ERR e dagli RSE per preparare la TSR. L'unico caso in cui i TR sono autorizzati ad aggiornare il TSR senza che sia necessaria un'azione da parte dei soggetti summenzionati è trattato dettagliatamente nella sezione 6.1.7.
557. Se una controparte ricorre a un terzo per segnalare le proprie operazioni, ma trasmette la segnalazione della valutazione per conto proprio, deve essere possibile includere nel TSR tutte le informazioni relative alla segnalazione, affinché tutte le parti dispongano delle informazioni pertinenti. In particolare, il TSR fornito alle autorità deve contenere tutte le informazioni, ivi compresi dati sulle operazioni, sulle valutazioni e sui margini.

6.1.2 Trattamento della data dell'evento

558. Quando si redige il TSR, i TR devono tenere conto degli eventi del ciclo di vita in base all'ordine logico ricavato dai campi «Data dell'evento», «Tipo di azione» e «Tipo di evento». I TR devono aggiornare il TSR in base alle informazioni più recenti per un determinato derivato dedotte dal campo «Data dell'evento». In caso di segnalazioni della valutazione e dei margini che rechino la stessa data dell'evento, i TR devono inoltre prendere in considerazione rispettivamente i campi «Data e ora della valutazione» e «Data e ora della garanzia».
559. Se, in corrispondenza di una determinata data dell'evento, vi sono vari eventi del ciclo di vita che interessano i dati segnalati per un determinato derivato, è necessario includerli tutti nel Trade State più recente per la data e il tipo di azione in esame. I TR devono quindi prendere in considerazione il campo «Data e ora della segnalazione» soltanto per quanto concerne la data dell'evento in questione.
560. I TR devono garantire che i contratti derivati che scadono in un determinato giorno vengano comunque inclusi nel TSR relativo a quel giorno.
561. In generale, le informazioni che risultano da eventi del ciclo di vita segnalati in precedenza devono essere riportate nuovamente nel TSR quando le controparti segnalano eventi successivi del ciclo di vita per i quali alcuni campi non devono essere obbligatoriamente compilati (ossia non sono applicabili). Al contrario, i TR non devono includere le informazioni precedenti nel TSR aggiornato quando le controparti segnalano gli eventi successivi del ciclo di vita lasciando alcuni campi facoltativi in bianco. Le controparti devono segnalare le informazioni facoltative in

modo coerente, al fine di evitare la cancellazione di informazioni disponibili che, altrimenti, potrebbero causare interruzioni della riconciliazione e la perdita di informazioni nel Trade State più recente.

562. I TR devono aggiornare lo stato passato di tutti i derivati in essere mentre, per quanto riguarda i derivati non in essere, devono essere in grado di aggiornare il loro stato per un periodo massimo di dieci anni dopo la loro scadenza o cessazione. Questo termine è correlato all'obbligo, previsto dall'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento EMIR, di conservare i dati sui derivati per almeno dieci anni a decorrere dalla loro scadenza o cessazione.

563. L'aggiornamento dello stato passato non implica che i TR debbano ripresentare e spedire periodicamente e automaticamente TSR storici corretti ogni volta che si ricevono segnalazioni tardive di eventi del ciclo di vita che riguardano eventi del passato. Il TSR redatto per una data specifica deve essere considerato come una descrizione istantanea di tutte le informazioni disponibili in un dato momento. Tuttavia, è fondamentale che le banche dati interne dei TR vengano di conseguenza sempre aggiornate quando si ricevono tali segnalazioni.

564. I TR devono mettere in atto una procedura per rielaborare e spedire TSR storici corretti sulla base di richieste ad hoc effettuate da autorità o controparti, RSE ed ERR. Tali TSR, quando vengono rielaborati, devono comprendere informazioni mancanti che risultavano da segnalazioni tardive trasmesse e da eventi del ciclo di vita riguardanti eventi del passato e che non erano state incluse nel TSR redatto in uno specifico momento precedente. I TR devono servirsi del prefisso della versione di denominazione dei file TRACE, per distinguere le versioni vecchie da quelle più recenti.

565. Le tabelle seguenti mostrano la logica di funzionamento per diversi casi d'uso:

Caso d'uso 1: evento del ciclo di vita «NEWT» per una data di evento precedente

| Evento del ciclo di vita | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | NEWT | T | T-3 | 100 | - | - |

| Banca dati del TR prima dell'aggiornamento | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | T-4 | - | - | - | - | - | - |
| | T-3 | - | - | - | - | - | - |
| | T-2 | - | - | - | - | - | - |
| | T-1 | - | - | - | - | - | - |
| | T | - | - | - | - | - | - |

| Banca dati del TR dopo l'aggiornamento | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | T-4 | - | - | - | - | - | - |
| | T-3 | NEW T | T | T-3 | 100 | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|-----|---|---|
| | T-2 | NEW T | T | T-3 | 100 | - | - |
| | T-1 | NEW T | T | T-3 | 100 | - | - |
| | T | NEW T | T | T-3 | 100 | - | - |

Il TR deve compilare la sua banca dati interna con la cronologia da T-3 a T.

Caso d'uso 2: evento del ciclo di vita «MODI» per una data di evento precedente

| Evento del ciclo di vita | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Val.amount | Data e ora della valutazione |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|------------|------------------------------|
| | MODI | T | T-2 | 120 | - | - |

| Banca dati del TR prima dell'aggiornamento | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | T-4 | - | - | - | - | - | - |
| | T-3 | NEW T | T-3 | T-3 | 100 | - | - |
| | T-2 | NEW T | T-3 | T-3 | 100 | - | - |
| | T-1 | NEW T | T-3 | T-3 | 100 | - | - |
| | T | NEW T | T-3 | T-3 | 100 | - | - |

| Banca dati del TR dopo l'aggiornamento | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | T-4 | - | - | - | - | - | - |
| | T-3 | NEW T | T-3 | T-3 | 100 | - | - |
| | T-2 | MODI | T | T-2 | 120 | - | - |
| | T-1 | MODI | T | T-2 | 120 | - | - |
| | T | MODI | T | T-2 | 120 | - | - |

Il TR deve modificare le informazioni conservate nella sua banca dati interna da T-2 a T.

Caso d'uso 3: evento del ciclo di vita «CORR», comprendente sia i dati dell'operazione che quelli della valutazione per una data di evento precedente

| Evento del ciclo di vita | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | CORR | T | T-2 | 140 | 110 | T-2 |

| Banca dati del TR prima dell'aggiornamento | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | T-4 | - | - | - | - | - | - |
| | T-3 | NEW T | T-3 | T-3 | 100 | - | T-3 |
| | T-2 | VALU | T-2 | T-2 | 100 | 95 | T-2 |
| | T-1 | VALU | T-1 | T-1 | 100 | 94 | T-1 |
| | T | VALU | T | T | 100 | 93 | T |

| | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| Banca dati del TR dopo l'aggiornamento | T-4 | - | - | - | - | - | - |
| | T-3 | NEWT | T-3 | T-3 | 100 | - | T-3 |
| | T-2 | CORR | T | T-2 | 140 | 110 | T-2 |
| | T-1 | CORR | T | T-2 | 140 | 94 | T-1 |
| | T | CORR | T | T-2 | 140 | 93 | T |

Il TR deve correggere i dati dell'operazione da T-2 a T, mentre quelli della valutazione devono essere corretti solo da T-2 a T-2, al fine di conservare gli aggiornamenti della valutazione più recenti.

Caso d'uso 4: evento del ciclo di vita «CORR», comprendente sia i dati dell'operazione che quelli della valutazione per una data di evento precedente compresa tra un evento «NEWT» e un altro evento del ciclo di vita (per esempio «MODI»).

| Evento del ciclo di vita | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | CORR | T | T-2 | 140 | 110 | T-2 |

| | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| Banca dati del TR prima dell'aggiornamento | T-4 | - | - | - | - | - | - |
| | T-3 | NEWT | T-3 | T-3 | 100 | - | T-3 |
| | T-2 | VALU | T-2 | T-2 | 100 | 95 | T-2 |
| | T-1 | VALU | T-1 | T-1 | 100 | 94 | T-1 |
| | T | MODI | T | T | 120 | 94 | T-1 |

| | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| Banca dati del TR dopo l'aggiornamento | T-4 | - | - | - | - | - | - |
| | T-3 | NEWT | T-3 | T-3 | 100 | - | T-3 |
| | T-2 | CORR | T | T-2 | 140 | 110 | T-2 |
| | T-1 | CORR | T | T-2 | 140 | 94 | T-1 |
| | T | MODI | T | T | 120 | 94 | T-1 |

Il TR deve correggere i dati dell'operazione da T-2 a T-1, al fine di evitare di sovrascrivere le informazioni risultanti dal più recente evento del ciclo di vita «MODI», mentre i dati della valutazione devono essere corretti solo da T-2 a T-2, al fine di conservare gli aggiornamenti della valutazione più recenti.

Caso d'uso 5: evento del ciclo di vita «TERM» per una data di evento precedente

| Evento del ciclo di vita | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data di cessazione anticipata |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| | TERM | T | T-2 | - | - | T-2 |

| Banca dati del TR prima dell'aggiornamento | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data di cessazione anticipata |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| | T-4 | - | - | - | - | - | - |
| | T-3 | NEW T | T-3 | T-3 | 100 | - | T-3 |
| | T-2 | VALU | T-2 | T-2 | 100 | 95 | T-2 |
| | T-1 | VALU | T-1 | T-1 | 100 | 94 | T-1 |
| | T | VALU | T | T | 100 | 93 | T |

| Banca dati del TR dopo l'aggiornamento | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data di cessazione anticipata |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| | T-4 | - | - | - | - | - | - |
| | T-3 | NEW T | T-3 | T-3 | 100 | - | T-3 |
| | T-2 | TERMIN E | - | - | - | - | - |
| | T-1 | - | - | - | - | - | - |
| | T | - | - | - | - | - | - |

Il TR deve registrare la cessazione del derivato in essere alla data T-2 ed eliminare la cronologia da quella data in poi.

Caso d'uso 6: evento del ciclo di vita «VALU» per una data di evento precedente

| Evento del ciclo di vita | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | VALU | T | T-2 | - | 100 | T-2 |

| Banca dati del TR prima dell'aggiornamento | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | T-4 | - | - | - | - | - | - |
| | T-3 | NEW T | T-3 | T-3 | 100 | - | - |
| | T-2 | MODI | T-2 | T-2 | 120 | - | - |
| | T-1 | MODI | T-2 | T-2 | 120 | - | - |
| | T | MODI | T-2 | T-2 | 120 | - | - |

| | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| Banca dati del TR dopo l'aggiornamento | T-4 | - | - | - | - | - | - |
| | T-3 | NEWT | T-3 | T-3 | 100 | - | - |
| | T-2 | VALU | T | T-2 | 120 | 100 | T-2 |
| | T-1 | VALU | T | T-2 | 120 | 100 | T-2 |
| | T | VALU | T | T-2 | 120 | 100 | T-2 |

Poiché mancano informazioni più recenti, il TR deve aggiornare le informazioni pertinenti sulla valutazione da T-2 a T, anziché solo per T-2, mentre le informazioni sull'operazione restano invariate.

Caso d'uso 7: evento del ciclo di vita «VALU» per una data di evento precedente compresa tra un evento «NEWT» e un altro evento del ciclo di vita «VALU»

| Evento del ciclo di vita | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | VALU | T | T-2 | - | 90 | T-2 |

| | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| Banca dati del TR prima dell'aggiornamento | T-4 | - | - | - | - | - | - |
| | T-3 | NEWT | T-3 | T-3 | 100 | - | - |
| | T-2 | NEWT | T-3 | T-3 | 100 | - | - |
| | T-1 | NEWT | T-3 | T-3 | 100 | - | - |
| | T | VALU | T | T | 100 | 95 | T |

| | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| Banca dati del TR dopo l'aggiornamento | T-4 | - | - | - | - | - | - |
| | T-3 | NEWT | T-3 | T-3 | 100 | - | - |
| | T-2 | VALU | T | T-2 | 100 | 90 | T-2 |
| | T-1 | VALU | T | T-2 | 100 | 90 | T-2 |
| | T | VALU | T | T | 100 | 95 | T |

Il TR deve aggiornare le informazioni pertinenti sulla valutazione da T-2 a T-1 e conservare quelle risultanti dall'evento del ciclo di vita «VALU» più recenti.

Caso d'uso 8: Evento del ciclo di vita «EROR»

| Evento del ciclo di vita | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | EROR | T | T | - | - | - |

| Banca dati del TR prima dell'aggiornamento | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | T-4 | - | - | - | - | - | - |
| | T-3 | NEW T | T-3 | T-3 | 100 | - | - |
| | T-2 | NEW T | T-3 | T-3 | 100 | - | - |
| | T-1 | NEW T | T-3 | T-3 | 100 | - | - |
| | T | NEW T | T-3 | T-3 | 100 | - | - |

| Banca dati del TR dopo l'aggiornamento | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | T-4 | - | - | - | - | - | - |
| | T-3 | - | - | - | - | - | - |
| | T-2 | - | - | - | - | - | - |
| | T-1 | - | - | - | - | - | - |
| | T | - | - | - | - | - | - |

La data di un evento del ciclo di vita «EROR» deve essere sempre uguale alla data di segnalazione. Il TR deve nondimeno eliminare le informazioni dalla data di inizio, ossia dalla data dell'evento «NEWT».

Caso d'uso 9: evento del ciclo di vita «REVI»

| Evento del ciclo di vita | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data di scadenza |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| | REVI | T | T | 100 | 94 | T+20 |

| Banca dati del TR prima dell'aggiornamento | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data di scadenza |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| | T-4 | - | - | - | - | - | - |
| | T-3 | NEW T | T-3 | T-3 | 100 | - | T+20 |
| | T-2 | VALU | T-2 | T-2 | 100 | 94 | T+20 |
| | T-1 | TERM | T-1 | T-1 | - | - | - |
| | T | - | - | - | - | - | - |

| | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data di scadenza |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| Banca dati del TR dopo l'aggiornamento | T-4 | - | - | - | - | - | - |
| | T-3 | NEWT | T-3 | T-3 | 100 | - | - |
| | T-2 | VALU | T-2 | T-2 | 100 | 94 | - |
| | T-1 | REVI | T | T | 100 | 94 | T+20 |
| | T | REVI | T | T | 100 | 94 | T+20 |

La data di un evento del ciclo di vita «REVI» deve essere sempre uguale alla data di segnalazione. Il TR deve nondimeno ripristinare il contratto derivato a partire dalla data di cessazione, ossia T-1 in questo caso.

Caso d'uso 10: segnalazione di più valutazioni per la stessa data di evento

| Evento del ciclo di vita | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | VALU | T | T-1 | | 95 | T 18:00:00 |

| | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| Banca dati del TR prima dell'aggiornamento | T-4 | | | | | | |
| | T-3 | NEW T | T-3 | T-3 | 100 | - | T-3 18:00:00 |
| | T-2 | VALU | T-2 | T-2 | 100 | 95 | T-2 18:00:00 |
| | T-1 | VALU | T-1 | T-1 | 100 | 94 | T-1 16:00:00 |
| | T | VALU | T | T | 100 | 93 | T 18:00:00 |

| | Data della TSR | Tipo di azione | Data e ora della segnalazione | Data dell'evento | Nozionale | Importo della valutazione | Data e ora della valutazione |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| Banca dati del TR dopo l'aggiornamento | T-4 | | | | | | |
| | T-3 | NEWT | T-3 | T-3 | 100 | - | T-3 18:00:00 |
| | T-2 | VALU | T-2 | T-2 | 100 | 95 | T-2 18:00:00 |
| | T-1 | VALU | T-1 | T-1 | 100 | 95 | T-1 18:00:00 |
| | T | VALU | T | T | 100 | 93 | T 18:00:00 |

Il soggetto ha inviato più di una segnalazione di valutazione per la stessa data di evento. In questo caso il TR deve aggiornare il TSR per la data T-1, perché la data e l'ora della valutazione trasmesse nella seconda segnalazione sono successive a quelle della valutazione trasmessa nella prima.

La stessa logica deve valere nel caso di più segnalazioni dei margini per la stessa data di evento: in questo caso i TR devono prendere in considerazione la data e l'ora della garanzia.

6.1.3 Unicità dei derivati e campi speciali

566. Prima dell'applicazione delle nuove NTR in materia di segnalazione, l'unicità di un derivato era garantita a livello della combinazione dei codici LEI1-LEI2-UTI. Occorre osservare che i TR hanno impiegato questa combinazione univoca per applicare qualunque modifica o cessazione al derivato.
567. A decorrere dalla data di applicazione delle nuove norme tecniche in materia di segnalazione ai sensi del regolamento EMIR, l'unicità dei derivati conclusi dopo tale data deve essere garantita a livello del codice UTI; in altri termini, per i derivati conclusi dopo tale data non possono esistere due UTI identici, indipendentemente dalla combinazione delle controparti. Ciò naturalmente a prescindere dal fatto che, per le segnalazioni bilaterali (ossia quelle in cui entrambe le parti effettuano la segnalazione ai sensi del regolamento EMIR), lo stesso UTI comparirebbe due volte, segnalato da ciascuna delle controparti.
568. Da quella data in poi, i TR devono quindi utilizzare la tripletta completa (LEI1-LEI2-UTI) esclusivamente per aggiornare lo stato dei derivati conclusi prima della data di applicazione delle NTR in materia di segnalazione. Per aggiornare lo stato dei derivati conclusi dopo tale data, i TR possono usare la combinazione LEI1-UTI. Per semplicità, i TR possono utilizzare la tripletta completa in tutti i casi per aggiornare lo stato del derivato (anche di quelli conclusi dopo la data di applicazione delle NTR in materia di segnalazione). L'unicità dei codici UTI appena segnalati deve essere garantita dalle controparti e dagli ERR durante le segnalazioni e dai TR durante la verifica di queste ultime in base alle norme di convalida.
569. Le controparti e i TR devono ricordare che il requisito previsto dall'articolo 8 delle NTA in materia di segnalazione rappresenta l'unico modo con cui le controparti e gli ERR possono aggiornare i due codici LEI.
570. Le controparti non devono modificare i campi 1.4 «Controparte 1», 1.9 «Controparte 2» né 2.1 «UTI» delle segnalazioni precedenti quando inviano una segnalazione con tipo di azione «CORR» e i TR non devono accettare alcuna segnalazione di questo tipo. Inoltre non è possibile correggere informazioni segnalate nei campi «Data dell'evento», «Tipo di evento», «Data e ora della segnalazione» e «Tipo di azione», poiché le informazioni incluse in questi campi della segnalazione con tipo di azione «CORR» riguarderanno la correzione, anziché le segnalazioni precedenti.

6.1.4 Trattamento del tipo di azione «Ripristino»

571. Quando la controparte o l'ERR trasmette una segnalazione con tipo di azione «Ripristino», il TR deve elaborare la segnalazione e, in base alle informazioni inserite nei campi «Data di scadenza» o «Data di cessazione anticipata», valutare se inserirle di nuovo nel TSR o limitarsi ad aggiornare la propria banca dati interna relativamente al derivato in questione (cfr. anche nella sezione 6.1.2 un esempio di aggiornamento del TSR dopo una segnalazione con tipo di azione «Ripristino»).

572. La controparte segnalante o l'ERR deve fornire informazioni complete sulla data di scadenza e sulla data di cessazione anticipata di un derivato. Tali informazioni devono seguire la sequenza temporale logica prevista dalle norme di convalida. In particolare, la data di cessazione anticipata non deve essere una data futura.
573. Il campo «Data dell'evento» e la componente della data del campo «Data e ora della segnalazione» per le segnalazioni con tipo di azione «Ripristino» devono essere identici.
574. Se la data di scadenza indicata nella segnalazione di un derivato è una data futura o non è indicata, e non lo è quella di cessazione anticipata, il TR deve includere nel TSR il derivato con tutti i valori che sono stati inseriti nella segnalazione con tipo di azione «Ripristino».
575. Se la data di scadenza e la data di cessazione anticipata sono entrambe trascorse, il TR deve aggiornare i propri record, ma non il TSR.
576. Se la data di scadenza è una data futura, ma la data di cessazione anticipata è trascorsa, il TR deve aggiornare i propri record, ma non il TSR.
577. Se la data di cessazione anticipata indicata è successiva alla data dell'evento oppure è identica o successiva a quella di scadenza, la segnalazione non incide sul TSR, poiché verrebbe rifiutata a causa della sua inosservanza delle norme di convalida. La tabella seguente riassume i casi in questione.

| Tabella 88 - Interazione tra il TSR e le segnalazioni con tipo di azione «Ripristino» | | |
|---|---|--|
| Data di scadenza | Data di cessazione anticipata | Impatto per il TSR |
| Precedente alla data dell'evento | Precedente alla data dell'evento | Nessun impatto per il TSR, occorre aggiornare solo la banca dati interna |
| Identica alla data dell'evento | Campo vuoto | Aggiornare il TSR e la banca dati interna |
| Identica alla data dell'evento | Precedente alla data dell'evento | Nessun impatto per il TSR, occorre aggiornare solo la banca dati interna |
| Successiva alla data dell'evento o campo vuoto | Campo vuoto | Aggiornare il TSR e la banca dati interna |
| Successiva alla data dell'evento o campo vuoto | Identica o precedente alla data dell'evento | Nessun impatto per il TSR, occorre aggiornare solo la banca dati interna |

Tabella 88 - Interazione tra il TSR e le segnalazioni con tipo di azione «Ripristino»

| Data di scadenza | Data di cessazione anticipata | Impatto per il TSR |
|--|--|---------------------------------------|
| Successiva alla data dell'evento o campo vuoto | Precedente alla data di scadenza, ma successiva a quella dell'evento | Nessun impatto per il TSR (rigettata) |
| Anteriore, identica o successiva alla data dell'evento | Identica o successiva alla data di scadenza | Nessun impatto per il TSR (rigettata) |

6.1.5 Segnalazione con tipo di azione «EROR» e «REVI»

578. Se una controparte invia una segnalazione «EROR» relativa al lato proprio del derivato, il TR che l'ha ricevuta deve escludere dal TSR il derivato segnalato dalla suddetta controparte. Il TR deve escluderlo anche quando l'altra controparte segnala allo stesso TR ma l'altra controparte non ha effettuato la stessa segnalazione. Le controparti sono responsabili della soluzione di qualsiasi tipo di incongruenze causate dall'utilizzo delle segnalazioni con tipo di azione «EROR».

579. Il TR deve reintrodurre il derivato nel TSR quando perviene una segnalazione con tipo di azione «Ripristino» che sia conforme alle norme di convalida e alle regole logiche espresse nella tabella sotto il paragrafo 576. Il TR deve reintrodurre il derivato anche quando l'altra controparte segnala allo stesso TR ma quest'ultima non ha effettuato la stessa segnalazione. Le controparti sono responsabili della soluzione di qualsiasi tipo di incongruenze causate dall'utilizzo delle segnalazioni con tipo di azione «REVI».

6.1.6 Inclusione nel TSR di informazioni incluse in tabelle

580. Le NTR e le NTA in materia di segnalazione indicano nel dettaglio i requisiti per la segnalazione delle tabelle degli importi nozionali e di altri pagamenti.

581. I TR devono includere nella TSR solo il valore attuale tratto dalle tabelle segnalate, anziché includere tutti i valori da esse provenienti; questo approccio si deve applicare per i campi seguenti relativi alle tabelle: 2.50-2.52 («Prezzo»), 2.57-2.59 («Importo nozionale della gamba 1»), 2.61-2.63 («Quantitativo nozionale della gamba 1»), 2.66-2.68 («Importo nozionale della gamba 2»), 2.70-2.72 («Quantitativo nozionale della gamba 2») e 2.135-2.137 («Prezzo strike»). Ciò ridurrà il quantitativo di dati forniti alle autorità, agevolando la valutazione immediata delle esposizioni.

582. I TR devono utilizzare i campi relativi alla data effettiva e alla data finale delle informazioni contenute nella tabella per determinare quale dato includere nel TSR. Per esempio, viene segnalata una tabella con le seguenti caratteristiche: «valore»

{100, 150, 200}, «data effettiva» {T, T+10, T+20}, «data finale» {T+9, T+19, T+29}. Il TSR generato per le date di segnalazione da T a T+9 devono mostrare il valore 100, quelle generate per le date di segnalazione da T+10 a T+19 devono mostrare il valore 150 e, infine, quelle generate per le date di segnalazione da T+20 a T+29 devono mostrare il valore 200.

583. Per quanto concerne i campi da 2.73 a 2.78, relativi agli altri pagamenti, i TR devono includere nel TSR tutti i pagamenti pertinenti. Quelli di diverso tipo non devono essere sovrascritti; in altri termini, se una controparte segnala lo stesso tipo di pagamento più di una volta (in segnalazioni diverse), la TSR deve aggiornarne il valore. L'esempio che segue illustra la logica di funzionamento:

| Data dell'evento | Segnalazioni della CP | TSR per la data in questione |
|------------------|-----------------------|---|
| T | UFRO, 100 | UFRO, 100 |
| T+1 | PEXH, 150; PEXH, 200 | UFRO, 100; PEXH, 150; PEXH, 200 |
| T+2 | PEXH, 250; PEXH, 300 | UFRO, 100; PEXH, 250; PEXH, 300 |
| T+3 | UWIN, 50 | UFRO, 100; PEXH, 250; PEXH, 300; UWIN, 50 |

584. Per quanto concerne i campi da 2.122 a 2.131, relativi alle materie prime, i TR devono inserire tutte le informazioni segnalate dalle controparti.

585. Gli identificativi di collegamento più aggiornati devono essere riportati nuovamente nella TSR quando una controparte segnala un evento del ciclo di vita per il quale non sono applicabili i suddetti campi. Per contro, gli identificativi di collegamento non devono essere riportati nuovamente nella TSR quando una controparte segnala un evento del ciclo di vita per il quale i suddetti campi sono facoltativi e lasciati in bianco. Lo stesso approccio si deve applicare anche a campi come «Tipo di evento».

6.1.7 Derivati estinti

586. Quando una controparte cessa di esistere senza essere stata acquisita o assorbita, nessun derivato deve rimanere in essere nel repertorio di dati sulle negoziazioni.

587. Se la controparte segnalante effettua direttamente le segnalazioni al TR e gli invia una notifica al fine di annullare la sua sottoscrizione, il TR deve contattare la controparte segnalante per cessare i derivati pertinenti, mentre essa è ancora attiva, trasmettendo segnalazioni con tipo di azione «TERM» in cui la data di cessazione è al più tardi la data di scioglimento della controparte segnalante.

588. Se la controparte segnalante non effettua direttamente le segnalazioni al TR e l'ERR o l'RSE invia una notifica al TR, quest'ultimo deve contattare l'ERR o l'RSE affinché questi possa cessare i relativi derivati, mentre la controparte segnalante è ancora attiva, trasmettendo segnalazioni con tipo di azione «TERM» in cui la data di cessazione è al più tardi la data di scioglimento della controparte segnalante.

589. Se la controparte segnalante non esiste più, non ha cessato i derivati in essere e il TR viene a conoscenza di questa situazione, occorre adottare il seguente approccio a cascata:

- a. se l'ERR non coincide con la controparte segnalante e non ha fatto ricorso a un RSE, il TR deve contattare l'ERR, richiedere la trasmissione di segnalazioni con tipo di azione «TERM» se la data di cessazione è al più tardi la data di scioglimento della controparte segnalante e, nel contempo, deve sottoporre la questione all'ANC della controparte segnalante. Se la controparte segnalante o l'ERR ha fatto ricorso a un RSE e tale soggetto è ancora un RSE attivo presso il TR, quest'ultimo deve contattare l'RSE, richiedere la trasmissione di segnalazioni con tipo di azione «TERM» se la data di cessazione è al più tardi la data di scioglimento della controparte segnalante e, nel contempo, deve sottoporre la questione all'ANC della controparte segnalante;
- b. se il passaggio precedente descritto al punto a non è applicabile, il TR deve valutare la data di scadenza dei derivati in essere che devono essere cessati per valutare se scadranno naturalmente nei prossimi dodici mesi. In tal caso, il TR non dovrà adottare alcun provvedimento ulteriore; ciò al fine di alleggerire il lavoro dei TR e ridurre al minimo i rischi associati alla procedura di esclusione dei derivati estinti;
- c. se il passaggio precedente descritto al punto b non è applicabile, il TR deve contattare l'altra controparte o le altre controparti dei derivati in essere, qualora tali soggetti effettuino le segnalazioni direttamente al TR, e richiedere loro di cessare i derivati in essere per conto della controparte segnalante e, se possibile, sottoporre nel contempo la questione all'ANC o alle ANC per effettuare un controllo successivo con l'altra controparte o le altre controparti;
- d. infine, se nessuna delle opzioni summenzionate è applicabile, il TR, previa conferma con l'ANC e notifica all'ESMA, deve contrassegnare i derivati pertinenti di conseguenza e non prenderli in considerazione ai fini del TSR, del processo di riconciliazione o di eventuali aggregazioni successive, quali ad esempio i position report.

590. Nel caso di derivati che sono rimasti in essere alla data di applicazione dei nuovi obblighi di comunicazione, il processo di cui al paragrafo 589 deve essere condotto dai TR non appena se ne presenti l'opportunità e comunque entro la fine del periodo di transizione.

6.2 Riconciliazione

6.2.1 Ambito dei dati soggetti a riconciliazione

591. I TR devono garantire che l'ambito dei dati soggetti a riconciliazione sia determinato in modo coerente e, pertanto, devono includere nel processo di riconciliazione soltanto i derivati, sia a livello di operazione che di posizione, per i quali sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a. la controparte 1 ha l'obbligo di segnalazione, ossia è una controparte stabilita nell'UE o un FIA il cui GEFIA è stabilito nell'UE, in base alla GLEIF;
 - b. la controparte 2 ha l'obbligo di segnalazione cioè è stabilita nell'UE o è un FIA il cui GEFIA è stabilito nell'UE, in base alla GLEIF, oppure il campo 1.14 «Obblighi di segnalazione della controparte 2» è compilato con il valore «True»;
 - c. il derivato non è stato oggetto di una segnalazione con tipo di azione «EROR», a meno che tale segnalazione non sia stata seguita da un'altra con tipo di azione «REVI»;
 - d. il derivato è in essere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), delle NTA in materia di segnalazione, oppure è stato in essere negli ultimi trenta giorni di calendario.
592. I TR devono includere i derivati segnalati tardivamente nel processo di riconciliazione se la segnalazione tardiva riguarda un derivato in essere soggetto a riconciliazione.
593. I TR devono escludere dal processo di riconciliazione i derivati che non sono stati in essere per almeno trentuno giorni di calendario e tale durata si deve determinare in base alla prima data indicata nel campo «Data di scadenza» o nel campo «Data di cessazione anticipata». Inoltre devono essere esclusi anche i derivati che sono stati oggetto di una segnalazione con tipo di azione «EROR».
594. Vale la pena di ricordare che i TR devono riconciliare i dati in linea con la relativa tolleranza di riconciliazione, nonché con la relativa data di inizio inclusa nella tabella 2 dell'allegato delle NTR in materia di qualità dei dati.

6.2.2 Riconciliazione a livello di posizione e a livello di operazione

595. I TR devono quindi riconciliare le segnalazioni, a livello sia di posizione che di operazione, in base all'ultima data dell'evento applicabile, che deve essere antecedente di almeno due giorni lavorativi rispetto alla data in cui viene effettuata la riconciliazione. Per esempio, se la riconciliazione avviene di mercoledì, i TR devono includere i derivati segnalati la cui data di evento cade il lunedì o anteriormente. Se la riconciliazione avviene il lunedì, i TR devono includere i derivati la cui data di evento cade il giovedì o anteriormente. Per determinare i giorni lavorativi occorre utilizzare il calendario TARGET 2.

Tabella 89– Asimmetrie dei flussi di informazioni tra il processo di riconciliazione svolto con 2 giorni di ritardo e il TSR

| Giorno lavorativo | Data dell'evento | Eventi |
|-------------------|------------------|---|
| T | T | <ul style="list-style-type: none"> • Le controparti 1 e 2 eseguono un nuovo contratto derivato nella data dell'evento T |

| | | |
|-----|-----|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> La controparte 1 invia la segnalazione al TR nel giorno lavorativo T |
| T+1 | T+1 | <ul style="list-style-type: none"> La controparte 2 invia la segnalazione al TR nel giorno lavorativo T+1 Il TSR consegnato nel giorno lavorativo T+1 entro le ore 6:00 UTC ai soggetti / 12:00 UTC alle autorità include lo stato più recente dei derivati segnalati nel giorno lavorativo T con data dell'evento T-1 o anteriore (dunque il derivato summenzionato non è incluso). il Reconciliation report consegnata nel giorno lavorativo T+1 entro le ore 6:00 UTC ai soggetti / 12:00 UTC alle autorità in relazione alla data dell'evento T-2 o data anteriore non include il derivato summenzionato Il processo di riconciliazione si svolge fino a mezzanotte UTC per i derivati segnalati nel corso del giorno lavorativo T o anteriormente con data dell'evento T-1 o anteriore. |
| T+2 | T+2 | <p>596. Il TSR consegnato nel giorno lavorativo T+2 entro le ore 6:00 UTC ai soggetti / 12:00 UTC alle autorità include lo stato più recente dei derivati segnalati nel giorno lavorativo T+1 con data dell'evento T o anteriore, dunque il derivato summenzionato è <u>incluso, ma non è ancora stato sottoposto a riconciliazione (indicatore di riconciliazione = «N.D.»)</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il Reconciliation report consegnata nel giorno lavorativo T+2 entro le ore 6:00 UTC ai soggetti / 12:00 UTC alle autorità in relazione alla data dell'evento T-1 o data anteriore non include il derivato summenzionato Il processo di riconciliazione si svolge fino a mezzanotte UTC per i derivati segnalati nel corso del giorno lavorativo T+1 o anteriormente con data dell'evento T o anteriore. |
| T+3 | T+3 | <p>597. Il TSR consegnato nel giorno lavorativo T+3 entro le ore 6:00 UTC ai soggetti / 12:00 UTC alle autorità include lo stato più recente dei derivati segnalati nel giorno lavorativo T+2 con data dell'evento T+1 o anteriore, dunque il derivato summenzionato è <u>incluso ed è stato sottoposto a riconciliazione (l'indicatore di riconciliazione è aggiornato di conseguenza)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Il Reconciliation report consegnato nel giorno lavorativo T+3 entro le ore 6:00 UTC ai soggetti / 12:00 UTC alle |

| | | |
|--|--|---|
| | | autorità in relazione alla data dell'evento T o data anteriore include il derivato summenzionato. |
|--|--|---|

6.2.3 Riconciliazione della valutazione

598. La riconciliazione della valutazione dal punto di vista dell'operazione o della posizione deve seguire gli orientamenti forniti nella sezione 6.2.2.
599. Quando una delle controparti del derivato è una CNF-, non è tenuta a segnalare dati relativi alla valutazione. Anche se un soggetto che non vi è obbligato segnala informazioni sulla valutazione, i TR devono omettere tali informazioni nel processo di riconciliazione.
600. Quando entrambe le controparti hanno l'obbligo di segnalare le valutazioni, i TR devono includere tutti i dati pertinenti in materia nel processo di riconciliazione e contrassegnare i derivati se una delle controparti non ne ha segnalato la valutazione o nel caso in cui vi siano r break di riconciliazione tra le informazioni che sono poi riportate come non riconciliate.
601. Si prega di consultare la sezione 6.3.3 sull'interazione tra lo status di riconciliazione della valutazione e quello di riconciliazione del derivato.

6.2.4 Derivati con due gambe

1. I TR devono riconciliare questo tipo di derivati riconciliando ciascuna delle gambe segnalate dalle controparti.
602. Vale la pena di osservare che, nella maggior parte dei derivati con due gambe, quali ad esempio swap su tassi d'interesse, cross-currency swap e su valute, l'ordine delle gambe non può essere definito in modo inequivocabile, poiché non c'è una prevalenza specifica di una gamba sull'altra. Pertanto, quando le controparti segnalano in modo incoerente le due gambe del derivato, il TR deve considerarle matchate indipendentemente dalla sequenza, tenendo conto dei valori segnalati dalle due controparti nel campo «Direzione della gamba 1» abbinando le gambe con valori inversi. Se la controparte 1 l'ha segnalata identificandola come «ordinante», il TR deve riconciliarla con la gamba identificata come «destinatario» o con la gamba non identificata, quando la gamba 1 è identificata come «ordinante».
603. Quando una posizione in essere è il frutto del netting a zero (livello = P e quantitativo = 0), il TR deve escludere dalla riconciliazione i campi «Direzione», «Direzione della gamba 1» e «Direzione della gamba 2».

6.2.5 Riconciliazione di informazioni contenute in tabelle

604. I TR devono riconciliare solo i dati sui campi relativi alle tabelle che sono inclusi nel TSR. Questo approccio è conforme a quello descritto nella sezione 6.1.6 Inclusioni nel TSR di informazioni tabelle.

6.3 Feedback sulla qualità dei dati

6.3.1 Feedback di rigetto

605. L'articolo 1, paragrafo 1, delle NTR in materia di qualità dei dati prescrive che i TR verifichino i dati che ricevono dai soggetti che trasmettono le segnalazioni all'atto del loro ricevimento. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, delle NTR in materia di qualità dei dati, i TR devono fornire agli RSE informazioni dettagliate sui risultati della verifica dei dati. Questo feedback di rigetto viene fornito all'RSE pertinente entro 60 minuti dal ricevimento dei dati, ossia dal momento in cui il file trasmesso entra nel sistema del TR.

606. Oltre a inviare all'RSE il riscontro immediato in merito al rigetto, il TR può fornire il feedback anche alle controparti segnalanti e ai soggetti responsabili della segnalazione se questi hanno accesso al TR ed esprimono l'interesse a ricevere il suddetto riscontro immediato.

607. L'articolo 1, paragrafo 1, delle NTR in materia di qualità dei dati fornisce un elenco di controlli specifici di verifica che i TR sono tenuti ad eseguire. Poiché l'autenticazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) deve essere effettuata in anticipo, non occorre fornire alcun feedback di rigetto specifico in relazione a questa prima fase di verifica. I controlli restanti devono essere svolti al momento della trasmissione e generare un feedback di rigetto, sulla base delle seguenti categorie:

- a. convalida dello schema della segnalazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
- b. autorizzazione / permesso del soggetto che trasmette la segnalazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c);
- c. convalida logica della segnalazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere da d) a k);
- d. convalida della conformità o del contenuto della segnalazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera l), in base ai chiarimenti forniti dai presenti orientamenti.

608. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, delle NTR in materia di qualità dei dati, «se la segnalazione di un derivato non soddisfa uno dei requisiti di cui al paragrafo 1», un TR «la rifiuta, assegnandola a una delle rispettive categorie» summenzionate.

609. Per attuare questi controlli di verifica, i TR devono applicare norme di convalida per garantire che la segnalazione avvenga in base al regime previsto dal regolamento EMIR, ivi comprese le specifiche delle norme tecniche, come chiarito

dai presenti orientamenti. Di conseguenza, le controparti segnalanti o i soggetti che trasmettono la segnalazione devono conformarsi agli obblighi di segnalazione specificati dalle norme di convalida che sono pubblicate unitamente ai presenti orientamenti sul sito web dell'ESMA.

610. Affinché gli aspetti tecnici dei requisiti in materia di qualità di dati siano adeguati e continui ad essere applicati correttamente, l'ESMA aggiorna le norme di convalida quando è opportuno o necessario. Quando tali norme vengono aggiornate, l'ESMA specifica il giorno effettivo di applicazione delle norme di convalida aggiornate e i TR devono garantire l'attuazione delle modifiche nell'arco di tempo specificato e iniziare a eseguire i controlli di verifica con le norme di convalida aggiornate nella data di applicazione designata.
611. Analogamente le controparti segnalanti, gli ERR o gli RSE, ove applicabile, devono aggiornare i rispettivi sistemi di segnalazione affinché le segnalazioni trasmesse siano conformi alle nuove norme di convalida nella data di applicazione designata.
612. Le norme di convalida prevedono un codice di errore specifico e un messaggio di errore contenente un percorso xml per ciascuna delle norme suddette e, quando comunicano i rigetti alle rispettive parti, i TR devono utilizzare tali messaggi e codici di errore per specificare il motivo del rigetto. Quando viene rifiutata la segnalazione di un derivato, il relativo riscontro deve indicare tutti i codici di errore delle norme di convalida attivati dalla segnalazione del derivato. Pertanto occorre fornire le informazioni su tali codici a livello di segnalazione.
613. Se la segnalazione trasmessa è corretta e conforme a tutti gli obblighi di segnalazione e alle specifiche tecniche presenti nelle norme di convalida, il feedback deve indicare che la segnalazione del derivato è stata accettata.
614. Il TR deve verificare la conformità del file con il modello XML (sintassi dell'intero file e delle specifiche segnalazioni di derivati). In caso di non conformità, l'intero file (con tutti i derivati inclusi al suo interno) viene rifiutato, con la motivazione che il file è «corrotto». Nelle statistiche questo esito deve essere indicato come un file rigettato, anche se il file contraddice il modello XML in diversi casi.
615. Se, tuttavia, il file è conforme al modello XML e contiene, per esempio, tre derivati che però non vengono convalidati, le statistiche devono mostrare il file come accettato con tre derivati rifiutati e zero accettati.
616. A seguito del ricevimento di una risposta immediata di rigetto, per garantire la conformità all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento EMIR, le controparti segnalanti o gli ERR sono tenuti a trasmettere, direttamente o tramite un RSE, segnalazioni corrette e complete entro i tempi stabiliti per la segnalazione.
617. Oltre al feedback di rigetto immediato, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), delle NTR in materia di qualità dei dati prescrive che i TR mettano a disposizione delle controparti segnalanti, degli RSE, degli ERR e dei terzi cui è stato concesso l'accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento EMIR, report di fine giornata di derivati che sono stati rigettati nel corso della giornata in questione. Come indicato nelle NTR in materia di qualità dei dati, queste

segnalazioni devono essere rese accessibili entro le ore 6:00 UTC ai soggetti ed entro le ore 12:00 UTC del giorno lavorativo successivo alle autorità. Per determinare i giorni lavorativi, occorre utilizzare il calendario TARGET 2.

618. I TR devono utilizzare tutti i dati che hanno raccolto per stabilire quali informazioni sono tenuti a fornire e quali RSE, ERR e controparti debbano riceverle. Informazioni sugli errori relativi a tutto il file devono essere rese disponibili alle RSE che invia il file e a tutti gli ERR e alle controparti indicati nei campi 1.3 e 1.4 del file rigettato, ove applicabile, ammesso che sia possibile leggere le informazioni di tale file. Informazioni sugli errori relativi a una specifica segnalazione devono essere rese disponibili all'RSE, all'ERR e alla controparte 1 indicati nella segnalazione nel caso in cui i soggetti in questione siano coinvolti.

619. Per quanto riguarda i termini per la fornitura dei feedback di rigetto (immediato o di fine giornata) in particolari circostanze, come la manutenzione programmata o non programmata, i TR devono procedere conformemente agli orientamenti esistenti sugli aspetti operativi in materia di accesso ai dati, come indicato nella sezione 6.4.1.

6.3.1.1 Feedback di rigetto immediato

620. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, delle NTR in materia di qualità dei dati, il riscontro immediato in merito al rigetto deve essere fornito dai TR nei messaggi di riscontro standardizzati conformi al formato ISO 20022, nello specifico lo schema XSD. Quest'ultimo deve contenere le informazioni seguenti:

| Tabella 90 - Feedback di rigetto immediato | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------------------|
| N° | Campo | Dati da segnalare | Messaggio XML |
| 1 | Identificazione del file | Valore testuale | ... |
| 2 | Motivazione del rifiuto | Codice di errore | <RjctnSttstcs> |
| 3 | Descrizione del rifiuto | Descrizione dell'errore | <CtrPtyId> |
| 4 | Numero di derivati ricevuti | 10 | <RptgCtrPrty> |
| 5 | Numero di derivati accettati | 9 | <LEI>12345678901234500000</LEI> |
| 6 | Numero di derivati rifiutati | 1 | </RptgCtrPrty> |
| 7 | Identificazione dei derivati | | <RptSubmitgNtty> |
| 8 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | <LEI>12345678901234500000</LEI> |
| 9 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLM NOPQRST | </RptSubmitgNtty> |
| 10 | UTI | UTI1 | <NttyRspnsblForRpt> |
| 11 | Data e ora della segnalazione | 2025-04-07T10:00:00Z | <LEI>12345678901234500000</LEI> |
| 12 | Data dell'evento | 2025-04-07 | </NttyRspnsblForRpt> |
| 13 | Tipo di evento | TRAD | </CtrPtyId> |
| 14 | Tipo di azione | NEWT | <RptSttstcs> |
| 15 | Status accettato | ACPT | <Tt1Nb0fRpts>1</Tt1Nb0fRpts> |

| Tabella 90 - Feedback di rigetto immediato | | | |
|--|-------------------------|------------------------|---|
| N° | Campo | Dati da segnalare | Messaggio XML |
| 16 | Status rifiutato | RJCT | <pre> <Tt1Nb0fTxs>10 </Tt1Nb0fTxs> <Tt1Nb0fTxsAccptd>9 </Tt1Nb0fTxsAccptd> <Tt1Nb0fTxsRjctd>1 </Tt1Nb0fTxsRjctd> <TxsRjctnsRsn> <TxId> <ActnTp>NEWT</ActnTp> <RptgTmStmp> 2025-0407T10:00:00Z </RptgTmStmp> <DerivEvtTp>TRAD </DerivEvtTp> <EvtTmStmp><Dt> 2025-04-07 </Dt></EvtTmStmp> <OthrCtrPty> <Lgl><LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI></Lgl> </OthrCtrPty> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> <Sts>RJCT</Sts> <DtldVldtnRule> <Id>EMIR-VR-1001-6</Id> <Desc>Xpath of the Erroneous field</Desc> </DtldVldtnRule> </TxsRjctnsRsn> </DtldSttstcs> </pre> |
| | | EMIR-VR-1001-6 | |
| 17 | Motivazione del rifiuto | | ... |
| 18 | Descrizione del rifiuto | Xpath del campo errato | |

621. Se il rifiuto riguarda il campo 1.4 «Controparte 1 (controparte segnalante)» o il campo 1.9 «Controparte 2», è possibile che questi campi non siano compilati nel report di rigetto.

6.3.1.2 Report di rigetto di fine giornata

622. Il report di rigetto di fine giornata è fornito dai TR nei messaggi di riscontro standardizzati conformi al formato ISO 20022, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), delle NTR in materia di qualità dei dati, nello specifico lo schema XSD. Il report deve contenere le informazioni seguenti:

Tabella91 - Report di rigetto di fine giornata

| N° | Campo | Dati da segnalare | Messaggio XML |
|----|--|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | Numero di file ricevuti | 3 | ... |
| 2 | Numero di file accettati | 2 | <RjctnSttstcs> |
| 3 | Numero di file rifiutati | 1 | <CtrPtyId> |
| 4 | Identificazione del file | REPORT1 | <RptgCtrPrty> |
| 5 | Motivazione del rifiuto | CRPT | <LEI>12345678901234500000</LEI> |
| 6 | Descrizione del rifiuto | Il file è corrotto | </RptgCtrPrty> |
| 7 | Numero di derivati ricevuti | 10 | <RptSubmitgNtty> |
| 8 | Numero di derivati accettati | 9 | <LEI>12345678901234500000</LEI> |
| 9 | Numero di derivati rifiutati | 1 | </RptSubmitgNtty> |
| 10 | Identificazione dei derivati | | <NttyRspsnblForRpt> |
| 11 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | <LEI>12345678901234500000</LEI> |
| 12 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMN NOPQRST | </NttyRspsnblForRpt> |
| | | | </CtrPtyId> |
| | | | <RptSttstcs> |
| | | | <TtlNbOfRpts>3</TtlNbOfRpts> |
| | | | <TtlNbOfRptsAccptd>2 |
| | | | </TtlNbOfRptsAccptd> |
| | | | <TtlNbOfRptsRjctd>1 |
| | | | </TtlNbOfRptsRjctd> |
| | | | <NbOfRptsRjctdPerErr> |
| | | | <DtldNb>1</DtldNb> |
| | | | <RptSts> |
| | | | <MsgRpId>REPORT1</MsgRpId> |
| | | | <Sts>CRPT</Sts> |
| | | | </RptSts> |
| | | | </NbOfRptsRjctdPerErr> |
| | | | </RptSttstcs> |
| | | | <DerivSttstcs> |
| | | | <DtldSttstcs> |
| | | | <TtlNbOfTxs>10 |
| | | | </TtlNbOfTxs> |
| | | | <TtlNbOfTxsAccptd>9 |
| | | | </TtlNbOfTxsAccptd> |
| | | | <TtlNbOfTxsRjctd>1 |
| | | | </TtlNbOfTxsRjctd> |
| | | | <TxsRjctnsRsn> |
| | | | <TxId> |
| | | | <ActnTp>NEWT</ActnTp> |
| | | | <RptgTmStmp> |
| | | | 2025-0407T10:00:00Z |
| | | | </RptgTmStmp> |
| | | | <DerivEvtTp>TRAD |
| | | | </DerivEvtTp> |
| | | | <EvtTmStmp><Dt> |
| | | | 2025-04-07 |
| | | | </Dt></EvtTmStmp> |
| | | | <OthrCtrPty> |
| | | | <Lg1><LEI> |
| | | | ABCDEFGHIJKLMN NOPQRST |
| | | | </LEI></Lg1> |
| 13 | UTI | UTI1 | </OthrCtrPty> |

Tabella91 - Report di rigetto di fine giornata

| N° | Campo | Dati da segnalare | Messaggio XML |
|----|-------------------------------|------------------------|---|
| | | | <pre> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> <Sts>RJCT</Sts> <DtldVldtnRule> <Id>EMIR-VR-1001-6</Id> <Desc>Xpath of the erroneous field</Desc> </DtldVldtnRule> </TxsrjctnsRsn> </DtldSttstcs> </pre> |
| 14 | Data e ora della segnalazione | 2025-04-07T10:00:00Z | ... |
| 15 | Data dell'evento | 2025-04-07 | |
| 16 | Tipo di evento | TRAD | |
| 17 | Tipo di azione | NEWT | |
| 18 | Status accettato | ACPT | |
| 19 | Status rifiutato | RJCT | |
| 20 | Motivazione del rifiuto | EMIR-VR-1001-6 | |
| 21 | Descrizione del rifiuto | Xpath del campo errato | |

623. Se il rifiuto riguarda il campo 1.4 «Controparte 1 (controparte segnalante)» o il campo 1.9 «Controparte 2», è possibile che questi campi non siano compilati nel report di rigetto.

624. Il report di rigetto di fine giornata deve essere fornito in formato elettronico nel messaggio XML in base allo standard ISO 20022. I TR potrebbero inoltre utilizzare un'altra interfaccia affinché la controparte segnalante o il soggetto responsabile della segnalazione possano avere una visione dettagliata della loro conformità agli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento EMIR, per esempio se non segnalano direttamente al TR ma dispongono di un account di sola lettura.

6.3.2 Warning feedback

625. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da e) a g), delle NTR in materia di qualità dei dati, i TR devono mettere a disposizione delle controparti segnalanti, degli RSE, degli ERR e dei terzi cui è stato concesso l'accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento EMIR, report di fine giornata aventi ad oggetto le segnalazioni di derivati in essere per le quali mancano le valutazioni, le segnalazioni per le quali mancano le informazioni circa i margini, nonché i report sulle segnalazioni aventi valori anomali segnalati nei campi.

626. Questi report di fine giornata vengono resi accessibili ai soggetti entro le ore 6:00 UTC e alle autorità entro le 12:00 UTC del giorno lavorativo successivo. Per determinare i giorni lavorativi, occorre utilizzare il calendario TARGET 2.
627. I TR devono utilizzare tutti i dati che hanno raccolto per stabilire quali informazioni sono tenuti a fornire e quali RSE, ERR e controparti debbano riceverle.
628. L'inclusione di derivati nei warning feedback di fine giornata relativi a segnalazioni per le quali mancano le valutazioni e quelle relative a mancanza delle informazioni sui margini deve seguire le stesse norme cui ci si attiene per l'inclusione di derivati nel Trade State Report descritte dettagliatamente nella sezione **Error! Reference source not found.**. Pertanto, occorre fornire i warning in base al TSR e, per esempio, i derivati estinti devono essere esclusi (come spiegato nella sezione 6.1.7).
629. L'inclusione di derivati nel warning feedback di fine giornata dei valori anomali deve invece basarsi sul TAR, in cui le segnalazioni ricevute con tipo di azione «Nuovo», «Componente di posizione», «Modifica» o «Correzione» devono essere impiegate a tal fine.
630. Il numero di derivati inclusi nei warning feedback deve essere valutato dal punto di vista della controparte 1.
631. I warning feedback di fine giornata relativi a segnalazioni per le quali manca la valutazione e di quelle per le quali mancano le informazioni sui margini devono escludere le segnalazioni relative a controparti che non sono tenute a trasmettere quotidianamente valutazioni e informazioni sui margini per i derivati in essere. Le segnalazioni escluse dall'ambito di applicazione si identificano filtrando i campi 1.5 «Natura della controparte 1» = «N» e 1.7 «Soglia di compensazione della controparte 1» = «False». Inoltre, il warning feedback relativo all'assenza di informazioni sul margine deve escludere le operazioni non garantite. Le operazioni non garantite si identificano filtrando il campo 3.11 «Categoria di costituzione di garanzia» = «UNCL».
632. I TR devono fornire nell'ambito dei warning feedback i relativi dati ai rispettivi RSE, nonché a tutti gli ERR e alle controparti, ove applicabile.
633. I warning di fine giornata circa le segnalazioni con informazioni mancanti o relative a valori anomali non comportano il rigetto delle segnalazioni, ma hanno natura informativa e forniscono avvertimenti alle relative parti su eventuali errori di segnalazione. Tuttavia, nonostante la natura informativa degli avvertimenti, le controparti segnalanti, gli ERR e gli RSE, ove applicabile, devono sempre indagare sui problemi identificati e, se l'errore di segnalazione viene confermato, è necessario correggere i dati o segnalare quelli mancanti senza indebito ritardo.
634. Per quanto riguarda i termini per la presentazione dei warning feedback di fine giornata in particolari circostanze, come la manutenzione programmata o non programmata, i TR devono procedere conformemente agli orientamenti esistenti sugli aspetti operativi in materia di accesso ai dati, inclusi nella sezione 6.4.1.
635. I warning feedback di fine giornata devono essere presentati per via elettronica nei messaggi di riscontro standardizzati conformi al formato ISO 20022. I TR

potrebbero inoltre utilizzare un'altra interfaccia affinché la controparte segnalante o il soggetto responsabile della segnalazione possano avere una visione dettagliata della propria conformità agli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento EMIR Refit, per esempio se non segnalano direttamente al TR ma dispongono di un account di sola lettura.

6.3.2.1 Report di valutazioni mancanti

636. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), delle NTR in materia di qualità dei dati, i derivati in essere per i quali non è stata segnalata alcuna valutazione, o per i quali la valutazione segnalata risale a più di 14 giorni di calendario prima del giorno in cui è generata la segnalazione, sono inclusi nel report delle valutazioni mancanti di fine giornata. Per fornire il report sulle valutazioni mancanti, i TR devono utilizzare come riferimento il TSR generato conformemente alla sezione **Error! Reference source not found.**

637. Pertanto, tale report deve comprendere:

- tutti i derivati in essere soggetti agli obblighi di segnalazione delle valutazioni per i quali il campo 2.21 «Importo della valutazione» non è stato mai segnalato; nonché
- tutti i derivati in essere soggetti agli obblighi di segnalazione delle valutazioni per i quali il campo 2.21 «Importo della valutazione» è stato segnalato almeno una volta, ma il cui valore più recente, ossia con la «Data e ora della valutazione» (campo 2.23) è risalente a più di 14 giorni di calendario antecedenti il giorno in cui è stata generata la segnalazione.

638. il report delle valutazioni mancanti di fine giornata fornita dai TR nei messaggi di riscontro standardizzati conformi al formato ISO 20022, nello specifico lo schema XSD, deve contenere le informazioni indicate nella tabella 92.

Tabella 92 - Segnalazione delle valutazioni mancanti a fine giornata

| N° | Campo | Dati da segnalare | Messaggio XML |
|----|---|---------------------------|--|
| 1 | Numero di derivati in essere | 10 | <pre> <MsgValtn> <Rpt> <NbOfOutsdngDerivs>10 </NbOfOutsdngDerivs> <NbOfOutsdngDerivsWithNoValtn>1 </NbOfOutsdngDerivsWithNoValtn> <NbOfOutsdngDerivsWithOutdtValtn>0 </NbOfOutsdngDerivsWithOutdtValtn> <Wrngngs> <CtrPtyId> <RptgCtrPrty> <LEI>1234567890123450000</LEI> </RptgCtrPrty> <RptSubmitgNtty> <LEI>1234567890123450000</LEI> </RptSubmitgNtty> <NttyRspnsblForRpt> <LEI>1234567890123450000</LEI> </pre> |
| 2 | Numero di derivati in essere senza valutazione | 1 | |
| 3 | Numero di derivati in essere con valutazione obsoleta | 0 | |
| 4 | Identificazione dei derivati | | |
| 5 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 1234567890123450000 | |
| 6 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMN NOPQRST | |
| 7 | UTI | UT11 | |
| 8 | Importo della valutazione | 5 000 000 EUR | |
| 9 | Data e ora della valutazione | 2023-04-07T10:00:00Z | |

| | | |
|--|--|---|
| | | <pre> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPtyId> <NbOfOutsdngDerivs>10 </NbOfOutsdngDerivs> <NbOfOutsdngDerivsWithNoValtn>1 </NbOfOutsdngDerivsWithNoValtn> <NbOfOutsdngDerivsWithOutdtValtn>0 </NbOfOutsdngDerivsWithOutdtValtn> <TxDtls> <TxId> <OthrCtrPty> <Lgl><LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI></Lgl> </OthrCtrPty> <UnqIdr> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </UnqIdr> </TxId> <ValtnAmt><Amt Ccy="EUR">5000000 </Amt></ValtnAmt> <ValtnTmStmp> 2023-04-07T10:00:00Z </ValtnTmStmp> </TxDtls> </Wrngngs> </MssngValtn> </pre> |
|--|--|---|

6.3.2.2 Report di informazioni mancanti relative al margine

639. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), delle NTR in materia di qualità dei dati, i derivati in essere per i quali non sono state segnalate informazioni relative al margine, o per i quali le informazioni relative al margine che sono state segnalate risalgono a più di 14 giorni di calendario antecedenti il giorno in cui è generato il report, sono inclusi nel report di informazioni mancanti sul margine di fine giornata. Per fornire il report sulle informazioni mancanti relative al margine, i TR devono utilizzare come riferimento il TSR generato conformemente alla sezione **Error! Reference source not found.**

640. Pertanto, tale segnalazione deve comprendere:

- a. tutti i derivati in essere soggetti agli obblighi di segnalazione del margine per cui quest'ultimo non è mai stato segnalato con tipo di azione «MARU» per un determinato UTI (o è stato segnalato, ma in un secondo tempo l'UTI con il margine corrispondente è stato annullato e non sono state segnalate informazioni relative al margine dopo il ripristino del derivato); e
- b. tutti i derivati in essere soggetti agli obblighi di segnalazione del margine per i quali quest'ultimo è stato segnalato almeno una volta, ma la cui segnalazione più recente, ossia la «Data e ora della garanzia» (campo 3.7), è risalente a più di 14 giorni di calendario antecedenti il giorno in cui è stata generata il report.

641. Il report di informazioni mancanti sul margine di fine giornata fornita dai TR nei messaggi di riscontro standardizzati conformi al formato ISO 20022, nello specifico lo schema XSD, deve contenere le informazioni incluse nella tabella seguente.

| Tabella 93 - Report di informazioni mancanti sul margine di fine giornata | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| N° | Campo | Dati da segnalare | Messaggio XML |
| 1 | Numero di derivati in essere | 10 | <pre> <MssngMrgnInf> <Rpt> <NbOfOutsdngDerivs>10 </NbOfOutsdngDerivs> <NbOfOutsdngDerivsWithNoMrgnInf>1 </NbOfOutsdngDerivsWithNoMrgnInf> <NbOfOutsdngDerivsWithOutdtMrgnInf>0 </NbOfOutsdngDerivsWithOutdtMrgnInf> <Wrngngs> <CtrPtyId> <RptgCtrPrty> <LEI>1234567890123450000</LEI> </RptgCtrPrty> <RptSubmitgNtty> <LEI>1234567890123450000</LEI> </RptSubmitgNtty> <NttyRspnsblForRpt> <LEI>1234567890123450000</LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPtyId> <NbOfOutsdngDerivs>10 </NbOfOutsdngDerivs> <NbOfOutsdngDerivsWithNoMrgnInf>1 </NbOfOutsdngDerivsWithNoMrgnInf> <NbOfOutsdngDerivsWithOutdtMrgnInf>0 </NbOfOutsdngDerivsWithOutdtMrgnInf> <TxDtls> <TxId> <OthrCtrPty> <Lgl><LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI></Lgl> </OthrCtrPty> <UnqIdr> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </UnqIdr> </TxId> <CollTmStmp> 2023-04-07T10:00:00Z </CollTmStmp> </TxDtls> </Wrngngs> </pre> |
| 2 | Numero di derivati in essere senza informazioni relative al margine | 1 | |
| 3 | Numero di derivati in essere con informazioni relative al margine obsolete | 0 | |
| 4 | Identificazione dei derivati | | |
| 5 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | |
| 6 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMN NOPQRST | |
| 7 | UTI | UTI1 | |
| 8 | Data e ora della garanzia | 2023-04-07T10:00:00Z | |

Tabella 93 - Report di informazioni mancanti sul margine di fine giornata

| N° | Campo | Dati da segnalare | Messaggio XML |
|----|-------|-------------------|-----------------|
| | | | </MssngMrgnInf> |

6.3.2.3 Report di valori anomali

642. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), delle NTR in materia di qualità dei dati, i derivati che sono stati ricevuti con tipo di azione «Nuovo», «Componente di posizione», «Modifica» o «Correzione» e il cui importo nozionale è superiore alla soglia per quella classe di derivati sono inclusi nel report di valori anomali di fine giornata.
643. Le segnalazioni di derivati ricevuti nel giorno lavorativo precedente a quello in cui viene generato il feedback entro le 6:00 UTC devono essere incluse nel warning feedback per quel determinato giorno. Se il TR accetta anche segnalazioni nei giorni non lavorativi, il warning feedback deve includere altresì le segnalazioni trasmesse che sono state ricevute nei giorni non lavorativi precedenti il giorno lavorativo in cui viene generato il report (ad esempio la segnalazione del warning feedback del lunedì conterrà le segnalazioni ricevute venerdì, sabato e domenica).
644. Occorre identificare valori anomali per i seguenti campi:
- 2.55 «Importo nozionale della gamba 1»
 - 2.59 «Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1»
 - « 2.60 » «Quantitativo nozionale totale della gamba 1»
 - « 2.63 » «Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1»
 - 2.64 «Importo nozionale della gamba 2»
 - 2.68 «Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2»
 - 2.69 «Quantitativo nozionale totale della gamba 2»
 - « 2.72 » «Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2»
645. La segnalazione di un derivato deve essere inclusa nel warning feedback quando almeno uno dei campi elencati è stato compilato con un valore anomalo. Se la segnalazione contiene valori anomali per più di un campo, tali valori anomali devono essere tutti riportati nel feedback.
646. I valori di questi campi devono essere convertiti in EUR al fine della rilevazione dei valori anomali.
647. Occorre identificare valori anomali per ogni classe e livello di derivati (su crediti, merci, cambi, azioni, tassi di interesse), classificati mediante i campi 2.11 «Classe di attività» e 2.154 «Livello» separatamente.

648. Per garantire la conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), delle NTR in materia di qualità dei dati, il TR deve informare l'ESMA in merito al metodo scelto per rilevare i valori anomali e alle soglie applicate per quel metodo specifico.

649. Il TR deve inoltre rendere disponibili le informazioni sul metodo di rilevamento dei valori anomali e le soglie applicate ai soggetti che ricevono report di valori anomali di fine giornata, affinché siano pienamente informati in merito al contenuto di tali report.

650. il report dei valori anomali di fine giornata fornita dai TR nei messaggi di riscontro standardizzati conformi al formato ISO 20022, nello specifico lo schema XSD, deve contenere le informazioni incluse nella tabella seguente.

Tabella 94 - Report di valori anomali di fine giornata

| N° | Campo | Dati da segnalare | Messaggio XML |
|----|--|---------------------------|--|
| 1 | Numero di derivati segnalati con tipo di azione NEWT, POSC, MODI, CORR | 10 | <pre> <AbnrmlVals> <Rpt> <NbOfDerivsRptd>10 </NbOfDerivsRptd> <NbOfDerivsRptdWthOtlrs>1 </NbOfDerivsRptdWthOtlrs> <Wrngngs> <CtrPtyId> <RptgCtrPty> <LEI>12345678901234500000</LEI> </RptgCtrPty> <RptSubmitgNtty> <LEI>12345678901234500000</LEI> </RptSubmitgNtty> <NttyRspnsblForRpt> <LEI>12345678901234500000</LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPtyId> <NbOfDerivsRptd>10 </NbOfDerivsRptd> <NbOfDerivsRptdWthOtlrs>1 </NbOfDerivsRptdWthOtlrs> <TxDtls> <TxId> <ActnTp>NEWT</ActnTp> <RptgTmStmp> 2025-0407T10:00:00Z </RptgTmStmp> <DerivEvtTp>TRAD </DerivEvtTp> <DerivEvtTmStmp><Dt> 2025-04-07 </Dt></DerivEvtTmStmp> <OthrCtrPty> <Lgl><LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI></Lgl> </OthrCtrPty> </pre> |
| 2 | Numero di derivati segnalati con valori anomali | 1 | |
| 3 | Identificazione dei derivati | | |
| 4 | Controparte 1 (controparte segnalante) | 12345678901234500000 | |
| 5 | Controparte 2 | ABCDEFGHIJKLMN NOPQRST | |
| 6 | UTI | UTI1 | |

| | | |
|----|---|--|
| | | |
| 7 | Data e ora della segnalazione | 2025-04-07T10:00:00Z |
| 8 | Data dell'evento | 2025-04-07 |
| 9 | Tipo di evento | TRAD |
| 10 | Tipo di azione | NEWT |
| 11 | Importo nozionale della gamba 1 | Campo 2.55 o nessun dato se non viene rilevato un valore anomalo |
| 12 | Importo nozionale in essere alla data effettiva associato alla gamba 1 | Campo 2.59 o nessun dato se non viene rilevato un valore anomalo |
| 13 | Quantitativo nozionale totale della gamba 1 | Campo 2.60 o nessun dato se non viene rilevato un valore anomalo |
| 14 | Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associato alla gamba 1 | Campo 2.63 o nessun dato se non viene rilevato un valore anomalo |
| 15 | Importo nozionale della gamba 2 | Campo 2.64 o nessun dato se non viene rilevato un valore anomalo |

```

<TxId>
  <UnqTxIdr>
    UTI1
  </UnqTxIdr>
</TxId>
<NtnlAmt>
  <FrstLeg>
    <Amt>
      <Amt Ccy="EUR">10000</Amt>
    </Amt>
    <SchdlPrd>
      <Amt>
        <Amt Ccy="EUR">10000</Amt>
      </Amt>
    </SchdlPrd>
  </FrstLeg>
  <ScndLeg>
    <Amt>
      <Amt Ccy="GBP">3000</Amt>
    </Amt>
    <SchdlPrd>
      <Amt>
        <Amt Ccy="EUR">3000</Amt>
      </Amt>
    </SchdlPrd>
  </ScndLeg>
</NtnlAmt>
</TxDtIs>
</Wrnngs>
</AbnrmlVals>
  
```

| | | |
|----|---|--|
| 16 | Importo nozionale in essere alla data effettiva associato alla gamba 2 | Campo 2.68 o nessun dato se non viene rilevato un valore anomalo |
| 17 | Quantitativo nozionale totale della gamba 2 | Campo 2.69 o nessun dato se non viene rilevato un valore anomalo |
| 18 | Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associato alla gamba 2 | Campo 2.72 o nessun dato se non viene rilevato un valore anomalo |

6.3.3 Feedback di riconciliazione

651. Nella tabella 3 dell'allegato delle NTR in materia di qualità dei dati, l'ESMA ha incluso diverse categorie di status per un derivato, ossia:

| Tabella 95 | |
|---|-------------------------------|
| Categoria di riconciliazione | Valori ammissibili |
| Obbligo di segnalazione per entrambe le controparti | Si/No |
| Tipo di segnalazione | Unilaterale/Bilaterale |
| Abbinamento | Abbinata/Non abbinata |
| Riconciliazione | Riconciliata/Non riconciliata |
| Riconciliazione della valutazione | Riconciliata/Non riconciliata |
| Ripristinata | Si/No |
| Ulteriori modifiche | Si/No |

652. La categoria «Obbligo di segnalazione per entrambe le controparti» deve essere compilata dal TR sulla base delle informazioni presenti nel campo 1.14. Se il campo è compilato con il valore «True», lo status della categoria di riconciliazione deve essere «Si», in caso contrario «No».

653. La categoria «Tipo di segnalazione» deve essere compilata indicando il valore «Unilaterale» quando il TR ha ricevuto la segnalazione solamente da una controparte, e il valore «Bilaterale» quando entrambe le controparti hanno effettuato la segnalazione allo stesso TR.

654. La categoria «Abbinamento» deve essere compilata indicando il valore «Abbinata» quando il TR è stato in grado di identificare le due gambe dello stesso derivato o il valore «Non abbinata» quando non le ha ancora potute identificare. Quando un TR classifica un derivato come «Bilaterale» nella categoria «Tipo di segnalazione», deve limitarsi a identificare l'operazione come «Non abbinata» nella categoria «Abbinamento».

655. Si possono riconciliare solo i derivati che sono stati abbinati. Pertanto, il TR deve attribuire lo status di «Riconciliata» per la categoria «Riconciliazione» o la

categoria «Riconciliazione della valutazione» esclusivamente a un'operazione su derivati che sia «Abbinata».

656. I TR devono tenere presente che gli aggiornamenti della valutazione per gli ETD sono segnalati a livello di posizione e che le CNF- non sono obbligate a trasmettere aggiornamenti della valutazione per i propri derivati. In questi casi l'operazione deve essere contrassegnata nello schema come «Non applicabile» anziché essere classificata come «Non riconciliata».
657. I TR possono classificare come «Riconciliata» solo le operazioni in derivati per cui tutti i valori dei campi riconciliabili rientrano nelle tolleranze di riconciliazione consentite.
658. Infine, la compilazione delle categorie «Ripristinata» e «Ulteriori modifiche» è indipendente dalle altre categorie di riconciliazione. La categoria «Ulteriori modifiche» deve essere impostata sul valore «Sì» quando viene segnalato un evento del ciclo di vita diverso da «NEWT» e tale valore deve essere mantenuto fino a quando il contratto derivato aggiornato non sarà riconciliato. La categoria «Ripristinata» deve essere impostata sul valore «Sì» quando viene segnalato un evento del ciclo di vita «REVI» e tale valore deve essere mantenuto fino a quando il contratto derivato non sarà più in essere.
659. Nella tabella riportata di seguito sono incluse tutte le combinazioni consentite. I TR devono utilizzare le combinazioni seguenti solo quando forniscono il feedback di riconciliazione.

| Tabella 96 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|
| Obbligo di segnalazione per entrambe le controparti | Tipo di segnalazione | Abbinamento | Riconciliazione | Riconciliazione della valutazione* | Ripristinata | Ulteriori modifiche |
| No | Unilaterale | Non abbinata | Non riconciliata | Non riconciliata | No | No |
| No | Unilaterale | Non abbinata | Non riconciliata | Non riconciliata | Sì | No |
| No | Unilaterale | Non abbinata | Non riconciliata | Non riconciliata | No | Sì |
| No | Unilaterale | Non abbinata | Non riconciliata | Non riconciliata | Sì | Sì |
| Sì | Unilaterale | Non abbinata | Non riconciliata | Non riconciliata | No | No |
| Sì | Unilaterale | Non abbinata | Non riconciliata | Non riconciliata | Sì | No |
| Sì | Unilaterale | Non abbinata | Non riconciliata | Non riconciliata | No | Sì |
| Sì | Unilaterale | Non abbinata | Non riconciliata | Non riconciliata | Sì | Sì |
| Sì | Unilaterale | Abbinata | Non riconciliata | Non riconciliata | No | No |
| Sì | Unilaterale | Abbinata | Non riconciliata | Non riconciliata | Sì | No |
| Sì | Unilaterale | Abbinata | Non riconciliata | Non riconciliata | No | Sì |
| Sì | Unilaterale | Abbinata | Non riconciliata | Non riconciliata | Sì | Sì |
| Sì | Unilaterale | Abbinata | Riconciliata | Non riconciliata | No | No |
| Sì | Unilaterale | Abbinata | Riconciliata | Non riconciliata | Sì | No |
| Sì | Unilaterale | Abbinata | Riconciliata | Non riconciliata | No | Sì |
| Sì | Unilaterale | Abbinata | Riconciliata | Non riconciliata | Sì | Sì |
| Sì | Unilaterale | Abbinata | Riconciliata | Riconciliata | No | No |
| Sì | Unilaterale | Abbinata | Riconciliata | Riconciliata | Sì | No |
| Sì | Unilaterale | Abbinata | Riconciliata | Riconciliata | No | Sì |
| Sì | Unilaterale | Abbinata | Riconciliata | Riconciliata | Sì | Sì |
| Sì | Unilaterale | Abbinata | Non riconciliata | Riconciliata | No | No |
| Sì | Unilaterale | Abbinata | Non riconciliata | Riconciliata | Sì | No |
| Sì | Unilaterale | Abbinata | Non riconciliata | Riconciliata | No | Sì |
| Sì | Unilaterale | Abbinata | Non riconciliata | Riconciliata | Sì | Sì |
| Sì | Bilaterale | Abbinata | Non riconciliata | Non riconciliata | No | No |
| Sì | Bilaterale | Abbinata | Non riconciliata | Non riconciliata | Sì | No |
| Sì | Bilaterale | Abbinata | Non riconciliata | Non riconciliata | No | Sì |
| Sì | Bilaterale | Abbinata | Non riconciliata | Non riconciliata | Sì | Sì |
| Sì | Bilaterale | Abbinata | Riconciliata | Non riconciliata | No | No |
| Sì | Bilaterale | Abbinata | Riconciliata | Non riconciliata | Sì | No |
| Sì | Bilaterale | Abbinata | Riconciliata | Non riconciliata | No | Sì |
| Sì | Bilaterale | Abbinata | Riconciliata | Non riconciliata | Sì | Sì |
| Sì | Bilaterale | Abbinata | Riconciliata | Riconciliata | No | No |

| Tabella 96 | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|
| Obbligo di segnalazione per entrambe le controparti | Tipo di segnalazione | Abbinamento | Riconciliazione | Riconciliazione della valutazione* | Ripristinata | Ulteriori modifiche |
| Si | Bilaterale | Abbinata | Riconciliata | Riconciliata | Si | No |
| Si | Bilaterale | Abbinata | Riconciliata | Riconciliata | No | Si |
| Si | Bilaterale | Abbinata | Riconciliata | Riconciliata | Si | Si |
| Si | Bilaterale | Abbinata | Non riconciliata | Riconciliata | No | No |
| Si | Bilaterale | Abbinata | Non riconciliata | Riconciliata | Si | No |
| Si | Bilaterale | Abbinata | Non riconciliata | Riconciliata | No | Si |
| Si | Bilaterale | Abbinata | Non riconciliata | Riconciliata | Si | Si |

* In alcuni casi deve essere compilata indicando il valore «Non applicabile», in base al paragrafo 656.

6.3.3.1 Feedback immediato di riconciliazione

660. Quando si fornisce il feedback di riconciliazione immediato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, delle NTR in materia di qualità dei dati, i TR forniscono informazioni riguardanti solo i derivati che sono stati sottoposti a riconciliazione nel relativo ciclo di riconciliazione.

661. Le seguenti informazioni devono essere incluse nel feedback di riconciliazione:

| Tabella 97 - Feedback di riconciliazione | | | |
|--|---|----------------------|--|
| N° | Campo | Dati da segnalare | Messaggio XML |
| 1 | Controparte segnalante | 12345678901234500000 | <pre> <Rpt> ... <RcncltnCtgrs> <RptgRqrmnt> <RptgTp>TWOS</RptgTp> <Paing>PARD</Paing> <Rcncltn>RECO</Rcncltn> <ValtnRcncltn>RECO </ValtnRcncltn> <Rvvd>true</Rvvd> <FrthrMod>true</FrthrMod> </RptgRqrmnt> </RcncltnCtgrs> <Tt1NbOfTxs>10</Tt1NbOfTxs> <TxDt1s> <CtrPtyId> <RptgCtrPrty> <LEI> 12345678901234500000 </pre> |
| 2 | UTI | Campo 2.1 | |
| 3 | Altra controparte | Campo 1.11 | |
| 4 | Obbligo di segnalazione per entrambe le controparti | True | |
| 5 | Tipo di segnalazione | Bilaterale | |
| 6 | Abbinamento | Abbinata | |
| 7 | Riconciliazione | Riconciliata | |
| 8 | Riconciliazione della valutazione | Riconciliata | |
| 9 | Ripristinata | True | |

Tabella 97 - Feedback di riconciliazione

| N° | Campo | Dati da segnalare | Messaggio XML |
|----|---------------------|-------------------|--|
| 10 | Ulteriori modifiche | True | <pre> </LEI> </RptgCtrPrt> ... </CtrPtyId> <Tt1NbOfTxs>10</Tt1NbOfTxs> <RcncltnRpt> <TxId> <OthrCtrPty> <Lg1><LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI></Lg1> </OthrCtrPty> <UnqIdr> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </UnqIdr> </TxId> <MtchgCrit> ... </MtchgCrit> </RcncltnRpt> </TxDtls> </Rpt> </pre> |

6.3.3.2 Informazioni sulla riconciliazione di fine giornata

662. Ai fini della fornitura del feedback di riconciliazione difine giornata di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), delle NTR in materia di qualità dei dati, il TR deve fornire informazioni su tutti i derivati che rientrano nell'ambito di applicazione del processo di riconciliazione.

6.4 Accesso ai dati

6.4.1 Aspetti operativi

663. Nel fornire l'accesso ai dati delle operazioni ai sensi dell'articolo 2 delle NTR in materia di accesso ai dati, i TR devono indicare tutte le informazioni relative ai derivati, indipendentemente dal fatto che la segnalazione di un derivato sia stata accettata o rifiutata dal TR. I paragrafi che seguono forniscono ulteriori chiarimenti sui requisiti previsti nelle NTR in materia di accesso ai dati.

664. Un'autorità competente dell'Unione (ossia, tra le altre, una delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE) ha accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da una controparte che rientra nell'ambito di competenza di tale autorità, nella misura in cui tale controparte sia indicata nel campo 1.4 «Controparte 1 (controparte segnalante)» o nel campo 1.9 «Controparte 2».

665. Un'autorità competente di uno Stato membro ha accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da una controparte proveniente dallo stesso Stato membro, nel qual caso tale autorità competente debba ricevere l'accesso ai dati a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento EMIR.
666. A un'autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell'Unione, di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettera j), del regolamento EMIR, deve essere fornito l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati nella misura in cui è qualificata come autorità competente interessata (RCA - Relevant Competent Authority) ai fini del FIRDS, sia in relazione al derivato stesso (campo 2.7) sia in relazione al sottostante (campo 2.14). Considerando che l'RCA può cambiare nel corso del tempo, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero fornire l'accesso all'autorità designata come RCA nel momento in cui viene generata la segnalazione.
667. Alle autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell'Unione, di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettera j), del regolamento EMIR, deve essere fornito l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati se nel campo «Tipo di identificazione del sottostante» (campo 2.13) è stato indicato il valore «X» o «B» e il campo «Identificazione del sottostante» (campo 2.14) è stato compilando indicando:
- l'ISIN dell'indice sottostante o un ISIN appartenente a uno dei singoli componenti del paniere sottostante, le cui prime due lettere rappresentano il codice del paese dell'autorità competente in questione, o un ISIN appartenente a uno dei singoli componenti del paniere sottostante, se l'RCA determinata nella banca dati del FIRDS è l'autorità competente in questione; oppure
 - l'ISIN dell'indice sottostante o un ISIN appartenente a uno dei singoli componenti del paniere sottostante di indici, le cui prime due lettere non rappresentano il codice del paese dell'autorità competente in questione ma il cui l'ISIN è comunque necessario affinché tale autorità assolva alle proprie responsabilità e ai propri mandati, oppure
 - nomi completi (assegnati da fornitori di indici) o codici standardizzati di 4 caratteri alfabetici di altri indici che, pur non essendo identificati dal codice ISIN, sono necessari affinché tale autorità assolva alle proprie responsabilità e ai propri mandati.
668. A questo proposito, ogni autorità competente può fornire all'ESMA un elenco aggiornato dei codici ISIN e/o dei nomi completi (assegnati da fornitori di indici) di altri indici e/o indicatori dell'indice sottostante per i quali anche l'autorità in questione richiede l'accesso ai dati sulle operazioni, nel caso in cui un determinato indice venga identificato nella segnalazione come indice sottostante o componente del paniere sottostante, o un elenco con i principi, per esempio derivati relativi a un titolo azionario emesso in uno Stato membro se non è possibile redigere un elenco dettagliato dei tipi di derivati o sottostanti e vi è il rischio di causare una restrizione indebita dell'accesso ai dati. Tale elenco deve essere gestito dall'ESMA in base alle informazioni fornite dalle autorità e reso disponibile ai repertori di dati sulle negoziazioni. I TR devono filtrare l'elenco degli indici senza tenere conto della distinzione tra caratteri minuscoli e maiuscoli.

669. Dal punto di vista dell'accesso ai dati basato su codice UPI, i TR devono servirsi delle informazioni disponibili pubblicate da ANNA-DSB.
670. I TR devono determinare l'accesso ai dati per le autorità dei paesi terzi ai sensi dell'articolo 3 delle NTR in materia di accesso ai dati.
671. L'articolo 5, paragrafi 7 e 8, delle NTR in materia di accesso ai dati non fa riferimento alle tempistiche che i repertori di dati sulle negoziazioni devono seguire nel caso di una manutenzione programmata che incida sui servizi dei TR relativi all'accesso ai dati da parte delle autorità, indipendentemente dal canale o dal formato utilizzato.
672. I repertori di dati sulle negoziazioni devono pianificare attentamente la manutenzione programmata che incide sui servizi dei TR relativi all'accesso ai dati da parte delle autorità, in modo che non coincida con i giorni lavorativi stabiliti in base a un calendario concordato nell'Unione, come il calendario TARGET 2. Se in circostanze eccezionali la manutenzione programmata coincide con un giorno lavorativo, questa deve essere effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, cioè la mattina molto presto o la sera molto tardi. I repertori di dati sulle negoziazioni devono assicurarsi che la suddetta manutenzione programmata non venga eseguita in modo da eludere la tempestiva disponibilità di informazioni sui derivati per le autorità.
673. I repertori di dati sulle negoziazioni devono utilizzare mezzi elettronici per notificare a tutte le autorità, con la massima velocità tecnicamente possibile, le date e gli orari di inizio e fine della loro manutenzione programmata.
674. Se presso il repertorio di dati sulle negoziazioni esiste una pianificazione annuale delle finestre di manutenzione programmata che incidono sui servizi dei TR relativi all'accesso ai dati da parte delle autorità, il TR deve notificare tale pianificazione a tutte le autorità su base annua e con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Inoltre, ogni ulteriore notifica specifica su una manutenzione programmata che incida sui servizi relativi all'accesso ai dati da parte delle autorità, che non sia comunicata su base annua, deve essere inviata al più presto e comunque almeno tre giorni lavorativi prima della data di inizio della manutenzione programmata che incide sui servizi relativi all'accesso ai dati da parte delle autorità.
675. I repertori di dati sulle negoziazioni devono tenere un registro delle relative notifiche che può essere messo a disposizione dell'ESMA su richiesta. Le registrazioni relative alle notifiche di manutenzione programmata devono contenere almeno le seguenti informazioni: la data e l'ora della notifica, la data e l'ora dell'inizio e della fine della manutenzione programmata che incide sui servizi relativi all'accesso ai dati da parte delle autorità e l'elenco degli utenti a cui è stata inviata la notifica.
676. In caso di verifica delle richieste ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8, delle NTR in materia di accesso ai dati, i repertori di dati sulle negoziazioni devono confermare il ricevimento e verificare la correttezza e la completezza di qualsiasi richiesta di accesso ai dati, al più presto e comunque non oltre sessanta minuti dopo il completamento della relativa manutenzione programmata che incide sui servizi relativi all'accesso ai dati da parte delle autorità.

677. In caso di manutenzione non programmata, i repertori di dati sulle negoziazioni devono rispettare le tempistiche stabilite dall'articolo 5, paragrafi 7 e 8, delle NTR in materia di accesso ai dati, le quali saranno prese come riferimento per valutare la conformità del repertorio di dati sulle negoziazioni.
678. I repertori di dati sulle negoziazioni devono notificare all'ESMA e ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento EMIR che hanno accesso ai dati, le finestre di manutenzione non programmata, conformemente alle loro procedure.

6.4.2 Modulo per l'accesso ai dati

679. I TR devono utilizzare il modulo sottostante, presentato nelle sottosezioni che seguono, per predisporre l'accesso ai dati sui derivati ai sensi dell'articolo 4 delle NTR in materia di accesso ai dati.
680. Poiché le posizioni e i compiti possono cambiare, uno dei soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento EMIR può indicare il proprio mandato, ma non informazioni relative alla propria organizzazione interna.
681. I TR devono garantire la revisione periodica dell'accesso ai dati per le autorità su base continuativa non appena vengono a conoscenza di una modifica e in ogni caso almeno una volta all'anno e devono aggiornare l'accesso ai dati secondo le stesse tempistiche per la predisposizione iniziale all'accesso previste dall'articolo 4, paragrafo 1, delle NTR in materia di accesso ai dati.
682. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), delle NTR in materia di accesso ai dati, i TR devono predisporre l'accesso ai dati sulle operazioni in derivati per i soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento EMIR sulla base delle informazioni contenute nel modulo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, delle NTR in materia di accesso ai dati. È dunque importante che le informazioni fornite nel modulo siano il più possibile accurate e complete e, a tal fine, i TR dovrebbero collaborare proattivamente con le autorità. In particolare, se un TR, sulla base delle informazioni che ha acquisito e analizzato, ritiene che vi siano errori od omissioni nel modulo (per esempio un'autorità non ha spuntato la casella relativa a un mandato specifico), il TR deve contattare l'autorità e confermare l'ambito del suo mandato non appena possibile, anche al fine di garantire la fornitura dell'accesso in base alle tempistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), delle NTR in materia di accesso ai dati. I TR devono servirsi di dati disponibili al pubblico, per esempio i registri dell'ESMA per le CCP e le sedi di negoziazione, per confermare le informazioni inserite dalle autorità nel modulo di accesso ai dati, nonché monitorare tutti i potenziali aggiornamenti dei rispettivi mandati.
683. Per quanto riguarda la fornitura dell'accesso alle autorità ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, lettera f), del regolamento EMIR, ogni autorità deve trasmettere ai TR l'elenco dei codici MIC sotto la sua supervisione nel modulo di accesso.
684. La tabella 96 che segue riporta l'elenco dei campi previsti dal regolamento EMIR che i TR devono utilizzare per filtrare i dati relativi a ogni mandato di cui

all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento suddetto. Se almeno un campo contiene informazioni sulla base delle quali è possibile stabilire che l'autorità abbia il diritto di ricevere i dati, questi ultimi devono essere messi a disposizione di tale autorità.

685. Per quanto riguarda l'accesso ai dati sulle position, i TR devono utilizzare ogni campo specifico previsto dal regolamento per stabilire quali dati sulle position debbano essere resi disponibili alle autorità, ad esempio in base alla valuta. Per determinare l'accesso ai derivati segnalati a livello di posizione, i TR devono seguire le stesse norme valide per i derivati segnalati a livello di operazione.

686. Per quanto concerne le offerte pubbliche di acquisto, i TR devono recuperare i dati relativi a tutte le parti interessate, per esempio nell'ambito delle OPA / delle offerte / dei titoli in base alla definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/25/CE.

6.4.2.1 Informazioni di contatto

TABELLA 98

| Informazioni sull'autorità e dati del firmatario autorizzato | |
|--|--|
| Nome completo dell'entità (con traduzione in inglese, ove opportuno) | |
| Sito web dell'entità di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento EMIR | |
| Nome del firmatario autorizzato | |
| Indirizzo postale del firmatario autorizzato | |
| Indirizzo di posta elettronica del firmatario autorizzato | |

6.4.2.2 Dati di contatto per l'utente dei dati del TR (o il team) appartenente all'entità di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento EMIR, per la ricezione di notifiche importanti

TABELLA 99

| | |
|---|--|
| Nome del contatto | |
| Indirizzo di posta elettronica | |
| Numero di telefono | |
| Credenziali per la connessione sicura a SSH FTP | |
| Codice TRACE dell'autorità | |
| Codice chiave dell'autorità | |
| Qualsiasi altra informazione tecnica pertinente per l'accesso del soggetto ai dati sui derivati | |

6.4.2.3 Mandati ai sensi del regolamento EMIR applicabili a un determinato soggetto di cui all'articolo 81, paragrafo 3, di detto regolamento

TABELLA 100

| | | |
|--|---|---|
| (UE) 648/2012, articolo 81, paragrafo 3 | Commenti (si prega di indicare ciascuno dei mandati che, a vostro avviso, vi consentono di accedere ai dati e la relazione fra tali mandati e i dati richiesti. Nella sezione dei commenti si prega di identificare lo strumento giuridico o la norma di autorizzazione della vostra giurisdizione che stabilisce il pertinente mandato). | |
| Soggetto di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento EMIR | Commenti | Spuntare la casella corrispondente |

| | | |
|---|--|--------------------------|
| (A) ESMA | | <input type="checkbox"/> |
| (B) EBA | | <input type="checkbox"/> |
| (C) EIOPA | | <input type="checkbox"/> |
| (D) Il CERS | | <input type="checkbox"/> |
| (E) L'autorità competente per la vigilanza delle CCP che accedono ai repertori sulle negoziazioni | | <input type="checkbox"/> |

| Soggetto di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento EMIR | Commenti | Spuntare la casella corrispondente |
|---|----------|------------------------------------|
| (F) L'autorità competente per la vigilanza delle sedi di negoziazione in cui sono stati conclusi i derivati segnalati | | <input type="checkbox"/> |
| (G1) Un membro del SEBC la cui valuta è l'euro | | <input type="checkbox"/> |
| (G2) Un membro del SEBC la cui valuta non è l'euro | | <input type="checkbox"/> |
| (G3) La BCE | | <input type="checkbox"/> |
| (H) Le autorità interessate dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale con l'Unione di cui all'articolo 75. | | <input type="checkbox"/> |
| (I) Autorità di vigilanza designate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. | | <input type="checkbox"/> |
| (J) Le autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell'Unione europea interessate le cui responsabilità di supervisione e i cui mandati rispettivi riguardano contratti, mercati, indici di riferimento, partecipanti e sottostanti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento EMIR | | <input type="checkbox"/> |
| (K) Le autorità competenti di un paese terzo che ha concluso un accordo di cooperazione con l'ESMA di cui all'articolo 76 | | <input type="checkbox"/> |
| (L) L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio | | <input type="checkbox"/> |
| (M) Le autorità di risoluzione designate in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio | | <input type="checkbox"/> |
| (N) Il Comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 | | <input type="checkbox"/> |
| (O) Autorità competenti o autorità nazionali competenti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1024/2013 e (UE) n. 909/2014 e delle | | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE e autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE | | |
| (P) Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento | | <input type="checkbox"/> |
| (Q) Le autorità interessate di un paese terzo nei confronti del quale è stato adottato un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 76 bis | | <input type="checkbox"/> |
| (R) Le autorità di risoluzione designate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/23 | | <input type="checkbox"/> |

6.4.2.4 Campi di dati utili ai fini del filtraggio dei dati

TABELLA 101

| | | |
|---|--|--------------------------|
| Il richiedente è competente per le controparti nel suo Stato membro, nella zona euro o nell'Unione | | <input type="checkbox"/> |
| Le tipologie di controparti per le quali il soggetto è competente secondo la classificazione di cui alla tabella 1 dell'allegato I delle NTR in materia di segnalazione | | <input type="checkbox"/> |
| Tipologie di sottostanti dei derivati per i quali l'autorità è competente | | <input type="checkbox"/> |
| Sedi di negoziazione sottoposte alla vigilanza dell'entità, se del caso | | <input type="checkbox"/> |
| CCP soggette alla vigilanza o alla sorveglianza dell'entità, se del caso | | <input type="checkbox"/> |
| Valuta emessa dall'entità, se del caso | | <input type="checkbox"/> |
| Punti di consegna e di interconnessione | | <input type="checkbox"/> |
| Indici di riferimento utilizzati nell'Unione, il cui amministratore rientra nella competenza dell'entità | | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Caratteristiche dei sottostanti sottoposti alla vigilanza dell'entità in questione | | <input type="checkbox"/> |
| Partecipanti diretti, intermediari e reference entity | | <input type="checkbox"/> |

Firmatario autorizzato:

Nome:

Titolo:

Firma:

Data (gg/mm/aaaa):

6.4.3 Campi previsti dal regolamento EMIR per il filtraggio dei dati

687. A norma dell'articolo 81, paragrafo 3, dell'EMIR, un repertorio di dati sulle negoziazioni mette le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti per consentire loro di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. A questo proposito, i TR devono utilizzare i chiarimenti forniti nella tabella seguente. I campi indicati si basano sui poteri e mandati esistenti all'epoca della stesura dei presenti orientamenti, perciò i TR non devono essere vincolati alle spiegazioni incluse nei presenti orientamenti, ma devono monitorare proattivamente le evoluzioni delle responsabilità e dei mandati e adeguare di conseguenza l'accesso delle autorità. Prima di attuare un adeguamento, i TR devono confermarlo con l'ESMA e l'autorità competente.

TABELLA 102

| Elenco di entità di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento EMIR | Campi per il filtraggio | Valori per il filtraggio |
|---|--|---|
| a) ESMA | N/D | N/D |
| b) EBA | N/D | N/D |
| c) EIOPA | N/D | N/D |
| d) Il CERS | N/D | N/D |
| e) L'autorità competente per la vigilanza delle CCP che accedono ai repertori di dati sulle negoziazioni | Campo 2.33 «Controparte centrale» | Elenco di codici LEI forniti dall'Autorità |
| | Campo 1.4 «Controparte 1 (controparte segnalante)» | Elenco di codici LEI forniti dall'Autorità |
| | Campo 1.9 «Controparte 2» | Elenco di codici LEI forniti dall'Autorità |
| f) L'autorità competente per la vigilanza delle sedi di negoziazione dei contratti segnalati | Campo 2.41 «Sede di esecuzione» | Elenco dei codici MIC a cura dell'ISO, codice del paese fornito dall'Autorità |
| g) I membri interessati del SEBC, compresa la BCE nello svolgimento dei suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio | Campo 2.144 «Soggetto di riferimento» | Banca dati della GLEIF, filtrata in base alla zona euro, e un elenco di soggetti in uno Stato membro non appartenente alla zona euro che aderiscono al meccanismo di vigilanza unico della BCE, ove applicabile |
| | Campo 2.14 «Identificazione del sottostante» | Prefisso per lo Stato membro, EU, EZ, XS, XA, XB, XC, XD |
| | Campo 1.4 «Controparte 1 (controparte segnalante)» | Banca dati della GLEIF, filtrata in base alla zona euro, e un elenco di soggetti in uno Stato membro non appartenente alla zona euro che aderiscono al meccanismo di vigilanza unico della BCE, ove applicabile |
| | Campo 1.9 «Controparte 2» | Banca dati della GLEIF, filtrata in base alla zona euro, e un elenco di soggetti in uno Stato membro non appartenente alla zona euro che aderiscono al meccanismo di vigilanza unico della BCE, ove applicabile |
| | Campo 1.15 «Identificativo dell'intermediario» | Banca dati della GLEIF, filtrata in base alla zona euro, e un elenco di soggetti in uno Stato membro non appartenente alla zona euro che aderiscono al meccanismo di vigilanza unico della BCE, ove applicabile |
| | Campo 1.16 «Partecipante diretto» | Banca dati della GLEIF, filtrata in base alla zona euro, e un elenco di soggetti in uno Stato membro non appartenente alla zona euro che aderiscono al meccanismo di vigilanza unico della BCE, ove applicabile |
| h) Le autorità competenti di un paese terzo che ha concluso un accordo di cooperazione internazionale con l'Unione di cui all'articolo 75 | N/D | N/D |

| | | |
|--|--|---|
| i) Autorità di vigilanza designate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio | Campo 2.14 «Identificazione del sottostante» | Prefisso per lo Stato membro, EU, EZ, XS, XA, XB, XC, XD Elenco di codici ISIN forniti dall'Autorità |
| j) Le autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell'Unione interessate le cui responsabilità di supervisione e i cui mandati rispettivi riguardano contratti, mercati, indici di riferimento, partecipanti e sottostanti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento EMIR | Campo 1.4 «Controparte 1 (controparte segnalante)» | Banca dati della GLEIF, filtrata per Stato membro appartenente o meno alla zona euro, ove applicabile |
| | Campo 1.9 «Controparte 2» | Banca dati della GLEIF, filtrata per Stato membro appartenente o meno alla zona euro, ove applicabile |
| | Campo 1.15 «Identificativo dell'intermediario» | Banca dati della GLEIF, filtrata per Stato membro appartenente o meno alla zona euro, ove applicabile |
| | Campo 1.16 «Partecipante diretto» | Banca dati della GLEIF, filtrata per Stato membro appartenente o meno alla zona euro, ove applicabile |
| | Campo 2.14 «Identificazione del sottostante» | Autorità competente interessata (RCA) presente nella banca dati del FIRDS, prefisso per lo Stato membro, EU, EZ, XS, XA, XB, XC, XD |
| | Campo 2.7 «ISN» | Autorità competente interessata (RCA) presente nella banca dati del FIRDS, prefisso per lo Stato membro, EU, EZ, XS, XA, XB, XC, XD |
| | Campo 2.41 «Sede di esecuzione» | Elenco dei codici MIC a cura dell'ISO, codice del paese che deve essere fornito dall'Autorità |
| | Campo 2.8 «UPI» | Elenco di codici UPI forniti dall'Autorità ⁽²⁶⁾ |
| | Campo 2.15 «Indicatore dell'indice sottostante» | Elenco di indici di riferimento forniti dall'Autorità |
| | Campo 2.16 «Nome dell'indice sottostante» | Elenco di indici di riferimento forniti dall'Autorità |
| | Campo 2.83 Identificativo del tasso variabile della gamba 1» | Elenco di indici di riferimento forniti dall'Autorità |
| | Campo 2.84 «Indicatore del tasso variabile della gamba 1» | Elenco di indici di riferimento forniti dall'Autorità |
| | Campo 2.85 «Nome del tasso variabile della gamba 1» | Elenco di indici di riferimento forniti dall'Autorità |
| Campo 2.99 «Identificativo del tasso variabile della gamba 2» | Elenco di indici di riferimento forniti dall'Autorità | |
| Campo 2.100 «Indicatore del tasso variabile della gamba 2» | Elenco di indici di riferimento forniti dall'Autorità | |
| Campo 2.101 «Nome del tasso variabile della gamba 2» | Elenco di indici di riferimento forniti dall'Autorità | |
| k) Le autorità interessate di un paese terzo che ha concluso un accordo di cooperazione internazionale con l'ESMA di cui all'articolo 76 | N/D | N/D |

⁽²⁶⁾ L'accesso ai dati basato sul codice UPI va ad aggiungersi agli altri mandati

| | | |
|--|--|--|
| <p>l) L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio</p> | <p>Campo 2.116 «Categoria di prodotti» Campo 2.117 «Sottocategoria di prodotti»</p> | <p>[(Campo 2.16 «Categoria di prodotti» = «NRGY») e (campo 2.17 «Sottocategoria di prodotti» = «ELEC» o campo 2.17 «Sottocategoria di prodotti» = «NGAS»)] o [(campo 2.16 «Categoria di prodotti» = «ENVR» e campo 2.17 «Sottocategoria di prodotti» = «EMIS»]</p> |
| <p>m) Le autorità di risoluzione designate a norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</p> | <p>Campo 1.4 «Controparte 1 (controparte segnalante)» Campo 1.6 «Settore di attività della controparte 1» Campo 1.9 «Controparte 2» Campo 1.12 «Settore di attività della controparte 2»</p> | <p>Banca dati della GLEIF, filtrata per Stato membro, in cui il campo 1.6 «Settore di attività della controparte 1» è compilato indicando il valore «INVF» (impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE) o «CDTI» (ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva (UE) 2013/36/UE) Banca dati della GLEIF, filtrata per Stato membro, in cui il campo 1.12 «Settore di attività della controparte 2» è compilato indicando il valore «INVF» (impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE) o «CDTI» (ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva (UE) 2013/36/UE)</p> |
| | <p>Campo 1.15 «Identificativo dell'intermediario»</p> | <p>Elenco di codici LEI forniti dall'Autorità</p> |
| | <p>Campo 1.16 «Partecipante diretto»</p> | <p>Elenco di codici LEI forniti dall'Autorità</p> |
| <p>n) Il Comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014</p> | <p>Campo 1.4 «Controparte 1 (controparte segnalante)»</p> | <p>Elenco di codici LEI soggetti al Comitato di risoluzione unico e forniti da quest'ultimo</p> |
| | <p>Campo 1.9 «Controparte 2»</p> | <p>Elenco di codici LEI soggetti al Comitato di risoluzione unico e forniti da quest'ultimo</p> |
| | <p>Campo 1.15 «Identificativo dell'intermediario»</p> | <p>Elenco di codici LEI soggetti al Comitato di risoluzione unico e forniti da quest'ultimo</p> |
| | <p>Campo 1.16 «Partecipante diretto»</p> | <p>Elenco di codici LEI soggetti al Comitato di risoluzione unico e forniti da quest'ultimo</p> |
| <p>o) Autorità competenti o autorità nazionali competenti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1024/2013 e (UE) n. 909/2014 e delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE e autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE</p> | <p>Campo 1.4 «Controparte 1 (controparte segnalante)» Campo 1.6 «Settore di attività della controparte 1'»</p> | <p>Banca dati della GLEIF, filtrata per Stato membro, in cui il campo 1.6 «Settore di attività della controparte 1» è compilato indicando il valore: «CDTI» - ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva (UE) 2013/36/UE; oppure «CSDS» - depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014; «INVF» - ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE; oppure «INUN» - impresa di assicurazione o impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE; oppure «AIFD» - fondo di investimento alternativo quale definito dalla direttiva 2011/61/UE; oppure «UCIT» - OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE; oppure «ORPI» - ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), quale definito dalla direttiva (UE) 2016/2341.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Campo 1.9 «Controparte 2» Campo 1.12 «Settore di attività della controparte 2»</p> | <p>Banca dati della GLEIF, filtrata per Stato membro, in cui il campo 1.12 «Settore di attività della controparte 2» è compilato indicando il valore: «CDTI» - ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE; oppure «CSDS» - depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014; «INVF» - ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE; oppure «INUN» - impresa di assicurazione o impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE; oppure «AIFD» - fondo di investimento alternativo quale definito dalla direttiva 2011/61/UE; oppure «UCIT» - OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE; oppure «ORPI» - ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), quale definito dalla direttiva (UE) 2016/2341.</p> |
| | <p>Campo 2.10 «Settore di attività della controparte 2»</p> | <p>Filtrato dallo Stato membro</p> |
| <p>p) Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento EMIR</p> | <p>Campo 1.4 «Controparte 1 (controparte segnalante)» Campo 1.5 «Natura della controparte 1»</p> | <p>Banca dati della GLEIF, filtrata per Stato membro e «Natura della controparte 1» = N, dove «N» sta per controparte non finanziaria</p> |
| | <p>Campo 1.9 «Controparte 2» Campo 1.11 «Natura della controparte 2»</p> | <p>Banca dati della GLEIF, filtrata per Stato membro e «Natura della controparte 2» = N, dove «N» sta per controparte non finanziaria</p> |
| <p>q) Le autorità interessate di un paese terzo nei confronti del quale è stato adottato un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 76 bis</p> | <p>N/D</p> | <p>N/D</p> |